



AUTOSTRADE MERIDIONALI S.p.A.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

EX DECRETO LEGISLATIVO

8 GIUGNO 2001 n. 231

Approvato dal Consiglio di Amministrazione
di Autostrade Meridionali S.p.A.
il 28 febbraio 2017

1. DEFINIZIONI.....	5
SAM O SOCIETÀ.....	5
2. PREMESSA.....	7
3. LA SOCIETÀ.....	7
4. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001	8
4.1 IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE	8
4.2 I REATI COMMESSI ALL'ESTERO	10
4.3 LE SANZIONI	10
4.4 L'ADOZIONE DEL "MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO" QUALE POSSIBILE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA.....	12
5. ADOZIONE DEL MODELLO	13
5.1 FINALITÀ E DESTINATARI DEL MODELLO	13
5.2 STRUTTURA DEL MODELLO	14
5.3 AGGIORNAMENTO DEL MODELLO.....	15
Fase 1: Mappatura delle attività a rischio.....	16
Fase 2: Analisi dei presidi di controllo.....	17
Fase 3: Gap analysis	22
5.4 COMUNICAZIONE DEL MODELLO.....	22
6. ORGANISMO DI VIGILANZA.....	24
6.1 IDENTIFICAZIONE E COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA.....	24
6.2 NOMINA.....	24
6.3 REQUISITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	24
6.4 COMPITI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA	25
6.5 REPORTING VERSO GLI ORGANI SOCIETARI	27
6.6 REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELL'ODV.....	28
6.7 RAPPORTI TRA L'ODV E IL COLLEGIO SINDACALE	28
6.8 DURATA E REVOCA.....	28
7. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA	29
7.1 SEGNALAZIONI RELATIVE A PRESUNTE VIOLAZIONI DEL MODELLO	29
8. FORMAZIONE.....	30
8.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE.....	30
8.2 INFORMATIVA A COLLABORATORI E PARTNER	30
9. SISTEMA DISCIPLINARE.....	31
9.1 CONDOTTE RILEVANTI.....	31
9.2 Sanzioni nei confronti dei Componenti del Consiglio di Amministrazione e dei Componenti del Collegio Sindacale	32
9.3 Sanzioni nei confronti dei Dipendenti (Dirigenti, Quadri, Impiegati, Operai).....	32
9.4 Sanzioni applicabili nei confronti dei "Terzi Destinatari"	34
9.5 Procedimento di istruttoria	34

PARTE SPECIALE “A” - REATI IN DANNO ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....	40
A.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - (Artt. 24 e 25 del Decreto)	40
A.2 AREE A RISCHIO	53
A.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE A RISCHIO	54
A.4 PARTE SPECIALE A - PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO	55
A.5 AREE A RISCHIO DIRETTO - PROTOCOLLI DI CONTROLLO	56
A.6 AREE A RISCHIO STRUMENTALI - PROTOCOLLI DI CONTROLLO	60
A.7 SCHEDA DI EVIDENZA	66
 PARTE SPECIALE “B” - REATI SOCIETARI E CORRUZIONE TRA PRIVATI.....	 68
B.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI SOCIETARI (art. 25-ter del Decreto)	68
B.2 AREE A RISCHIO	82
B.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE A RISCHIO	82
B.4 PARTE SPECIALE B - PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO	91
B.5 AREE A RISCHIO PER I REATI SOCIETARI - PROTOCOLLI DI CONTROLLO	93
B.6 AREE A RISCHIO PER IL REATO DI CORRUZIONE TRA PRIVATI - PROTOCOLLI DI CONTROLLO	103
 PARTE SPECIALE “C” - MARKET ABUSE.....	 106
C.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI ED ILLECITI DI ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E DI MANIPOLAZIONE DEL MERCATO (art. 25-sexies del Decreto)	106
C.2 AREE A RISCHIO	110
C.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE A RISCHIO	113
C.4 PARTE SPECIALE C - PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO	116
C.5 AREE A RISCHIO - PROTOCOLLI DI CONTROLLO	117
 PARTE SPECIALE “D” - REATI IN VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO	 119
D.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (art. 25-septies del Decreto)	119
D.2 AREE A RISCHIO	121
D.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE A RISCHIO	122
D.4 PARTE SPECIALE D - PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO	127
D.5 AREE A RISCHIO - PROTOCOLLI DI CONTROLLO	129
 PARTE SPECIALE “E” - REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO ED IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA’ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHE’ AUTORICICLAGGIO.....	 135
E.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI PREVISTI DALL’Art. 25-Octies DEL DECRETO	135
E.2 AREE A RISCHIO	141
E.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO NELLE AREE A RISCHIO	142
E.4 AREE A RISCHIO PER I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO ED IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA’ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHE’ AUTORICICLAGGIO - PROTOCOLLI DI CONTROLLO	143
 PARTE SPECIALE “F” - REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI	 147
F.1 LA TIPOLOGIA DEI DELITTI INFORMATICI E DI TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI (Art. 24-bis del Decreto)	147
F.2 AREE A RISCHIO	150
F.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE A RISCHIO	150
F.4 PARTE SPECIALE F – PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO	152
F.5 AREE A RISCHIO - PROTOCOLLI DI CONTROLLO	153
 PARTE SPECIALE “G” - REATI AMBIENTALI	 157

G.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME AMBIENTALI (art. 25-undecies del Decreto)	157
G.2 AREE A RISCHIO	169
G.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE A RISCHIO.....	169
G.4 PARTE SPECIALE G - PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO.....	173
G.5 AREE A RISCHIO - PROTOCOLLI DI CONTROLLO.....	174

ALLEGATO	189
I REATI PRESUPPOSTO E L'EVOLUZIONE NORMATIVA	190

1. DEFINIZIONI

SAM O SOCIETÀ	Autostrade Meridionali S.p.A.
Atlantia	Atlantia S.p.A.
ASPI	Autostrade per l'Italia S.p.A.
Gruppo Atlantia	Società controllate da Atlantia ai sensi dell'art. 2359, 1° e 2° comma, Codice Civile
P. A.	Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari ed i soggetti incaricati di pubblico servizio
Decreto o D. Lgs. 231/2001	Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231
Linee Guida di Confindustria	Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001 emanate da Confindustria in data 3 novembre 2003 e successive integrazioni
Modello	Modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D. Lgs. 231/2001 e adottato dalla Società al fine di prevenire la commissione dei reati di cui al predetto decreto
Codice Etico	Codice Etico del Gruppo Atlantia adottato da SAM in data 09 ottobre 2008 e successivamente aggiornato, che compendia l'insieme dei valori e delle regole di condotta cui la Società intende fare costante riferimento nell'esercizio delle attività imprenditoriali
Reati	reati previsti dal D. Lgs. 231/2001
Aree a rischio	aree di attività considerate potenzialmente a rischio in relazione ai reati di cui al D. Lgs. 231/2001
Organismo di Vigilanza o OdV	Organismo interno preposto alla vigilanza sul funzionamento, sull'efficacia, sull'osservanza del Modello e a curarne il relativo aggiornamento, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 231/2001
Organi Societari	Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale di SAM
Soggetti Apicali	Ai sensi dell'art. 5, comma 1 lett. a) del Decreto, <i>persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso</i> . In SAM, stante l'attuale assetto organizzativo, sono: Amministratori, Sindaci, Direttore Generale (se nominato)
Soggetti subordinati	Ai sensi dell'art. 5, comma 1 lett. b) del Decreto <i>persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a)</i> (ovvero Soggetti Apicali). In SAM, stante l'attuale assetto organizzativo, sono Dirigenti e Dipendenti

Organo di Controllo	Collegio Sindacale di SAM
Terzi destinatari	coloro che intrattengono rapporti commerciali e/o finanziari di qualsiasi natura con la Società
CCNL	Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente da società e consorzi concessionari di autostrade e trafori
Protocolli	complesso delle norme aziendali, quali procedure, norme operative, manuali, modulistica e comunicati al personale
Ethic Officer	Organismo unico per il Gruppo preposto alla divulgazione, alla diffusione e alla vigilanza sull'osservanza del Codice Etico
Risorse	Struttura Risorse Esazione e Commerciale di SAM
Legale	Struttura Amministrazione, Finanza, Controllo di Gestione, Legale e Contratti di SAM
Internal Audit	Internal Audit di SAM

2. PREMESSA

Il decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001, in attuazione dell'art. 11 della legge 300/2000, ha introdotto nell'ordinamento giuridico la *“disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”* (“D.Lgs.231/01”).

La Società - sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, a tutela della posizione di mercato assunta e della propria immagine, delle aspettative dei propri azionisti e del lavoro dei propri dipendenti - ha ritenuto opportuno adottare un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (di seguito anche “Modello”) con il quale definire un sistema strutturato di regole e di controlli ai quali attenersi per perseguire lo scopo sociale in piena conformità alle vigenti disposizioni di legge, anche al fine di prevenire la commissione dei reati previsti dal D.Lgs.231/01.

Il presente documento rappresenta, pertanto, il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo della Società.

3. LA SOCIETÀ

Società Autostrade Meridionali, società controllata da Autostrade per l'Italia S.p.A.,

La Società svolge le attività di seguito descritte:

- a) la progettazione, la costruzione e l'esercizio dell'autostrada Napoli - Salerno, ad essa già assentita in concessione;
- b) la promozione, la progettazione, la costruzione e l'esercizio di altre autostrade o tratte autostradali da ottenersi in concessione a norma di legge;
- c) la partecipazione in Enti aventi fini analoghi.

Rientra inoltre nell'oggetto sociale la realizzazione e la gestione in regime di concessione delle infrastrutture di sosta e corrispondenza e relative adduzioni purché connesse alla rete autostradale e finalizzate agli interscambi con sistemi di trasporto collettivo, di cui all'art. 10 della Legge 24 marzo 1989 n. 122.

Si intendono comprese nell'oggetto sociale le attività di seguito indicate:

1. le manutenzioni, le riparazioni straordinarie, le innovazioni, gli ammodernamenti e completamenti dell'autostrada e delle infrastrutture di sosta e corrispondenza e relative adduzioni, assentite in concessione;
2. la gestione dell'autostrada stessa, lo sfruttamento dei relativi diritti di pedaggio sia direttamente che per concessioni, sotto forma di abbonamenti o altri corrispettivi, il rilascio di concessioni relative alle occupazioni ed utilizzazioni della sede autostradale, sue pertinenze ed accessori;
3. la gestione delle infrastrutture di sosta e corrispondenza e relative adduzioni di cui all'art. 10 della Legge 24 marzo 1989 n. 122, lo sfruttamento dei relativi diritti di utilizzo sia direttamente che per concessioni sotto forma di abbonamenti o altri corrispettivi, il rilascio di concessioni relative alle occupazioni ed utilizzazioni delle dette aree con le loro pertinenze ed accessori;
4. in genere qualsiasi operazione commerciale, bancaria, finanziaria o industriale, mobiliare o immobiliare, ivi compresa l'assunzione di mutui fondiari ed ipotecari, concedere avalli, fidejussioni, ipoteche ed in genere garanzie reali su beni sociali anche a favore e nell'interesse di terzi, ivi compresi istituti bancari e finanziari con la sola esclusione della

raccolta del risparmio e dell'esercizio del credito, nonché assumere e cedere interessenze e partecipazioni in altre società, imprese, consorzi, costituiti e costituendi, aventi oggetto analogo o comunque connesso direttamente o indirettamente al proprio.

Attività d'impresa diverse da quella principale nonché da quelle analoghe o strumentali ausiliarie del servizio autostradale, potranno essere svolte dalla Società attraverso l'assunzione diretta o indiretta di partecipazioni di collegamento o di controllo in altre società, in conformità a quanto previsto dall'art. 19 comma 4° della legge 30 aprile 1999 n. 136.

Si ricorda che la vigente Convenzione Unica sottoscritta con l'ANAS é scaduta il 31 dicembre 2012. Il Concedente Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha prescritto alla Società di proseguire, a far data dal 1° gennaio 2013, nella gestione della Concessione secondo i termini e le modalità previste in Convenzione con il Concedente, nelle more del perfezionamento del subentro nella Concessione della A/3 Napoli – Pompei –Salerno del nuovo concessionario. La prosecuzione della gestione della tratta autostradale è correlata all'aggiudicazione in capo ad Autostrade Meridionali S.p.A. di una nuova concessione.

4. IL DECRETO LEGISLATIVO N. 231/2001

4.1 IL REGIME DI RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA PREVISTO A CARICO DELLE PERSONE GIURIDICHE

Il Decreto Legislativo 231 dell'8 giugno 2001 (di seguito il “**Decreto**”), che introduce la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*”, ha adeguato la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche alle seguenti convenzioni internazionali, cui l'Italia aveva già da tempo aderito:

- la *Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995* sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee;
- la *Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997* sulla lotta alla corruzione nella quale sono coinvolti funzionari della Comunità Europea o degli Stati membri; e
- la *Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997* sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche ed internazionali.

Il Decreto ha introdotto nell'ordinamento italiano un regime di responsabilità amministrativa a carico di società ed associazioni anche prive di personalità giuridica (di seguito denominate “**Enti**”) per alcuni reati commessi nell'interesse o a vantaggio delle stesse, da:

- a) persone fisiche che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione degli Enti stessi o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo degli Enti medesimi (c.d. “*soggetti in posizione apicale*”);
- b) persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati (c.d. “*soggetti subordinati*”).

La responsabilità amministrativa della persona giuridica si aggiunge a quella (penale) della persona fisica che ha materialmente commesso il reato e sono entrambe oggetto di accertamento nel corso di un procedimento innanzi al giudice penale. Peraltro, la responsabilità dell'Ente permane anche nel caso in cui la persona fisica autrice del reato non sia stata identificata o non risulti punibile.

Ai sensi dell'art. 23 del Decreto 231/2001, l'Ente risponde anche nel caso in cui, chiunque nello svolgimento dell'attività dell'Ente, e nell'interesse o a vantaggio di esso, abbia trasgredito agli obblighi o ai divieti inerenti a sanzioni interdittive applicabili all'Ente stesso.

La responsabilità dell'Ente, ad oggi, sussiste esclusivamente nel caso di commissione delle seguenti tipologie di condotte illecite (c.d. reati presupposto) richiamate espressamente nel Decreto:

- i. Reati in danno della Pubblica Amministrazione (Malversazione a danno dello Stato, indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità Europee o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico; concussione, induzione indebita a dare o promettere altra utilità e corruzione), artt. 24 25, D.Lgs. n. 231/2001;
- ii. Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art. 24-bis, D.Lgs. n. 231/2001);
- iii. Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter, D.Lgs. n. 231/2001);
- iv. Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (Art. 25-bis, D.Lgs. n. 231/2001);
- v. Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis.1, D.Lgs. n. 231/2001);
- vi. Reati societari (Art. 25-ter, D.Lgs. n. 231/2001);
- vii. Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater, D.Lgs. n. 231/2001);
- viii. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (Art. 25-quater.1, D.Lgs. n. 231/2001);
- ix. Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quinquies, D.Lgs. n. 231/2001);
- x. Reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato (Art. 25-sexies, D.Lgs. n. 231/2001);
- xi. Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (Art. 25-septies, D.Lgs. n. 231/2001);
- xii. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies, D.Lgs. n. 231/2001);
- xiii. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies, D.Lgs. n. 231/2001);

- xiv. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies, D.Lgs. n. 231/2001);
- xv. Reati transnazionali in materia di associazioni criminose, riciclaggio, traffico di migranti, intralcio alla giustizia (Legge 16 marzo 2006, n. 146 artt. 3 e 10);
- xvi. Reati ambientali (Art. 25-undecies, D.Lgs. n. 231/2001);
- xvii. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001).

All'esito dell'analisi delle attività svolte dalla Società, si ritiene che possano potenzialmente riguardare Autostrade **Meridionali S.p.A.** (di seguito anche la "**Società**" o "**SAM**") gli illeciti riportati sub i), ii), iii), vi), x), xi), xii), xiii), xiv), xvi), xvii).

In merito ai delitti di criminalità organizzata, si rinvia a quanto previsto dai principi generali di comportamento e dai presidi di controllo menzionati nelle seguenti Parti Speciali del Modello: A) Reati in danno della Pubblica Amministrazione; B) Reati societari e corruzione tra privati; E) Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché auto riciclaggio; G) Reati ambientali.

Si ritiene che il complesso dei presidi - organizzativi e procedurali - adottati dalla Società ai fini della prevenzione degli illeciti suddetti o, più in generale, per assicurare il corretto svolgimento delle attività aziendali, sia idoneo ad eliminare o minimizzare il rischio di commissione di tutte le fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/2001.

4.2 I REATI COMMESSI ALL'ESTERO

L'Ente risponde anche in relazione ai reati commessi all'estero, purché per gli stessi non proceda lo Stato del luogo di commissione.

In particolare, in base al disposto dell'articolo 4 del Decreto, l'Ente che ha sede in Italia può essere chiamato a rispondere, in relazione a reati consumati all'estero, secondo i seguenti presupposti:

- a) il reato deve essere commesso all'estero da un soggetto funzionalmente legato all'Ente (art.5 comma 1 del Decreto);
- b) l'Ente deve avere la propria sede principale nel territorio dello Stato Italiano;
- c) l'Ente può rispondere solo nei casi e nelle condizioni previste dagli artt. 7 (Reati commessi all'estero), 8 (Delitto politico commesso all'estero), 9 (Delitto comune del cittadino all'estero) e 10 (Delitto comune dello straniero all'estero) del codice penale.

4.3 LE SANZIONI

Le sanzioni previste per gli illeciti contemplati dall'art. 9 del Decreto sono:

- sanzioni pecuniarie;
- sanzioni interdittive;
- confisca;

- pubblicazione della sentenza.

In particolare, le sanzioni interdittive, di durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, hanno ad oggetto la specifica attività alla quale si riferisce l'illecito dell'Ente e sono costituite da:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- la sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive sono applicate nelle ipotesi tassativamente indicate dal Decreto, solo se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso
 - i. da soggetti in posizione apicale, ovvero
 - ii. da soggetti sottoposti all'altrui direzione e vigilanza quando la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Il tipo e la durata delle sanzioni interdittive sono stabiliti dal giudice tenendo conto della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'Ente e dell'attività svolta dall'Ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. In luogo dell'applicazione della sanzione, il giudice può disporre la prosecuzione dell'attività dell'Ente da parte di un commissario giudiziale.

Le sanzioni interdittive possono essere applicate all'Ente in via cautelare quando sussistono gravi indizi per ritenere l'esistenza della responsabilità dell'Ente nella commissione del reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa natura di quello per cui si procede (art. 45). Se sussistono i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determina l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, può disporre la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario, per un periodo di uguale durata a quello della misura interdittiva, quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni: l'ente svolge un servizio pubblico o di pubblica necessità, la cui interruzione potrebbe provocare grave pregiudizio alla collettività; l'interruzione dell'attività può provocare rilevanti ripercussioni sull'occupazione.

L'inosservanza delle sanzioni interdittive costituisce un reato autonomo previsto dal Decreto come fonte di possibile responsabilità amministrativa dell'Ente (art. 23).

Le sanzioni pecuniarie, applicabili a tutti gli illeciti, ex art. 10 del Decreto, sono determinate secondo un sistema basato su "quote", in numero non inferiore a cento e non superiore a mille

e di importo variabile di una singola quota fra un minimo di Euro 258,22 ed un massimo di Euro 1.549,37¹. Il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'Ente nonché dell'attività svolta per eliminare od attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti. L'importo della quota è fissato sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente, allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione (art. 11 del Decreto)

Esistono casi di riduzione della sanzione pecuniaria, tassativamente previsti dal legislatore. Tra questi è prevista la riduzione della sanzione da un terzo alla metà se, prima dell'apertura del dibattimento di primo grado:

- l'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tale senso;
- è stato adottato e reso operativo un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi (Art.12).

Le sanzioni pecuniarie e interdittive sono ridotte da un terzo alla metà in relazione alla commissione dei delitti di cui al Capo I del Decreto (artt. 24 a 25-*duodecies*) nella forma del tentativo (Art. 26).

Le sanzioni non vengono applicate nei casi in cui l'Ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

Oltre alle predette sanzioni, il Decreto prevede che venga sempre disposta la confisca del prezzo o del profitto del reato, che può avere ad oggetto anche beni o altre utilità di valore equivalente, nonché la pubblicazione della sentenza di condanna in presenza di una sanzione interdittiva.

4.4 L'ADOZIONE DEL "MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO" QUALE POSSIBILE ESIMENTE DELLA RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA

Gli artt. 6 e 7 del Decreto prevedono forme specifiche di esonero dalla responsabilità amministrativa dell'Ente per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio sia da soggetti apicali sia da dipendenti.

In particolare, l'articolo 6 del Decreto, nel caso di reati commessi da soggetti in posizione apicale - in quanto titolari di funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, ovvero titolari del potere, anche solo di fatto, di gestione e di controllo dell'Ente - prevede una forma specifica di esonero dalla responsabilità amministrativa qualora l'Ente dimostri che:

¹ (valore quote tradotto in Euro rispetto alla previsione normativa espressa in Lire).

- a) l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire i reati della specie di quello verificatosi;
- b) il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli nonché di curare il loro aggiornamento è stato affidato ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- c) le persone che hanno commesso i reati hanno agito eludendo fraudolentemente i suddetti modelli;
- d) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo di cui alla precedente lett. b).

Nel caso, invece, di reati commessi dai soggetti subordinati - soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza - l'art. 7 del Decreto prevede che l'Ente è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Tale inosservanza è in ogni caso esclusa se l'Ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Il Decreto prevede inoltre che il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo deve rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati previsti dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Lo stesso Decreto prevede che i Modelli di organizzazione e di gestione possono essere adottati, garantendo le esigenze di cui sopra, sulla base di codici di comportamento redatti da associazioni rappresentative di categoria.

5. ADOZIONE DEL MODELLO

5.1 FINALITÀ E DESTINATARI DEL MODELLO

Il Modello può essere definito come un complesso organico di principi, regole, disposizioni, schemi organizzativi e responsabilità, funzionale all'attuazione ed alla diligente gestione di un sistema di controllo e monitoraggio delle attività a rischio con riferimento ai reati previsti dal Decreto.

Il Modello si propone le seguenti finalità:

- rafforzare il sistema di Corporate Governance;
- predisporre un sistema strutturato ed organico di prevenzione e controllo volto alla eliminazione o riduzione del rischio di commissione dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001, anche nella forma del tentativo, connessi all'attività aziendale, con particolare riguardo alla eliminazione o riduzione di eventuali comportamenti illeciti;
- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Società nelle "aree a rischio", la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni del Modello, in un illecito punito, non solo nei confronti del suo autore ma anche nei confronti dell'azienda, con sanzioni penali ed amministrative;
- informare tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in nome, per conto o comunque nell'interesse della Società che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà l'applicazione di apposite sanzioni;
- ribadire che la Società non tollera comportamenti illeciti e contrasta ogni pratica corruttiva, non rilevando in alcun modo la finalità perseguita ovvero l'erroneo convincimento di agire nell'interesse o a vantaggio della Società, in quanto tali comportamenti sono comunque contrari ai principi etici cui la Società intende attenersi e, dunque, in contrasto con l'interesse della stessa;
- censurare le violazioni del Modello con la comminazione di sanzioni disciplinari e/o contrattuali.

Si considerano **Destinatari** del presente Modello e, come tali, tenuti alla sua conoscenza ed osservanza nell'ambito delle specifiche competenze:

- i componenti del Consiglio di Amministrazione, cui spetta il compito di fissare gli obiettivi, decidere le attività, realizzare i progetti, proporre gli investimenti ed adottare ogni decisione o azione relativa all'andamento della Società;
- i componenti del Collegio Sindacale, nell'espletamento della funzione di controllo e verifica della correttezza formale e sostanziale dell'attività della Società e del funzionamento del sistema di controllo interno;
- il Direttore Generale (se nominato) ed i Dirigenti;
- i dipendenti e tutti i collaboratori con cui si intrattengono rapporti contrattuali, a qualsiasi titolo, anche temporanei e/o soltanto occasionali;
- tutti coloro che intrattengono rapporti commerciali e/o finanziari di qualsiasi natura con la Società.

Stante la specifica articolazione organizzativa adottata dalla Società, sono considerati "Soggetti apicali" gli Amministratori, i Sindaci, il Direttore Generale (se nominato).

Sono invece considerati "soggetti subordinati" i Dirigenti ed i Dipendenti.

5.2 STRUTTURA DEL MODELLO

Il Modello è costituito dalla presente Parte Generale, dalle Parti Speciali predisposte per le diverse tipologie di reato, relativamente alle quali si è ravvisata la sussistenza di rischi per la Società e dal Codice Etico di Gruppo.

Alla data di approvazione del presente Modello, le Parti Speciali sono le seguenti:

- la Parte Speciale “A” è relativa alle tipologie specifiche di reati in danno della Pubblica Amministrazione (articoli 24 e 25 del Decreto).
- la Parte Speciale “B”, relativa alle tipologie specifiche di reati previsti dall’art. 25-ter del Decreto, cioè i reati societari e di corruzione tra privati;
- la Parte Speciale “C” è relativa alle tipologie specifiche di reati previsti dagli artt. 25-sexies del Decreto e 187-quinquies TUF, cioè i c.d. reati ed illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato;
- la Parte Speciale “D”, relativa alle tipologie specifiche di delitti previsti dall’art. 25-septies di omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- la Parte Speciale “E”, relativa alle tipologie specifiche di reati previste dalla Legge 231/2007 e dall’art. 25-octies del Decreto, cioè i reati di ricettazione, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;
- la Parte Speciale “F”, relativa alle tipologie specifiche di reati previsti dall’art. 24-bis del Decreto e dalla Legge 48/2008, cioè i reati informatici;
- la Parte Speciale “G”, relativa alle tipologie specifiche di reati previsti dall’art. 25-undecies del Decreto, cioè i reati ambientali;

Per tutti gli altri illeciti che, in base all’analisi delle attività svolte, si ritiene non possano potenzialmente riguardare la Società, opera, in ogni caso, il complesso dei presidi di controllo, organizzativi e procedurali adottati ed illustrati dal presente Modello.

Autostrade Meridionali ha adottato già dal 2008 il Codice Etico di Gruppo, successivamente aggiornato. La responsabilità di vigilare sull’osservanza del Codice è stata affidata all’Ethic Officer.

È stata realizzata una stretta interazione tra Modello e Codice Etico di Gruppo, in modo da formare un *corpus* di norme interne con lo scopo di incentivare la cultura dell’etica e della trasparenza aziendale, anche in coerenza con quanto previsto dalle Linee Guida di Confindustria.

5.3 AGGIORNAMENTO DEL MODELLO

Tenuto conto della complessità della struttura organizzativa della Società, per favorire la *compliance* delle diverse attività aziendali alle disposizioni del D. Lgs. 231/2001 e, contemporaneamente, garantire un efficace controllo del rischio di commissione di reati presupposto, è previsto un procedimento di aggiornamento del Modello al verificarsi di una o più delle seguenti condizioni:

- innovazioni legislative o giurisprudenziali della disciplina della responsabilità degli Enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato;
- significative modifiche della struttura organizzativa o dei settori di attività della Società;

- significative violazioni del Modello, risultati del risk assessment, verifiche sull'efficacia del Modello, best practices di settore.

Il Modello è approvato dal Consiglio di Amministrazione di Autostrade Meridionali.

Il Modello, adottato dal 2003, è stato oggetto, negli anni, di numerosi interventi di aggiornamento, in funzione dell'evoluzione del quadro normativo ed organizzativo. In particolare:

- con riferimento alle integrazioni apportate al Decreto, dalla legge 62/05 (c.d. Legge comunitaria 2004) nonché dalla legge 262/05 (c.d. Legge sul risparmio), Autostrade Meridionali ha provveduto ad un aggiornamento del Modello, **nel 2007**, affinché lo stesso tenesse conto dei rischi connessi alla commissione dei reati di manipolazione del mercato e abuso di informazioni privilegiate, nonché di omessa comunicazione del conflitto di interessi;
- successivamente, nell'aggiornamento **del 2011**, sono state analizzate le estensioni della responsabilità degli Enti in relazione ai reati di omicidio e lesioni colpose in violazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, ai reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, ai reati informatici e al trattamento illecito di dati, ai reati di criminalità organizzata, ai delitti contro l'industria ed il commercio, ai delitti in materia di violazione del diritto d'autore ed, infine, al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria;
- nel 2013 è stato analizzato l'ulteriore ampliamento del novero dei reati presupposto, in relazione: ai reati ambientali, all'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, all'induzione indebita a dare o promettere utilità e alla corruzione tra privati;
- nell'attuale aggiornamento, infine, sono state analizzate, tra l'altro, le recenti estensioni della responsabilità amministrativa degli Enti in relazione all'autoriciclaggio, di cui alla Legge n. 186/2014, agli ecoreati, di cui alla Legge n. 68/2015 ed alle disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazione di tipo mafioso e di falso in bilancio, di cui alla Legge n. 69/2015.

Il processo di aggiornamento del Modello è stato articolato nelle fasi di seguito descritte:

FASE 1: MAPPATURA DELLE ATTIVITÀ A RISCHIO

Sono state valutate le attività aziendali nell'ambito delle quali astrattamente potrebbe essere commesso uno dei reati presupposto nonché quelle che potrebbero essere strumentali alla commissione di tali illeciti, rendendo possibile o agevolando il perfezionamento del reato presupposto.

L'identificazione dei processi/attività a rischio è stata attuata attraverso il previo esame della documentazione aziendale (organigrammi, processi principali, procure, disposizioni organizzative, ecc.) e la successiva effettuazione di una serie di interviste con i soggetti chiave nell'ambito dei processi/attività a rischio.

Sono stati quindi individuati i reati potenzialmente realizzabili nell'ambito delle attività a rischio e, per ciascun reato, sono stati indicati i possibili autori ed alcune esemplificazioni concrete della modalità di commissione.

Il risultato di tale lavoro è stato rappresentato in un documento contenente la mappatura delle attività aziendali, con la specificazione anche di quelle a rischio reato 231 e dei soggetti (o delle strutture aziendali) che potrebbero realizzarle o porre in essere attività ad esse strumentali.

FASE 2: ANALISI DEI PRESIDI DI CONTROLLO

Individuati i rischi potenziali, si è proceduto ad analizzare il sistema dei controlli esistenti nei processi/attività a rischio, al fine di valutarne l'adeguatezza nella prevenzione dei rischi di reato.

In tale fase si è, pertanto, provveduto alla verifica degli attuali presidi di controllo interno esistenti (protocolli formali e/o prassi adottate, verificabilità, documentabilità e "tracciabilità" delle operazioni e dei controlli, separazione o segregazione delle funzioni, ecc.) attraverso l'analisi delle informazioni e della documentazione fornite dalle strutture aziendali.

Nell'ambito delle attività di *risk assessment*, sono stati analizzati gli elementi del sistema di controllo, che vengono descritti nella presente Parte Generale, ovvero:

- Sistema delle deleghe e delle procure;
- Sistema organizzativo;
- Protocolli;
- Sistema di controllo integrato.

Le verifiche sul sistema di controllo hanno riguardato anche le attività svolte con il supporto di società del Gruppo o esterne (outsourcing). Tali verifiche sono state condotte sulla base dei seguenti criteri:

- la formalizzazione delle prestazioni fornite in specifici contratti di servizi;
- la previsione di idonei presidi di controllo sull'attività in concreto espletata dalle società di servizi sulla base delle prestazioni contrattualmente definite;
- l'esistenza di procedure formalizzate/linee guida aziendali relative alla definizione dei contratti di servizio ed all'attuazione dei presidi di controllo, anche con riferimento ai criteri di determinazione dei corrispettivi ed alle modalità di autorizzazione dei pagamenti.

► **Sistema delle deleghe e delle procure**

Conformemente a quanto previsto dal Codice di Autodisciplina adottato dalla Società il Consiglio di Amministrazione di SAM attribuisce, determinandone il contenuto, e revoca le deleghe al Presidente, all'Amministratore Delegato ed eventualmente ad Amministratori investiti di particolari deleghe.

Il Consiglio di Amministrazione di SAM conferisce formalmente al proprio Presidente, all'Amministratore Delegato e Direttore Generale, ove nominato, poteri fino ad una determinata soglia di spesa. Oltre tale soglia, è prevista la preventiva approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione ed il conferimento del conseguente mandato.

- Il Consiglio determina le attribuzioni e le facoltà del Direttore Generale della Società eventualmente nominato.

Il Presidente e l'Amministratore Delegato conferiscono, nell'ambito dei poteri riconosciuti dal Consiglio di Amministrazione e in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite, i poteri generali e speciali ai dirigenti, quadri e impiegati ed anche a terzi.

Il livello di autonomia, il potere di rappresentanza ed i limiti di spesa assegnati ai vari titolari di deleghe e procure all'interno della Società risultano individuati e fissati in coerenza con il livello gerarchico del destinatario della delega o della procura. I poteri così conferiti sono aggiornati in funzione dei cambiamenti organizzativi intervenuti nella struttura della Società.

In materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro e dell'ambiente nonché su determinati e specifici argomenti, il Consiglio di Amministrazione ha conferito i poteri direttamente all'Amministratore Delegato, che, a sua volta, ha effettuato conferimenti ai propri riporti, in stretta relazione con le mansioni e l'attività svolte da ciascuno di essi.

La struttura Risorse cura, in collaborazione con la struttura Legale, sulla base delle indicazioni del Consiglio di Amministrazione e, per esso, dell'Amministratore Delegato, l'aggiornamento del sistema di poteri e deleghe.

L'analisi del sistema delle deleghe e delle procure nell'ambito del processo di aggiornamento del Modello ha riguardato l'esistenza di poteri autorizzativi e di firma conferiti. L'accertamento è stato condotto sulla base dell'esame delle procure rilasciate e delle deleghe gestionali interne, alla luce dell'organigramma aziendale.

► **Sistema organizzativo**

La struttura organizzativa interna della Società viene rappresentata:

- a livello macro, in un Organigramma, specificando:
 - o le Strutture in cui si suddivide l'attività aziendale e indicazione del Responsabile;
 - o le Unità di 1° riporto delle Strutture e indicazione del Responsabile;
 - o le linee di dipendenza gerarchica.
- a livello micro, indicando, per ciascuna Struttura:
 - o l'articolazione organizzativa e le linee di dipendenza gerarchica;

- o le risorse (dirigenti e non) che operano nelle singole aree, il livello di inquadramento e la posizione organizzativa.

Il sistema organizzativo è costituito da una serie di disposizioni aziendali volte a definire o a modificare:

- la macro-struttura organizzativa, la eventuale nomina del Direttore Generale e/o di eventuali primi riporti del Presidente e/o dell'Amministratore Delegato, nonché la comunicazione di disposizioni di carattere generale di notevole importanza (Ordini di Servizio);
- l'articolazione e le aree di responsabilità delle strutture organizzative di secondo livello (Istruzioni di Servizio).

Tali documenti vengono aggiornati dalla struttura Risorse in funzione dei cambiamenti intervenuti nella struttura organizzativa.

In materia di salute e sicurezza sul lavoro, la Società ha adottato una specifica articolazione organizzativa che, in linea con i poteri conferiti dal Consiglio di Amministrazione e l'assetto organizzativo vigente, individua le figure operanti in tale ambito e previste dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. nonché le relative responsabilità.

Nel processo di aggiornamento del Modello, la verifica dell'adeguatezza del sistema organizzativo è stata effettuata sulla base dei seguenti criteri:

- formalizzazione del sistema;
- chiara definizione delle responsabilità attribuite e delle linee di dipendenza gerarchica;
- esistenza della segregazione e contrapposizione di funzioni;
- corrispondenza tra le attività effettivamente svolte e quanto previsto dalle missioni e dalle responsabilità descritte nell'organigramma della Società.

- Il Sistema di Controllo di Gestione e dei flussi finanziari

Sistema di Controllo di Gestione

Il sistema di controllo di gestione operativa di SAM è basato sui seguenti principi di controllo:

- definizione, su base annuale, delle risorse (monetarie e non) a disposizione delle singole strutture aziendali e del perimetro nell'ambito del quale tali risorse possono essere impiegate, attraverso la programmazione e definizione del budget;
- rilevazione/analisi degli scostamenti rispetto a quanto predefinito in sede di budget, analizzando le cause e riportando i risultati delle valutazioni agli appropriati livelli gerarchici per gli opportuni interventi di adeguamento, attraverso la relativa consuntivazione;

- monitoraggio della conformità del processo autorizzativo rispetto al sistema di deleghe e procure interno.

La gestione delle risorse finanziarie è definita sulla base di principi improntati alla segregazione delle funzioni, tale da garantire che tutti gli esborsi siano richiesti, effettuati e controllati da soggetti distinti.

L'attività di controllo di gestione viene espletata dalla Struttura Amministrazione, Finanza, Controllo di Gestione, Legale e Contratti di SAM.

Gestione dei flussi finanziari

Il sistema di controllo interno per la gestione finanziaria e dei rischi finanziari prevede:

- la determinazione degli obiettivi generali, le strategie e le politiche a cui si ispirano la gestione finanziaria e la gestione dei rischi finanziari, nel rispetto dei vincoli definiti dall'attività in concessione in essere;
- l'identificazione dei ruoli, responsabilità e attività funzionali al processo di gestione finanziaria e di gestione dei rischi nell'ambito del Gruppo;
- la definizione delle modalità di determinazione dell'esposizione ai rischi finanziari, gli obiettivi di gestione degli stessi, nonché le linee guida per la definizione di strategie e per l'uso degli strumenti finanziari derivati;
- la definizione delle modalità di gestione degli adempimenti richiesti per soddisfare le esigenze informative e di controllo;
- la definizione dei meccanismi di controllo e le linee guida per l'emanazione di procedure finanziarie e amministrativo/contabili con riferimento alle operazioni finanziarie.

La struttura Amministrazione, Finanza, Controllo di Gestione, Legale e Contratti di SAM propone le procedure operative finanziarie e quelle amministrativo/contabili.

► **Protocolli**

La Società ha messo a punto un complesso di procedure volte a specificare l'articolazione dei processi aziendali di cui l'organizzazione si compone descrivendo le modalità di svolgimento, individuando i contenuti e le responsabilità nonché le attività di controllo e monitoraggio da espletare al fine di garantirne la correttezza, l'efficacia e l'efficienza delle attività aziendali che abbiano particolare rilevanza e definiscono le corrette modalità di gestione da seguire.

In particolare:

- le Procedure approntate dalla Società costituiscono le regole da seguire per la realizzazione dei processi aziendali interessati. Esse prevedono anche i controlli da espletare al fine di garantire la correttezza, l'efficacia e l'efficienza delle attività

aziendali che abbiano particolare rilevanza e definiscono le modalità di gestione da seguire.

- le Disposizioni di Servizio sono documenti volti a definire con tempestività disposizioni procedurali/organizzative di nuova introduzione o di modifica di esistenti disposizioni.
- le Norme Operative sono istruzioni operative relative alle attività di uno specifico settore o ruolo.
- i Manuali sono documenti che enunciano la politica aziendale e che descrivono la gestione dei Sistemi, illustrandone i rispettivi campi di applicazione, le procedure documentate di riferimento e la descrizione delle interazioni tra i processi ricompresi in uno specifico campo di applicazione, in conformità ai requisiti delle norme tecniche di riferimento.

In materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro, inoltre, la Società ha adottato uno specifico Manuale di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro con lo scopo di stabilire i principi e i requisiti di base per definire e applicare in modo univoco e omogeneo il Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza e diffonderlo a tutti i livelli, valutarne l'adeguatezza ed eseguirne, quando necessario, modifiche o aggiornamenti, in conformità con le prescrizioni normative di riferimento.

(In materia di tutela della salute e sicurezza del lavoro e dell'ambiente, inoltre, la Società ha adottato specifici protocolli operativi nell'ambito di un sistema di gestione integrato).

La valutazione dell'adeguatezza dei protocolli, nel processo di aggiornamento del Modello, ha tenuto conto non soltanto delle fasi negoziali ma anche di quelle di istruzione e formazione delle decisioni aziendali.

► **Sistema di controllo**

Il sistema di controllo di Autostrade Meridionali è articolato, come suggerito dalle *best practices* in materia, in 3 livelli:

- 1° Livello (anche detto "controllo di linea") ovvero quello operato direttamente dai responsabili delle aree operative che hanno la responsabilità della gestione dei rischi e dell'attuazione dei presidi di controllo;
- 2° Livello ovvero quello proprio delle strutture aziendali preposte al monitoraggio e alla gestione dei rischi tipici;
- 3° Livello ovvero quello svolto dalla Struttura Internal Audit.

Nell'ambito di tale sistema, sono previsti meccanismi di verifica della gestione delle risorse finanziarie che devono garantire la verificabilità e la tracciabilità delle spese, l'efficienza e l'economicità delle attività aziendali.

La rilevazione di eventuali scostamenti dei dati correnti rispetto al piano e la valutazione degli stessi da parte degli appropriati livelli gerarchici assicurano il controllo della spesa effettiva rispetto a quanto programmato ad inizio esercizio.

In materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro e dell'ambiente, nel citato sistema di gestione integrato, la Società ha inoltre adottato e opportunamente formalizzato il sistema di monitoraggio degli adempimenti in materia, riferito direttamente ai Datori di Lavoro (sul punto si rimanda a quanto descritto nella Parte Speciale D).

L'analisi del sistema di controllo, nel processo di aggiornamento del Modello, ha riguardato l'esistenza di un idoneo sistema di monitoraggio dei processi per la verifica dei risultati e di eventuali non conformità nonché l'esistenza di un idoneo sistema di gestione della documentazione, tale da consentire la tracciabilità delle operazioni

FASE 3: GAP ANALYSIS

Il disegno dei controlli rilevato è stato quindi confrontato con le caratteristiche e gli obiettivi richiesti dal Decreto o suggeriti dalle Linee Guida di Confindustria e dalle migliori pratiche nazionali ed internazionali. La valutazione complessiva di adeguatezza del sistema di controllo è stata effettuata tenendo conto del livello di rischio accettabile approvato di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione. In tale ottica, il sistema di controllo è stato ritenuto adeguato se la ipotetica commissione delle fattispecie di reato presupposto previste dal Decreto è consentita dall'elusione fraudolenta del Modello. Il confronto tra l'insieme dei presidi di controllo esistente e quello ritenuto ottimale ha consentito alla Società di individuare una serie di ambiti di integrazione e/o miglioramento del sistema dei controlli, per i quali sono state definite le azioni di miglioramento da intraprendere.

5.4 COMUNICAZIONE DEL MODELLO

Autostrade Meridionali promuove la conoscenza del Modello, del sistema normativo interno e dei loro relativi aggiornamenti tra tutti i Destinatari (cfr. precedente par. 5.1), con grado di approfondimento diversificato a seconda della posizione e del ruolo. I Destinatari sono quindi tenuti a conoscerne il contenuto, ad osservarlo e contribuirne all'attuazione.

Il Modello è comunicato formalmente ad Amministratori e Sindaci al momento della nomina mediante consegna di copia integrale, anche su supporto informatico, da parte della Segreteria del Consiglio di Amministrazione.

Per i dipendenti, il Modello è reso disponibile sulla rete intranet aziendale, a cui gli stessi devono sistematicamente accedere nello svolgimento ordinario dell'attività lavorativa. Per i dipendenti che non hanno accesso alla intranet aziendale, il Modello è reso disponibile con modalità di diffusione capillari sui luoghi di lavoro. All'assunzione viene inoltre consegnata ai dipendenti l'*Informativa sulle disposizioni aziendali*, in cui viene fatta menzione, tra l'altro, del Modello e delle disposizioni normative d'interesse per la Società, la cui conoscenza è necessaria per il corretto svolgimento delle attività lavorative.

La Parte Generale del presente Modello e il Codice Etico di Gruppo sono messi a disposizione dei soggetti terzi e di qualunque altro interlocutore della Società tenuto al rispetto delle relative previsioni mediante pubblicazione sul sito internet della Società.

6. ORGANISMO DI VIGILANZA

6.1 IDENTIFICAZIONE E COMPOSIZIONE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

In attuazione del Decreto e nel rispetto delle previsioni delle Linee Guida di Confindustria, il Consiglio di Amministrazione di Autostrade Meridionali ha istituito un Organismo (Organismo di Vigilanza) cui ha affidato il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello nonché di curarne l'aggiornamento.

In considerazione della specificità dei compiti che ad esso fanno capo, l'Organismo di Vigilanza è plurisoggettivo, con almeno un Componente esterno, che assume la funzione di Coordinatore. Gli altri componenti dell'Organismo di Vigilanza sono individuati sia tra soggetti esterni sia tra soggetti interni alla Società, non sottoposti, nell'ambito dello svolgimento della propria funzione, al potere gerarchico di alcun organo o funzione societaria.

6.2 NOMINA

I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono nominati dal Consiglio di Amministrazione che provvede ad individuare il Coordinatore. La nomina è comunicata a ciascun componente dell'Organismo di Vigilanza secondo il sistema di comunicazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione. Ciascun componente dell'Organismo, a sua volta, deve accettare formalmente l'incarico.

La composizione, i compiti, le prerogative e le responsabilità dell'Organismo di Vigilanza nonché le finalità della sua costituzione sono comunicati a tutti i livelli aziendali con Ordine di Servizio.

6.3 REQUISITI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

Sulla base di quanto disposto dagli artt. 6 e 7 del Decreto e tenendo nel debito conto le Linee Guida di Confindustria, dovranno essere adeguatamente garantite l'autonomia e l'indipendenza, la professionalità e la continuità di azione dell'Organismo di Vigilanza.

L'autonomia e l'indipendenza, delle quali l'OdV deve necessariamente disporre, sono assicurate anche dalla presenza, con funzioni di Coordinatore, di un autorevole componente esterno, privo di mansioni operative e di interessi che possano condizionarne l'autonomia di giudizio nonché dalla circostanza che l'Organismo di Vigilanza opera in assenza di vincoli gerarchici nel contesto della *Corporate Governance* societaria, riportando al Consiglio di Amministrazione, al Collegio Sindacale, nonché al Presidente e Amministratore Delegato. Inoltre, le attività poste in essere dall'OdV non possono essere sindacate da alcun organismo o struttura aziendale, fatto salvo il potere-dovere del Consiglio di Amministrazione di vigilare sull'adeguatezza dell'intervento posto in essere dall'OdV, al fine di garantire l'efficace adozione e attuazione del Modello.

Nella individuazione dei componenti dell'OdV, il Consiglio di Amministrazione tiene conto delle specifiche competenze ed esperienze professionali, sia nel campo giuridico, in particolare nel settore della prevenzione dei reati ex D. Lgs. n. 231/2001 e nel diritto penale, che nella gestione ed organizzazione aziendale, al fine di assicurarne la professionalità.

Inoltre, tenuto conto della peculiarità delle attribuzioni e dei contenuti professionali specifici richiesti nello svolgimento dei compiti assegnati, l'Organismo di Vigilanza di Autostrade Meridionali si avvale del supporto delle strutture della Società e/o di eventuali consulenti esterni che, di volta in volta, si rendano a tal fine necessari.

La continuità di azione è garantita anche dalla circostanza che l'OdV opera stabilmente presso la Società, riunendosi regolarmente per lo svolgimento dell'incarico assegnatogli e che i suoi membri hanno una contezza effettiva ed approfondita dei processi aziendali, essendo così in grado di avere immediata conoscenza di eventuali criticità.

La nomina quale componente dell'Organismo di Vigilanza è condizionata all'assenza di cause di incompatibilità con la nomina stessa e al possesso dei requisiti di onorabilità. In particolare, costituiscono motivi di ineleggibilità e/o di decadenza da componente dell'Organismo di Vigilanza:

- avere rapporti di coniugio, parentela o di affinità entro il quarto grado con amministratori o con i Componenti del Collegio Sindacale di Autostrade Meridionali;
- essere titolare, direttamente o indirettamente, di partecipazioni azionarie in SAM e/o in società del Gruppo Atlantia tali da permettere di esercitare il controllo o un'influenza notevole sulla società ovvero comunque da compromettere l'indipendenza di giudizio;
- essere titolari nella società di procure e compiti operativi che possano minarne l'indipendenza del giudizio.

In relazione ai requisiti di onorabilità che i componenti dell'Organismo di Vigilanza devono possedere, costituisce causa di ineleggibilità e di incompatibilità alla permanenza nella carica l'essere imputato di delitto doloso ovvero essere raggiunto da un provvedimento cautelare personale.

6.4 COMPITI E POTERI DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA

All'Organismo di Vigilanza di Autostrade Meridionali è affidato sul piano generale il compito:

- A. di vigilare sull'adeguatezza del Modello a prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
- B. di vigilare sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte dei Destinatari interni alla Società e di promuovere la stessa osservanza anche da parte dei soggetti terzi (consulenti, fornitori, ecc.);
- C. di curare l'aggiornamento del Modello in relazione all'evoluzione della struttura organizzativa, del quadro normativo di riferimento o a seguito dell'attività di vigilanza in esito alla quale siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni.

Su di un piano più operativo è affidato all'OdV di Autostrade Meridionali il compito di:

- effettuare costantemente una ricognizione delle attività aziendali e della normativa di riferimento, al fine di aggiornare la mappatura delle attività a rischio reato e proporre l'aggiornamento e l'integrazione del Modello e delle procedure, ove se ne evidenzia la necessità;

- monitorare la validità nel tempo del Modello e delle procedure e la loro effettiva attuazione, promuovendo, anche previa consultazione delle strutture aziendali interessate, tutte le azioni necessarie al fine di assicurarne l'efficacia. Tale compito comprende la formulazione di proposte di adeguamento e la verifica successiva dell'attuazione e della funzionalità delle soluzioni proposte;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle attività a rischio;
- verificare i poteri autorizzativi e di firma esistenti, al fine di accertare la loro coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite e proporre il loro aggiornamento e/o modifica, ove necessario;
- definire e curare, in attuazione del Modello, il flusso informativo periodico, secondo una frequenza adeguata al livello di rischio reato delle singole aree, che consenta all'OdV di essere periodicamente aggiornato dalle strutture aziendali interessate sulle attività valutate a rischio di reato, nonché stabilire modalità di comunicazione, al fine di acquisire conoscenza di presunte violazioni del Modello;
- attuare, in conformità al Modello, un flusso informativo periodico verso gli organi sociali competenti in merito all'efficacia e all'osservanza del Modello;
- condividere i programmi di formazione promossi dalla Società per la diffusione della conoscenza e la comprensione del Modello;
- verificare le iniziative adottate dalla Società per agevolare la conoscenza e la comprensione del Modello e delle procedure ad esso relative, da parte di tutti coloro che operano per conto della Società;
- verificare la fondatezza delle segnalazioni pervenute in merito a comportamenti asseritamente integranti fattispecie di reato previste dal Decreto;
- accertare le cause che hanno condotto alla presunta violazione del Modello e chi l'abbia commessa;
- verificare le violazioni del Modello segnalate o apprese direttamente e la loro comunicazione alle competenti strutture a fini disciplinari.

Per lo svolgimento dei propri compiti, all'OdV sono attribuiti i poteri qui di seguito indicati:

- accedere ad ogni documento e/o informazione aziendale rilevante per lo svolgimento delle funzioni attribuite all'OdV ai sensi del Modello. A tal riguardo, è fatto obbligo, in capo a qualunque struttura aziendale, dipendente e/o componente degli organi sociali, di fornire le informazioni in proprio possesso a fronte di richieste da parte dell'Organismo di Vigilanza o al verificarsi di eventi o circostanze rilevanti ai fini dello svolgimento delle attività di competenza dello stesso;
- accedere, senza necessità di alcun consenso preventivo, presso tutte le strutture della società onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei propri compiti;

- ricorrere a consulenti esterni di comprovata professionalità nei casi in cui ciò sia necessario per l'espletamento delle attività di competenza;
- assicurarsi che i responsabili delle strutture aziendali forniscano tempestivamente le informazioni, i dati e/o le notizie loro richieste;
- richiedere, qualora si renda necessario, l'audizione diretta dei dipendenti, degli amministratori e dei componenti del Collegio Sindacale della Società;
- richiedere informazioni a consulenti esterni, partners commerciali e revisori.

Ai fini di un migliore e più efficace adempimento dei compiti e delle funzioni attribuiti, l'OdV si avvale, per lo svolgimento della propria attività operativa, della Direzione Internal Audit di Gruppo e delle varie strutture aziendali che, di volta in volta, si potranno rendere utili.

A garanzia della propria indipendenza, l'Organismo si rapporta direttamente al Consiglio di Amministrazione e, nell'espletamento delle proprie funzioni, agisce in piena autonomia disponendo di mezzi finanziari adeguati ad assicurargli totale indipendenza operativa.

A tal fine, il Consiglio di Amministrazione assegna all'Organismo i mezzi finanziari dallo stesso indicati per le spese da sostenere nell'espletamento dell'incarico.

Nello svolgimento delle attività operative delegate dall'OdV, le strutture incaricate riferiscono sul proprio operato solo all'OdV e, parimenti, l'OdV risponde al Consiglio di Amministrazione dell'attività svolta, su proprio incarico, da strutture aziendali e consulenti esterni.

6.5 REPORTING VERSO GLI ORGANI SOCIETARI

L'Organismo di Vigilanza riferisce semestralmente della propria attività al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale. In particolare, la relazione avrà ad oggetto:

- l'attività complessivamente svolta nel corso del periodo, con particolare riferimento al monitoraggio dell'adeguatezza e dell'effettiva attuazione del Modello;
- le criticità emerse sia in termini di comportamenti o eventi interni alla Società, che possano comportare violazioni delle prescrizioni del Modello;
- gli interventi correttivi e migliorativi del Modello proposti ed il loro stato di attuazione;
- eventuali segnalazioni ricevute nel corso dell'anno e le azioni intraprese dall'OdV stesso e dagli altri soggetti interessati;
- ogni altra informazione ritenuta utile.

L'OdV riferisce tempestivamente al Presidente e Amministratore Delegato in merito a:

- qualsiasi violazione del Modello ritenuta fondata, di cui sia venuto a conoscenza autonomamente o su segnalazione dei dipendenti;
- rilevate carenze organizzative o procedurali idonee a determinare il concreto pericolo di commissione di reati rilevanti ai fini del Decreto;

- modifiche normative particolarmente rilevanti ai fini dell'attuazione ed efficacia del Modello;
- mancata collaborazione da parte delle strutture aziendali;
- ogni altra informazione ritenuta utile ai fini dell'assunzione di determinazioni urgenti da parte del Presidente e dell'Amministratore Delegato.

6.6 REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELL'ODV

Con apposito regolamento l'Organismo di Vigilanza disciplina ed approva il proprio funzionamento interno (Regolamento dell'OdV).

6.7 RAPPORTI TRA L'ODV E IL COLLEGIO SINDACALE

L'OdV scambia con il Collegio Sindacale, su un piano di rapporti paritetico e nel rispetto della reciproca autonomia, informazioni e documenti relativi alle attività svolte e alle problematiche emerse a seguito delle verifiche effettuate e può richiedere informazioni e documenti ritenuti rilevanti ai fini dell'attività di vigilanza espletata.

6.8 DURATA E REVOCA

La determinazione della durata dell'incarico di componente dell'Organismo di Vigilanza spetta al Consiglio di Amministrazione. In ogni caso, ciascun componente dell'OdV rimane in carica fino alla nomina del suo successore o alla costituzione del nuovo Organismo.

La revoca dell'Organismo di Vigilanza o di un suo componente compete esclusivamente al Consiglio di Amministrazione, sentito il Collegio Sindacale. Il Consiglio di Amministrazione può revocare per giusta causa, in qualsiasi momento, i componenti dell'Organismo di Vigilanza. Per giusta causa di revoca deve intendersi: a) l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda il componente dell'Organismo di Vigilanza inidoneo a svolgere le proprie funzioni; b) l'attribuzione al componente dell'Organismo di Vigilanza di funzioni e responsabilità operative incompatibili con i requisiti di autonomia di iniziativa e di controllo, di indipendenza e continuità di azione, che sono propri dell'Organismo di Vigilanza; c) un grave inadempimento dei doveri propri dell'Organismo di Vigilanza, così come definiti nel Modello; d) il venir meno all'obbligo di riservatezza; e) il venir meno dei requisiti di onorabilità.

Qualora la revoca del mandato sia esercitata nei confronti di tutti i componenti dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale, provvederà ad istituire un nuovo Organismo.

Ove sussistano gravi ragioni, il Consiglio di Amministrazione procederà a disporre – sentito il parere del Collegio Sindacale ed, ove non coinvolti, degli altri componenti dell'OdV – la sospensione dalle funzioni di uno o tutti i componenti dell'Organismo di Vigilanza, provvedendo tempestivamente alla nomina di un nuovo componente o dell'intero OdV.

7. FLUSSI INFORMATIVI VERSO L'ORGANISMO DI VIGILANZA

L'obbligo di un flusso informativo strutturato è uno degli strumenti necessari per garantire da parte dell'OdV un'efficiente attività di vigilanza sull'adeguatezza ed efficacia nonché sull'osservanza del Modello e per l'eventuale accertamento a posteriori delle cause che hanno reso possibile il verificarsi dei reati previsti dal Decreto.

Dovrà essere portata a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza, oltre a quanto previsto nelle Parti Speciali del Modello e nelle procedure aziendali, ogni informazione utile proveniente anche da terzi ed attinente all'attuazione del Modello nelle attività "a rischio".

In particolare, i Destinatari (cfr. precedente par. 5.1) sono tenuti a riferire all'Organismo di Vigilanza qualsiasi notizia relativa a:

- la commissione di reati o il compimento di atti idonei alla realizzazione degli stessi;
- la realizzazione di illeciti amministrativi;
- comportamenti non in linea con le regole di condotta previste dal presente Modello e dai protocolli ad esso relativi;
- eventuali variazioni nella struttura organizzativa e nelle procedure vigenti;
- eventuali variazioni del sistema di deleghe e procure;
- operazioni di particolare rilievo o che presentino profili di rischio tali da indurre a ravvisare il ragionevole pericolo di commissione di reati;
- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria, o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati di cui al Decreto;
- richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per i reati previsti dal Decreto;
- rapporti predisposti dai responsabili delle strutture aziendali nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti, azioni, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto all'osservanza delle norme del Decreto;
- notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello con evidenza dei procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate oppure dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- avvio di interventi di natura ispettiva da parte di organismi pubblici (magistratura, Guardia di Finanza, altre Autorità, ecc.) nell'ambito delle attività a rischio.

7.1 SEGNALAZIONI RELATIVE A PRESUNTE VIOLAZIONI DEL MODELLO

Le segnalazioni relative a presunte violazioni del Modello, incluse quelle trasmesse dall'Ethic Officer e che riguardano la Società, devono essere indirizzate all'OdV di Autostrade Meridionali.

L'Organismo di Vigilanza agisce in modo da garantire i segnalanti da qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante.

L'Organismo di Vigilanza valuta e verifica le segnalazioni ricevute e, a tal fine, effettua, se del caso, attività istruttoria, ponendo in essere ogni altra ulteriore attività consentitagli dalle proprie prerogative.

L'OdV, se lo ritiene necessario ed opportuno, può ascoltare l'autore della segnalazione e/o il responsabile della presunta violazione e conserva in un apposito registro le segnalazioni ricevute e le motivazioni che hanno portato a non procedere ad una specifica indagine.

In caso di riscontrata violazione del Modello, l'Organismo di Vigilanza attiva il soggetto o la funzione aziendale competente per il procedimento disciplinare. (si veda successivo par. 9.5)

La Società, al fine di facilitare l'inoltro delle segnalazioni all'Organismo di Vigilanza da parte dei soggetti che vengano a conoscenza di violazioni del Modello, anche potenziali, ha attivato dei canali di comunicazione dedicati e, precisamente: una apposita casella di posta elettronica (organismo.vigilanza@autostrademeridionali.it).

8. FORMAZIONE

8.1 FORMAZIONE DEL PERSONALE

Risorse sentito l'Organismo di Vigilanza, provvede ad organizzare la formazione del personale, che ha ad oggetto le previsioni normative del Decreto e i contenuti del Modello e si svolge secondo uno specifico piano di attività e provvede al riguardo a fornire all'Organismo di Vigilanza una periodica informativa.

La partecipazione alle sessioni di formazione, così come al corso on-line, in ragione dell'adozione del Modello, è obbligatoria e la struttura Risorse monitora che il percorso formativo sia effettivamente fruito. La tracciabilità della partecipazione alle sessioni di formazione sul Decreto n. 231/2001 è assicurata dalla registrazione della presenza nell'apposito modulo e, per quanto concerne le attività in modalità e-learning, dall'attestato di fruizione. Tali documenti sono conservati a cura della struttura Risorse.

Eventuali sessioni formative di aggiornamento sono effettuate in caso di rilevanti modifiche apportate al Modello e al Codice Etico, in dipendenza dell'entrata in vigore o della integrazione di disposizioni normative di rilevante interesse per l'attività della Società o nel caso in cui l'Organismo di Vigilanza non ritenga sufficiente, per la complessità della tematica, l'impiego dei mezzi di informazione aziendale telematica.

8.2 INFORMATIVA A COLLABORATORI E PARTNER

Autostrade Meridionali promuove la conoscenza e l'osservanza del Codice Etico e della presente Parte Generale del Modello anche tra i partner commerciali e finanziari, i consulenti, i collaboratori a vario titolo, i clienti ed i fornitori della Società.

Al fine di formalizzare e dare cogenza all'obbligo del rispetto dei principi del Codice Etico e della presente Parte Generale del Modello da parte dei terzi che abbiano rapporti contrattuali con la Società, è previsto l'inserimento nel contratto di riferimento di una apposita clausola in tal senso. Tale clausola prevede apposite sanzioni di natura contrattuale (la facoltà di risolvere

di diritto e con effetto immediato il contratto), nell'ipotesi di violazione del Codice Etico o della presente Parte Generale.

9. SISTEMA DISCIPLINARE

Ai sensi degli artt. 6 e 7 del D. Lgs. 231/2001, ai fini dell'efficace attuazione del Modello deve essere, tra l'altro, previsto un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure in esso indicate.

Autostrade Meridionali, quindi, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e delle norme della contrattazione collettiva nazionale, ha adottato un sistema disciplinare volto a sanzionare le violazioni dei principi e delle misure previsti nel Modello e nei protocolli aziendali, da parte dei Destinatari del Modello.

Sulla scorta di quanto indicato dall'art. 5 del Decreto, sono passibili di sanzione le violazioni del Modello e dei protocolli aziendali commesse sia dai soggetti posti in posizione "apicale" sia dai soggetti sottoposti all'altrui direzione o vigilanza o operanti in nome e/o per conto della Società. Inoltre, sono soggetti destinatari del presente Sistema disciplinare gli eventuali collaboratori e partner della Società.

L'instaurazione del procedimento disciplinare e l'eventuale applicazione di sanzioni prescinde dalla pendenza o meno di un procedimento penale per lo stesso fatto e non tiene conto del suo esito.

9.1 CONDOTTE RILEVANTI

Ai fini del presente Sistema disciplinare e nel rispetto delle previsioni di Legge e della contrattazione collettiva, costituiscono condotta rilevante, per l'applicazione di un'eventuale sanzione, le azioni o i comportamenti, anche omissivi, posti in essere in violazione del Modello.

Nell'individuazione della sanzione correlata si tiene conto dei profili oggettivi e soggettivi della condotta rilevante. In particolare, gli elementi oggettivi, graduati in un ordine crescente di gravità, sono:

1. violazioni del Modello che non hanno comportato esposizione a rischio o hanno comportato modesta esposizione a rischio;
2. violazioni del Modello che hanno comportato una apprezzabile o significativa esposizione a rischio;
3. violazioni del Modello che hanno integrato un fatto penalmente rilevante.

Le condotte rilevanti assumono, inoltre, maggiore o minore gravità a seconda della diversa valenza degli elementi soggettivi di seguito indicati e, in generale, delle circostanze in cui è stato commesso il fatto. In particolare, in ottemperanza al principio di gradualità e proporzionalità nella determinazione della sanzione da comminare, si tiene conto:

- dell'eventuale commissione di più violazioni nell'ambito della medesima condotta, nel qual caso l'aggravamento sarà operato rispetto alla sanzione prevista per la violazione più grave;

- dell'eventuale recidività del suo o dei suoi autore/i.
- del livello di responsabilità gerarchica e/o tecnica del soggetto, cui è riferibile la condotta contestata;
- dell'eventuale condivisione di responsabilità con altri soggetti che abbiano concorso nel determinare la mancanza.

9.2 SANZIONI NEI CONFRONTI DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE² E DEI COMPONENTI DEL COLLEGIO SINDACALE

Qualora sia accertata la violazione di cui al punto 9.1³ da parte di un Consigliere o di un Componente del Collegio Sindacale, potranno essere applicate nei Suoi confronti, le seguenti sanzioni:

- richiamo formale scritto;
- sanzione pecuniaria, pari all'importo da due a cinque volte gli emolumenti calcolati su base mensile;
- revoca dall'incarico.

In particolare:

- per la violazione di cui al numero 1 della sezione 9.1, sarà comminato il richiamo scritto;
 - per le violazioni di cui al numero 2 della sezione 9.1, sarà comminata la sanzione pecuniaria;
- per le violazioni di cui al numero 3 della sezione 9.1, sarà comminata la revoca dall'incarico.

9.3 SANZIONI NEI CONFRONTI DEI DIPENDENTI (DIRIGENTI⁴, QUADRI, IMPIEGATI, OPERAI)

² Limitatamente ai Consiglieri che non hanno un rapporto di lavoro subordinato.

³ In via esemplificativa e non esaustiva di quanto indicato nel precedente paragrafo 9.1, possono costituire presupposto per l'applicazione delle sanzioni di seguito indicate, le seguenti fattispecie di condotta:

- mancato rispetto dei principi e dei protocolli contenuti nel Modello;
- violazione e/o elusione del sistema di controllo, poste in essere mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dai protocolli aziendali ovvero nell'impedimento ai soggetti preposti e all'OdV del controllo o dell'accesso alle informazioni richieste ed alla documentazione;
- violazione delle disposizioni relative ai poteri di firma ed, in generale, al sistema delle deleghe, ad eccezione dei casi di necessità e di urgenza, di cui dovrà essere data tempestiva informazione al Consiglio di Amministrazione;
- violazione dell'obbligo di informativa all'OdV e/o all'eventuale Soggetto sovra ordinato circa comportamenti diretti alla commissione di un reato o di un illecito amministrativo ricompreso fra quelli previsti dal Decreto.

⁴ I criteri sanzionatori e il procedimento disciplinare tengono conto del tipo di rapporto di lavoro che lega tali soggetti alla Società.

A norma dell'art. 1, co. 2, del CCNL <<Rientrano sotto tale definizione, ad esempio, i direttori, i condirettori, coloro che sono posti con ampi poteri direttivi a capo di importanti servizi o uffici, gli institori ed i procuratori ai quali la procura conferisca in modo continuativo poteri di rappresentanza e di decisione per tutta o per una notevole parte dell'azienda.>>

Il mancato rispetto e/o la violazione delle regole imposte dal Modello, da parte di dipendenti della Società, costituisce inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro ex art. 2104 c.c. e illecito disciplinare.

L'adozione da parte di un dipendente della Società di un comportamento qualificabile, in base a quanto indicato al punto precedente, come illecito disciplinare, costituisce inoltre violazione dell'obbligo dei lavoratori di eseguire con la massima diligenza i compiti loro affidati, attenendosi alle direttive della Società, così come previsto dal vigente CCNL, nonché dalle previsioni del Codice Disciplinare (affisso nelle bacheche aziendali).

Le sanzioni vengono applicate sulla base del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate e proporzionate a seconda della loro gravità, secondo quanto previsto al precedente paragrafo 9.1.

Qualora sia accertata una violazione del Modello ascrivibile al Dipendente⁵, tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 7, Legge 300/1970 e del CCNL, potranno essere applicati i seguenti provvedimenti disciplinari:

1. provvedimenti disciplinari conservativi:

- a. rimprovero verbale;
- b. rimprovero scritto;
- c. multa non superiore a quattro ore della retribuzione globale giornaliera di cui al punto 1 dell'art. 22;
- d. sospensione dal servizio e dalla retribuzione fino a 10 giorni (per il personale a tempo parziale fino a 50 ore).

2. provvedimenti disciplinari risolutivi:

- a. licenziamento con preavviso;
- b. licenziamento senza preavviso.

Stante il disposto del paragrafo 9.1 e ferme restando le previsioni di cui al CCNL e al Codice Disciplinare:

⁵ A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo di quanto indicato nel precedente paragrafo 9.1 e salvo quanto previsto nel CCNL ai fini dell'applicazione di eventuali misure disciplinari, si indicano alcune condotte rilevanti:

- violazione delle procedure interne od adozione, nell'espletamento di attività a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una non esecuzione degli ordini impartiti dalla Società sia in forma scritta che verbale (ad esempio il Lavoratore che non osservi le procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.);
- adozione, nell'espletamento delle attività a rischio, di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello o violazione dei principi dello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una inosservanza degli ordini impartiti dalla Società (ad esempio, il Lavoratore che rifiuti di sottoporsi agli accertamenti sanitari di cui all'art. 5 della legge 20 maggio 1970 n. 300; falsifichi e/o alteri documenti interni o esterni; non applichi volontariamente le disposizioni impartite dall'Azienda, al fine di trarre vantaggio per se o per l'Azienda stessa; sia recidivo, in qualsiasi delle mancanze che abbiano dato luogo alla applicazione delle misure disciplinari conservative).

- 1) per le violazioni di cui ai numeri 1 e 2 della sezione 9.1, potranno essere comminati i provvedimenti disciplinari conservativi, previsti all'articolo 36 del CCNL applicato;
- 2) per le violazioni di cui al numero 3 della sezione 9.1, potranno essere comminati i provvedimenti disciplinari risolutivi, previsti all'articolo 37 del citato CCNL.

Ai sensi dell'art. 38 del CCNL, inoltre, la Società, qualora la natura della mancanza incida sul rapporto fiduciario, può procedere alla sospensione cautelativa del dipendente in attesa che vengano effettuati gli opportuni accertamenti.

Per quanto riguarda il personale dirigente, stante la natura eminentemente fiduciaria e considerato che i dirigenti esplicano le proprie funzioni al fine di promuovere, coordinare e gestire la realizzazione degli obiettivi dell'impresa, le violazioni del Modello saranno valutate in relazione alla contrattazione collettiva, coerentemente con le peculiarità del rapporto stesso.

9.4 SANZIONI APPLICABILI NEI CONFRONTI DEI “TERZI DESTINATARI”

Il presente Sistema Disciplinare ha la funzione di sanzionare le violazioni del Codice Etico di Gruppo e della Parte Generale del Modello commesse da soggetti collettivamente denominati “Terzi Destinatari”.

Nell'ambito di tale categoria, possono farsi rientrare:

- coloro che intrattengono con la Società un rapporto contrattuale (ad es. i consulenti, i professionisti, ecc.);
- gli incaricati della revisione e del controllo contabile;
- i collaboratori a qualsiasi titolo;
- i procuratori e coloro che agiscono in nome e/o per conto della Società;
- i fornitori ed i partner.

Ogni violazione posta in essere dai soggetti sopra indicati potrà determinare l'applicazione di penali o la risoluzione del rapporto contrattuale, in ragione della violazione contestata e della maggiore o minore gravità del rischio a cui la Società è esposta.

9.5 PROCEDIMENTO DI ISTRUTTORIA

La procedura di irrogazione delle sanzioni, prevede:

- la fase istruttoria;
- la fase della formale contestazione della violazione all'interessato;
- la fase di determinazione e di successiva irrogazione della sanzione.

La fase istruttoria ha avvio sulla base delle attività di verifica ed ispezione condotte dall'Organismo di Vigilanza, che, sulla scorta della propria attività istruttoria ovvero dell'analisi delle segnalazioni ricevute, informa tempestivamente e, successivamente, relaziona per iscritto il Titolare del potere disciplinare, come di seguito individuato, circa l'eventuale violazione rilevata ed il soggetto (o i soggetti) cui è riferibile.

► Procedimento di istruttoria nei confronti dei Componenti del Consiglio di Amministrazione

Qualora riscontri la violazione del Modello da parte di uno o più soggetti che rivestano la carica di Consigliere, non legato alla Società da un rapporto di lavoro subordinato⁶, l'Organismo di Vigilanza trasmette al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale per il tramite dei rispettivi Presidenti una relazione contenente:

- la descrizione della condotta contestata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
- il soggetto responsabile della violazione;
- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro.

A seguito dell'acquisizione della relazione dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di Amministrazione convoca il Consigliere a cui è contestata la violazione.

La convocazione deve:

- essere effettuata per iscritto;
- contenere l'indicazione della condotta contestata e delle previsioni del Modello oggetto di violazione;
- comunicare all'interessato la data della convocazione, con l'avviso della facoltà di formulare eventuali rilievi e/o deduzioni, sia scritte che orali.

La convocazione deve essere effettuata in base alle stabilite modalità di convocazione del Consiglio di Amministrazione.

In occasione della convocazione del Consiglio di Amministrazione, cui è invitato a partecipare anche l'Organismo di Vigilanza, vengono disposti l'audizione dell'interessato, l'acquisizione delle eventuali deduzioni da questi formulate e l'espletamento degli eventuali ulteriori accertamenti ritenuti opportuni.

Il Consiglio di Amministrazione, con l'astensione del Consigliere interessato, valuta la fondatezza degli elementi acquisiti e, a norma degli artt. 2392 ss. c.c., convoca l'Assemblea per le determinazioni del caso.

La decisione del Consiglio di Amministrazione, nel caso di infondatezza, o quella dell'Assemblea convocata viene comunicata per iscritto, a cura del Consiglio di Amministrazione, all'interessato nonché all'Organismo di Vigilanza.

Qualora riscontri la violazione del Modello da parte dell'intero Consiglio di Amministrazione o della maggioranza dei Consiglieri, l'Organismo di Vigilanza informa il Collegio Sindacale affinché questo convochi senza indugio l'Assemblea per gli opportuni provvedimenti.

► Procedimento di istruttoria nei confronti dei Componenti del Collegio Sindacale

⁶ Nel caso in cui la violazione del Modello sia ascrivibile ad un Consigliere legato alla Società da un rapporto di lavoro subordinato, il Titolare del potere disciplinare è il Consiglio di Amministrazione e il procedimento di istruttoria e di eventuale contestazione è sottoposto alle cautele di cui all'art. 7, Legge 300/1970 e al CCNL applicabile.

In caso di violazione del presente Modello da parte di un Sindaco, l'Organismo di Vigilanza informa l'intero Collegio Sindacale e il Consiglio di Amministrazione della Società per il tramite dei rispettivi Presidenti mediante una relazione contenente:

- la descrizione della condotta contestata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
- il soggetto responsabile della violazione;
- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro.

A seguito dell'acquisizione della relazione dell'Organismo di Vigilanza, il Collegio Sindacale, in riunione congiunta con il Consiglio di Amministrazione, convoca il Sindaco interessato a cui è contestata la violazione.

La convocazione deve:

- essere effettuata per iscritto;
- contenere l'indicazione della condotta contestata e delle previsioni del Modello oggetto di violazione;
- comunicare all'interessato la data della convocazione, con l'avviso della facoltà di formulare eventuali rilievi e/o deduzioni, sia scritte che verbali.

La convocazione deve essere effettuata in base alle stabilite modalità di convocazione del Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione della Società, valutata la rilevanza della segnalazione, provvede ad attivare l'Assemblea per le determinazioni del caso.

Qualora riscontri la violazione del Modello da parte di più Sindaci o dell'intero Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza informa il Consiglio di Amministrazione affinché questo convochi senza indugio l'Assemblea per gli opportuni provvedimenti.

► **Procedimento di istruttoria nei confronti dei Dipendenti Dirigenti**

Qualora riscontri la violazione del Modello da parte di un Dipendente con qualifica di Dirigente, la procedura di accertamento della violazione è espletata nel rispetto delle disposizioni normative vigenti nonché del contratto collettivo applicabile.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza trasmette al Consiglio di Amministrazione e per esso al Presidente una relazione contenente:

- la descrizione della condotta contestata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
- l'indicazione del soggetto responsabile della violazione;
- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro.

A seguito dell'acquisizione della relazione il Consiglio di Amministrazione convoca il soggetto interessato, mediante invio di apposita contestazione scritta contenente:

- l'indicazione della condotta contestata e delle previsioni del Modello oggetto di violazione;

- i termini entro i quali il soggetto interessato ha facoltà di formulare eventuali rilievi e/o deduzioni, sia scritte che verbali.

Nel caso in cui il soggetto interessato intenda rispondere oralmente alla contestazione, a tale incontro è invitato a partecipare anche l'Organismo di Vigilanza. In tale sede sono acquisiti gli elementi rappresentati dal soggetto interessato.

A conclusione delle attività sopra indicate, il Consiglio di Amministrazione si pronuncia in ordine alla eventuale determinazione della sanzione, nonché circa la concreta comminazione della stessa.

Il Consiglio di Amministrazione provvede a comunicare per iscritto all'interessato il provvedimento di comminazione dell'eventuale sanzione ed a monitorare l'effettiva irrogazione della sanzione, anche per mezzo di un Amministratore incaricato del caso, nel rispetto dei termini previsti dalla contrattazione collettiva applicabile nel caso concreto nonché delle previsioni di cui alla contrattazione collettiva ed ai regolamenti aziendali, laddove applicabili.

All'OdV è inviato, per conoscenza, il provvedimento di irrogazione della sanzione.

► **Procedimento di istruttoria nei confronti dei Dipendenti (Quadri, Impiegati, Operai)**

Qualora si riscontri la violazione del Modello da parte di un dipendente, la procedura di accertamento della violazione è espletata nel rispetto delle disposizioni normative vigenti nonché dei contratti collettivi applicabili.

In particolare, l'OdV trasmette all'Amministratore Delegato e al Responsabile della competente struttura della Società (Risorse) una relazione contenente:

- la descrizione della condotta contestata;
- l'indicazione delle previsioni del Modello che risultano essere state violate;
- l'indicazione del soggetto responsabile della violazione;
- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro.

Il Responsabile della struttura Risorse informa l'Amministratore Delegato della convocazione effettuata e dei successivi sviluppi della stessa, qualora, durante il procedimento di contestazione, ritenga che il comportamento contestato sia potenzialmente correlabile ad una sanzione risolutiva, in quanto l'Amministratore Delegato è competente in via esclusiva per l'applicazione della sanzione risolutiva del rapporto di lavoro.

A seguito dell'acquisizione della relazione dell'OdV, la struttura Risorse convoca il soggetto interessato, mediante invio di apposita contestazione scritta contenente:

- l'indicazione della condotta contestata e delle previsioni del Modello oggetto di violazione;
- i termini entro i quali il soggetto interessato ha facoltà di formulare eventuali rilievi e/o deduzioni, sia scritte che verbali.

Nel caso in cui il soggetto interessato intenda rispondere oralmente alla contestazione, a tale incontro è invitato a partecipare anche l'Organismo di Vigilanza. In tale sede sono acquisiti gli elementi rappresentati dal soggetto interessato.

A conclusione delle attività sopra indicate, il Responsabile di Risorse ovvero l'Amministratore Delegato, qualora si tratti di sanzione risolutiva del rapporto di lavoro, si pronuncia in ordine alla eventuale determinazione della sanzione, nonché circa la concreta comminazione della stesa.

Il provvedimento di comminazione dell'eventuale sanzione è comunicato per iscritto all'interessato nel rispetto degli eventuali termini previsti dalla contrattazione collettiva applicabile nel caso concreto.

Il Responsabile di Risorse ovvero l'Amministratore Delegato nel caso di sanzione risolutiva, cura, nel caso, l'effettiva irrogazione della sanzione, nel rispetto delle norme di legge e di regolamento, nonché delle previsioni di cui alla contrattazione collettiva ed ai regolamenti aziendali, laddove applicabili.

All'Organismo di Vigilanza è inviato, per conoscenza, il provvedimento di irrogazione della sanzione.

► **Procedimento di istruttoria nei confronti dei “Terzi Destinatari”**

Al fine di consentire l'assunzione delle iniziative previste dalle clausole contrattuali volte a garantire il rispetto dei principi del Codice Etico e della presente Parte Generale del Modello da parte dei terzi che abbiano rapporti contrattuali con la Società, l'Organismo di Vigilanza trasmette al Responsabile che gestisce il rapporto contrattuale una relazione contenente:

- gli estremi del soggetto responsabile della violazione;
- la descrizione della condotta contestata;
- l'indicazione delle previsioni del Codice Etico e della presente Parte Generale del Modello che risultano essere state violate;
- gli eventuali documenti comprovanti la violazione e/o gli altri elementi di riscontro.

Tale relazione, qualora il contratto sia stato deliberato dal Consiglio di Amministrazione, dovrà essere trasmessa anche all'attenzione del medesimo e del Collegio Sindacale.

Il Responsabile che gestisce il rapporto contrattuale, d'intesa con la competente struttura Legale, invia all'interessato una comunicazione scritta contenente l'indicazione della condotta constatata, le previsioni oggetto di violazione, nonché l'indicazione delle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico, nei contratti o negli accordi di partnership che si intendono applicare.

PARTI SPECIALI

PARTE SPECIALE “A” - REATI IN DANNO ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

A.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI NEI RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - (Artt. 24 e 25 del Decreto)

Si riporta di seguito la descrizione dei reati contemplati negli artt. 24 e 25 del Decreto.

Premessa

La Legge 6 novembre 2012 n. 190 (c.d. “Legge Anticorruzione”), rubricata “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 265 ed è entrata successivamente in vigore il 28 novembre 2012.

Tale riforma si è contraddistinta per i seguenti elementi:

- la ridefinizione del reato di “*concussione*” (art. 317 c.p.), previsto per il solo pubblico ufficiale, quando costringa taluno a dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità;
- l’introduzione del reato di “*induzione indebita a dare o promettere utilità*” (art. 319-quater c.p.), previsto per il pubblico ufficiale e l’incaricato di pubblico servizio, qualora inducano taluno a dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità;
- la modifica del reato di “*corruzione per un atto d’ufficio*” (art. 318 c.p.), ricorrente quando il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio riceva indebitamente la dazione di un’utilità per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

Nel prosieguo si darà atto di tale intervento riformatore nell’analisi delle singole fattispecie incriminatrici.

Da ultimo, la L. 27 maggio 2015, n. 69 recante “*Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio*”, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 maggio 2015 n. 124 ed entrata successivamente in vigore il 14 giugno 2015, ha modificato la disciplina prevista dagli artt. 317 e seguenti del codice penale, inasprendo sostanzialmente il regime sanzionatorio associato alle singole fattispecie incriminatrici.

Al fine di meglio comprendere le modalità realizzative dei reati in esame, si riporta qui di seguito una descrizione delle nozioni di Pubblico Ufficiale e Incaricato di Pubblico Servizio.

Nozione di Pubblico Ufficiale e Incaricato di Pubblico Servizio (artt. 357, 358, 322-bis c.p.)

Sono definiti pubblici ufficiali coloro che, ai sensi dell’art. 357 c.p., esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa, quest’ultima disciplinata da norme di diritto pubblico e caratterizzata dall’esercizio di atti deliberativi autorizzativi o certificativi.

Sono definiti incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio, intendendosi per tale un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima.

La qualità di “Pubblico ufficiale” e di “Incaricato di pubblico servizio” è rivestita anche dai componenti degli organi della Comunità Europea e dai funzionari della Comunità Europea, di

Stati Esteri e da coloro che, nell'ambito di altri Stati esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio.

Si riportano di seguito alcune esemplificazioni:

1. soggetti che svolgono una pubblica funzione legislativa o amministrativa, quali, ad esempio:
 - parlamentari e membri del Governo;
 - consiglieri regionali e provinciali;
 - parlamentari europei e membri del Consiglio d'Europa;
 - soggetti che svolgono funzioni accessorie (addetti alla conservazione di atti e documenti parlamentari, alla redazione di resoconti stenografici, di economato, tecnici, ecc.);
2. soggetti che svolgono una pubblica funzione giudiziaria, quali, ad esempio:
 - magistrati (magistratura ordinaria di tribunali, Corti d'Appello, Suprema Corte di Cassazione, Tribunale Superiore delle Acque, TAR, Consiglio di Stato, Corte Costituzionale, tribunali militari, giudici popolari delle Corti d'Assise, giudici di pace, vice pretori onorari ed aggregati, membri di collegi arbitrali rituali e di commissioni parlamentari di inchiesta, magistrati della Corte Europea di Giustizia, nonché delle varie corti internazionali, ecc.);
 - soggetti che svolgono funzioni collegate (ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, guardia di finanza e carabinieri, cancellieri, segretari, custodi giudiziari, ufficiali giudiziari, testimoni, messi di conciliazione, curatori fallimentari, operatori addetti al rilascio di certificati presso le cancellerie dei tribunali, periti e consulenti del Pubblico Ministero, commissari liquidatori nelle procedure fallimentari, liquidatori del concordato preventivo, commissari straordinari dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi ecc.);
3. soggetti che svolgono una pubblica funzione amministrativa, quali, ad esempio:
 - funzionari dipendenti della Pubblica Amministrazione, di organismi internazionali ed esteri e degli enti territoriali (ad esempio funzionari e dipendenti dello Stato, dell'Unione Europea, di organismi sopranazionali, di Stati esteri e degli Enti territoriali, ivi comprese le Regioni, le Province, i Comuni e le Comunità montane; soggetti che svolgano funzioni accessorie rispetto ai fini istituzionali dello Stato, quali componenti dell'ufficio tecnico comunale, membri della commissione edilizia, capo ufficio amministrativo dell'ufficio condoni, messi comunali, addetti alle pratiche riguardanti l'occupazione del suolo pubblico, corrispondenti comunali addetti all'ufficio di collocamento, dipendenti delle aziende di Stato e delle aziende municipalizzate; soggetti addetti all'esazione dei tributi, personale sanitario delle strutture pubbliche, personale dei ministeri, delle soprintendenze ecc.);
 - dipendenti di altri enti pubblici, nazionali ed internazionali (ad esempio funzionari e dipendenti della Camera di Commercio, della Banca d'Italia, delle Autorità di Vigilanza, degli istituti di previdenza pubblica, dell'ISTAT, dell'ONU, della FAO, ecc.);
 - privati esercenti pubbliche funzioni o pubblici servizi (ad esempio notai, Enti privati operanti in regime di concessione o la cui attività sia comunque regolata da norme di diritto pubblico o che comunque svolgano attività di interesse pubblico o siano controllate in tutto o in parte dallo Stato, ecc.).

Non sono considerate pubblico servizio le attività che, pur disciplinate da norme di diritto pubblico o da atti autoritativi, consistono tuttavia nello svolgimento di semplici mansioni di ordine o nella prestazione di opera meramente materiale, estrinsecatesi cioè in attività di prevalente natura applicativa od esecutiva che non comportano alcuna autonomia o discrezionalità.

La figura del pubblico ufficiale e dell'incaricato di pubblico servizio sono individuate non sulla base del criterio della appartenenza o dipendenza da un Ente pubblico, ma con riferimento alla natura dell'attività da essi svolta in concreto, ovvero, rispettivamente, pubblica funzione e pubblico servizio. Anche un soggetto estraneo alla Pubblica Amministrazione può dunque rivestire la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, quando eserciti una delle attività definite come tali dagli artt. 357 e 358 c.p..

1. Truffa aggravata in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)

Descrizione del reato

Il reato si configura qualora, facendo ricorso ad artifici o raggiri e, in tal modo, inducendo taluno in errore, si consegua un ingiusto profitto in danno dello Stato o di altro Ente pubblico.

Tale reato può realizzarsi quando, ad esempio, nell'ambito di rapporti contrattuali con la Pubblica Amministrazione, si pongano in essere artifici o raggiri, in modo da conseguire vantaggi o benefici non spettanti.

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: fino a 500 quote; tuttavia, se l'Ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote;
- sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, per tale reato si indicano le seguenti modalità di commissione: trasmissione all'amministrazione finanziaria di documentazione contenente false informazioni al fine di ottenere un rimborso fiscale non dovuto; ovvero, più in generale, invio ad Enti previdenziali, Amministrazioni locali o ripartizioni di queste, di comunicazioni contenenti dati falsi in vista di un qualsiasi vantaggio o agevolazione da parte della Società.

2. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art.640-bis c.p.)

Descrizione del reato

Il reato si configura qualora la condotta di truffa sopra descritta abbia ad oggetto finanziamenti pubblici, comunque denominati, erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

Quanto all'oggetto materiale del reato, si precisa che i contributi e le sovvenzioni sono erogazioni pecuniarie che possono avere carattere periodico o *una tantum*, in misura fissa o determinata in base a parametri variabili, natura vincolata all'*an* o al *quantum* o di pura discrezionalità; i finanziamenti sono atti negoziali caratterizzati dall'obbligo di destinazione delle somme o di

restituzione o da ulteriori e diversi oneri; i mutui agevolati sono erogazioni di somme di denaro con obbligo di restituzione per il medesimo importo, ma con interessi in misura minore a quelli praticati sul mercato.

(In ogni caso, le norme prendono in considerazione tutte le erogazioni di denaro caratterizzate da una vantaggiosità rispetto alle condizioni praticate dal mercato.)

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: fino a 500 quote; tuttavia, se l'Ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote;
- sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, per tale reato si indica la seguente modalità di commissione: comunicazione di dati non veri o predisposizione di documentazione o rendicontazione false, per ottenere l'erogazione di un finanziamento pubblico, o altra forma di contribuzione.

3. Malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.)

Descrizione del reato

Il reato è integrato dalla condotta di chi, ottenuto un finanziamento o un contributo o una sovvenzione da parte dello Stato, di altro Ente pubblico o dell'Unione Europea, per la realizzazione di una determinata finalità pubblica, destina, in tutto o in parte, i fondi ricevuti per scopi diversi da quelli per cui erano stati ottenuti.

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: fino a 500 quote; tuttavia, se l'Ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote;
- sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, per tale reato si indica la seguente modalità di commissione: richiesta e ottenimento di un finanziamento pubblico erogato in funzione della realizzazione di un'opera di interesse nazionale o di un particolare programma formativo o di ricerca che, una volta conseguito, non viene destinato o viene destinato solo in parte a dette finalità.

4. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o dell'Unione Europea (art.316-ter c.p.)

Descrizione del reato

Il reato si configura nei casi in cui – mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute – si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall'Unione Europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-bis c.p.), non assume alcun rilievo la destinazione dei finanziamenti pubblici erogati, poiché il reato si consuma al momento del loro indebito ottenimento. Va evidenziato che tale reato, avendo natura sussidiaria, si configura solo qualora la condotta non integri gli estremi del più grave delitto di truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.).

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: fino a 500 quote; tuttavia, se l'Ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote;
- sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, per tale reato si indica la seguente modalità di commissione: indebito ottenimento di un finanziamento pubblico mediante la presentazione di documentazione falsa, attestante prestazioni mai effettuate, ovvero mediante la produzione di documentazione attestante, contrariamente al vero, la sussistenza dei requisiti per l'ottenimento del finanziamento.

5. Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente pubblico (art. 640-ter, comma 1, c.p.)

Descrizione del reato

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati, informazioni e programmi, in esso contenuti, si ottenga, per sé o per altri, un ingiusto profitto arrecando danno allo Stato o ad altro Ente pubblico.

L'elemento oggettivo di questo reato, che rientra nello schema tipico della truffa, ai fini del D. Lgs 231/01 è caratterizzato dalla illecita alterazione del funzionamento di un sistema informatico commesso in danno dello Stato o di altro Ente pubblico.

L'attività fraudolenta dell'agente investe non la persona, bensì il sistema informatico di pertinenza della medesima, attraverso la sua manipolazione.

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: fino a 500 quote; tuttavia, se l'Ente ha conseguito un profitto di rilevante entità o è derivato un danno di particolare gravità, si applica la sanzione pecuniaria da 200 a 600 quote;
- sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti,

contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, per tale reato si indica la seguente modalità di commissione: violazione dei dispositivi di protezione del sistema informatico dell'Agenzia delle Entrate per alterare i dati fiscali e così conseguire un indebito risparmio di imposta.

6. Concussione (art 317 c.p.)

Descrizione del reato

Il reato si configura nel caso in cui un Pubblico Ufficiale o un Incaricato di un Pubblico Servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringa taluno a dare o a promettere indebitamente, a sé o ad altri, denaro o altra utilità.

La figura dell'Incaricato di un Pubblico Servizio è stata reinserita nella fattispecie incriminatrice di cui all'art. 317 c.p. a seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 69/2015, in precedenza menzionata.

Tale reintroduzione, secondo la relazione illustrativa dell'originario disegno di legge, si giustifica in quanto sarebbe incongruo punire unicamente il pubblico ufficiale quando anche un concessionario di un pubblico servizio può porre in essere lo stesso comportamento *“con effetti parimenti devastanti sull'etica dei rapporti”*.

Il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di un Pubblico Servizio determina lo stato di soggezione della volontà della persona offesa attraverso l'abuso della sua qualità (indipendentemente dalle sue competenze specifiche ma strumentalizzando la sua posizione di preminenza) o dei suoi poteri (condotte che rappresentano manifestazioni delle sue potestà funzionali per scopi diversi da quello di cui è stato investito).

Soggetti passivi di questo reato (persone offese) sono, al contempo, la Pubblica Amministrazione e il privato concusso.

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: da 300 a 800 quote;
- sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, per tale reato si indica la seguente modalità di commissione: il Pubblico ufficiale o l'Incaricato di un Pubblico Servizio che, con abuso di qualità e poteri, costringe (con violenza o minaccia) taluno a dare o promettere denaro o altra utilità (riveste tale qualifica un Responsabile della Società, nella fattispecie in cui Autostrade Meridionali è Stazione appaltante).

7. Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.)

Descrizione del reato

Il reato si configura nel caso in cui un Pubblico Ufficiale, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceva, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetti la promessa.

Il reato in esame può essere commesso, oltre che dal Pubblico Ufficiale, anche dall'Incaricato di un Pubblico Servizio ai sensi dell'art. 320 c.p.

Rispetto alla concussione, la corruzione si caratterizza per l'accordo illecito raggiunto tra il soggetto qualificato ed il soggetto privato che agiscono su un piano paritetico.

Nel caso della Società il reato di corruzione va considerato sotto un duplice profilo:

- *corruzione attiva* allorché un dipendente della Società corrompa un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio per l'ottenimento di qualche beneficio o vantaggio a favore della Società medesima;
- *corruzione passiva* allorché un dipendente della Società, in qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio (es. nelle procedure di esproprio), riceva denaro o la promessa di denaro o altra utilità per compiere atti contrari ai doveri del proprio ufficio. In quest'ultima ipotesi, affinché sia configurabile la responsabilità amministrativa della Società è necessario che vi sia l'interesse o il vantaggio per essa oltreché del dipendente che ha accettato la corruzione.

Sanzioni applicabili all'Ente

sanzione pecuniaria: fino a 200 quote.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, per tale reato si indica la seguente modalità di commissione: corruzione di un Pubblico Ufficiale per l'esercizio della funzione con:

- dazione diretta di denaro;
- assunzione di personale segnalato, ovvero riconoscimento di retribuzioni non in linea con le politiche retributive/di incentivazione dell'Azienda;
- ricorso improprio ad omaggi;
- affidamento di incarichi di consulenza/collaborazione che potrebbero rappresentare un'utilità indiretta per lo stesso;
- altra utilità, al fine di ottenere un indebito atteggiamento di favore da parte del pubblico ufficiale.

8. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.)

Descrizione del reato

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio riceva, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, o ne accetti la promessa, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio ovvero per compiere o aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio.

In questo particolare tipo di reato il privato corruttore si assicura con la promessa o la dazione indebita un atto del Pubblico Ufficiale o dell'Incaricato di Pubblico Servizio che contrasta con i doveri del suo ufficio.

Per stabilire se un atto sia contrario o meno ai doveri d'ufficio occorre avere riguardo non soltanto all'atto in sé per verificarne la legittimità o l'illegittimità, ma anche alla sua conformità a tutti i doveri d'ufficio o di servizio che possono venire in considerazione, con il risultato che un

atto può essere in sé non illegittimo e ciò nondimeno essere contrario ai doveri d'ufficio. Rivestono la caratteristica di atto contrario ai doveri d'ufficio sia quelli che contrastano con norme giuridiche o con istruzioni di servizio, sia quegli atti che comunque violano i doveri di fedeltà, imparzialità ed onestà connessi all'esercizio di una pubblica funzione.

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: da 200 a 600 quote;
- sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Per le circostanze aggravanti, ai sensi dell'art. 319-bis c.p., si rinvia al punto successivo del presente documento.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, per tale reato si indica la seguente modalità di commissione:

- funzionari delle Società, in sede o in occasione del rilascio o del rinnovo di una certificazione, offrono o promettono utilità ad un esponente dell'organismo pubblico certificatore il quale, di conseguenza, attesta falsamente il rispetto delle norme di riferimento e compie l'atto;
- corruzione di un Pubblico Ufficiale per l'omissione o il ritardo di un atto del suo ufficio, ovvero per il compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio con:
 - o dazione diretta di denaro;
 - o assunzione di personale segnalato, ovvero riconoscimento di retribuzioni non in linea con le politiche retributive/di incentivazione dell'Azienda;
 - o ricorso improprio ad omaggi;
 - o affidamento di incarichi di consulenza/collaborazione che potrebbero rappresentare un'utilità indiretta per lo stesso;
 - o altra utilità, al fine di agevolare ad esempio l'ottenimento di un nulla osta per l'esecuzione di un progetto.

9. Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.)

“La pena è aumentata se il fatto di cui all'art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene”.

In tali casi, ovvero quando dal fatto l'Ente abbia conseguito un profitto di rilevante entità, saranno applicabili le seguenti sanzioni:

- sanzione pecuniaria: da 300 a 800 quote;
- sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

10. Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.)Descrizione del reato

Il reato si configura nel caso in cui taluno offra o prometta ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio denaro o altra utilità al fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo. Potrà dunque essere chiamata a rispondere del reato la società che, essendo parte in un procedimento giudiziario, corrompa, anche tramite interposta persona (ad esempio, il proprio difensore) un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario, o un testimone), al fine di ottenere la positiva definizione del procedimento.

L'art. 319-ter configura un reato autonomo rispetto alle ipotesi di corruzione previste dagli artt. 318 e 319 c.p. Lo scopo della norma è quello di garantire che l'attività giudiziale sia svolta imparzialmente.

Non è necessario, ai fini della configurazione del reato, che gli atti incriminati siano direttamente riconducibili all'esercizio di una funzione giudiziaria, rientrando nella sfera di operatività della norma incriminatrice non solo le attività propriamente giurisdizionali, ma anche quelle più latamente espressione dell'esercizio dell'attività giudiziaria e riconducibili anche a soggetti diversi dal giudice ovvero del pubblico ministero.

Sanzioni applicabili all'Ente

- comma 1, sanzione pecuniaria: da 200 a 600 quote;
- comma 1, sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- comma 2, sanzione pecuniaria: da 300 a 800 quote;
- comma 2, sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, per tale reato si indica la seguente modalità di commissione: il personale di Autostrade Meridionali offre o promette un'utilità indebita ad un magistrato, al fine di ottenere una pronuncia favorevole in un procedimento a carico della Società.

11. Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater c.p.)Descrizione del reato

Il reato, introdotto dall'art. 1, co. 75, lett. i), Legge n. 190/2012, si configura nel caso in cui un Pubblico Ufficiale o un Incaricato di Pubblico Servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o a promettere indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità.

Il reato sussiste sia nel caso in cui il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di Pubblico Servizio, dietro corrispettivo, compia un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia nel caso in cui compia un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: procurare o favorire l'illegittima aggiudicazione di una gara).

Tale fattispecie si differenzia dalla concussione, che si caratterizza per la minaccia o prospettazione di un male ingiusto in quanto l'induzione è finalizzata ad attribuire un indebito vantaggio. Tale distinzione giustifica la punibilità del soggetto indotto.

Il criterio distintivo tra l'induzione indebita e la corruzione, invece, va ravvisato nella diversa valenza che assume l'abuso di potere e/o qualità nelle due fattispecie, posto che solo nell'induzione indebita esso svolge il ruolo di strumento indefettibile per ottenere, con efficienza causale, la prestazione indebita.

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: da 300 a 800 quote;
- sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, per tale reato si indica la seguente modalità di commissione:

- il Pubblico Ufficiale o l'Incaricato di Pubblico Servizio, abusando dei poteri inerenti il suo ufficio, induce il personale di Autostrade Meridionali a corrispondere in suo favore denaro o altra utilità, al fine di non applicare una sanzione della quale sussistono tutti i presupposti;
- il personale di Autostrade Meridionali, in qualità di Pubblico Ufficiale o Incaricato di Pubblico Servizio, nell'espletamento di una gara per l'affidamento di un contratto di appalto, agendo per la realizzazione di un interesse della Società, induce un concorrente a corrispondere denaro o altra utilità, al fine di non evidenziare la mancanza di un requisito di partecipazione alla procedura di affidamento;
- la dazione o promessa indebita di denaro o altra utilità (quali, l'assunzione di personale segnalato, ovvero il riconoscimento di retribuzioni non in linea con le politiche retributive/incentivazione dell'Azienda, il ricorso improprio ad omaggi, l'affidamento di incarichi di consulenza/collaborazione) ad un terzo o ad un Pubblico Ufficiale od a un Incaricato di Pubblico Servizio, per la definizione favorevole di una vertenza.

12. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.)

Le disposizioni degli artt. 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore ad un terzo.

13. Pene per il corruttore (art. 321 c.p.)

Le pene stabilite nel comma 1 dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'articolo 319-ter e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319,

si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.

14. Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Descrizione del reato

La pena prevista per tale reato si applica a chiunque offra o prometta denaro o altra utilità non dovuti ad un Pubblico Ufficiale o ad un Incaricato di un Pubblico Servizio, per indurlo a compiere un atto contrario o conforme ai doveri d'ufficio, qualora la promessa o l'offerta non vengano accettate. Parimenti, si sanziona la condotta del pubblico agente che solleciti una promessa o un'offerta da parte di un privato per indurlo a compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio.

Il delitto in esame si configura quindi come reato di mera condotta. L'elemento oggettivo del reato è costituito da una condotta istigatoria, per la quale, da un lato, il soggetto agente deve provocare in altri una pressione tale da indurlo a compiere una determinata azione e, dall'altro, il soggetto che subisce la sollecitazione non deve accettare l'offerta o la promessa prospettata.

Sanzioni applicabili all'Ente

- commi 1 e 3, sanzione pecuniaria: fino a 200 quote;
- commi 2 e 4, sanzione pecuniaria: da 200 a 600 quote;
- commi 2 e 4, sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, per tale reato si indica la seguente modalità di commissione: il personale di Autostrade Meridionali offre o promette denaro o altra utilità non dovuti ad un Pubblico Ufficiale o ad un Incaricato di un Pubblico Servizio, per indurlo a compiere un atto contrario o conforme ai doveri d'ufficio, ma la promessa o l'offerta non vengono accettate.

15. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.)

Descrizione del reato

Le sanzioni pecuniarie previste per i delitti di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione, corruzione in atti giudiziari, istigazione alla corruzione, si applicano all'Ente anche quando tali delitti riguardano i seguenti soggetti:

- membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- funzionari e agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

- persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi Ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
- membri e addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
- coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;
- i giudici, il procuratore, i procuratori aggiunti, i funzionari e gli agenti della Corte penale internazionale, le persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, i membri e gli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

Le norme in materia di corruzione attiva (artt. 321 e 322) si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- alle persone sopra indicate;
- a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali o per ottenere o mantenere un'attività economica o finanziaria.

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: da 200 a 600 quote; se l'Ente ha tratto un profitto di rilevante entità, si applica la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote;
- sanzioni interdittive: interdizione dall'esercizio dell'attività; sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, per tale reato si indica la seguente modalità di commissione: corruzione di un Pubblico ufficiale con dazione di denaro per ottenere una licenza o una concessione o per concludere un contratto, grazie ad un'alterazione della *par condicio* dei concorrenti.

16. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.)

Descrizione del reato

La norma incriminatrice in esame mira a evitare le possibili strumentalizzazioni della facoltà di non rispondere concessa agli indagati e agli imputati, nonché ai cc. dd. indagati/imputati in procedimenti connessi, ai prossimi congiunti e al testimone (nel caso di c.d. autoincriminazione), in ossequio al principio del "*nemo tenetur se detegere*", anche al fine di tutelare il corretto svolgimento dell'attività processuale contro tutte le indebite interferenze.

Si tratta di una norma sussidiaria, che trova applicazione soltanto qualora il fatto concretamente realizzato non costituisca più grave reato.

Il reato si caratterizza per la previsione di un dolo generico, consistente nella coscienza e nella volontà di indurre, a seguito di violenza o minaccia del soggetto avente facoltà di non rispondere ovvero offerta o promessa di denaro o altre utilità a quest'ultimo, a non rendere dichiarazioni ossia ad avvalersi di tale facoltà o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Giudice o Pubblico Ministero).

I destinatari della condotta sono, dunque, i testimoni, gli indagati e gli imputati (anche in procedimento connesso o in un reato collegato), ai quali è riconosciuta dall'ordinamento la facoltà di non rispondere.

Quanto alle modalità tipiche della realizzazione della condotta, l'induzione rilevante al fine della consumazione del reato si realizza mediante l'azione con la quale un soggetto esplica un'influenza sulla psiche di un altro individuo, determinandolo a tenere un certo comportamento, esplicita attraverso i mezzi tassativamente indicati dalla norma, ovvero minaccia, violenza o promessa di denaro o di altra utilità.

È richiesto, inoltre, per la realizzazione degli elementi costitutivi della fattispecie che:

- la persona indotta non abbia reso dichiarazioni o le abbia rese mendaci nello stesso procedimento;
- la persona indotta, con le modalità indicate dalla norma, a non rendere dichiarazioni o a renderle non veritiere, aveva la facoltà di non rispondere.

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria fino a 500 quote.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, per tale reato si indica la seguente modalità di commissione: un dipendente della Società viene chiamato a testimoniare in un processo penale su fatti che riguardano interessi di Autostrade Meridionali (nell'ambito di un procedimento nel quale può avvalersi della facoltà di non rispondere) e, prima dell'esame testimoniale, riceve pressioni (violenze o minacce) o offerte o promesse di denaro o di altra utilità da parte di un apicale/dipendente della Società per non rendere dichiarazioni o rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità Giudiziaria.

17. Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies, D.Lgs. n. 231/2001) [articolo aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012]

Descrizione del reato

La norma incriminatrice in esame si applica nel caso in cui si verifichi una delle condizioni aggravanti previste dal comma 12-bis dell'art. 22 del D.Lgs. 286/1998 (c.d. Testo Unico sull'immigrazione), il quale recita: "Le pene per il fatto previsto dal comma 12 (*N.d.R.*: ovvero il fatto del "datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato") sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;

c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.

Sanzioni applicabili all'Ente

In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'Ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro.

Applicabilità

Si ritiene astrattamente configurabile come rischio esclusivamente l'ipotesi di cui alla lettera a), in quanto le fattispecie di cui alle lettere b) e c) sono da ritenersi escluse dalla realtà di Autostrade Meridionali, date le attuali previsioni del contesto normativo nazionale e l'ambito in cui opera la stessa.

- **Inosservanza delle sanzioni interdittive (art. 23 del Decreto)**

Descrizione del reato

Il reato punisce chiunque, nello svolgimento dell'attività dell'Ente cui è stata applicata una sanzione o una misura cautelare interdittiva, trasgredisce agli obblighi o ai divieti inerenti a tali sanzioni o misure. Ai fini della presente norma vengono prese in considerazione tutte quelle attività svolte dall'Ente che possono comunque presentare interferenze rispetto all'esecuzione di una sanzione interdittiva o di una misura cautelare interdittiva.

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: da 200 a 600 quote;
- sanzioni interdittive: se l'Ente ha tratto un profitto rilevante, si applicano le sanzioni interdittive, anche diverse da quelle in precedenza irrogate.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, per tale reato si indica la seguente modalità di commissione: la Società, già destinataria della misura cautelare interdittiva del divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, intrattiene, in violazione di detta prescrizione, rapporti contrattuali con la stessa Pubblica Amministrazione per interposta persona o in forma occulta.

A.2 AREE A RISCHIO

Autostrade Meridionali ha identificato le aree a rischio intese come ambiti organizzativi o processi nei quali potrebbe astrattamente concretizzarsi la commissione dei reati presupposto previsti dal Decreto (c.d. mappa delle aree a rischio).

Tra le aree a rischio sono considerate anche quelle che, oltre ad avere un rilievo diretto come attività che potrebbero integrare condotte di reato, possono anche avere un rilievo indiretto/strumentale per la commissione degli stessi reati. In particolare, si intendono strumentali quelle attività che possono creare le condizioni di fatto per la commissione dei reati presupposto.

Considerato quanto sopra, le aree a rischio per la Società in relazione ai reati della presente Parte Speciale sono le seguenti:

Aree a Rischio Diretto

1. Gestione dei rapporti con le Istituzioni governative, legislative ed Authority in Italia e all'estero;
2. Gestione dei rapporti con il Concedente nell'ambito degli adempimenti convenzionali, per l'ottenimento di concessioni ed autorizzazioni e la gestione delle attività di vigilanza;
3. Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione per le attività connesse alla gestione dei processi aziendali in Italia e all'estero;
4. Gestione dei rapporti con Organi di Polizia giudiziaria e Magistratura.

Aree strumentali

1. Affidamento dei lavori e gestione amministrativa dei contratti;
2. Acquisto di beni e servizi;
3. Gestione degli affidamenti di incarichi di consulenza, specialistici e professionali;
4. Selezione, assunzione ed amministrazione del personale in Italia;
5. Gestione dei flussi finanziari;
6. Gestione degli omaggi e donazioni.

Eventuali integrazioni alle suddette aree di attività a rischio potranno essere proposte al Consiglio di Amministrazione della Società dall'OdV.

A.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE A RISCHIO

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24 e 25 del Decreto);
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- non in linea con i principi espressi dal presente Modello e dal Codice Etico;
- non conformi alle procedure aziendali;
- tali da favorire qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti è fatto divieto, in particolare, di:

- effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari o riceverle da questi;
- offrire opportunità di lavoro e/o commerciali a favore di personale appartenente alla P. A. o a loro familiari (coniuge/convivente, parenti e affini) nell'ambito di trattative o nella gestione di rapporti di qualsiasi genere;
- offrire omaggi, direttamente o tramite terzi, salvo siano conformi alle normali prassi commerciali, di valore modico e comunque tali da non potere ingenerare, nella controparte ovvero in un terzo estraneo o imparziale, l'impressione che siano finalizzati ad acquisire indebiti vantaggi o ad esercitare un'influenza illecita sull'attività e/o sulle decisioni della controparte e gli stessi siano adeguatamente autorizzati e documentati;

- fornire od ottenere informazioni riservate che compromettano l'integrità, gli interessi o la reputazione del Gruppo;
- riconoscere compensi a fornitori, professionisti o collaboratori esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico affidato;
- esercitare indebite pressioni o sollecitazioni su pubblici ufficiali in vista del compimento di attività inerenti l'ufficio;
- fornire, in qualsiasi forma, informazioni non veritiere alla Pubblica Amministrazione nazionale o estera;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti a scopi diversi da quelli cui erano diretti.

Inoltre, così come disposto dal **Codice Etico**, sono espressamente proibiti, "sia in Italia che all'estero, tutti i "pagamenti di facilitazione" ovvero qualsiasi tipologia di pagamento o altra utilità effettuata - direttamente o indirettamente - nei confronti di Pubblici ufficiali, Incaricati di Pubblico Servizio, italiani o esteri, allo scopo di velocizzare, agevolare o semplicemente assicurare l'effettuazione di un'attività routinaria o di un'attività comunque lecita e legittima nell'ambito dei propri doveri."

A.4 PARTE SPECIALE A - PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO

Con riferimento alla presente Parte Speciale, l'attività della Società si conforma ai seguenti principi generali di controllo:

- osservanza delle leggi, dei regolamenti vigenti e dei principi di correttezza e trasparenza e garanzia dell'integrità e della reputazione delle parti nei rapporti intrattenuti con la P.A. italiana e/o estera;
- rispetto di quanto disposto dal Codice Etico in merito alle relazioni che il Gruppo intrattiene con rappresentanti della P.A. o in ogni caso relative a rapporti di carattere pubblicistico, che devono ispirarsi alla più rigorosa osservanza delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili e non possono in alcun modo compromettere l'integrità e la reputazione del Gruppo;
- conferimento, esclusivamente alle strutture aziendali a ciò preposte e autorizzate, del potere di assumere impegni e gestire rapporti, di qualsiasi genere, con rappresentanti della P.A. e/o enti aventi rilevanza pubblicistica; in tali rapporti il Gruppo non deve cercare di influenzare impropriamente le decisioni dell'istituzione interessata;
- rispetto dei ruoli, dei compiti e delle responsabilità definiti nei documenti aziendali e del sistema autorizzativo, del sistema di deleghe e procure, nonché delle procedure vigenti;
- tracciabilità dei rapporti nei confronti della P.A. per le attività a rischio e documentazione dei rapporti autorizzativi o impegnativi per la Società, anche attraverso la predisposizione delle Schede di evidenza, come di seguito illustrato;
- con riguardo alla predisposizione, sottoscrizione e trasmissione di documentazione, dati o informazioni alla P.A., le strutture deputate operano nel rispetto dei poteri conferiti ed assicurano, nell'ambito del quadro procedurale aziendale, la completezza, veridicità e trasparenza dei dati trasmessi;

- in sede di ispezioni da parte di Enti della P.A., le strutture deputate operano, nel rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità definiti nei documenti aziendali e con spirito di collaborazione, agevolando l'attività dell'Ente e fornendo, in maniera completa e corretta, le informazioni ed i dati eventualmente richiesti in adempimento dei compiti legalmente attribuiti all'Ente;
- evidenza delle attività e dei controlli svolti.

Più in generale, si evidenzia che la Società, al fine di consentire la trasmissione delle segnalazioni di possibili violazioni, comportamenti, pratiche non conformi a quanto stabilito nel **Codice Etico**, ha predisposto e reso accessibili specifici strumenti di comunicazione con l'Ethic Officer.

A tal proposito, la **Procedura "Segnalazioni all'Ethic Officer"** (accessibile anche dall'esterno sul sito istituzionale) disciplina la gestione delle segnalazioni pervenute all'Ethic Officer, inoltrate da chiunque sia venuto a conoscenza di violazioni del Codice Etico anche in forma anonima e le modalità di gestione della relativa istruttoria, nel rispetto della normativa in materia di privacy e altra normativa applicabile all'oggetto della segnalazione ed al paese dove si è verificato il fatto segnalato.

A.5 AREE A RISCHIO DIRETTO - PROTOCOLLI DI CONTROLLO

1. Con riferimento all'Area a rischio **"Gestione dei rapporti con le Istituzioni governative, legislative ed Authority in Italia e all'estero"**, l'attività della Società si conforma ai protocolli di controllo di seguito esposti:

- **Procedura "Rapporti con la Pubblica Amministrazione e flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza"**, che definisce, richiamando i principi di comportamento espressi dal presente Modello, le responsabilità aziendali in materia di rapporti con la Pubblica Amministrazione e le modalità di redazione e trasmissione dei report all'Organismo di Vigilanza.

Tale Procedura, inoltre, afferma che i rapporti che il personale della Società intrattiene con la P.A. "devono attenersi a criteri di correttezza, trasparenza e buona fede, nel rispetto delle Leggi applicabili. I Responsabili interni devono vigilare che i propri referenti abbiano cura di tenere un comportamento che, in nessun caso, possa essere interpretato come illecita ingerenza ovvero influenza o che possa impedire od inficiare l'obiettività di giudizio della parte contraente. [...] Ogni operazione o negoziazione, che coinvolga la P.A., deve essere gestita garantendo la massima trasparenza e tracciabilità di tutte le informazioni rilevanti".

- **Procedura "Acquisizione di beni, prestazioni e servizi"**, che, sia per gli incarichi professionali sia per le consulenze, prevede quanto segue: "in caso di incarico che preveda lo svolgimento in tutto o in parte di specifiche attività verso la Pubblica Amministrazione, il rapporto deve essere formalizzato secondo lo standard verificato dalla Legale e qualora tale incarico ricomprenda il potere di agire in nome e per conto di Autostrade Meridionali, tale potere deve essere validamente formalizzato con specifica procura".

- Nell'ambito della presente Area a rischio, la struttura competente predispone e trasmette all'OdV il seguente report:
 - o con periodicità semestrale, l'estratto della delibera del CdA in cui Presidente/AD ha relazionato in merito ai rapporti intrattenuti con la P.A. e da cui hanno avuto origine obblighi a carico di Autostrade Meridionali;
- Inoltre, il Presidente e/o l'Amministratore Delegato incontrano l'OdV per relazionare, ognuno per quanto di competenza, sull'attività svolta nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione.

2. Con riferimento all'Area a rischio **“Gestione dei rapporti con il Concedente nell'ambito degli adempimenti convenzionali, per l'ottenimento di concessioni ed autorizzazioni e la gestione delle attività di vigilanza”**, l'attività della Società si conforma ai protocolli di controllo di seguito esposti:

- **Procedura "Rapporti con la Pubblica Amministrazione e flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza"**, per la quale si v. “Aree a Rischio Diretto - Protocolli di Controllo”, punto 1.
- **Procedura “Gestione degli adempimenti da Convenzione Unica e delle comunicazioni da e verso il Concedente”**, che regola le attività di gestione degli adempimenti derivanti dalla Convenzione Unica, le modalità di comunicazione da e verso il Concedente, il relativo monitoraggio, definendo il flusso documentale, i ruoli e le responsabilità degli Enti aziendali coinvolti.

La Procedura in questione definisce, inoltre, in termini di monitoraggio degli adempimenti previsti nella Convenzione Unica, responsabilità, modalità e periodicità della relativa reportistica.

- **Procedura TUF "Rapporti economici, patrimoniali e finanziari con l'Ente Concedente"**, che disciplina le attività svolte nell'ambito della gestione dei rapporti tra l'Ente Concedente e Autostrade Meridionali, con particolare riferimento al pagamento degli oneri (canone per concessione, canone per subconcessione, canone integrativo) e all'incasso dei contributi.
- Nell'ambito della presente Area a rischio, la struttura competente predispone e trasmette all'OdV il seguente report:
 - o con periodicità mensile, il monitoraggio degli adempimenti previsti in Convenzione.

3. Con riferimento all'Area a rischio **“Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione per le attività connesse alla gestione dei processi aziendali in Italia e all'estero”**, l'attività della Società si conforma ai protocolli di controllo di seguito esposti:

- **Procedura "Rapporti con la Pubblica Amministrazione e flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza"**, per la quale si veda "Aree a Rischio Diretto - Protocolli di Controllo", punto 1.
- **Procedura "Espropri"**, che definisce le competenze e le responsabilità nel processo di espropriazione di beni immobili, dalla fase di analisi della documentazione di progetto fino al passaggio di proprietà del bene a favore della Società.
- **Procedura "Partecipazione a Conferenze di Servizi indette da altri Enti"**, che definisce le norme di comportamento che devono essere osservate da parte di dipendenti di Autostrade Meridionali in caso di partecipazione a Conferenze di Servizi indette da altri Enti.
- **Procedura "Gestione delle Interferenze"**, che definisce competenze e responsabilità relative al processo di gestione delle interferenze al fine di garantire i tempi di esecuzione e i costi previsti per i lavori di realizzazione o ampliamento delle opere autostradali.
- **Procedura "Repressione dei fenomeni di abusivismo (costruzioni in fregio e pubblicità) e gestione delle richieste di autorizzazione in deroga"**, che definisce le responsabilità e le attività delle strutture aziendali territoriali e centrali nel processo di prevenzione e corretta gestione dei fenomeni di abusivismo lungo la rete autostradale (costruzioni in fascia di rispetto e pubblicità), nonché nel processo di gestione delle richieste di autorizzazione alla realizzazione d'opera a ridosso dell'asse autostradale (presentate da terzi).
- **Norma Operativa "Gestione dei contributi erogati da Enti pubblici e/o privati"**, che ha la finalità di assicurare una puntuale e tempestiva gestione e contabilizzazione dei contributi erogati da Enti pubblici e/o privati.
- **Procedura "Richieste di attraversamento e uso della sede autostradale e relative pertinenze"**, che definisce competenze e responsabilità nel processo di gestione delle richieste di attraversamento della sede autostradale e relative pertinenze e delle richieste d'uso di aree reversibili di pertinenza dell'opera autostradale da parte di privati, Società o Enti.
- **Procedura TUF "Gestione degli adempimenti fiscali"**, che regola le attività finalizzate alla rilevazione, al controllo ed alla elaborazione dei dati e delle informazioni che risultano rilevanti ai fini delle liquidazioni periodiche delle imposte.
- **Procedure TUF "Payroll dirigenti" e "Payroll e Gestione del personale - Dipendenti non dirigenti"**, nelle quali viene proceduralizzato il processo di amministrazione del personale, dalla fase di apertura anagrafica dipendenti e rilevazione presenze alla fase finale di contabilizzazione ed analisi del costo del lavoro.
- Nell'ambito della presente Area a rischio, le strutture competenti predispongono e trasmettono all'OdV i seguenti report:
 - o con periodicità trimestrale, il valore cumulato degli incarichi professionali o consulenze conferiti per consulente tecnico, con indicazione dell'oggetto dell'incarico (con riferimento al procedimento espropriativo);
 - o con periodicità annuale, l'elenco delle ditte espropriate e delle indennità riconosciute, specificando le fonti di riferimento per il calcolo delle indennità, l'eventuale autorizzazione per eccedere dai parametri di valutazione precedentemente definiti e l'eventuale presenza di immobili (con riferimento al procedimento espropriativo);

- o le fonti di riferimento per il calcolo delle indennità di esproprio e le autorizzazioni per eccedere dai parametri di valutazione originariamente definiti (con riferimento al procedimento espropriativo);
- o con periodicità trimestrale, le richieste di subconcessioni per attraversamenti inviati al concedente in approvazione preventiva, con l'indicazione di Ente gestore, oggetto, localizzazione e canone;
- o con periodicità trimestrale, i contributi in conto esercizio erogati dagli Enti esterni per i progetti presentati (progetto oggetto del contributo; ammontare del contributo previsto; modalità prevista di erogazione del contributo; Ente che eroga il contributo; importo contributi incassati per singolo progetto; eventuali anomalie rispetto al processo con relative motivazioni);
- o con periodicità trimestrale, i contributi in conto impianti erogati da Enti pubblici (Convenzione oggetto del contributo con specifica della tipologia dell'intervento; ammontare del contributo previsto in Convenzione; modalità prevista di erogazione del contributo; Ente che eroga il contributo; importo contributi incassati per singola Convenzione; eventuali anomalie rispetto al processo con relative motivazioni);
- o con periodicità trimestrale, per gli attraversamenti autorizzati, eventuali crediti scaduti, indicando Ente gestore, oggetto, localizzazione, ammontare del credito e relativa scadenza;
- o con periodicità trimestrale, il resoconto sintetico delle decisioni assunte nel caso di Conferenze di Servizi indette da Enti terzi, cui Autostrade Meridionali partecipa.

4. Con riferimento all'Area a rischio **“Gestione dei rapporti con Organi di Polizia Giudiziaria e Magistratura”**, l'attività della Società si conforma ai protocolli di controllo di seguito esposti:

- **Procedura "Rapporti con la Pubblica Amministrazione e flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza"**, per la quale vedasi “Aree a Rischio Diretto - Protocolli di Controllo”, punto 1.

Inoltre, tale Procedura, in relazione all'eventualità in cui un dipendente della Società venga coinvolto dagli Organi di Polizia/Magistratura al fine di accertare fatti connessi all'attività lavorativa e possa essere indotto a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci, prescrive quanto segue: “il personale della Società, interessato a vario titolo (in qualità di persona informata sui fatti, testimone, indagato, imputato) in procedimenti giudiziari per ragioni connesse all'attività lavorativa, è tenuto ad informare tempestivamente la Direzione Legale”.

- **Procedura “Acquisizione di beni, prestazioni e servizi”**, che definisce competenze, responsabilità nonché iter approvativi e di formalizzazione del processo privatistico ordinario di acquisizione di beni e servizi, dalla formulazione del piano degli acquisti fino alla gestione dei contratti nel rispetto dei principi di trasparenza, tracciabilità, pubblicità, libera concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento e rotazione sulla base di criteri oggettivi legati alla competitività, alla qualità dei prodotti e dei servizi richiesti.

Per le consulenze a legali, nel capitolo relativo a “Incarichi professionali e Consulenze” prescrive che “in caso di incarico che preveda lo svolgimento in tutto o in parte di specifiche attività verso la Pubblica Amministrazione, il rapporto deve essere formalizzato secondo lo standard verificato dalla Direzione Legale e qualora tale incarico ricomprenda il potere di agire in nome e per conto di Autostrade Meridionali, tale potere deve essere validamente formalizzato con specifica procura”.

- **Procedura “Richiesta di informazioni sui dati della clientela da parte dell’Autorità Giudiziaria / Polizia Giudiziaria”**, che regola le modalità con le quali vengono gestite le richieste di informazioni/dati sulla clientela della Società provenienti dall’Autorità Giudiziaria, dalla Polizia Giudiziaria ed altri soggetti pubblici (in conformità alla normativa di riferimento (ex art. 25, co 2, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - “Codice in materia di protezione dei dati personali”).
- Nell’ambito della presente Area a rischio, la struttura competente predispone e trasmette all’OdV il seguente report:
 - o sintesi sullo stato e causa di ciascuna situazione di contenzioso e sulla sua evoluzione.

A.6 AREE A RISCHIO STRUMENTALI - PROTOCOLLI DI CONTROLLO

1. Con specifico riferimento all’Area a rischio “**Affidamento dei lavori e gestione amministrativa dei contratti**”, l’attività della Società si conforma, ai seguenti protocolli di controllo:

- **Codice Etico**, il quale, in merito ai rapporti di affidamento lavori e, in genere, di fornitura di beni e servizi dispone quanto segue: “è fatto obbligo ai dipendenti del Gruppo di attenersi ai principi del presente Codice, nonché delle procedure interne, utilizzando la forma scritta. In ogni caso la selezione deve essere effettuata nell’osservanza dei principi di trasparenza, tracciabilità, pubblicità, libera concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento e rotazione sulla base di criteri oggettivi legati alla competitività, alla qualità dei prodotti e dei servizi richiesti.

In particolare, i dipendenti ed i collaboratori devono:

- o osservare scrupolosamente la normativa vigente, nei paesi in cui il Gruppo opera, e le procedure interne relative alla selezione ed alla gestione dei rapporti con i fornitori;
- o adottare nella selezione delle eventuali aziende fornitrici, in possesso dei requisiti richiesti, criteri di valutazione oggettivi e trasparenti;
- o ottenere la collaborazione dei fornitori nell’assicurare il soddisfacimento delle esigenze dei clienti in termini di qualità, costo e tempi di consegna;
- o osservare e rispettare nei rapporti di fornitura le disposizioni di legge applicabili e le condizioni contrattualmente previste;
- o ispirarsi ai principi di correttezza e buona fede nella corrispondenza e nel dialogo con i fornitori, in linea con le più rigorose pratiche commerciali.

L'esigenza di perseguire il massimo vantaggio competitivo per il Gruppo deve, comunque, sempre assicurare l'adozione, da parte dei suoi Fornitori, di soluzioni operative in linea con la normativa vigente e, più in generale, con i principi di tutela della persona, del lavoratore, della salute e sicurezza e dell'ambiente."

- **Procedura "Affidamento Contratti Pubblici di Lavori"**, che definisce competenze e responsabilità aziendali e relative al processo di affidamento dei contratti pubblici di lavori, dalla richiesta di autorizzazione alla predisposizione della documentazione di gara ed all'espletamento della stessa, fino alla formalizzazione del contratto.

Tale Procedura definisce, inoltre, fra gli altri, i seguenti principi di controllo:

- o tracciabilità del processo di acquisizione della documentazione relativa alle offerte presentate dai partecipanti alle procedure di gara ed esistenza di sistemi di garanzia dell'integrità della documentazione acquisita;
 - o tracciabilità e trasparenza del processo di individuazione dell'affidatario dei lavori;
 - o formalizzazione del rapporto della Società con l'Appaltatore con evidenza di tutte le condizioni dell'accordo stesso.
- **Procedura "Gestione e controllo Lavori in appalto"**, che regola le attività di gestione e controllo dei lavori affidati e ne definisce puntualmente le competenze e le responsabilità organizzative all'interno della Società, nonché i flussi e le modalità operative nel rispetto della normativa di riferimento.

Tale Procedura definisce, inoltre, fra gli altri, i seguenti principi di controllo in materia di subappalto:

- o tracciabilità del processo di acquisizione ed analisi della documentazione relativa alla richiesta di autorizzazione al subappalto presentato dalle imprese appaltatrici;
 - o verifica da parte del Responsabile del Procedimento, con il supporto delle competenti Strutture aziendali, che (a) le attività richieste possano effettivamente essere subappaltate tenuto conto della tipologia e degli importi delle stesse; (b) che le imprese subaffidatarie siano in possesso dei prescritti requisiti di idoneità morale, tecnico-economica e che siano in regola con gli obblighi in materia contributiva, assicurativa, ecc.; (c) che i prezzi praticati dall'impresa appaltatrice nei confronti dell'impresa subappaltatrice non siano inferiori di oltre il 20% di quelli pagati dalla Società all'impresa appaltatrice;
 - o verifica da parte del Responsabile del Procedimento, con il supporto della Direzione Lavori, del corretto e conforme svolgimento del subappalto ed in particolare, che (a) l'impresa subappaltatrice svolga le attività per cui è autorizzata e nei relativi limiti, (b) che l'impresa appaltatrice paghi regolarmente l'impresa subappaltatrice, e (c) che vengano regolarmente eseguiti i versamenti contributivi, assicurativi, ecc..
- **Procedura "Gestione Riserve"**, che regola le modalità di gestione delle riserve iscritte dalle ditte appaltatrici.
 - **Procedura TUF "Gestione Commesse"**, che disciplina le attività svolte nell'ambito della gestione delle commesse, individuando i controlli in grado di assicurare la tempestività e l'affidabilità dell'informativa di bilancio.

- Nell'ambito della presente Area a rischio, le strutture competenti predispongono e trasmettono all'OdV i seguenti report:
 - o con periodicità semestrale, l'elenco degli incarichi professionali relativi ai lavori affidati a professionisti o società terze rispetto al Gruppo Atlantia, con l'indicazione del corrispettivo e della percentuale applicata rispetto a quella indicata nel tariffario di riferimento;
 - o con periodicità trimestrale, l'elenco dei contratti pubblici formalizzati in relazione alle procedure in corso nonché degli incarichi professionali relativi agli appalti di lavori;
 - o con periodicità trimestrale, l'elenco e la situazione delle riserve iscritte su contratti di lavori pubblici.

2. Con specifico riferimento all'Area a rischio **“Acquisto di beni e servizi”**, l'attività della Società si conforma, ai seguenti protocolli di controllo:

- **Codice Etico**, per il quale si veda “Aree Strumentali - Protocolli di Controllo”, punto 1 “Affidamento dei lavori e gestione amministrativa dei contratti”.
- **Procedura “Acquisizione di beni, prestazioni e servizi”**, che definisce competenze, responsabilità organizzative interne, iter di approvazione e formalizzazione del processo privatistico ordinario di acquisizione di beni e servizi.

Tale Procedura definisce, inoltre, fra gli altri, i seguenti principi di controllo:

- o segregazione delle funzioni nelle diverse fasi di acquisto di beni e servizi;
- o tracciabilità e trasparenza nella definizione dell'esigenza di acquisto e nell'individuazione del fornitore;
- o previsione della clausola relativa all'osservanza da parte del fornitore, oltre che delle norme di legge e dei regolamenti vigenti, delle regole comportamentali contenute nel Codice Etico, con facoltà di Autostrade Meridionali di risolvere di diritto e con effetto immediato il contratto nel caso di comportamenti contrari ai principi etici aziendali;
- o ottenimento di una dichiarazione di assenza di rapporti preesistenti tra il fornitore e la P.A. ostativi all'affidamento della fornitura.
- **Procedura TUF “Ciclo Passivo. Acquisti materiali, consulenze e servizi vari”**, che disciplina le attività amministrativo-contabili svolte nell'ambito della gestione del Ciclo Passivo, con particolare riferimento agli acquisti di materiali, consulenze e servizi vari.
- Nell'ambito della presente Area a rischio, le strutture competenti predispongono e trasmettono all'OdV i seguenti report:
 - o con periodicità semestrale, il dettaglio analitico degli acquisti di importo singolo superiore a Euro 20.000, suddiviso per categoria merceologica;
 - o con periodicità trimestrale, le richieste di pagamento per fatture in anomalia rispetto al normale ciclo passivo (codifica CFR) effettuate da ciascun ente richiedente, con l'indicazione del fornitore, causale dell'anomalia, importo, oggetto della fornitura.

3. Con specifico riferimento all'Area a rischio "**Gestione degli affidamenti di incarichi di consulenza, specialistici e professionali**", l'attività della Società si conforma, ai seguenti protocolli di controllo:

- **Codice Etico**, per il quale si veda "Aree Strumentali - Protocolli di Controllo", punto 1 "Affidamento dei lavori e gestione amministrativa dei contratti".
- **Procedura "Acquisizione di beni, prestazioni e servizi"**, che definisce competenze, responsabilità, iter di approvazione e formalizzazione del processo privatistico ordinario di acquisizione di beni e servizi.

Tale Procedura definisce, inoltre, fra gli altri, i seguenti principi di controllo:

- o formalizzazione del rapporto della Società con il prestatore con l'evidenziazione di tutte le condizioni dell'accordo stesso;
- o formalizzazione delle motivazioni della consulenza e delle motivazioni della scelta del consulente;
- o sottoscrizione di una clausola contrattuale relativa all'assenza di rapporti preesistenti tra il consulente o professionista e la Pubblica Amministrazione ostativi all'affidamento dell'incarico;
- o acquisizione dell'impegno formale a non cedere ad altri il contratto, ovvero a delegare a terzi l'esercizio delle prestazioni pattuite;
- o rendicontazione almeno trimestrale da parte del prestatore dell'attività svolta;
- o evidenza documentale del controllo sulla prestazione ricevuta e sulle spese addebitate prima della liquidazione del compenso, previa valutazione della congruità del compenso rispetto la prestazione resa.
- **Procedura "Rapporti con la Pubblica Amministrazione e flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza"**, in linea con le previsioni del presente Modello, prevede che qualora la Società intenda avvalersi della collaborazione di Soggetti terzi (siano essi consulenti, collaboratori esterni, Società o Enti esterni) per lo svolgimento di specifiche attività verso la P.A., la selezione degli stessi e la gestione del rapporto contrattuale conseguente deve avvenire nel rispetto di quanto previsto nella Procedura "Acquisizione di beni, prestazioni e servizi".

Inoltre, la stessa **Procedura** precisa che, se l'incarico che si intende conferire ricomprende il potere di agire in nome e per conto di Autostrade Meridionali nei confronti della P.A., tale potere deve essere validamente formalizzato in specifica procura, in cui siano definiti, univocamente: l'oggetto dell'incarico, la qualifica ed i limiti dei poteri conferiti.

- Nell'ambito della presente Area a rischio, la struttura competente predispone e trasmette all'OdV il seguente report:
 - o con periodicità semestrale, gli incarichi specialistici e consulenze affidate (non inerenti i lavori) di importo superiore a Euro 20.000, con indicazione dell'Ente richiedente, dell'oggetto e del corrispettivo pattuito.

4. Con specifico riferimento all'Area a rischio **“Selezione, assunzione ed amministrazione del personale in Italia”**, l'attività della Società si conforma ai seguenti protocolli di controllo:

- **Procedura “Selezione ed assunzione del personale”**, che definisce il processo di copertura delle posizioni vacanti in organico o di nuova istituzione che siano ritenute organizzativamente necessarie ed i processi di selezione interna.
Ad ogni candidato, al momento del primo incontro, è richiesta la compilazione e sottoscrizione di un Questionario Informativo, nel quale il candidato deve indicare, fra gli altri dati, se egli stesso ovvero propri familiari abbiano/abbiano avuto incarichi nella Pubblica Amministrazione o Istituzioni Pubbliche.
Inoltre, a fronte del rischio che la Società possa impiegare cittadini extracomunitari privi di permesso di soggiorno ovvero permesso di soggiorno scaduto, la Procedura in questione prevede sia che tali lavoratori debbano fornire una dichiarazione circa la modifica nel tempo della validità del proprio permesso di soggiorno sia l'individuazione di specifici ruoli e responsabilità nell'ambito del monitoraggio nel tempo della validità dei permessi di soggiorno dei lavoratori assunti.
- **Procedura “Locazioni”**, che definisce competenze e responsabilità relative alla locazione attiva dei fabbricati di proprietà e alla locazione passiva.
- **Procedura TUF “Payroll Dirigenti” e Procedura TUF “Payroll e gestione del personale - Dipendenti non Dirigenti”**, nelle quali viene descritto il processo di amministrazione del personale, dalla fase di apertura anagrafica dipendenti e rilevazione presenze alla fase finale di contabilizzazione ed analisi del costo del lavoro.
- **Procedura “Viaggi e Trasferte”**, che definisce i principi che devono essere rispettati dal personale dipendente che si reca in trasferta, compatibilmente con i regimi contrattuali e gli accordi aziendali in essere.
- Nell'ambito della presente Area a rischio, le strutture competenti predispongono e trasmettono all'OdV i seguenti report:
 - o con periodicità semestrale, le assunzioni effettuate, con indicazione del tipo di selezione (svolta con risorse interne/avvalendosi di supporto esterno, es. head-hunter), del ruolo, del numero di candidati nella short list;
 - o con periodicità annuale, i contratti di locazione sottoscritti con l'indicazione dell'Ente proprietario dell'immobile, del canone e del beneficiario;
 - o con periodicità annuale, l'attestazione che le dotazioni aziendali (quali ad esempio cellulari e auto) non siano state assegnate a soggetti diversi da amministratori, dirigenti, dipendenti, collaboratori autonomi della Società.

5. Con specifico riferimento all'Area a rischio **“Gestione dei Flussi finanziari”**, l'attività della Società si conforma ai seguenti protocolli di controllo:

- **Procedura "Acquisizione di beni, prestazioni e servizi"**, che definisce competenze, responsabilità, nonché iter approvativi e di formalizzazione del processo privatistico ordinario di acquisizione di beni e servizi, a partire dalla formulazione del piano degli acquisti fino alla gestione dei contratti, nel rispetto dei principi di trasparenza, tracciabilità, pubblicità, libera concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento e rotazione sulla base di criteri oggettivi legati alla competitività, alla qualità dei prodotti e dei servizi richiesti.
- **Norma Operativa SAP** ad integrazione della **Procedura "Acquisizione di beni, prestazioni e servizi e liquidazione fatture"**, che definisce "il flusso autorizzativo relativo alle richieste di pagamento, con particolare riferimento a quelle riconducibili al "ciclo passivo".
- **Procedura TUF "Ciclo Passivo. Acquisti materiali, consulenze e servizi vari"**, che disciplina le attività svolte nell'ambito della gestione del Ciclo Passivo, con particolare riferimento agli acquisti di materiali, consulenze e servizi vari.
- **Procedura TUF "Tesoreria e Finanza"**, che disciplina le attività di gestione della tesoreria di Autostrade Meridionali, individuando i controlli in grado di assicurare la tempestività e l'affidabilità dell'informativa di bilancio.
- Nell'ambito della presente Area a rischio, le strutture competenti predispongono e trasmettono all'OdV il seguente report:
 - o con periodicità trimestrale, le richieste di pagamento per fatture in anomalia rispetto al normale ciclo passivo (codifica CFR) effettuate da ciascun ente richiedente, con l'indicazione del fornitore, causale dell'anomalia, importo, oggetto della fornitura.

6. Con riferimento all'Area a rischio "**Gestione di omaggi e donazioni**", l'attività della Società si conforma ai seguenti protocolli di controllo:

- **Codice Etico**, il quale, in materia di omaggi e donazioni, prescrive quanto segue: "E' espressamente vietato nei rapporti con i terzi in relazione al business del Gruppo offrire denaro, omaggi o benefici di qualsiasi natura tendenti ad ottenere indebiti vantaggi.
In particolare eventuali omaggi, spese di ospitalità e rappresentanza offerti a soggetti pubblici o privati devono in qualsiasi circostanza:
 - o rispettare le disposizioni di legge vigenti, regolamenti e procedure applicabili;
 - o essere conformi alle normali prassi commerciali, di valore modico e comunque tali da non potere ingenerare, nella controparte ovvero in un terzo estraneo o imparziale, l'impressione che siano finalizzati ad acquisire indebiti vantaggi o ad esercitare un'influenza illecita sull'attività e/o sulle decisioni della controparte;
 - o non consistere in un pagamento in contanti.

Inoltre è fatto divieto ad ogni dipendente del Gruppo, di accettare alcuna forma di condizionamento e pratica corruttiva da parte di terzi estranei al Gruppo per l'assunzione di decisioni e/o l'esecuzione di atti relativi alla propria attività lavorativa. In particolare, in caso di ricezione di omaggi o altra forma di beneficio, che non rientrano nei principi sopra

richiamati, bisognerà rifiutare detto omaggio, o altra forma di beneficio, ed informarne il proprio Responsabile e l'Ethic Officer, che ne darà comunicazione all'Organismo di Vigilanza".

Il **Codice Etico**, inoltre, in merito alle iniziative "non profit" definisce quanto segue: "Il Gruppo favorisce le attività "non profit" al fine di testimoniare il proprio impegno ad attivarsi per la soddisfazione degli interessi diffusi meritevoli di apprezzamento sotto il profilo etico, giuridico e sociale delle comunità in cui esso opera.

I dipendenti, compatibilmente con le proprie funzioni, sono tenuti a partecipare attivamente alla definizione delle singole iniziative intraprese dal Gruppo, in coerenza e nel rispetto delle politiche di intervento del Gruppo stesso, e ad attuarle nel rispetto dei criteri di trasparenza ed onestà.

Nel rispetto dei Principi del Gruppo possono, quindi, essere erogati contributi ad associazioni non aventi scopo di lucro e con regolari statuti e atti costitutivi che siano di elevato valore culturale o benefico. Le sponsorizzazioni, che possono riguardare i temi del sociale, dello sport, dello spettacolo, dell'arte e della cultura sono destinate solo ad eventi che offrano garanzia di elevato valore, preventivamente valutato e autorizzato dalle competenti strutture.

In ogni caso, nella scelta delle proposte cui aderire, il Gruppo deve prestare attenzione verso ogni possibile conflitto di interessi di ordine personale ed aziendale".

- **Procedura "Omaggi"**, che disciplina i principi e le regole operative alle quali devono attenersi le strutture aziendali che intendono effettuare omaggi.
- **Procedura "Donazioni"**, che regola le modalità operative per effettuare le donazioni (denaro o beni) da parte dell'Azienda a favore di associazioni non aventi scopo di lucro e con regolari statuti ed atti costitutivi che siano di elevato valore culturale o benefico come previsto dal Codice Etico, identificando ruoli responsabilità ed ambiti di applicazione.
- Nell'ambito della presente Area a rischio, le strutture competenti predispongono e trasmettono all'OdV il seguente report:
 - o con periodicità semestrale, le spese sostenute per gli acquisti di omaggi e l'elenco dei destinatari di omaggi;
 - o con periodicità annuale, la situazione dei beni mobili donati con l'indicazione dell'Ente/persona beneficiario ed il valore della donazione;
 - o con periodicità semestrale, le donazioni in denaro effettuate;
 - o con periodicità semestrale, i progetti di solidarietà sociale individuati dal Comitato Progetti di solidarietà e di promozione sociale.

A.7 SCHEDA DI EVIDENZA

Per tutte le altre operazioni condotte nelle aree a rischio e non oggetto di specifica reportistica all'OdV, i Responsabili Interni devono informare l'Organismo di Vigilanza attraverso l'inoltro di una Scheda di Evidenza da cui risulti:

- la data o il periodo di riferimento del rapporto;

- la struttura aziendale coinvolta e le persone delegate (referenti interni);
- le Pubbliche Amministrazioni interessate dal rapporto;
- l'oggetto del rapporto con la Pubblica Amministrazione con una breve descrizione dell'operazione e del suo valore presunto (se applicabile).

Le stesse Strutture aziendali hanno il compito di tenere a disposizione dell'Organismo di Vigilanza la documentazione a supporto della Scheda di Evidenza e riferire allo stesso sulle operazioni condotte qualora convocati nelle audizioni periodiche disposte dall'Organismo di Vigilanza nel corso dell'anno.

Sulle operazioni in questione l'Organismo di Vigilanza potrà predisporre ulteriori controlli dei quali verrà data evidenza scritta.

PARTE SPECIALE “B” - REATI SOCIETARI E CORRUZIONE TRA PRIVATI

B.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI SOCIETARI (ART. 25-TER DEL DECRETO)

Si riporta di seguito una breve descrizione dei illeciti contemplati negli artt. 25-ter del Decreto che, per maggior chiarezza espositiva sono stati raggruppati in cinque tipologie differenti.

1. Falsità in comunicazioni, prospetti e relazioni

False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.)

Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)

False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)

Descrizione dei reati

La legge 27 maggio 2015 n. 69, entrata in vigore il 14 giugno 2015, ha introdotto una nuova disciplina del delitto di falso in bilancio, trasformandolo da reato contravvenzionale a delitto, e prevedendo, oltre all’aumento del massimo della pena edittale per le persone fisiche ad 8 anni di reclusione, l’eliminazione delle soglie quantitative (5% del risultato economico; 1% del patrimonio; 10% delle stime) in precedenza previste come sbarramento per la sua effettiva commissione/integrazione.

Il nuovo assetto dei reati di false comunicazioni sociali, in sostanza, è costituito da due diverse fattispecie incriminatrici (artt. 2621 e 2622 c.c.) che si caratterizzano entrambi per la loro natura di reati di mero pericolo e per la procedibilità d’ufficio.

Entrambe le fattispecie tipizzate negli artt. 2621 e 2622 c.c. si realizzano con l’esposizione nei bilanci, nelle relazioni e nelle altre comunicazioni dirette ai soci o al pubblico, di fatti materiali non rispondenti al vero ovvero nell’omissione di fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene.

Il bene giuridico che le suddette disposizioni proteggono è da individuarsi nella completa e corretta informazione societaria.

I soggetti attivi, in entrambi i delitti, sono gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori e, quindi, si è in presenza di reati “propri”.

Tuttavia, ai fini del riconoscimento della relativa responsabilità penale, non è sufficiente individuare l’autore del reato sulla base esclusivamente della sola investitura formale, ma occorrerà effettuare un accertamento, caso per caso, anche sul piano funzionale, ossia sul piano dello svolgimento in concreto di quelle attività tipiche degli amministratori, direttori generali, sindaci, liquidatori e dei dirigenti preposti ad opera di soggetti non formalmente investiti di questi ruoli.

Ed infatti, la disposizione di cui all’art. 2639 c.c. opera una vera e propria estensione delle qualifiche soggettive qui d’interesse, includendo nel novero dei soggetti attivi del delitto di false

comunicazioni sociali sia coloro che svolgono le stesse funzioni rivestite dai soggetti specificamente individuati dal precetto penale (anche se diversamente qualificate nell'incarico), sia il c.d. responsabile di fatto ossia il soggetto che, in assenza di formale investitura, esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione richiamata dalla fattispecie.

Si precisa inoltre che:

- nella nozione di "comunicazione sociale" rientrano tutte le comunicazioni previste dalla legge dirette ai soci o al pubblico. Questa riserva di legge esclude la rilevanza penale di qualunque comunicazione atipica e non istituzionalizzata, ancorché diretta ai soci e al pubblico, per esempio le esternazioni di uso corrente come i comunicati e le conferenze stampa, nonché le stesse dichiarazioni estemporanee ai soci riuniti in assemblea e persino le comunicazioni prescritte dalla CONSOB in forza di poteri regolamentari. Nelle comunicazioni sociali potrebbe invece rientrare la dichiarazione scritta del dirigente preposto che deve accompagnare gli atti e le comunicazioni delle società diffusi al mercato e relativi all'informativa contabile anche infrannuale della società, diretta ad attestarne la corrispondenza alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili ex art. 154-bis TUF (in relazione alla legge 262/2005 in merito alle S.p.A.). Sono compresi nella nozione di comunicazioni sociali il progetto di bilancio, le relazioni, i documenti da pubblicare ai sensi degli artt. 2501-ter-2504-novies c.c. in caso di fusione o scissione, ovvero in caso di acconti sui dividendi, a norma dell'art. 2433-bis c.c.;
- il campo di applicazione di entrambe le norme è delimitato dai requisiti di materialità e rilevanza dei fatti falsificati nonché della consapevolezza e della concretezza del pericolo per il bene giuridico tutelato;
- la falsa o parziale rappresentazione deve essere concretamente idonea ad indurre in errore i destinatari della comunicazione falsificata;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto (*animus lucrandi*) e non è richiesta l'intenzione di recare ai soci o al pubblico un ingiusto danno patrimoniale;
- la falsificazione dell'informazione di impresa deve essere consapevole;
- la responsabilità si estende anche all'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi;
- la Legge n. 69/2015 prevede altresì uno sconto di pena da un terzo a due terzi della pena e tale misura è prevista per il ravvedimento operoso ovvero per coloro che si adoperino efficacemente per evitare ulteriori conseguenze del delitto, assicurino le prove, individuino i colpevoli oppure, ancora, per coloro che collaborino per il sequestro delle somme trasferite illecitamente.

Diverso, invece, è l'ambito di applicazione delle fattispecie incriminatrici di cui agli artt. 2621, 2621-bis e 2622 c.c.

Mentre l'art. 2621 c.c. riguarda esclusivamente le società non quotate, l'art. 2622 c.c. è applicabile alle sole condotte che riguardano società emittenti strumenti finanziari negoziati su mercati regolamentati (italiani o di altri Stati Membri dell'Unione Europea), controllanti questi ultimi soggetti, emittenti strumenti finanziari negoziati su *multilateral trading facilities* (italiani

o di altri Stati Membri dell'Unione Europea), che abbiano fatto richiesta di ammissione alle negoziazioni su mercati regolamentati (italiani o di altri Stati Membri dell'Unione Europea) e che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Un'ulteriore differenza tra le due disposizioni appena richiamate riguarda l'assenza dell'inciso "*previste dalla legge*" con riferimento alle comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, di cui all'art. 2622 c.c., che paiono dunque ricomprendere una più vasta gamma di comunicazioni rilevanti ai fini della norma e non solo, quindi, quelle comunicazioni "*previste dalla legge*".

Inoltre, per la sola ipotesi di cui all'art. 2621 c.c. e, quindi, per le società non quotate, è stata prevista ai sensi dell'art. 2621-bis c.c. una cornice di pena più mite per i fatti di "lieve entità", tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta e che sono procedibili a querela della stessa società ovvero dei suoi soci o degli altri destinatari delle comunicazioni sociali.

Sanzioni applicabili all'Ente

- per il reato di false comunicazioni sociali, previsto dall'art. 2621 c.c., la sanzione pecuniaria varia da duecento a quattrocento quote;
- per il reato di false comunicazioni sociali, previsto dall'art. 2621-bis c.c., la sanzione pecuniaria varia da cento a duecento quote;
- per il reato di false comunicazioni sociali delle società quotate, previsto dall'art. 2622 c.c., la sanzione pecuniaria varia da quattrocento a seicento quote.

A titolo esemplificativo, per tali reati si indicano le seguenti modalità di commissione: creazione di riserve occulte illiquide, ottenute attraverso la sottovalutazione di poste attive o la sopravvalutazione di quelle passive, per favorire l'autofinanziamento dell'impresa sociale ovvero coprire eventuali perdite intervenute nell'esercizio sociale.

Falso in prospetto (art. 173-bis T.U.F.)

Descrizione del reato

Il reato in esame si configura mediante l'esposizione, nei prospetti richiesti per l'offerta al pubblico di prodotti finanziari, ai fini della sollecitazione all'investimento o all'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati ovvero nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, di false informazioni o l'occultamento di dati o notizie idonei ad indurre in errore i destinatari del prospetto, con l'intenzione di ingannarli ed al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

Si precisa che:

- il prospetto deve essere redatto secondo le disposizioni di carattere generale determinate dalla CONSOB;
- deve sussistere il dolo con riferimento alla falsità e l'intenzione di ingannare i destinatari del prospetto;
- la condotta deve essere idonea ad indurre in inganno i destinatari del prospetto;
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

Nel prevedere, dunque, una fattispecie ulteriore rispetto a quelle disciplinate dagli artt. 2621 e 2622, il Legislatore ha implicitamente riconosciuto la riconducibilità dei prospetti in esame nell'alveo delle comunicazioni sociali.

L'art. 34 della L. n. 262 del 2005 (c.d. legge sul risparmio) ha introdotto il nuovo reato di falso in prospetto, disponendo contestualmente l'abrogazione dell'art. 2623 c.c., che è stato inserito con una nuova formulazione nell'art. 173-bis del T.U.F. Poiché l'art. 25 ter, lett. c) e d) fa ad oggi ancora espresso riferimento all'art. 2623 c.c. quale presupposto dell'illecito amministrativo, l'avvenuta abrogazione della norma del codice civile, a cui non è seguita la contestuale integrazione dell'articolo del Decreto con il riferimento alla nuova fattispecie dell'art. 173-bis TUF, dovrebbe determinare, quale conseguenza, la non applicabilità del D.Lgs. n. 231/2001 al nuovo reato di falso in prospetto.

Tuttavia, in un'ottica prudenziale, si è tenuto conto anche di tale fattispecie nella mappatura delle aree a rischio ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

La natura tipica dei documenti in esame giova altresì a delimitare il novero dei soggetti attivi del reato, ancorché il medesimo si presenti quale reato comune, individuandoli in quelli cui compete la redazione e trasmissione del prospetto (quali, ad esempio gli amministratori della società che intende effettuare una sollecitazione all'investimento).

Quanto all'elemento oggettivo del reato, si osserva che esso può oggi risultare integrato in entrambe le ipotesi – delittuosa e contravvenzionale – sia da una condotta commissiva (esposizione di false informazioni) che da una condotta omissiva (occultamento di dati o notizie), caratterizzate dall'idoneità ad indurre in errore i destinatari del prospetto.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- per il reato di falso in prospetto, previsto dall'abrogato art. 2623, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria varia da cento a centotrenta quote;
- per il reato di falso in prospetto, previsto dall'abrogato art. 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria varia da duecento a trecentotrenta quote.

A titolo esemplificativo, per tale reato si indicano le seguenti modalità di commissione: esposizione di false informazioni od occultamento di dati o notizie nei prospetti informativi richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento (v. art. 1, lett. c) e t), e 94 TUF) o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati (artt. 113 e 114 TUF) nonché, nei documenti da pubblicare in occasione delle OPA e OPS (art. 102 TUF) ovvero, mancato aggiornamento o integrazione del prospetto qualora sopravvengono fatti idonei ad influire sulle valutazioni dei destinatari conducendoli a falsi convincimenti.

Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale (art. 27, d.lgs. 39/2010)

Descrizione del reato

Il reato si configura attraverso le false attestazioni o l'occultamento di informazioni all'interno di relazioni o altre comunicazioni, da parte dei responsabili della revisione, concernenti la situazione economica patrimoniale o finanziaria della società, al fine di conseguire per sé o per gli altri un ingiusto profitto con la consapevolezza della falsità e con l'intenzione di ingannare il destinatario della comunicazione. La sanzione è più grave se la condotta ha cagionato un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni, ovvero se la revisione legale riguarda un ente di interesse pubblico.

L'art. 37 del D. Lgs. 39/2010 ha introdotto il nuovo reato di "Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale", disponendo contestualmente l'abrogazione dell'art. 2624 c.c.

Poiché l'art. 25 ter, comma 1, lettere f) e g) del decreto 231/2001, fa ad oggi ancora espresso riferimento all'art. 2624 c.c. quale presupposto dell'illecito amministrativo, l'avvenuta abrogazione della norma del codice civile, a cui non è seguita la contestuale integrazione dell'articolo del Decreto con il riferimento alla nuova fattispecie dell'art. 27 del D. Lgs. 39/2010, dovrebbe determinare, quale conseguenza, la non applicabilità del D.Lgs. 231 del 2001 al nuovo reato di "Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale".

A tal proposito, le Sezioni Unite Penali della Corte di Cassazione con la sentenza n. 34476 del 23 giugno 2011, in merito all'applicabilità dell'art. 37 del D.Lgs. n. 39/2010, hanno statuito che il principio di legalità impedisce di interpretare il riferimento espresso, contenuto nell'art. 25-ter del D.Lgs. n. 231/2001, all'abrogato art. 2624 c.c. come rinvio "mobile" ad altra disposizione normativa, indipendentemente da qualsiasi considerazione relativa al rapporto di continuità tra le fattispecie incriminatrici in successione diacronica.

Tuttavia, in un'ottica prudenziale, si è tenuto conto anche di tale fattispecie nella mappatura delle aree a rischio ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

Alla luce di una interpretazione sistematica di tale principio di diritto affermato dalla Corte, può ritenersi risolta anche la questione, affrontata in precedenza, del rinvio alle fattispecie penali societarie di falso in prospetto di cui all'art. 2623 c.c., contenute nell'art. 25-ter, nel senso dell'inapplicabilità a tali reati della responsabilità amministrativa degli enti.

Soggetti attivi del reato in esame sono i responsabili della revisione legale, mentre i componenti degli organi di amministrazione della Società ed i suoi dipendenti possono essere coinvolti esclusivamente a titolo di concorso nel reato.

E', infatti, ipotizzabile il concorso eventuale, ai sensi dell'art. 110 c.p., degli amministratori, dei sindaci, o di altri soggetti della società sottoposta a revisione, che abbiano determinato o istigato la condotta illecita del responsabile della revisione legale.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- per il reato di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'abrogato art. 2624, primo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centotrenta quote;
- per il reato di falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione, previsto dall'abrogato art. 2623, secondo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a quattrocento quote.

A titolo esemplificativo, per tale reato si indica la seguente modalità di commissione: falsi realizzati in "collusione" tra responsabile della revisione e soggetto della società sottoposta a revisione, in relazione alla correttezza della gestione contabile ed alla redazione del bilancio.

Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art.2629-bis c.c.)

Descrizione del reato

Il reato in esame si configura allorché un componente del Consiglio di Amministrazione di una società, con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di un altro Stato dell'Unione europea

o diffusi tra il pubblico in misura rilevante (ai sensi dell'art. 116 TU) violando la disciplina in materia di conflitto di interessi degli amministratori prevista dall'art. 2391, co. 1, c.c., rechi alla stessa o a terzi un danno.

In particolare, l'art. 2391 c.c. impone ai membri del consiglio di amministrazione di comunicare (agli altri membri del consiglio e ai sindaci) ogni interesse che i medesimi, per conto proprio o di terzi, abbiano in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. Gli amministratori delegati devono altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa il consiglio di amministrazione. L'amministratore unico deve darne notizia alla prima assemblea utile.

Considerato che nella gran parte dei casi di operazioni poste in essere dagli amministratori in conflitto di interessi, la società è il soggetto danneggiato, come peraltro evidenziato dalla stessa norma, è necessario stabilire quando l'omessa comunicazione del conflitto di interessi sia commessa nell'interesse o a vantaggio dell'Ente. Ciò vale non solo in relazione ai comportamenti adottati dalla singola società, ma anche in una prospettiva di gruppo, laddove alcune operazioni potenzialmente svantaggiose, benché siano concluse nella prospettiva dei vantaggi compensativi del gruppo e, quindi, siano valutate nell'interesse dell'intera struttura societaria, possono presentare invece svantaggi per i soggetti terzi rispetto al gruppo.

Sulla base di queste considerazioni, l'ipotesi di maggiore rilievo è quella in cui la condotta omissiva dell'amministratore abbia causato danni non alla società di appartenenza, bensì ai terzi che sono venuti in contatto ed hanno intrattenuto con la società medesima rapporti giuridici di qualsiasi genere. Il reato di omessa comunicazione del conflitto di interessi è infatti un reato di danno, in quanto richiede ai fini della consumazione la lesione effettiva del bene giuridico tutelato dalla norma penale.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- per il reato di omessa comunicazione del conflitto di interessi previsto dall'art. 2629-bis del codice civile, la sanzione pecuniaria varia da duecento a cinquecento quote.

A titolo esemplificativo, per tale reato si indica la seguente modalità di commissione: i terzi creditori (fornitori, prestatori di garanzie, ecc.) della Società che, in seguito alla conclusione di un affare da parte di un amministratore che abbia anche un proprio interesse coinvolto nell'operazione, hanno visto pregiudicata la propria pretesa creditoria, oppure terzi che, in buona fede, hanno fatto affidamento sulle operazioni concluse dalla società.

2. Tutela penale del capitale sociale

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

Descrizione del reato

Tale ipotesi di reato si configura qualora si proceda, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, alla restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai soci o alla liberazione degli stessi dall'obbligo di eseguirli.

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori (e le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della società).

Si precisa che:

- rilevano per la punibilità del reato in questione solo i conferimenti in denaro, crediti e beni in natura che sono idonei a costituire il capitale sociale; la punibilità inizia nel momento in cui si intacca il capitale;
- la liberazione o la restituzione può avvenire in diversa forma, anche indiretta, come per esempio, la compensazione con un credito fittizio nei confronti della società;
- per integrare la fattispecie non occorre che tutti i soci siano liberati dall'obbligo ma è sufficiente che lo sia un singolo socio o più soci;
- sono punibili a titolo di concorso di persone nel reato anche quei soci che hanno svolto un'attività di istigazione o di determinazione nei confronti degli amministratori.

La fattispecie sanziona una condotta idonea a determinare un pregiudizio per la società, risolvendosi in una forma di aggressione al capitale sociale, a vantaggio dei soci.

Sotto un profilo astratto, pare invero difficile che il reato in esame possa essere commesso dagli amministratori nell'interesse o a vantaggio della società, implicando in tal modo una responsabilità dell'ente. Più delicato si presenta il problema in relazione ai rapporti infragruppo, essendo possibile che una società, avendo urgente bisogno di disponibilità finanziarie, si faccia indebitamente restituire i conferimenti effettuati ai danni di un'altra società del gruppo. In tale ipotesi, in considerazione della posizione assunta dalla prevalente giurisprudenza che disconosce l'autonomia del gruppo societario inteso come concetto unitario, è ben possibile che, sussistendone tutti i presupposti, possa configurarsi una responsabilità dell'ente per il reato di indebita restituzione dei conferimenti commesso dai suoi amministratori.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- per il reato di indebita restituzione dei conferimenti previsto dall'art. 2626 del codice civile, la sanzione pecuniaria da cento a centottanta quote.

A titolo esemplificativo, per tale reato si indica la seguente modalità di commissione: compensazione di un debito del socio nei confronti della società; riconoscimento ad un socio di un credito in realtà inesistente; stipulazione di un mutuo fittizio; concessione di un prestito senza serie prospettive di restituzione; corresponsione di onorari per prestazioni professionali inesistenti o comunque inadeguate; esonero dei soci dall'obbligo di eseguire conferimenti rimasti in tutto o in parte inadempiti.

Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)

Descrizione del reato

Tale ipotesi di reato si configura mediante la ripartizione di utili (o acconti sugli utili) non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero la ripartizione di riserve (anche non costituite con utili), che non possono per legge essere distribuite.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori (e le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo), con i quali potranno eventualmente rispondere, ai sensi dell'art. 110 c.p., anche gli eventuali concorrenti nel reato.

In buona sostanza, la norma in esame punisce l'ingiustificata sottrazione di una parte del capitale sociale a quella che, per legge, è la sua destinazione naturale, ossia la funzione di strumento per il conseguimento dell'utile sociale e di garanzia dei creditori.

Al riguardo, si precisa che:

- la restituzione degli utili o la ricostituzione delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio estingue il reato, ma tale speciale causa di estinzione del reato, giova solo all'autore materiale del reato e non risulta idoneo a far venire meno la responsabilità dell'ente;
- rileva ai fini della punibilità tanto l'utile di esercizio quanto l'utile complessivo derivante dallo stato patrimoniale, pari all'utile di esercizio meno le perdite non ancora coperte più l'utile riportato a nuovo e le riserve accantonate in precedenti esercizi (c.d. utile di bilancio);
- ai fini della punibilità rilevano solo le distribuzioni di utili destinati a costituire le riserve legali, e non quelle tratte da riserve facoltative od occulte. Non integra pertanto gli estremi dell'illegale ripartizione di riserve la distribuzione di utili effettivamente conseguiti ma destinati per statuto a riserve.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- per il reato di illegale ripartizione degli utili e delle riserve previsto dall'art. 2627 del codice civile, la sanzione pecuniaria varia da cento a centotrenta quote.

A titolo esemplificativo, per tale reato si indica la seguente modalità di commissione: negligente ripartizione di utili in realtà destinati per legge a riserva; distribuzione di acconti-dividendo effettuata con somme prelevate dal capitale sociale.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali della società controllante (art. 2628 c.c.)

Descrizione del reato

La fattispecie punisce gli amministratori (e le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo) che, fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali emesse dalla Società (o dalla Società controllante), cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.

Al riguardo si fa presente che la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine previsto per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio in relazione al quale è stata posta in essere la condotta, estingue il reato.

La norma mira, pertanto, a tutelare l'integrità e l'effettività del capitale sociale e delle riserve non distribuibili per legge, rispetto a fenomeni di annacquamento del medesimo che potrebbero pregiudicare l'interesse dei creditori: vengono in particolare punite le condotte degli amministratori che acquistano o sottoscrivono azioni o quote della propria società o di quella controllante (cfr. art. 2359 c.c.), fuori dai casi consentiti dalla legge (cfr., in particolare, gli artt. 2357, 2359-bis, comma 1, 2360, 2474 e 2529 c.c.), cagionando in tal modo una lesione al patrimonio sociale.

Soggetti attivi del reato possono essere solo gli amministratori: il socio alienante o l'amministratore della controllante potranno rispondere del reato a titolo di concorso solo qualora abbiano determinato o istigato gli amministratori a porre in essere il reato.

Il delitto in esame è punibile a titolo di dolo generico, consistente nella volontà di acquisto o sottoscrizione delle azioni o quote sociali, accompagnata dalla consapevolezza della irregolarità dell'operazione, nonché dalla volontà – o quanto meno dall'accettazione del rischio – di procurare un evento lesivo per il capitale sociale.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- per il reato di illecite operazioni sulle azioni o quote sociali proprie o della società controllante previsto dall'art. 2628 del codice civile, la sanzione pecuniaria varia da cento a centottanta quote.

A titolo esemplificativo, per tale reato si indica la seguente modalità di commissione: rastrellamento di azioni per fronteggiare la prospettiva di scalate ostili.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)Descrizione del reato

La norma punisce gli amministratori (e le persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della società) che effettuano, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, operazioni di riduzione del capitale sociale o di fusione o scissione, con modalità tali da cagionare un danno ai creditori.

L'accostamento nella stessa fattispecie di tre vicende modificative del contratto sociale si giustifica per la somiglianza della procedura su cui si innesta la tutela legale: in tutti i casi viene in considerazione una deliberazione dell'assemblea straordinaria che determina una modifica dell'atto costitutivo e la cui esecuzione potrebbe compromettere le ragioni dei creditori, cui è dunque riconosciuto un diritto di opposizione.

Si precisa che il reato è punibile a querela di parte e che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- per il reato di operazioni in pregiudizio dei creditori previsto dall'art. 2629 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote.

A titolo esemplificativo, per tale reato si indicano le seguenti modalità di commissione: esecuzione della delibera di riduzione del capitale sociale nonostante l'opposizione dei creditori sociali; fusione tra una società in floride condizioni economiche ed un'altra in stato di forte sofferenza, realizzata senza rispettare la procedura prevista dall'art. 2503 c.c. a garanzia dei creditori della prima società, che potrebbero vedere seriamente lesa la garanzia per essi rappresentata dal capitale sociale.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)Descrizione del reato

Tale ipotesi di reato si configura attraverso le seguenti condotte: a) formazione o aumento in modo fittizio del capitale sociale mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale; b) sottoscrizione reciproca di azioni o quote; c) sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

In ordine alla prima delle predette modalità di realizzazione della condotta tipica, la *ratio* della norma è quella di evitare che le azioni o le quote siano emesse per un valore nominale minore di quello dichiarato: in tale ipotesi infatti, il capitale sociale risulterebbe gonfiato in misura corrispondente alla differenza fra valore di attribuzione e valore nominale. La seconda modalità di condotta della norma in esame, che si riferisce alla fase di esercizio della gestione sociale,

riguarda la sottoscrizione reciproca di azioni o quote, che viene sanzionata in quanto idonea a creare un'illusoria moltiplicazione della ricchezza con conseguente lesione degli interessi protetti. Va precisato che la condotta in parola non presuppone la contestualità e la connessione delle due operazioni, essendo sufficiente un accordo finalizzato allo scambio di azioni o quote. Anche la terza condotta incriminata, realizzata attraverso una sopravvalutazione rilevante dei conferimenti dei beni in natura o di crediti o del patrimonio della società in caso di trasformazione, determina l'illusione di un aumento di ricchezza a danno dei soci e dei terzi.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori e i soci conferenti.

Il delitto è punito a titolo di dolo generico, pertanto è richiesta la coscienza e volontà di formare o aumentare fittiziamente il capitale sociale, attraverso le condotte descritte nella norma.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- per il reato di formazione fittizia del capitale previsto dall'art. 2632 del codice civile, la sanzione pecuniaria varia da cento a centottanta quote.

A titolo esemplificativo, per tale reato si indicano le seguenti modalità di commissione: aumento fittizio del capitale sociale operato tramite una sopravvalutazione dei beni posseduti, al fine di fornire all'esterno la rappresentazione, evidentemente fallace, di una solida situazione patrimoniale della società.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Descrizione del reato

Tale ipotesi di reato si realizza mediante la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagiona un danno ai creditori.

La norma tutela il diritto di prelazione dei creditori sociali rispetto ai soci sul patrimonio della società.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

Soggetti attivi del reato sono esclusivamente i liquidatori, ma per effetto dell'art. 2639 c.c. rispondono del reato in esame anche coloro che, pur privi di una investitura formale, svolgono di fatto l'attività in questione (per esempio i soci che, in assenza di nomina dei liquidatori, operino come tali). Il socio beneficiario, invece, non essendo indicato tra i soggetti attivi, potrà rispondere del reato in esame solo qualora la sua condotta non si sia esaurita nella passiva accettazione del bene (ad esempio, nel caso di istigazione a commettere il reato).

E' inoltre richiesta, quale presupposto del fatto tipico, l'avvenuta apertura della fase di liquidazione, requisito necessario perché si possa procedere alla realizzazione dei comportamenti sanzionati.

Ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo, rileva il dolo generico, ossia la semplice volontà di operare la distribuzione ai soci con la consapevolezza dell'ammontare dei crediti, non essendo invece richiesto che il soggetto voglia altresì ledere le ragioni dei creditori.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- per il reato di indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori previsto dall'art. 2633 del codice civile, la sanzione pecuniaria varia da centocinquanta a trecentotrenta quote.

A titolo esemplificativo, per tale reato si indica la seguente modalità di commissione: ripartizione dei beni sociali tra i soci prima del pagamento dei debiti della società in quei casi in cui la consistenza dell'attivo non sia tale da evitare un danno ai creditori.

3. Tutela penale del regolare funzionamento della Società

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Descrizione del reato

Il reato si realizza con l'ostacolo o l'impedimento allo svolgimento delle attività di controllo attraverso l'occultamento di documenti od altri idonei artifici.

Il reato, imputabile esclusivamente agli amministratori (e alle persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della società), può comportare la responsabilità dell'Ente soltanto nell'ipotesi in cui la condotta abbia causato un danno.

Si precisa che:

- il *modus operandi* degli idonei artifici presuppone un comportamento fraudolento e, quindi, in altre parole, la condotta deve essere idonea a trarre in inganno i soggetti che devono svolgere le attività di controllo;
- accanto all'impedimento è rilevante anche il solo ostacolo;
- ai fini della presente norma, vengono in considerazione le attività poste in essere dai componenti del Consiglio di Amministrazione, nonché dai dipendenti che prestano collaborazione a questi ultimi, che possono avere influenza sulle iniziative e sulle attività di controllo spettanti ai soci, agli altri organi sociali o alle società di revisione.

Si tratta, più precisamente, delle attività che influiscono:

- sulle iniziative di controllo dei soci previste dal codice civile e dagli altri atti normativi, quali ad esempio l'art. 2422 c.c., che prevede il diritto dei soci di ispezionare i libri sociali;
- sulle attività di controllo del Collegio sindacale, previste dal codice civile e dagli altri provvedimenti normativi, quali ad esempio gli artt. 2403 e 2403-bis che prevedono il potere dei membri del Collegio sindacale di procedere ad atti di ispezione e di controllo e di richiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o di determinati affari.

Il reato è stato parzialmente depenalizzato limitatamente alle ipotesi in cui dalla condotta posta in essere dagli amministratori non sia derivato alcun danno per i soci. Conseguentemente, la possibilità di configurare una responsabilità amministrativa dell'ente sussiste solo in relazione al delitto, procedibile a querela della persona offesa, previsto dall'art. 2625, comma 2. Per la sussistenza del reato è infine richiesto un dolo generico, che deve ovviamente includere anche la rappresentazione e volizione, quantomeno a titolo di dolo eventuale, di un danno ai soci.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- per il reato di impedito controllo previsto dall'art. 2625 comma 2 del codice civile, la sanzione pecuniaria varia da cento a centottanta quote.

A titolo esemplificativo, per tale reato si indicano le seguenti modalità di commissione: ostacolo alle funzioni dell'Autorità di vigilanza mediante l'occultamento di documentazione

rilevante in sede di ispezione o richiesta di informazioni; trasmissione di documentazione alterata o preconstituita *ad hoc* per impedire o sviare i controlli dell'organismo.

Illecita influenza sull'Assemblea (art. 2636 c.c.)

Descrizione del reato

La condotta tipica prevede che si determini con atti simulati o con frode, la maggioranza in assemblea allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

La norma mira ad evitare che, attraverso condotte fraudolente, si influisca illegittimamente sulla formazione della maggioranza assembleare.

Il reato può essere commesso da chiunque, quindi non soltanto dagli amministratori, anche se nella sostanza si può ipotizzare che soltanto i soci (evidentemente di relativo peso) possano essere ulteriori soggetti attivi del reato.

Oggetto di tutela della fattispecie è la regolare formazione di maggioranze assembleari frutto del libero consenso dei soci ed effettuate nel rispetto della legge e dello statuto.

Ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo è richiesto il dolo specifico, consistente nel fine di perseguire per sé o per altri un ingiusto profitto.

È opportuno ricordare che la responsabilità dell'Ente è configurabile solo quando la condotta prevista dall'articolo in esame sia realizzata nell'interesse dell'Ente. Ciò rende difficilmente ipotizzabile il reato in questione che, di norma, viene realizzato per favorire interessi di parte e non dell'“Ente”.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- per il reato di illecita influenza sull'assemblea previsto dall'art. 2636 del codice civile, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a trecentotrenta quote.

A titolo esemplificativo, per tale reato si indicano le seguenti modalità di commissione:

cessione fittizia delle quote a persona di fiducia, al fine di ottenerne il voto in assemblea; fittizia sottoscrizione di un prestito con pegno delle quote, in modo da consentire al creditore pignoratizio l'esercizio del diritto di voto in assemblea.

4. Tutela penale contro le frodi

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

Descrizione del reato

Il reato si configura attraverso la diffusione di notizie false o il compimento di operazioni simulate o di altri artifici idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati ovvero ad incidere sull'affidamento che il pubblico ripone nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari. In particolare, la notizia è da considerarsi falsa quando, creando una rappresentazione distorta della realtà, sia tale da trarre in inganno gli operatori creando le condizioni per un anomalo andamento delle quotazioni mentre per altri artifici si deve intendere “qualsiasi comportamento che, mediante inganno, sia idoneo ad alterare il corso normale dei prezzi”.

Si precisa che:

- non si ravvisa l'estremo della divulgazione quando le notizie non siano state diffuse o rese pubbliche, ma siano dirette solo a poche persone;
- alle operazioni simulate vanno ricondotte sia le operazioni che le parti non hanno in alcun modo inteso realizzare, sia le operazioni che presentano un'apparenza difforme da quelle effettivamente volute;
- affinché il reato sia configurabile è sufficiente che la notizia o l'artificio siano idonei a produrre l'effetto della sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati.

Per l'esistenza del reato è sufficiente una situazione di pericolo, indipendentemente dal verificarsi di una variazione artificiosa dei prezzi.

Il reato in oggetto, per le Società quotate, deve essere correlato ai reati di manipolazione del mercato discusso in altra parte speciale del Modello.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- per il reato di aggrigotaggio previsto dall'art. 2637 del codice civile, la sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.

A titolo esemplificativo, per tale reato si indicano le seguenti modalità di commissione:

compimento di operazioni simulate idonee a determinare l'apparenza di un mercato attivo attraverso il trasferimento, in realtà privo di effetti, di strumenti finanziari; diffusione di notizie false e tuttavia credibili, tali da condizionare il prezzo di strumenti finanziari.

5. Tutela penale delle funzioni di vigilanza

Ostacolo all'esercizio delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

Descrizione del reato

Il reato si realizza attraverso due distinte modalità di commissione, entrambe finalizzate ad ostacolare l'attività di vigilanza delle autorità pubbliche preposte:

- l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza di fatti non corrispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria; ovvero mediante l'occultamento, con mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di notizie che avrebbero dovuto essere comunicate, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza dell'Autorità.

In entrambe le ipotesi, ai fini della sussistenza del reato, è richiesto il dolo specifico (e, quindi, la precipua consapevolezza e volontà di ostacolare l'attività di vigilanza), accompagnato dalla consapevolezza della falsità delle comunicazioni trasmesse o delle omissioni realizzate.

La responsabilità sussiste anche nell'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto terzi.

Nella seconda ipotesi, rappresentata dalla condotta di occultamento, l'oggetto materiale del reato non viene individuato nelle comunicazioni previste dalla legge, bensì in quelle dovute e, quindi, potranno assumere rilievo anche le comunicazioni che siano previste da fonti diverse dalla legge, quali ad esempio i regolamenti.

- il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, attuato consapevolmente, in qualsiasi modo.

In relazione al co. 2 dell'art. 2638 c.c., è richiesto il dolo generico, che come si desume dall'avverbio "consapevolmente", si atteggia in particolare come dolo diretto, con esclusione dunque di quello eventuale.

Soggetti attivi del reato sono gli amministratori, il direttore generale, il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci ed i liquidatori tenuti agli obblighi nei confronti delle Autorità di Pubblica Vigilanza.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- per il reato di ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza previsto dall'art. 2638 del codice civile, la sanzione pecuniaria varia da duecento a quattrocento quote.

A titolo esemplificativo, per tale reato si indica la seguente modalità di commissione: predisposizione di un bilancio contenente dati contabili non veritieri, con il fine di trarre in inganno le verifiche dell'Autorità di Vigilanza.

6. Corruzione tra privati

Descrizione del reato

La Legge 190/2012 ha introdotto nel nostro ordinamento nuove misure volte a rafforzare l'efficacia e l'effettività dell'azione di prevenzione e repressione dei fenomeni di corruzione.

In particolare, l'art. 1, comma 76 della citata Legge ha modificato l'art. 2635 c.c., introducendo il reato di "**Corruzione tra privati**".

La norma sanziona gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, che, a seguito della dazione o della promessa di denaro o altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti, in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando un danno alla società (comma 1). Sanzioni ridotte sono previste per i soggetti sottoposti alla direzione e vigilanza di quest'ultimi (comma 2). Le stesse sanzioni del comma 1 sono previste per chi dà o promette denaro o altra utilità alle persone sopra indicate (comma 3).

Le pene stabilite sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'art. 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e successive modificazioni).

Sotto il profilo della responsabilità amministrativa degli Enti, la Legge 190/2012 ha aggiunto la lettera s-bis all'art. 25 ter del decreto 231/01 richiamando la sola condotta attiva del corruttore (art. 2635, comma 3 c.c.). Pertanto, la responsabilità amministrativa dell'Ente si configura solo nelle ipotesi di "corruzione attiva" di altre Società, cioè allorché un apicale o un dipendente di Autostrade Meridionali corrompa un apicale o un dipendente di un'altra Società per l'ottenimento di un beneficio o vantaggio a favore della Società di appartenenza.

La fattispecie è procedibile a querela, a meno che dall'illecito derivi una distorsione della concorrenza.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- per il reato di corruzione tra privati previsto dall'art. 2635, terzo comma, del codice civile, la sanzione pecuniaria varia da duecento a quattrocento quote.

A titolo esemplificativo, per tale reato si indicano le seguenti modalità di commissione: il soggetto apicale della Società corrompe il Responsabile Ricerca e Sviluppo di altra Società, al fine di ritardare la ricerca ed il successivo lancio di un prodotto; la promessa fatta direttamente da dipendenti della Società, o indirettamente attraverso agenti, consulenti fornitori ecc., di denaro o di altra utilità al fine di ottenere, ad esempio, un vantaggio contrattuale o commerciale per la Società stessa, l'assegnazione di una gara o di una commessa o di un finanziamento.

B.2 AREE A RISCHIO

In relazione ai reati societari, come sopra esaminati, le aree a rischio, rilevanti anche per l'attestazione periodica del Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili, sono le seguenti:

1. bilancio e prospetti informativi (ivi compresa qualunque altra informativa sociale e finanziaria, gli adempimenti relativi al funzionamento degli organi sociali ed i rapporti con gli organi di controllo);
2. gestione degli adempimenti fiscali;
3. ciclo passivo, acquisti di materiali, consulenze e servizi vari;
4. gestione commesse;
5. payroll e gestione del personale: dipendenti non dirigenti;
6. payroll e gestione del personale: dipendenti dirigenti;
7. rapporti concessori;
8. ciclo attivo, aree di servizio;
9. ricavi da pedaggio;
10. gestione della tesoreria;

Per quanto riguarda invece il reato di “**corruzione tra privati**”, tenuto conto che, ai fini della responsabilità amministrativa della Società, la norma punisce le condotte corruttive che arrecano un danno (anche non patrimoniale) alla Società e non la corruzione in quanto tale, le aree a rischio devono essere ricercate nei rapporti con Società terze, come di seguito elencate:

1. partecipazione a gare;
2. gestione degli acquisti di beni e servizi;
3. ottenimento di certificazioni/autorizzazioni da enti privati;
4. gestione delle riserve;
5. gestione del contenzioso.

Eventuali integrazioni alle suddette aree di attività a rischio potranno essere proposte al Consiglio di Amministrazione della Società dall'OdV.

B.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE A RISCHIO

L'espletamento delle attività attinenti le aree di rischio devono avvenire, oltre che in base alle regole definite dal Modello e dalla presente parte speciale, anche in conformità alle seguenti norme interne che si intendono attuative ed integrative del Modello stesso:

- il Codice Etico;
- le regole di corporate governance adottate in recepimento del Codice di autodisciplina delle società quotate e della normativa societaria e regolamentare rilevante;
- le procedure "Informazioni societaria al mercato" e "Internal dealing";
- la procedura "Operazioni con parti correlate";
- le procedure TUF;
- le istruzioni operative per la predisposizione del bilancio d'esercizio, del bilancio consolidato e delle situazioni infra annuali;
- il piano dei conti di Contabilità Generale;
- ogni altra normativa interna relativa al sistema di controllo interno della Società.

Di seguito sono descritte le modalità di attuazione dei criteri sopra richiamati in relazione alle diverse aree di attività a rischio.

Bilanci ed altre comunicazioni sociali

Al fine di garantire la correttezza dei bilanci e, più in generale, di tutte le comunicazioni effettuate dalla Società, la relativa attività dovrà essere svolta sulla base dei seguenti principi.

Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari (di seguito "Dirigente Preposto"):

- cura che il sistema di controllo interno contabile sia orientato, attraverso un adeguato processo di identificazione dei principali rischi legati alla predisposizione ed alla diffusione dell'informativa contabile (bilancio di esercizio, del bilancio consolidato nonché ogni altra comunicazione di carattere finanziario contenente dati contabili), al raggiungimento degli obiettivi di veridicità e correttezza dell'informativa stessa. Sono elementi del sistema:
 - o le procedure amministrativo – contabili (Procedure TUF) per la formazione del bilancio di esercizio, del bilancio consolidato nonché di ogni altra comunicazione di carattere finanziario contenente dati contabili;
 - o l'aggiornamento periodico dei rischi associati all'informativa finanziaria e sociale;
 - o la valutazione periodica dell'adeguatezza del disegno dei controlli sull'informativa finanziaria e la loro effettiva applicazione dei controlli chiave;
 - o il processo di comunicazione e documentazione a evidenza dell'efficacia dei controlli e dei risultati delle valutazioni;
- rilascia - in occasione della predisposizione degli atti e delle comunicazioni della Società indirizzate al mercato che espongono dati contabili relativi alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società ed ai fini della formazione del bilancio, della relazione semestrale, delle relazioni trimestrali e di altre situazioni contabili infrannuali della Società, nonché del bilancio una dichiarazione scritta che attesti la corrispondenza alle risultanze documentali, ai libri ed alle scritture contabili degli atti e delle comunicazioni della

Società diffusi al mercato, e relativi all'informativa contabile, anche infrannuale, della Società stessa;

- verifica ed attesta in occasione del bilancio di esercizio e della relazione semestrale:
 - o l'adeguatezza in relazione alle caratteristiche dell'impresa e l'effettiva applicazione delle procedure amministrative e contabili per la formazione dei bilanci o della relazione semestrale nel corso del periodo, nonché la corrispondenza di tali documenti alle risultanze dei libri e delle scritture contabili e la loro idoneità a fornire una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società;
 - o che la relazione sulla gestione, ove redatta, comprenda un'analisi attendibile dell'andamento e del risultato della gestione nonché della situazione della Società unitamente alla descrizione dei principali rischi e incertezze cui è esposta ovvero che la relazione intermedia sulla gestione, ove redatta, contenga un'analisi attendibile delle informazioni di cui all'art. 154-ter comma 4 del TUF.

L'attestazione dovrà essere resa secondo il modello stabilito dalla Consob.

Il Consiglio di Amministrazione della Società è chiamato a vigilare che il Dirigente Preposto, per l'esercizio dei compiti attribuiti, disponga di adeguati poteri e mezzi, assicurando l'adeguata rispondenza dei ruoli e dei rapporti nell'ambito della struttura organizzativa della Società.

Nell'espletamento delle proprie attribuzioni, il Dirigente Preposto:

- ha accesso alla documentazione aziendale necessaria per l'espletamento della propria attività;
- riferisce periodicamente al Consiglio di Amministrazione;
- predispose una nota operativa periodica per la definizione dei contenuti e della tempistica della predisposizione del progetto di bilancio di esercizio, nonché degli altri documenti contabili indicati precedentemente;
- predispose un apposito programma di formazione, rivolto a tutti coloro che, nell'ambito delle Funzioni coinvolte, contribuiscono alla redazione del bilancio e degli altri documenti contabili indicati precedentemente, in merito alle principali nozioni e problematiche concernenti la redazione dei documenti contabili; tale funzione cura inoltre al riguardo sia la formazione per i neo assunti che l'aggiornamento professionale mediante l'effettuazione di corsi periodici.

Predisposizione dei prospetti informativi

Con specifico riguardo alla redazione dei prospetti informativi, la Società deve attenersi al rispetto dei seguenti principi:

- la verifica della correttezza dei dati e delle informazioni tutte le volte che ve ne sia la possibilità; se i dati e/o informazioni utilizzati nel prospetto provengono da fonti esterne alla Società, tali fonti dovranno essere citate;
- l'individuazione di un responsabile per ciascuna operazione di redazione – o partecipazione alla redazione – di prospetto informativo;
- una tempestiva informazione all'O.d.V., da parte del responsabile dell'operazione, di ciascuna iniziativa che comporti la redazione o la partecipazione alla redazione di prospetti informativi, nonché della loro avvenuta pubblicazione.

Comunicazione, anche in forma indiretta o mediata, di informazioni, notizie, dati di qualsiasi natura rilevanti per il mercato e diverse dalle precedenti.

Nelle attività di trattamento, gestione e comunicazione verso l'esterno di notizie o dati riguardanti la Società, è fatto obbligo ai Destinatari di attenersi a quanto previsto:

- nella procedura "Informazione societaria al mercato" aggiornata dal Consiglio di Amministrazione di Autostrade Meridionali con delibera del 30 giugno 2016;
- nella procedura "Codice di comportamento – Internal Dealing" aggiornata dal Consiglio di Amministrazione di Autostrade Meridionali con delibera del 30 giugno 2016.

Operazioni con parti correlate

Con riferimento alle operazioni con parti correlate, ivi compresa la gestione dei rapporti intragruppo, l'attività della Società si conforma ai seguenti principi:

- i rapporti intragruppo debbono essere improntati a correttezza e trasparenza, nel rispetto del principio di autonomia delle società del gruppo e dei principi di corretta gestione, trasparenza contabile, separazione patrimoniale, in modo da garantire la tutela degli stakeholders di tutte le società del gruppo;
- rispetto dei ruoli, compiti e responsabilità definiti dall'organigramma aziendale, dal sistema autorizzativo e dalla procedura Operazioni con Parti Correlate;
- la gestione/acquisto di partecipazioni deve avvenire sulla base di un apposito iter autorizzativo, in relazione al quale sono definiti ruoli, compiti e responsabilità e previsti appositi controlli relativi al processo operativo del cui svolgimento deve essere data opportuna evidenza;
- la concessione e gestione delle garanzie a favore delle controllate deve avvenire sulla base di un apposito iter autorizzativo, in relazione al quale sono definiti ruoli, compiti e responsabilità e previsti appositi controlli relativi al processo operativo del cui svolgimento deve essere data opportuna evidenza.

Rapporti con il soggetto incaricato della revisione legale dei conti

Allo scopo di predisporre dei presidi idonei ad evitare la commissione di reati da parte della società di revisione, anche in ipotesi di tipo concorsuale con i Destinatari, ed in osservanza con quanto previsto dal TUF e dal Regolamento Emittenti, nell'attivazione e nella successiva gestione dei rapporti con la società di revisione, dovranno essere osservate le seguenti disposizioni.

Al fine di assicurare l'indipendenza della società e del responsabile della revisione, l'incarico non potrà essere conferito a società di revisione che si trovino in una delle seguenti situazioni d'incompatibilità⁷:

- detenzione di un interesse finanziario nella Società che ha conferito l'incarico, nelle sue controllanti e nelle sue controllate da parte dei seguenti soggetti:
 - o la società di revisione e coloro che fanno parte del gruppo di revisione e della catena di comando;
 - o i soci e gli amministratori della società di revisione incaricata che lavorano nel medesimo ufficio di un socio o amministratore facente parte del gruppo di revisione, i soci e gli amministratori di un'entità della rete che lavorano nell'ufficio il cui personale è assegnato in misura significativa, rispetto alle risorse dell'ufficio stesso, allo svolgimento dell'incarico;
 - o gli stretti familiari di coloro che fanno parte del gruppo di revisione e dei soci o amministratori della società di revisione che lavorano nel medesimo ufficio di un socio o amministratore facente parte del gruppo di revisione.
- sussistenza di relazioni d'affari o di impegni ad instaurare tali relazioni, tra la Società che ha conferito l'incarico, le sue controllanti, le sue controllate, i componenti dei suoi organi di amministrazione e controllo e della sua direzione aziendale, da un lato, e i seguenti soggetti, dall'altro:
 - o la società di revisione, coloro che fanno parte del gruppo di revisione e della catena di comando;
 - o i soci e gli amministratori della società di revisione incaricata che lavorano nel medesimo ufficio di un socio o di un amministratore facente parte del gruppo di revisione, i soci e gli amministratori di un'entità della rete che lavorano nell'ufficio il cui personale è assegnato in misura significativa, rispetto alle risorse dell'ufficio stesso, allo svolgimento dell'incarico;
 - o i familiari di coloro che fanno parte del gruppo di revisione e dei soci o amministratori della società di revisione che lavorano nel medesimo ufficio di un socio o amministratore facente parte del gruppo di revisione.
- prestazione di lavoro autonomo o subordinato in favore della Società che ha conferito l'incarico, delle sue controllanti e delle sue controllate, da parte dei seguenti soggetti:
 - o coloro che fanno parte del gruppo di revisione e della catena di comando;
 - o i soci e gli amministratori della società di revisione incaricata;
 - o i soci e gli amministratori di un'entità della rete che lavorano nell'ufficio il cui personale è assegnato in misura significativa, rispetto alle risorse dell'ufficio stesso, allo svolgimento dell'incarico.
- sussistenza di una delle seguenti situazioni, capaci di influire sul processo decisionale della società di revisione:
 - o partecipazione al capitale della società di revisione da parte della società sottoposta a revisione, da parte di una società controllata o di un soggetto che controlla la società sottoposta a revisione;

⁷ Le situazioni di incompatibilità sono indicate secondo quanto previsto dalla Parte III, Titolo VI, Capo I-bis del "Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti" adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche ed integrazioni.

- o titolarità, da parte di un componente degli organi di amministrazione e controllo o della direzione aziendale della società che ha conferito l'incarico, di posizioni che consentono di influenzare un qualsiasi processo decisionale della società di revisione con riguardo all'attività di revisione contabile.
- partecipazione agli organi di amministrazione e controllo, o assunzione della funzione di direttore generale o dirigente preposto nella Società che ha conferito l'incarico, nelle società in cui quest'ultima detiene, direttamente o indirettamente, più del 20% dei diritti di voto, delle società che detengono, direttamente o indirettamente, più del 20% dei diritti di voto nella società che ha conferito l'incarico, delle società controllate o che la controllano, da parte dei seguenti soggetti:
 - o coloro che fanno o hanno fatto parte del gruppo di revisione e della catena di comando;
 - o i soci e gli ex soci, gli amministratori e gli ex amministratori della società di revisione incaricata;
 - o i soci e gli ex soci, gli amministratori e gli ex amministratori di un'entità della rete che lavorano nell'ufficio il cui personale è assegnato in misura significativa, rispetto alle risorse dell'ufficio stesso, allo svolgimento dell'incarico, a meno che non sia decorso almeno un triennio dalla cessazione dei suddetti incarichi o rapporti di lavoro.
- partecipazione agli organi di amministrazione e controllo della società che ha conferito l'incarico o lo svolgimento in quest'ultima di funzioni di direzione aziendale o tali da consentire l'esercizio di un'influenza diretta sulla preparazione delle registrazioni contabili e del bilancio della stessa, da parte dei seguenti soggetti:
 - o i familiari di coloro che fanno parte del gruppo di revisione;
 - o i familiari dei soci e degli amministratori della società di revisione incaricata che lavorano nel medesimo ufficio di un socio o amministratore facente parte del gruppo di revisione.

Sono fatte salve ulteriori cause di incompatibilità, qualora, in relazione a circostanze diverse da quelle rappresentate ai punti precedenti, possa comunque risultare compromessa, in casi specifici, l'indipendenza del revisore. Tali cause di incompatibilità dovranno essere individuate dalla società di revisione e dalla Società conferente l'incarico, dandosi a tal fine reciproca comunicazione delle situazioni potenzialmente suscettibili di compromettere l'indipendenza del revisore.

Una volta rispettati tali criteri d'incompatibilità, nell'ambito della gestione dei rapporti con la società di revisione, dovranno altresì essere osservate le disposizioni contenute nella procedura "Rapporti con la Società di Revisione".

È fatto divieto di attribuire, alla società di revisione o ad altre società appartenenti alla medesima rete nonché ai soci, gli amministratori, i componenti degli organi di controllo e i dipendenti della società di revisione stessa e delle società da essa controllate, ad essa collegate o che la controllano o sono sottoposte a comune controllo, alcuno dei seguenti servizi alla Società che ha conferito l'incarico ed alle società da essa controllate o che la controllano o sono sottoposte a comune controllo:

- tenuta dei libri contabili e altri servizi relativi alle registrazioni contabili o alle relazioni di bilancio;
- progettazione e realizzazione dei sistemi informativi contabili;

- servizi di valutazione e stima ed emissione di pareri pro veritate;
- servizi attuariali;
- gestione esterna dei servizi di controllo interno;
- consulenza e servizi in materia di organizzazione aziendale diretti alla selezione, formazione e gestione del personale;
- intermediazione di titoli, consulenza per l'investimento o servizi bancari d'investimento;
- prestazione di difesa giudiziale;
- altri servizi e attività, anche di consulenza, inclusa quella legale non collegati alla revisione, individuati, in ottemperanza ai principi di cui alla ottava direttiva n. 84/253/CEE del Consiglio, del 10 aprile 1984, in tema di indipendenza delle società di revisione, dalla Consob con il regolamento adottato ai sensi del comma 1 dell'art. 160 TUF ed, in particolare, i servizi di consulenza che comportano l'attribuzione di poteri di rappresentanza del cliente nonché i servizi di assistenza legale nell'ambito di controversie.

È fatto inoltre divieto di attribuire a coloro che hanno preso parte alla revisione del bilancio della Società con funzioni di direzione e supervisione, ai soci, ed agli amministratori della società di revisione alla quale è stato conferito l'incarico di revisione, e delle società legate a quest'ultima da rapporto di controllo, cariche sociali negli organi di amministrazione o controllo nella Società che ha attribuito l'incarico o nelle società da essa controllate o che la controllano o di stipulare con i medesimi soggetti dei contratti di lavoro autonomo o subordinato aventi ad oggetto funzioni dirigenziali di rilievo se non sia decorso almeno un triennio:

- dalla scadenza o dalla revoca dell'incarico; ovvero
- dal momento in cui abbiano cessato di essere soci, amministratori o dipendenti della società di revisione e delle società da essa controllate o che la controllano. Si applica la nozione di controllo di cui all'art. 93 del TUF.

Attività soggette a vigilanza.

Le attività soggette a vigilanza da parte delle pubbliche autorità devono essere svolte dalla Società in base ai seguenti principi:

- rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità definiti dall'organigramma aziendale e dal sistema autorizzativo nella gestione dei rapporti con le Autorità ed Organi di Vigilanza;
- rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità nella predisposizione della documentazione da inviare ad Autorità o ad Organi di Vigilanza;
- in sede di ispezioni da parte di Autorità ed Organi di Vigilanza le funzioni deputate devono operare, nel rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità definiti dall'organigramma aziendale, con trasparenza, correttezza e spirito di collaborazione, agevolando l'attività dell'organo e fornendo, in maniera completa e corretta, le informazioni ed i dati eventualmente richiesti in adempimento dei compiti legalmente attribuiti all'organo;
- con riguardo alla trasmissione di documentazione, dati o informazioni all'Autorità e ad Organi di Vigilanza, le funzioni deputate devono operare nel rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità definiti dall'organigramma aziendale e assicurando la completezza, veridicità e trasparenza dei dati trasmessi;
- deve essere data adeguata evidenza delle attività e dei controlli svolti e delle segnalazioni periodiche alle autorità previste da leggi e regolamenti;

- tutte le comunicazioni e l'informativa trasmessa alle autorità di vigilanza deve anche essere tenuta a disposizione dell'O.d.V.

E' fatto espresso obbligo di:

- osservare una condotta improntata a principi di integrità, correttezza e trasparenza nell'attività di formazione del bilancio, delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, in modo da fornire ai soci e al pubblico informazioni veritiere e corrette sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Società, nel rispetto di tutte le norme di legge, regolamentari e dei principi contabili applicativi. Pertanto, è vietato indicare o inviare per l'elaborazione o l'inserimento in dette comunicazioni, dati falsi, artefatti, incompleti o comunque non rispondenti al vero, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società. E' fatto inoltre divieto di porre in essere attività e/o operazioni volte a creare disponibilità extracontabili (ad esempio ricorrendo a fatture per operazioni inesistenti o alla sovra fatturazione), ovvero volte a creare "fondi neri" o "contabilità parallele". Una particolare attenzione deve essere dedicata alla stima delle poste contabili: i soggetti che intervengono nel procedimento di stima devono attenersi al rispetto del principio di ragionevolezza ed esporre con chiarezza i parametri di valutazione seguiti, fornendo ogni informazione complementare che sia necessaria a garantire la veridicità del documento. Il bilancio deve inoltre essere completo sotto il profilo dell'informazione societaria e deve contenere tutti gli elementi richiesti dalla legge o da altre norme applicabili. Analoga correttezza è richiesta agli amministratori, ai sindaci, agli eventuali liquidatori nella redazione di tutte le altre comunicazioni imposte o comunque previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico, affinché le stesse contengano informazioni chiare, precise, veritiere e complete. osservare una condotta tesa a garantire il regolare funzionamento della Società e la corretta interazione tra i suoi organi sociali, assicurando ed agevolando ogni forma di controllo sulla gestione sociale, nei modi previsti dalla legge, nonché la libera e regolare formazione della volontà assembleare. In tale prospettiva, è vietato: a) impedire od ostacolare in qualunque modo, anche occultando documenti o utilizzando altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività istituzionali di controllo e di revisione, proprie del Collegio Sindacale e/o delle società di revisione; b) determinare o influenzare illecitamente l'assunzione delle delibere assembleari, ponendo a tal fine in essere atti simulati o fraudolenti che si propongano di alterare artificiosamente il normale e corretto procedimento di formazione della volontà assembleare;
- garantire il puntuale rispetto di tutte le norme di legge che tutelano l'integrità e l'effettività del capitale sociale, al fine di non creare nocumeto alle garanzie dei creditori e, più in generale, ai terzi. In tale prospettiva, è vietato: a) restituire, anche simulatamente, i conferimenti ai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli, fatte salve ovviamente le ipotesi di legittima riduzione del capitale sociale; b) ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti, o destinati per legge a riserva, ovvero ripartire riserve, anche non costituite con utili, che non possono per legge essere distribuite; c) acquistare o sottoscrivere azioni sociali o della società controllante al di fuori dei casi consentiti dalla legge, con ciò cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non

- distribuibili per legge; d) effettuare riduzioni del capitale sociale o fusioni con altre società o scissioni in violazione delle norme di legge, con ciò cagionando un danno ai creditori; e) formare o aumentare fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti, ovvero del patrimonio sociale in caso di trasformazione; f) ripartire i beni sociali tra i soci – in fase di liquidazione – prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie per soddisfarli;
- nel compimento di operazioni di qualsiasi natura su strumenti finanziari ovvero nella diffusione di informazioni relative ai medesimi, attenersi al rispetto dei principi di correttezza, trasparenza, completezza dell'informazione, tutela del mercato e rispetto delle dinamiche di libera determinazione del prezzo dei titoli. In tale prospettiva, è fatto assoluto divieto di diffondere o concorrere a diffondere, in qualunque modo, informazioni, notizie o dati falsi o porre in essere operazioni fraudolente o comunque fuorvianti in modo anche solo potenzialmente idoneo a provocare un'alterazione del prezzo di strumenti finanziari. La Società si impegna: a) a comportarsi sempre con diligenza, correttezza e trasparenza, nell'interesse del pubblico, degli investitori e del mercato; b) organizzarsi in modo da escludere la ricorrenza di situazioni di conflitto di interesse e, in tali occasioni, assicurare comunque l'equilibrata tutela degli interessi in conflitto; c) adottare misure affinché non si realizzi un'indebita circolazione/diffusione, all'interno della Società, di informazioni rilevanti;
 - improntare i rapporti con le Autorità di vigilanza a criteri di integrità, correttezza, trasparenza e collaborazione, evitando comportamenti che possano in qualsiasi modo considerarsi di ostacolo alle attività che tali Autorità sono chiamate a svolgere a garanzia del mercato. In tale prospettiva, gli esponenti aziendali devono: a) inviare alle Autorità di Vigilanza le segnalazioni previste dalla legge e dai regolamenti o richieste ad altro titolo alla Società in modo tempestivo, completo ed accurato, trasmettendo a tal fine tutti i dati ed i documenti previsti o richiesti; b) indicare nelle predette segnalazioni dati rispondenti al vero, completi e corretti, dando indicazioni di ogni fatto rilevante relativo alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società; c) evitare ogni comportamento che possa ostacolare le Autorità di vigilanza nell'esercizio delle proprie prerogative (attraverso, ad esempio, mancanza di collaborazione, comportamenti ostruzionistici, risposte reticenti o incomplete, ritardi pretestuosi);
 - assicurare, nel compimento di operazioni di significativo rilievo concluse sia con soggetti terzi che con parti correlate, la trasparenza ed il rispetto dei criteri di correttezza sostanziale e procedurale, nonché i termini e le modalità di approvazione previsti dalla normativa interna;
 - improntare l'attività di direzione e coordinamento svolta dalla Società nei confronti delle controllate dirette o indirette al rispetto della legge e, più in generale, dei principi di autonomia gestionale, correttezza, trasparenza.

Con riferimento al reato di “**corruzione tra privati**” e tenuto conto che le modalità operative di attuazione dei reati, e quindi anche le attività strumentali alla commissione degli stessi, sono riconducibili a quelle relative ai reati in danno della Pubblica Amministrazione, si rimanda per quanto applicabile e tenuto conto del riferimento relativo ad una Società privata terza, a quanto già illustrato nella Parte Speciale A.

B.4 PARTE SPECIALE B - PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO

Al fine di garantire la correttezza dei bilanci e, più in generale, di tutte le comunicazioni effettuate dalla Società, la relativa attività dovrà essere svolta sulla base dei seguenti principi:

- rispetto dei principi di compilazione dei documenti contabili ai sensi dell’art. 2423, co. 2 c.c., a norma del quale “il bilancio deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale della società e il risultato economico dell’esercizio”;
- in sede di stima delle poste contabili, occorre attenersi ad un principio di ragionevolezza ed esporre con chiarezza i parametri di valutazione seguiti, fornendo ogni eventuale informazione complementare necessaria a garantire la veridicità del documento (si veda gli artt. 2423, comma 3, e 2423-bis c.c.);
- assicurare la completezza del bilancio sotto il profilo dell’informazione societaria, indicando, in particolare, tutti gli elementi richiesti dalla legge, quali ad esempio, quelli previsti dagli artt. 2424, per lo stato patrimoniale, 2425, per il conto economico e 2427 c.c., per la nota integrativa;
- analoga correttezza va posta nella redazione delle altre comunicazioni imposte o comunque previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico affinché le stesse contengano informazioni chiare, precise, veritiere e complete.

Più in particolare, i principi generali di controllo adottati dalla Società prevedono:

- rispetto dei compiti, ruoli e responsabilità definiti nei documenti aziendali e del sistema autorizzativo nella formazione, elaborazione e controllo dell’informativa di bilancio;
- definizione delle tempistiche di trasmissione delle informazioni tra le diverse strutture aziendali;
- definizione dei flussi informativi tra la struttura preposta alla elaborazione del bilancio e le strutture aziendali responsabili di fornire le informazioni che andranno a confluire nel bilancio;
- l’elencazione dei dati e delle notizie che ciascun Ente/funzione aziendale deve fornire, a quali altri enti/strutture devono essere trasmessi, i criteri per la loro elaborazione, la tempistica di consegna;
- la tempestiva trasmissione a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della bozza di bilancio e della relazione della società di revisione, nonché un’idonea registrazione di tale trasmissione;
- riunioni almeno semestrali, ovvero nella predisposizione della Relazione semestrale e di Bilancio tra la Società di Revisione ed il Collegio Sindacale;

- la giustificazione, resa in circostanze debitamente documentate, oggettivamente rilevabili e ricostruibili a posteriori, di ogni eventuale variazione dei criteri di valutazione adottati per la redazione dei documenti contabili sopra richiamati e delle relative modalità di applicazione;
- l'attribuzione al Consiglio di Amministrazione della preventiva approvazione di operazioni societarie che possano comportare significativi impatti sotto il profilo economico, patrimoniale e finanziario (ad esempio, operazioni sul capitale, fusioni, scissioni, trasformazioni, acquisti di azioni proprie, restituzione di conferimenti, acquisti o cessioni di rami d'azienda ecc.);
- la puntuale verifica in ordine all'effettività e congruità delle prestazioni in relazioni alle quali viene rilasciata fattura alla Società, con coinvolgimento delle strutture che hanno usufruito della prestazione, al fine di acquisire l'attestazione dell'effettivo svolgimento della stessa e della sua rispondenza all'oggetto del contratto. Particolare attenzione dovrà essere dedicata alle operazioni infragruppo che comportino acquisto o cessione di beni e servizi e, più in generale, corresponsione di compensi in relazione ad attività svolte nel contesto del Gruppo: in particolare, le operazioni infragruppo e/o con società collegate devono sempre avvenire secondo criteri di correttezza sostanziale e devono essere previamente regolamentate sulla base di contratti stipulati in forma scritta, che devono essere trattenuti e conservati agli atti di ciascuna delle società contraenti. Dette condizioni devono essere regolate a condizioni di mercato, sulla base di valutazioni di reciproca convenienza economica, avuto peraltro riguardo al comune obiettivo di creare valore per l'intero Gruppo. Resta, in ogni caso, fermo l'obbligo di rispetto delle disposizioni previste dall'art. 2391 c.c. in tema di obblighi degli amministratori di comunicazione al Consiglio di eventuali situazioni di conflitto di interesse e di conseguente assunzione delle relative determinazioni con delibera adeguatamente motivata, e dall'art 2428 c.c., in tema di obbligo di esposizione nella relazione sulla gestione delle più rilevanti operazioni infragruppo;
- la tracciabilità delle operazioni che comportino il trasferimento e/o deferimento di posizioni creditorie, attraverso le figure della surrogazione, cessione del credito, l'accollo di debiti, il ricorso alla figura della delegazione, le transazioni e/o rinunce alle posizioni creditorie e delle relative ragioni giustificatrici;
- la tracciabilità del processo relativo alle comunicazioni alle Autorità di Vigilanza da effettuare nel rispetto delle norme di legge e regolamenti, in vista degli obiettivi di trasparenza e corretta informazione. Agli eventuali incontri con le Autorità di Vigilanza (anche in sede ispettiva) devono intervenire i soggetti aziendali a ciò espressamente delegati; ogni incontro deve essere debitamente documentato. In caso di ispezione disposta dalle Autorità di Vigilanza, la Società assicura la più ampia e tempestiva collaborazione a dette Autorità, fornendo dati e documenti richiesti in modo tempestivo e completo;
- l'esistenza di presidi volti a garantire che la circolazione delle informazioni privilegiate nell'ambito della Società avvenga nel rispetto del principio della oggettiva necessità di comunicazione in relazione all'attività svolta (c.d. "need to know");

- la previa individuazione delle condizioni per l'eventuale comunicazione a terzi di informazioni privilegiate;
- adeguate cautele volte a garantire la protezione e custodia della documentazione contenente informazioni riservate in modo da impedire accessi indebiti;
- l'obbligo di inoltro di tempestiva comunicazione all'Autorità di Vigilanza in caso di errori, omissioni o imprecisioni in materia di comunicazioni od operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari o comunque fatti idonei ad influire sul mercato;
- l'individuazione dei soggetti legittimati al compimento delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari, nel rispetto della legge e delle normative interne.

Si evidenzia altresì che la Società, al fine di consentire la trasmissione delle segnalazioni di possibili violazioni, comportamenti, pratiche non conformi a quanto stabilito nel **Codice Etico**, ha predisposto e, reso accessibili, specifici strumenti di comunicazione con l'Ethic Officer.

A tal proposito, la **Procedura "Segnalazioni all'Ethic Officer"** (accessibile anche dall'esterno sul sito istituzionale) disciplina la gestione delle segnalazioni pervenute all'Ethic Officer, inoltrate da chiunque sia venuto a conoscenza di violazioni del Codice Etico anche in forma anonima e le modalità di gestione della relativa istruttoria, nel rispetto della normativa in materia di privacy e altra normativa applicabile all'oggetto della segnalazione ed al paese dove si è verificato il fatto segnalato.

B.5 AREE A RISCHIO PER I REATI SOCIETARI - PROTOCOLLI DI CONTROLLO

1. Con riferimento all'Area a rischio **"Bilancio e Prospetti informativi (ivi compresa qualunque altra informativa sociale e finanziaria, gli adempimenti relativi al funzionamento degli organi sociali ed i rapporti con gli organi di controllo)"**, l'attività della Società si conforma ai protocolli di controllo di seguito esposti:
 - **Procedura "Codice di Comportamento Internal Dealing"**, che disciplina gli obblighi informativi nei confronti del mercato, relativi alle operazioni effettuate dai soggetti rilevanti.
 - **Procedura TUF "Bilancio"**, che disciplina le attività di chiusura necessarie alla redazione del bilancio di esercizio, nonché le relazioni trimestrali ai fini della redazione del consolidato.
 - **Procedura TUF "Tesoreria e Finanza"**, che disciplina le attività di gestione della tesoreria, individuando i controlli in grado di assicurare la tempestività e l'affidabilità della informativa di bilancio.
 - **Procedura "Incarico al Revisore Legale e Monitoraggio di altri incarichi"**, che definisce le responsabilità aziendali e le modalità operative interne (a supporto del Collegio Sindacale) per il conferimento dell'incarico di revisione legale, secondo le disposizioni normative in vigore, nonché i criteri di gestione dei rapporti con il Revisore legale ed i soggetti appartenenti a Società e studi professionali che intrattengono rapporti a carattere continuativo con il Revisore legale.

- **Procedura “Operazioni con parti correlate”**, che disciplina le operazioni con parti correlate realizzate dalla Società direttamente e/o per il tramite di società da essa controllate.
- **Procedura “Informazione societaria al mercato”**, che regola la comunicazione al mercato delle informazioni privilegiate di Autostrade Meridionali e delle società da quest’ultima controllate ove in futuro costituite e definisce le norme di comportamento che devono essere osservate da parte degli Amministratori, Sindaci, dirigenti, dipendenti di Autostrade Meridionali e delle società da quest’ultima controllate, nonché da parte dei soggetti che prestano la loro attività lavorativa e/o professionale in favore di Autostrade Meridionali e delle sue società controllate in forza di un rapporto diverso da quello di lavoro subordinato.
- **Procedura “Rapporti con il Collegio Sindacale”**, che definisce le responsabilità e le modalità operative per la gestione dei rapporti da parte del personale con il Collegio Sindacale.
- **Procedura “Informazioni al Collegio Sindacale”**, che definisce, in relazione all’attività svolta ed alle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società controllate, nonché alle operazioni nelle quali gli amministratori abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi o che siano influenzate dal soggetto che esercita l’attività di direzione e coordinamento, i soggetti coinvolti nel flusso informativo, nonché le fasi e la tempistica che caratterizzano tale flusso, in modo che siano create le condizioni affinché siano fornite al Collegio Sindacale le informazioni funzionali allo svolgimento dell’attività di vigilanza.

2. Con riferimento all’Area a rischio **“Gestione degli adempimenti fiscali”**, l’attività della Società si conforma ai protocolli di controllo di seguito esposti:
 - **Procedura TUF “Gestione degli adempimenti fiscali”**, che regola le attività finalizzate alla rilevazione, al controllo ed alla elaborazione dei dati e delle informazioni che risultano rilevanti ai fini delle liquidazioni periodiche delle imposte.
 - **Norma Operativa “Modello F24 on line”**, che fa riferimento alle attività di predisposizione e pagamento, secondo modalità telematiche, del Modello F24.
 - **Procedura “Incarico al Revisore Legale e Monitoraggio di altri incarichi”**, che definisce le responsabilità aziendali e le modalità operative interne (a supporto del Collegio Sindacale) per il conferimento dell’incarico di revisione legale, secondo le disposizioni normative in vigore, nonché i criteri di gestione dei rapporti con il Revisore legale ed i soggetti appartenenti a Società e studi professionali che intrattengono rapporti a carattere continuativo con il Revisore legale.
 - **Procedura “Operazioni con parti correlate”**, che disciplina le operazioni con parti correlate realizzate dalla Società direttamente e/o per il tramite di società da essa controllate.

- **Procedura “Rapporti con il Collegio Sindacale”**, che definisce le responsabilità e le modalità operative per la gestione dei rapporti da parte del personale con il Collegio Sindacale.
- **Procedura “Informazione societaria al mercato”**, che regola la comunicazione al mercato delle informazioni privilegiate di Autostrade Meridionali e delle Società da quest’ultima controllate ove in futuro costituite e definisce le norme di comportamento che devono essere osservate da parte degli Amministratori, Sindaci, dirigenti, dipendenti di Autostrade Meridionali e delle Società da quest’ultima controllate, nonché da parte dei soggetti che prestano la loro attività lavorativa e/o professionale in favore di Autostrade Meridionali e delle sue Società controllate in forza di un rapporto diverso da quello di lavoro subordinato.

3. Con riferimento all’Area a rischio **“Ciclo Passivo, acquisti di materiali, consulenze e servizi vari”**, l’attività della Società si conforma ai protocolli di controllo di seguito esposti:
 - **Procedura TUF “Ciclo Passivo. Acquisti materiali, consulenze e servizi vari”**, che disciplina le attività svolte nell’ambito della gestione del Ciclo Passivo, con particolare riferimento agli acquisti di materiali, consulenze e servizi vari, individuando i controlli in grado di assicurare la tempestività e l’affidabilità dell’informativa di bilancio.
 - **Procedura “Acquisizione di beni, prestazioni e servizi”**, che definisce competenze, responsabilità nonché iter approvativi e di formalizzazione del processo privatistico ordinario di acquisizione di beni e servizi, a partire dalla formulazione del piano degli acquisti fino alla gestione dei contratti nel rispetto dei principi di trasparenza, tracciabilità, pubblicità, libera concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento e rotazione sulla base di criteri oggettivi legati alla competitività, alla qualità dei prodotti e dei servizi richiesti. Ogni rapporto di acquisizione di beni, forniture e servizi deve essere formalizzato con un contratto scritto prima dell’inizio dell’attività del fornitore. Non sono ammessi impegni verbali o retroattivi. Ricevere prestazioni di servizi o forniture di beni in assenza di regolare ordine a terzi, deve considerarsi una modalità operativa del tutto eccezionale, che può realizzarsi solo: per ragioni di massima urgenza, normalmente non programmabili (es. improvvisi motivi di sicurezza); per particolari necessità improcrastinabili, che non sia stato possibile pianificare in tutto o in parte; qualora sia espressamente previsto in procedure/norme operative aziendali.
 - **Norma Operativa “Gestione dei pagamenti accentrati”**, che definisce il flusso informativo relativo ai pagamenti accentrati, intendendo per tali i pagamenti che vengono effettuati, con frequenza settimanale, dalla Tesoreria della struttura Finanza di Autostrade per l’Italia.
 - **Norma Operativa “Approvazione delle richieste di pagamento”**, che definisce il flusso autorizzativo relativo alle richieste di pagamento, con particolare riferimento a quelle riconducibili al “ciclo passivo”, in coerenza con quanto disciplinato nella Procedura

“Acquisizione di beni, prestazioni e servizi” e nelle altre procedure organizzative che esplicitamente lo prevedono.

- **Procedura “Rapporti con la PA e flussi informativi verso l’Organismo di Vigilanza”**, che definisce le responsabilità aziendali in materia di rapporti con la PA e le modalità di redazione e trasmissione dei report all’Organismo di Vigilanza.

La Procedura prevede che i rapporti che il personale di Autostrade Meridionali intrattiene con la P.A. devono attenersi a criteri di correttezza, trasparenza e buona fede nel rispetto delle leggi applicabili. Nello specifico, nei confronti della PA sono ammessi solo pagamenti previsti dalle norme vigenti oppure da accordi sottoscritti da parte di Autostrade Meridionali e non sono invece ammessi pagamenti in contanti o con strumenti di pagamento che non permettono la piena tracciabilità; pertanto i pagamenti devono essere effettuati su c/c bancario o postale previsto dalla legge o indicato nell’accordo sottoscritto da Autostrade Meridionali o formalmente indicato per iscritto dalla P.A.

- **Procedura “Incarico al Revisore Legale e Monitoraggio di altri incarichi”**, che definisce le responsabilità aziendali e le modalità operative interne (a supporto del Collegio Sindacale) per il conferimento dell’incarico di revisione legale, secondo le disposizioni normative in vigore, nonché i criteri di gestione dei rapporti con il Revisore legale ed i soggetti appartenenti a Società e studi professionali che intrattengono rapporti a carattere continuativo con il Revisore legale.
- **Procedura “Operazioni con parti correlate”**, che disciplina le operazioni con parti correlate realizzate dalla Società direttamente e/o per il tramite di società da essa controllate.
- **Procedura “Rapporti con il Collegio Sindacale”**, che definisce le responsabilità e le modalità operative per la gestione dei rapporti da parte del personale con il Collegio Sindacale.
- **Procedura “Informazioni al Collegio Sindacale”**, che definisce, in relazione all’attività svolta ed alle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle Società controllate, nonché alle operazioni nelle quali gli amministratori abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi o che siano influenzate dal soggetto che esercita l’attività di direzione e coordinamento, i soggetti e le operazioni coinvolti nel flusso informativo, nonché le fasi e la tempistica che caratterizzano tale flusso, in modo che siano create le condizioni affinché siano fornite al Collegio Sindacale le informazioni funzionali allo svolgimento dell’attività di vigilanza.
- **Procedura “Informazione societaria al mercato”**, che regola la comunicazione al mercato delle informazioni privilegiate di Autostrade Meridionali e delle Società da quest’ultima controllate ove in futuro costituite e definisce le norme di comportamento che devono essere osservate da parte degli Amministratori, Sindaci, dirigenti, dipendenti di Autostrade Meridionali e delle Società da quest’ultima controllate, nonché da parte dei soggetti che prestano la loro attività lavorativa e/o professionale in favore di Autostrade Meridionali e delle sue Società controllate in forza di un rapporto diverso da quello di lavoro subordinato.

4. Con riferimento all'Area a rischio **"Gestione commesse"**, l'attività della Società si conforma ai protocolli di controllo di seguito esposti:
 - **Procedura TUF "Gestione commesse"**, che disciplina le attività svolte nell'ambito della gestione delle commesse, individuando i controlli in grado di assicurare la tempestività e l'affidabilità dell'informativa di bilancio.
 - **Procedura "Affidamento contratti pubblici di lavori"**, che definisce le competenze e le responsabilità aziendali relative al processo di affidamento dei contratti pubblici di lavori, dalla richiesta di autorizzazione alla predisposizione della documentazione di gara ed all'espletamento della stessa, fino alla formalizzazione del contratto.
 - **Procedura "Gestione e controllo lavori in appalto"**, che disciplina le attività di gestione e controllo dei lavori oggetto di affidamento e ne definisce le responsabilità organizzative all'interno della Società.
 - **Procedura "Incarico al Revisore Legale e Monitoraggio di altri incarichi"**, che definisce le responsabilità aziendali e le modalità operative interne (a supporto del Collegio Sindacale) per il conferimento dell'incarico di revisione legale, secondo le disposizioni normative in vigore, nonché i criteri di gestione dei rapporti con il Revisore legale ed i soggetti appartenenti a Società e studi professionali che intrattengono rapporti a carattere continuativo con il Revisore legale.
 - **Procedura "Operazioni con parti correlate"**, che disciplina le operazioni con parti correlate realizzate dalla Società direttamente e/o per il tramite di società da essa controllate.
 - **Procedura "Codice di Comportamento Internal Dealing"**, che disciplina gli obblighi informativi nei confronti del mercato, relativi alle operazioni effettuate dai soggetti rilevanti.
 - **Procedura "Rapporti con il Collegio Sindacale"**, che definisce le responsabilità e le modalità operative per la gestione dei rapporti da parte del personale con il Collegio Sindacale.
 - **Procedura "Informazioni al Collegio Sindacale"**, che definisce, in relazione all'attività svolta ed alle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società controllate, nonché alle operazioni nelle quali gli amministratori abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento, i soggetti e le operazioni coinvolti nel flusso informativo, nonché le fasi e la tempistica che caratterizzano tale flusso, in modo che siano create le condizioni affinché siano fornite al Collegio Sindacale le informazioni funzionali allo svolgimento dell'attività di vigilanza.
 - **Procedura "Informazione societaria al mercato"**, che regola la comunicazione al mercato delle informazioni privilegiate di Autostrade Meridionali e delle Società da quest'ultima controllate ove in futuro costituite e definisce le norme di comportamento che devono essere osservate da parte degli Amministratori, Sindaci, dirigenti, dipendenti di Autostrade Meridionali e delle Società da quest'ultima controllate, nonché da parte dei soggetti che

prestano la loro attività lavorativa e/o professionale in favore di Autostrade Meridionali e delle sue Società controllate in forza di un rapporto diverso da quello di lavoro subordinato.

5. Con riferimento all'Area a rischio **“Payroll e gestione del personale: dipendenti non dirigenti”**, l'attività della Società si conforma ai protocolli di controllo di seguito esposti:
 - **Procedura TUF “Payroll e gestione del personale - dipendenti non dirigenti”**, che disciplina le attività svolte nell'ambito dell'amministrazione del personale, con particolare riferimento ai dipendenti non dirigenti, individuando i controlli in grado di assicurare la tempestività e l'affidabilità dell'informativa di bilancio.
 - **Norma Operativa “Modello F24 on line”**, che fa riferimento alle attività di predisposizione e pagamento, secondo modalità telematiche, del Modello F24.
 - **Procedura “Incarico al Revisore Legale e Monitoraggio di altri incarichi”**, che definisce le responsabilità aziendali e le modalità operative interne (a supporto del Collegio Sindacale) per il conferimento dell'incarico di revisione legale, secondo le disposizioni normative in vigore, nonché i criteri di gestione dei rapporti con il Revisore legale ed i soggetti appartenenti a Società e studi professionali che intrattengono rapporti a carattere continuativo con il Revisore legale.
 - **Procedura “Rapporti con il Collegio Sindacale”**, che definisce le responsabilità e le modalità operative per la gestione dei rapporti da parte del personale con il Collegio Sindacale.
 - **Procedura “Informazioni al Collegio Sindacale”**, che definisce, in relazione all'attività svolta ed alle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società controllate, nonché alle operazioni nelle quali gli amministratori abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento, i soggetti e le operazioni coinvolti nel flusso informativo, nonché le fasi e la tempistica che caratterizzano tale flusso, in modo che siano create le condizioni affinché siano fornite al Collegio Sindacale le informazioni funzionali allo svolgimento dell'attività di vigilanza.
 - **Procedura “Informazione societaria al mercato”**, che regola la comunicazione al mercato delle informazioni privilegiate di Autostrade Meridionali e delle Società da quest'ultima controllate ove in futuro costituite e definisce le norme di comportamento che devono essere osservate da parte degli Amministratori, Sindaci, dirigenti, dipendenti di Autostrade Meridionali e delle Società da quest'ultima controllate, nonché da parte dei soggetti che prestano la loro attività lavorativa e/o professionale in favore di Autostrade Meridionali e delle sue Società controllate in forza di un rapporto diverso da quello di lavoro subordinato.

6. Con riferimento all'Area a rischio **“Payroll e gestione del personale: dipendenti dirigenti”**, l'attività della Società si conforma ai protocolli di controllo di seguito esposti:
- **Procedura TUF “Payroll dirigenti”**, che disciplina le attività svolte nell'ambito della gestione del Payroll, con particolare riferimento al personale dirigente.
 - **Norme Operativa “Modello F24 on line”**, che fa riferimento alle attività di predisposizione e pagamento, secondo modalità telematiche, del Modello F24.
 - **Procedura “Incarico al Revisore Legale e Monitoraggio di altri incarichi”**, che definisce le responsabilità aziendali e le modalità operative interne (a supporto del Collegio Sindacale) per il conferimento dell'incarico di revisione legale, secondo le disposizioni normative in vigore, nonché i criteri di gestione dei rapporti con il Revisore legale ed i soggetti appartenenti a Società e studi professionali che intrattengono rapporti a carattere continuativo con il Revisore legale.
 - **Procedura “Rapporti con il Collegio Sindacale”**, che definisce le responsabilità e le modalità operative per la gestione dei rapporti da parte del personale con il Collegio Sindacale.
 - **Procedura “Informazioni al Collegio Sindacale”**, che definisce, in relazione all'attività svolta ed alle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società controllate, nonché alle operazioni nelle quali gli amministratori abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento, i soggetti e le operazioni coinvolti nel flusso informativo, nonché le fasi e la tempistica che caratterizzano tale flusso, in modo che siano create le condizioni affinché siano fornite al Collegio Sindacale le informazioni funzionali allo svolgimento dell'attività di vigilanza.
 - **Procedura “Informazione societaria al mercato”**, che regola la comunicazione al mercato delle informazioni privilegiate di Autostrade Meridionali e delle Società da quest'ultima controllate ove in futuro costituite e definisce le norme di comportamento che devono essere osservate da parte degli Amministratori, Sindaci, dirigenti, dipendenti di Autostrade Meridionali e delle Società da quest'ultima controllate, nonché da parte dei soggetti che prestano la loro attività lavorativa e/o professionale in favore di Autostrade Meridionali e delle sue Società controllate in forza di un rapporto diverso da quello di lavoro subordinato.

7. Con riferimento all'Area a rischio **“Rapporti concessori”**, l'attività della Società si conforma ai protocolli di controllo di seguito esposti:
- **Procedura “Rapporti Economici, Patrimoniali e Finanziari con l'Ente Concedente”**, che disciplina le attività svolte nell'ambito della gestione dei rapporti tra l'Ente Concedente e Autostrade Meridionali, con particolare riferimento al pagamento degli oneri (canone per concessione, canone per subconcessione, canone integrativo) e all'incasso dei contributi.
 - **Procedura “Incarico al Revisore Legale e Monitoraggio di altri incarichi”**, che definisce le responsabilità aziendali e le modalità operative interne (a supporto del Collegio

Sindacale) per il conferimento dell'incarico di revisione legale, secondo le disposizioni normative in vigore, nonché i criteri di gestione dei rapporti con il Revisore legale ed i soggetti appartenenti a Società e studi professionali che intrattengono rapporti a carattere continuativo con il Revisore legale.

- **Procedura “Operazioni con parti correlate”**, che disciplina le operazioni con parti correlate realizzate dalla Società direttamente e/o per il tramite di società da essa controllate.
- **Procedura “Rapporti con il Collegio Sindacale”**, che definisce le responsabilità e le modalità operative per la gestione dei rapporti da parte del personale con il Collegio Sindacale.
- **Procedura “Informazioni al Collegio Sindacale”**, che definisce, in relazione all'attività svolta ed alle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società controllate nonché alle operazioni nelle quali gli amministratori abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento, i soggetti e le operazioni coinvolti nel flusso informativo, nonché le fasi e la tempistica che caratterizzano tale flusso, in modo che siano create le condizioni affinché siano fornite al Collegio Sindacale le informazioni funzionali allo svolgimento dell'attività di vigilanza.
- **Procedura “Informazione societaria al mercato”**, che regola la comunicazione al mercato delle informazioni privilegiate di Autostrade Meridionali e delle Società da quest'ultima controllate ove in futuro costituite e definisce le norme di comportamento che devono essere osservate da parte degli Amministratori, Sindaci, dirigenti, dipendenti di Autostrade Meridionali e delle Società da quest'ultima controllate, nonché da parte dei soggetti che prestano la loro attività lavorativa e/o professionale in favore di Autostrade Meridionali e delle sue Società controllate in forza di un rapporto diverso da quello di lavoro subordinato.
- **Procedura “Gestione degli adempimenti da Convenzione Unica e delle comunicazioni da e verso il Concedente”**, che regola le attività di gestione degli adempimenti derivanti dalla Convenzione Unica, le modalità di comunicazione da e verso il Concedente, il relativo monitoraggio, definendo il flusso documentale, i ruoli e le responsabilità degli enti aziendali coinvolti.

8. Con riferimento all'Area a rischio “**Ciclo Attivo - Ricavi Aree di Servizio**”, l'attività della Società si conforma ai protocolli di controllo di seguito esposti:

- **Procedura TUF “Ciclo Attivo – Aree di Servizio”**, che definisce le attività necessarie al processo di gestione amministrativa delle royalty derivanti da Aree di Servizio, dalla fase d'inserimento dei dati anagrafici e quantitativi del venduto, fino all'autorizzazione per l'elaborazione della fatturazione attiva.
- **Norma Operativa “Approvazione delle richieste di pagamento”**, che definisce il flusso autorizzativo relativo alle richieste di pagamento, con particolare riferimento a quelle

riconducibili al “ciclo passivo”, in coerenza con quanto disciplinato nella Procedura “Acquisizione di beni, prestazioni e servizi” e nelle altre procedure organizzative che esplicitamente lo prevedono.

- **Procedura “Incarico al Revisore Legale e Monitoraggio di altri incarichi”**, che definisce le responsabilità aziendali e le modalità operative interne (a supporto del Collegio Sindacale) per il conferimento dell’incarico di revisione legale, secondo le disposizioni normative in vigore, nonché i criteri di gestione dei rapporti con il Revisore legale ed i soggetti appartenenti a Società e studi professionali che intrattengono rapporti a carattere continuativo con il Revisore legale.
- **Procedura “Rapporti con il Collegio Sindacale”**, che definisce le responsabilità e le modalità operative per la gestione dei rapporti da parte del personale con il Collegio Sindacale.
- **Procedura “Informazioni al Collegio Sindacale”**, che definisce, in relazione all’attività svolta ed alle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società controllate nonché alle operazioni nelle quali gli amministratori abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi o che siano influenzate dal soggetto che esercita l’attività di direzione e coordinamento, i soggetti e le operazioni coinvolti nel flusso informativo, nonché le fasi e la tempistica che caratterizzano tale flusso, in modo che siano create le condizioni affinché siano fornite al Collegio Sindacale le informazioni funzionali allo svolgimento dell’attività di vigilanza.
- **Procedura “Informazione societaria al mercato”**, che regola la comunicazione al mercato delle informazioni privilegiate di Autostrade Meridionali e delle società da quest’ultima controllate ove in futuro costituite e definisce le norme di comportamento che devono essere osservate da parte degli Amministratori, Sindaci, dirigenti, dipendenti di Autostrade Meridionali e delle società da quest’ultima controllate, nonché da parte dei soggetti che prestano la loro attività lavorativa e/o professionale in favore di Autostrade Meridionali e delle sue Società controllate in forza di un rapporto diverso da quello di lavoro subordinato.

9. Con riferimento all’Area a rischio “**Ricavi da pedaggio**”, l’attività della Società si conforma ai protocolli di controllo di seguito esposti:

- **Procedura TUF “Ricavi da pedaggio”**, che disciplina le attività svolte nell’ambito del processo di formazione dei ricavi da pedaggio, dalla gestione delle tariffe e dei parametri di interconnessione, alla rilevazione del transito e conseguente incasso, individuando i controlli in grado di assicurare la completezza e l’accuratezza dei dati elaborati, dei ricavi registrati e dei relativi flussi di cassa, definendo le competenze e le responsabilità dei vari enti aziendali coinvolti.
- **Procedura “Rapporti Economici, Patrimoniali e Finanziari con l’Ente Concedente”**, che disciplina le attività svolte nell’ambito della gestione dei rapporti tra l’Ente Concedente e

Autostrade Meridionali, con particolare riferimento al pagamento degli oneri (canone per concessione, canone per subconcessione, canone integrativo) e all'incasso dei contributi.

- **Procedura “Incarico al Revisore Legale e Monitoraggio di altri incarichi”**, che definisce le responsabilità aziendali e le modalità operative interne (a supporto del Collegio Sindacale) per il conferimento dell'incarico di revisione legale, secondo le disposizioni normative in vigore, nonché i criteri di gestione dei rapporti con il Revisore legale ed i soggetti appartenenti a Società e studi professionali che intrattengono rapporti a carattere continuativo con il Revisore legale.
- **Procedura “Rapporti con il Collegio Sindacale”**, che definisce le responsabilità e le modalità operative per la gestione dei rapporti da parte del personale con il Collegio Sindacale.
- **Procedura “Informazioni al Collegio Sindacale”**, che definisce, in relazione all'attività svolta ed alle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle Società controllate nonché alle operazioni nelle quali gli amministratori abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi o che siano influenzate dal soggetto che esercita l'attività di direzione e coordinamento, i soggetti e le operazioni coinvolti nel flusso informativo, nonché le fasi e la tempistica che caratterizzano tale flusso, in modo che siano create le condizioni affinché siano fornite al Collegio Sindacale le informazioni funzionali allo svolgimento dell'attività di vigilanza.
- **Procedura “Informazione societaria al mercato”**, che regola la comunicazione al mercato delle informazioni privilegiate di Autostrade Meridionali e delle Società da quest'ultima controllate ove in futuro costituite e definisce le norme di comportamento che devono essere osservate da parte degli Amministratori, Sindaci, dirigenti, dipendenti di Autostrade Meridionali e delle Società da quest'ultima controllate, nonché da parte dei soggetti che prestano la loro attività lavorativa e/o professionale in favore di Autostrade Meridionali e delle sue Società controllate in forza di un rapporto diverso da quello di lavoro subordinato.

10. Con riferimento all'Area a rischio “**Gestione Tesoreria**”, l'attività della Società si conforma ai protocolli di controllo di seguito esposti:

- **Procedura TUF “Tesoreria e Finanza”**, che disciplina le attività di gestione della tesoreria di Autostrade Meridionali, individuando i controlli in grado di assicurare la tempestività e l'affidabilità della informativa di bilancio.
- **Procedura “Incarico al Revisore Legale e Monitoraggio di altri incarichi”**, che definisce le responsabilità aziendali e le modalità operative interne (a supporto del Collegio Sindacale) per il conferimento dell'incarico di revisione legale, secondo le disposizioni normative in vigore, nonché i criteri di gestione dei rapporti con il Revisore legale ed i soggetti appartenenti a Società e studi professionali che intrattengono rapporti a carattere continuativo con il Revisore legale.

- **Procedura “Operazioni con parti correlate”**, che disciplina le operazioni con parti correlate realizzate dalla Società direttamente e/o per il tramite di società da essa controllate.
- **Procedura “Rapporti con il Collegio Sindacale”**, che definisce le responsabilità e le modalità operative per la gestione dei rapporti da parte del personale con il Collegio Sindacale.
- **Procedura “Informazioni al Collegio Sindacale”**, che definisce, in relazione all’attività svolta ed alle operazioni di maggiore rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla società o dalle società controllate, nonché alle operazioni nelle quali gli amministratori abbiano un interesse, per conto proprio o di terzi o che siano influenzate dal soggetto che esercita l’attività di direzione e coordinamento, i soggetti e le operazioni coinvolti nel flusso informativo, nonché le fasi e la tempistica che caratterizzano tale flusso, in modo che siano create le condizioni affinché siano fornite al Collegio Sindacale le informazioni funzionali allo svolgimento dell’attività di vigilanza.

B.6 AREE A RISCHIO PER IL REATO DI CORRUZIONE TRA PRIVATI - PROTOCOLLI DI CONTROLLO

1. Con riferimento all’Area a rischio **“Partecipazione a gare da parte di Autostrade Meridionali”**, l’attività della Società, svolta come prassi consolidata, si conforma ai principi generali di controllo rappresentati da:

- **Codice Etico**, secondo il quale “è vietato ogni comportamento, finalizzato a terze parti (rappresentanti della Pubblica amministrazione o soggetti privati, in Italia o all'estero) posto in essere dai dipendenti o da chiunque operi in nome e per conto di esso, avente ad oggetto l’offerta, o anche solo la promessa, la richiesta, il pagamento o l’accettazione, in via diretta o indiretta, di denaro o di altre utilità, allo scopo di ottenere o mantenere un indebito vantaggio inerente alle attività aziendali. Non sono, altresì, consentiti in nessun caso pagamenti in contanti o con modalità non tracciabili, ovvero pagamenti su conti cifrati e comunque indebite dazioni di denaro a soggetti diversi dall’avente diritto”.
- **Procedura “Segnalazioni all’Ethic Officer”**, che disciplina la gestione delle segnalazioni di violazioni del Codice Etico pervenute all’Ethic Officer, anche in forma anonima e le modalità di gestione della relativa istruttoria.

2. Con riferimento all’Area a rischio **“Gestione degli acquisti di beni e servizi”**, l’attività della Società si conforma, oltre che ai principi generali di controllo rappresentati dal **Codice Etico** e dalla **Procedura “Segnalazioni all’Ethic Officer”**, ai protocolli di controllo di seguito esposti:

- **Procedura “Acquisizione di beni, prestazioni e servizi”**, che definisce competenze, responsabilità nonché iter approvativi e di formalizzazione del processo privatistico ordinario di acquisizione di beni e servizi, a partire dalla formulazione del piano degli

acquisti fino alla gestione dei contratti nel rispetto dei principi di trasparenza, tracciabilità, pubblicità, libera concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento e rotazione sulla base di criteri oggettivi legati alla competitività, alla qualità dei prodotti e dei servizi richiesti.

Ogni rapporto di acquisizione di beni, forniture e servizi deve essere formalizzato con un contratto scritto prima dell'inizio dell'attività del fornitore. Non sono ammessi impegni verbali o retroattivi. Ricevere prestazioni di servizi o forniture di beni in assenza di regolare ordine a terzi, deve considerarsi una modalità operativa del tutto eccezionale, che può realizzarsi solo: per ragioni di massima urgenza, normalmente non programmabili (es. improvvisi motivi di sicurezza); per particolari necessità improcrastinabili, che non sia stato possibile pianificare in tutto o in parte; qualora sia espressamente previsto in procedure/norme operative aziendali.

3. Con riferimento all'Area a rischio **“Ottenimento di certificazioni/autorizzazioni da Enti privati”**, l'attività della Società si conforma, oltre che ai principi generali di controllo rappresentati dal **Codice Etico** e dalla **Procedura “Segnalazioni all'Ethic Officer”**, ai protocolli di controllo di seguito esposti:

- **Procedura “Incarico al Revisore Legale e Monitoraggio di altri incarichi”**, che definisce le responsabilità aziendali e le modalità operative interne (a supporto del Collegio Sindacale) per il conferimento dell'incarico di revisione legale, secondo le disposizioni normative in vigore, nonché i criteri di gestione dei rapporti con il Revisore legale ed i soggetti appartenenti a Società e studi professionali che intrattengono rapporti a carattere continuativo con il Revisore legale.

4. Con riferimento all'Area a rischio **“Gestione delle riserve”**, l'attività della Società si conforma, oltre che ai principi generali di controllo rappresentati dal **Codice Etico** e dalla **Procedura “Segnalazioni all'Ethic Officer”**, ai protocolli di controllo di seguito esposti:

- **Procedura “Gestione delle riserve”**, che disciplina la modalità di gestione ed autorizzazione delle riserve iscritte dagli appaltatori al fine di tutelare gli interessi della Società. La Procedura si differenzia a seconda che si tratti di appalto di lavori di importo superiore od inferiore a 10 milioni di euro.

5. Con riferimento all'Area a rischio **“Gestione del contenzioso”**, l'attività della Società si conforma, oltre che ai principi generali di controllo rappresentati dal **Codice Etico** e dalla **Procedura “Segnalazioni all'Ethic Officer”**, ai protocolli di controllo di seguito esposti:

- **Procedura “Acquisizione di beni, prestazioni e servizi”**, che definisce competenze, responsabilità, nonché iter approvativi e di formalizzazione del processo privatistico

ordinario di acquisizione di beni e servizi, a partire dalla formulazione del piano degli acquisti fino alla gestione dei contratti nel rispetto dei principi di trasparenza, tracciabilità, pubblicità, libera concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento e rotazione sulla base di criteri oggettivi legati alla competitività, alla qualità dei prodotti e dei servizi richiesti.

Ogni rapporto di acquisizione di beni, forniture e servizi deve essere formalizzato con un contratto scritto prima dell'inizio dell'attività del fornitore.

Non sono ammessi impegni verbali o retroattivi. Ricevere prestazioni di servizi o forniture di beni in assenza di regolare ordine a terzi, deve considerarsi una modalità operativa del tutto eccezionale, che può realizzarsi solo: per ragioni di massima urgenza, normalmente non programmabili (es. improvvisi motivi di sicurezza); per particolari necessità improcrastinabili, che non sia stato possibile pianificare in tutto o in parte; qualora sia espressamente previsto in procedure/norme operative aziendali.

- **Procedura “Gestione delle riserve”**, che disciplina la modalità di gestione ed autorizzazione delle riserve iscritte dagli appaltatori al fine di tutelare gli interessi della Società. La Procedura si differenzia a seconda che si tratti di appalto di lavori di importo superiore od inferiore a 10 milioni di euro.

PARTE SPECIALE “C” - MARKET ABUSE

C.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI ED ILLECITI DI ABUSO DI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E DI MANIPOLAZIONE DEL MERCATO (ART. 25-SEXIES DEL DECRETO)

Si riporta di seguito la descrizione degli illeciti contemplati nell’art.25-sexies del Decreto.

Premessa

Al riguardo, è opportuno precisare che l’art. 25-sexies è stato introdotto nel corpo del Decreto dall’art. 9 della L. 18 aprile 2005, n. 62 (Legge Comunitaria per il 2004), che ha recepito la Direttiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2003, relativa all’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (c.d. abusi di mercato).

In particolare, la Legge Comunitaria 2004, introducendo l’art. 25–sexies del Decreto, ha ampliato le categorie dei reati-presupposto della responsabilità amministrativa dell’Ente di cui al Decreto e previsto, in relazione alla commissione di tali reati, l’applicabilità all’Ente medesimo di una sanzione pecuniaria che va da un minimo di 400 a un massimo di 1.000 quote (cioè circa un milione e mezzo di euro).

Quando l’Ente è responsabile in relazione a una pluralità di illeciti commessi con un’unica azione od omissione ovvero commessi nello svolgimento di una medesima attività, si applica la sanzione pecuniaria prevista per l’illecito più grave aumentata fino al triplo (e, quindi, fino a circa 4,5 milioni di euro).

Il Regolamento 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, contenente la disciplina sugli abusi di mercato (meglio noto come Market Abuse Regulation ovvero Regolamento MAR), che a decorrere dal 3 luglio 2016 ha trovato applicazione su tutto il territorio dell’Unione Europea, inclusa l’Italia, ha abrogato la Direttiva 2003/6/CE(7), con l’obiettivo di completare e aggiornare il quadro normativo comunitario a tutela dell’integrità, efficienza e trasparenza del mercato finanziario.

1. **Abuso di informazioni privilegiate** (art. 184 e 187 quater del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, Testo Unico della Finanza)

Descrizione del reato e sanzioni applicabili all’Ente

È punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro tre milioni chiunque, essendo in possesso di informazioni privilegiate in ragione della sua qualità di membro di organi di amministrazione, di direzione o di controllo di una società emittente, oppure di socio, ovvero in ragione di un’attività lavorativa privata o pubblica (cd. insiders primari):

- a) acquista, vende o compie altre operazioni, direttamente o indirettamente, per conto proprio o per conto di terzi, su strumenti finanziari (ammessi o per i quali sia stata presentata richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro paese dell’Unione Europea), utilizzando le informazioni privilegiate acquisite nelle modalità sopra descritte;
- b) comunica tali informazioni ad altri, al di fuori del normale esercizio del lavoro, della professione, della funzione o dell’ufficio cui si è preposti (a prescindere dalla circostanza

che i terzi destinatari utilizzino effettivamente l'informazione comunicata per compiere operazioni);

- c) raccomanda o induce altri, sulla base delle conoscenze ricavate dalle informazioni privilegiate delle quali è in possesso, a compiere taluna delle operazioni indicate nella lettera a).

La fattispecie punisce, inoltre, i soggetti che, entrando in possesso di informazioni privilegiate a causa della preparazione o della realizzazione di attività delittuose, compiono taluna delle azioni di cui sopra: cd. criminal insider (è il caso ad esempio del "pirata informatico" che, a seguito dell'accesso abusivo al sistema informatizzato di una società, riesce ad entrare in possesso di informazioni riservate price sensitive e le utilizzi a scopi speculativi).

Quanto alla nozione di strumenti finanziari, l'art. 180 del Testo Unico della Finanza (TUF), rubricato "Definizioni", specifica che sono tali quelli previsti dall'art. 1, co. 2. TUF: *"ammessi alla negoziazione o per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, nonché qualsiasi altro strumento ammesso o per il quale è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato di un Paese dell'Unione europea"*.

La definizione di informazione privilegiata, invece, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento MAR, è quella "di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari, che, se resa pubblica, potrebbe influire in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari ad essi collegati". Lo stesso art. 7, par. 4, del Regolamento MAR precisa la nozione di notizia price sensitive, definendola come "un'informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento".

Inoltre, secondo lo stesso art. 7, par. 2, del Regolamento MAR, l'informazione si ritiene di carattere preciso se: "a) si riferisce a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà; b) e se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti finanziari o del relativo strumento finanziario derivato [...]".

Il Regolamento MAR ha, inoltre, precisato che possono essere considerate informazioni privilegiate anche le tappe intermedie di un processo prolungato a esito del quale può sorgere un'informazione privilegiata (per esempio le informazioni relative allo stato delle negoziazioni contrattuali; le condizioni contrattuali provvisoriamente convenute; la possibilità di collocare strumenti finanziari), fermo restando che esse devono pur sempre presentare anche gli altri requisiti previsti dall'art. 7 del Regolamento MAR per le informazioni price sensitive (informazione non pubblica e che potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi degli strumenti).

In ogni caso, come oggi specificato dall'art. 114 TUF, *"i soggetti che producono o diffondono ricerche o valutazioni, comprese le società di rating, riguardanti strumenti finanziari, nonché i soggetti che producono o diffondono altre informazioni che raccomandano o propongono strategie di investimento destinate ai canali di divulgazione o al pubblico, devono presentare l'informazione in modo corretto e comunicare l'esistenza di ogni loro interesse o conflitto di interessi riguardo agli strumenti finanziari cui l'informazione si riferisce"*.

Il par. 1 dell'art 7 del Regolamento MAR precisa altresì, alla lettera d), che *“nel caso di persone incaricate dell'esecuzione di ordini relativi a strumenti finanziari, per informazione privilegiata si intende anche l'informazione trasmessa da un cliente e connessa agli ordini pendenti in strumenti finanziari del cliente, avente un carattere preciso e concernente, direttamente o indirettamente, uno o più emittenti o uno o più strumenti finanziari e che, se comunicata al pubblico, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari, sul prezzo dei contratti a pronti sui merci collegati o sul prezzo di strumenti finanziari derivati collegati”*.

Sul piano dell'elemento soggettivo, mentre il delitto è punibile soltanto a titolo di dolo, occorrendo dunque la consapevolezza e la volontà di sfruttare indebitamente l'informazione privilegiata di cui si è in possesso, l'illecito amministrativo è punibile anche a titolo di colpa, essendo dunque sufficiente la negligenza consistente nell'incauto utilizzo o la mera comunicazione a terzi della notizia privilegiata.

2 Manipolazione del mercato (artt. 185 e 187 ter TUF)

L'abuso di mercato realizzato attraverso l'alterazione delle dinamiche relative alla corretta formazione del prezzo di strumenti finanziari viene oggi punito, sia come reato, dagli artt. 2637 c.c. (**Aggiotaggio**) e 185 T.U.F (**Manipolazione del mercato**) sia come illecito amministrativo, previsto dall'art. 187 ter⁸ TUF.

L'aggiotaggio è stato discusso nella Parte Speciale relativa ai Reati Societari. Nella presente Parte Speciale sono affrontati i temi relativi al reato e all'illecito previsti dal TUF.

Il reato e l'illecito amministrativo di manipolazione del mercato si distinguono dall'aggiotaggio, in quanto sono coinvolti strumenti finanziari quotati o per i quali sia stata presentata richiesta di ammissione alla negoziazione su mercati regolamentati.

Descrizione del reato e sanzioni applicabili all'Ente

Chiunque diffonde notizie false o pone in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro ventimila a euro cinque milioni.

Il giudice può aumentare la multa fino al triplo o fino al maggiore importo di dieci volte il prodotto o il profitto conseguito dal reato quando, per la rilevante offensività del fatto, per le qualità personali del colpevole o per l'entità del prodotto o del profitto conseguito dal reato, essa appare inadeguata anche se applicata nel massimo.

La condotta costitutiva dei reati di manipolazione del mercato consiste quindi:

- nella diffusione di notizie false (c.d. aggiotaggio informativo); più in particolare, la notizia è da considerare falsa “quando, creando una falsa rappresentazione della realtà, sia tale da trarre in inganno gli operatori determinando un rialzo o ribasso dei prezzi non regolare”;

⁸ Manipolazione del mercato (illecito amministrativo).

- nel compimento di operazioni simulate o di altri artifici idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, ammessi o per i quali sia stata presentata richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato italiano o di altro paese dell'Unione Europea (c.d. aggrottaggio negoziativo); per altri artifici si deve intendere "qualsiasi comportamento che, mediante inganno, sia idoneo ad alterare il corso normale dei prezzi". Per l'esistenza del reato è sufficiente una situazione di pericolo, indipendentemente dal verificarsi di una variazione artificiosa dei prezzi.

L'illecito amministrativo di manipolazione del mercato (art. 187-ter) si configura invece nelle ipotesi di:

- diffusione, tramite mezzi di informazione, compreso Internet o ogni altro mezzo, di informazioni, voci o notizie false o fuorvianti che forniscano o siano suscettibili di fornire indicazioni false ovvero fuorvianti in merito agli strumenti finanziari;
- compimento di operazioni od ordini di compravendita, che forniscano o siano idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari;
- compimento di operazioni od ordini di compravendita che consentono, tramite l'azione di una o più persone che agiscono di concerto, di fissare il prezzo di mercato di uno o più strumenti finanziari ad un livello anomalo o artificiale;
- realizzazione di altri artifici idonei a fornire indicazioni false o fuorvianti in merito all'offerta, alla domanda o al prezzo di strumenti finanziari.

L'illecito amministrativo ha una sfera di applicazione molto più ampia rispetto al reato, dal quale si distingue in quanto:

- è punibile anche a titolo di semplice colpa, e dunque per aver posto in essere le condotte sopra indicate per imprudenza, negligenza o imperizia;
- non richiede l'idoneità delle informazioni, delle operazioni o degli artifici a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

La CONSOB ha individuato alcune esemplificazioni di comportamenti rilevanti ai fini della normativa in esame (vedasi Comunicazione n. DME/5078692 del 29 novembre 2005, che, a sua volta, si rifà al documento "*Market Abuse Directive. Level 3 – First set of CESR guidance and information on the common operation of the directive*" del *Committee of European Securities Regulators* (CESR).

Si precisa al riguardo che le strategie manipolative più ricorrenti, dalle quali può derivare la responsabilità amministrativa ai sensi del Decreto in capo ad un emittente o una società in via di quotazione o ad un soggetto che le controlla (e più in generale società in rapporto di controllo con società quotate o in via di quotazione) ovvero che ne detiene una partecipazione rilevante o, ancora, ad un investitore molto attivo sui mercati, possono essere ricondotte alle fattispecie di:

- a) "costituzione di una soglia minima al corso dei prezzi";
- b) "occultamento della proprietà";

c) “compressione abusiva del mercato”.

C.2 AREE A RISCHIO

Le aree a rischio in relazione ai reati di manipolazione del mercato sono le seguenti:

- Investor relations;
- Gestione delle informazioni privilegiate (inclusi rapporti con investitori, analisti, agenzie di rating, media);

Eventuali integrazioni alle suddette aree a rischio potranno essere proposte al Consiglio di Amministrazione della Società dall’OdV.

Con riferimento alle citate aree di rischio vengono di seguito commentate - in forma sintetica ed a titolo meramente esemplificativo - le modalità attraverso le quali possono essere commessi i reati presupposto.

- Informazioni periodiche ai mercati finanziari, inclusa la redazione dei documenti contabili e dei prospetti informativi

Oltre a quanto già osservato nella Parte Speciale A, in tema di prevenzione dei delitti contro la Pubblica Amministrazione e nella Parte Speciale B, in tema di prevenzione dei reati societari, si rileva che l’attività connessa alla redazione del bilancio (ivi compreso quello consolidato), delle relazioni e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge e dirette ai soci o al pubblico, nonché alla diffusione di informazioni periodiche ai mercati finanziari, assume rilievo ai fini della presente Parte Speciale sotto molteplici profili.

Tale attività presenta profili di rischio con riferimento alla fattispecie di manipolazione del mercato (art. 185 e 187-ter TUF), potendo la falsa comunicazione sociale rappresentare veicolo per la diffusione di informazioni idonee a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari.

Pertanto, l’utilizzo di informazioni relative a dati di bilancio non ancora conosciuti dal mercato per compiere operazioni su strumenti finanziari, potrebbe integrare gli illeciti di Abuso di informazioni privilegiate (art. 184 e 187-quater TUF). Rileva a tal fine il comportamento della Società che potrebbe anzitutto, nel comunicare al mercato – tramite la diffusione di bilanci o altre comunicazioni sociali – informazioni non corrette o parziali in ordine alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria propria o di società controllate, integrare un’ipotesi di illecito connessa alla conseguente o quantomeno potenziale alterazione del prezzo di strumenti finanziari quotati o non quotati (manipolazione informativa). Si pensi, ad esempio, all’esposizione nel bilancio di un livello di indebitamento (derivante ad esempio dall’emissione di titoli obbligazionari) inferiore a quello realmente esistente, che induca gli operatori di mercato ad acquistare strumenti finanziari emessi dalla Società.

Come detto, inoltre, la disponibilità delle informazioni contenute nel bilancio prima della loro diffusione al pubblico, potrebbe indurre un esponente aziendale a compiere, nell'interesse o vantaggio della Società (ad esempio per stabilizzare il titolo in vista di movimentazioni che si prospettano rilevanti), operazioni indebite su strumenti finanziari.

Inoltre, la Società diffonde numerose ed eterogenee informazioni relative alla sua organizzazione interna, agli assetti societari, alle controllate, alle attività e iniziative intraprese, alle prospettive commerciali e finanziarie, alla situazione economica e patrimoniale.

Tali notizie – in ragione della natura di Società emittente – possono assumere particolare interesse per il mercato ed essere potenzialmente idonee ad influenzare le scelte di investimento degli operatori e l'andamento del titolo sul mercato. Dette informazioni possono poi avere ad oggetto notizie relative a terzi soggetti (società controllate o partner finanziari o commerciali) che, a loro volta, assumono una posizione di interesse per il mercato, con conseguente possibilità di influenzare l'andamento dei relativi strumenti finanziari.

La natura e l'oggetto di tali informazioni è affatto variegata: vengono infatti in considerazione dati di qualsiasi natura rilevanti per il mercato, aventi ad oggetto, ad esempio, la situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Società (attraverso, ad esempio, comunicazioni sociali periodiche, relazioni sulla gestione, ecc.), ovvero la sua attività (attraverso, ad esempio, comunicati stampa, interviste, pubblicazioni sul sito web, relazioni, piani strategici, statistiche, road show, incontri con intermediari, sindacati, analisti finanziari, agenzie di rating, Autorità di vigilanza e conferenze stampa, convegni anche scientifici, lezioni presso enti di formazione ecc.), nonché notizie ad essa relative (attraverso, ad esempio, la gestione di rumors, di anticipazioni o informazioni indebitamente diffuse, dei ritardi nella comunicazione, ecc.).

La CONSOB richiama gli operatori di mercato ad una particolare attenzione:

- alla diffusione di informazioni ingannevoli attraverso diversi strumenti: mezzi di informazione, compreso internet, situazioni contabili destinate ad essere riportate nelle relazioni trimestrali, deliberazioni con le quali l'organo competente approva il progetto di bilancio, la proposta di distribuzione del dividendo, il bilancio consolidato, la relazione semestrale e le relazioni trimestrali che contengano fatti non rispondenti al vero, mascherando, ad esempio, una situazione di dissesto dell'Ente;
 - alla comunicazione alla stampa o ad altri mezzi di informazione di notizie false o diffusione di notizie false o fuorvianti riguardanti strumenti finanziari o dati rilevanti sulle condizioni dell'emittente;
 - alla diffusione da parte degli intermediari di studi su società con previsione di dati e suggerimenti esagerati e/o falsi.
- *Operazioni su strumenti finanziari, programmi di acquisto di azioni proprie e/o operazioni di stabilizzazione sul titolo, negoziazione di prodotti derivati.*

In relazione al compimento di dette attività, è astrattamente ipotizzabile il rischio di commissione dell'illecito di manipolazione del mercato (artt. 185 e 187-quater TUF) realizzata

in virtù del compimento di operazioni potenzialmente idonee ad influenzare il prezzo di strumenti finanziari.

In particolare, anche richiamando gli esempi indicati nella Direttiva 2003/6/CE, possono citarsi le seguenti esemplificazioni di condotte integranti la fattispecie di manipolazione di mercato:

- “il comportamento di una persona o di più persone che agiscono in collaborazione per acquisire una posizione dominante sulla offerta o sulla domanda di uno strumento finanziario, che abbia l’effetto di fissare, direttamente o indirettamente, i prezzi di acquisto o di vendita o altre condizioni commerciali non corrette;
 - l’acquisto o la vendita di strumenti finanziari alla chiusura del mercato con l’effetto di ingannare gli investitori che agiscono sulla base dei prezzi di chiusura;
 - l’avvantaggiarsi di un accesso occasionale o regolare ai mezzi di informazione tradizionali o elettronici diffondendo una valutazione su uno strumento finanziario (o indirettamente sul suo emittente), dopo aver precedentemente preso posizione su quello strumento finanziario, beneficiando di conseguenza dell’impatto della valutazione diffusa sul prezzo di detto strumento, senza aver allo stesso tempo comunicato al pubblico, in modo corretto ed efficace, l’esistenza di tale conflitto di interessi”.
- *Trattamento di informazioni privilegiate, con particolare riferimento al compimento di operazioni, anche in forma indiretta o mediata, su strumenti finanziari propri, delle controllate o di società terze, ovvero all’indebito sfruttamento delle informazioni ai fini dell’attività della Società.*

Il compimento delle attività sopra indicate – comportando la conoscenza di notizie sconosciute al mercato e potenzialmente idonee ad influire sul valore degli strumenti finanziari della Società o di terzi – può astrattamente comportare il rischio di commissione degli illeciti di abuso di informazioni privilegiate (artt. 184 e 187-ter TUF).

Benché il reato in esame sia per lo più commesso dall’*insider* a proprio vantaggio, esclusivo o prevalente, utilizzando a fini privati un’informazione acquisita in virtù della propria professione, può infatti accadere che l’agente operi nell’interesse – esclusivo o concorrente – dell’Ente: in tal caso, alla responsabilità della persona fisica, che ha posto in essere la condotta materiale, potrà affiancarsi anche quella della persona giuridica, cui esso sia funzionalmente legato a norma dell’art. 5 del D.Lgs. 231 del 2001.

E’ evidente, al riguardo, che maggiori profili di rischio sussistono con riferimento ai soggetti apicali che - più del dipendente - potrebbero agire nell’interesse o a vantaggio della Società, per incrementarne o preservarne il patrimonio ovvero consolidarne l’immagine. Vengono anzitutto in considerazione le ipotesi in cui esponenti aziendali compiano operazioni su strumenti finanziari, utilizzando le risorse sociali (negoiazione per conto proprio), sfruttando informazioni privilegiate relative alla Società medesima ovvero a partner commerciali: si pensi, ad esempio, al caso in cui, in vista dell’ottenimento di un’importante commessa nel contesto di un’ATI o di una

joint venture, la Società acquisti sul mercato titoli di una delle società che partecipano alla associazione.

Esempi di attività a rischio si rinvencono ancora nel c.d. *front running*, che ricorre, ad esempio, quando la Società, essendo a conoscenza di una imminente operazione straordinaria che coinvolge società controllate e che è idonea ad influenzare il mercato, ne anticipa l'effetto con un'operazione realizzata nell'interesse della Società medesima.

Analogamente, l'illecito potrà configurarsi nell'ipotesi in cui un esponente aziendale comunichi a terzi (ad esempio, esponenti della controllata) l'informazione privilegiata appresa in ragione dell'attività svolta (ad esempio, da un partner commerciale), ovvero consigli agli stessi il compimento dell'operazione allo scopo di indurla all'operazione vantaggiosa, incrementando così il valore della partecipazione, ovvero ancora "sfrutti" il vantaggio informativo derivante dal possesso di notizie privilegiate in merito ad operazioni straordinarie e alla connessa realizzazione del piano strategico, con relativa pianificazione del piano di comunicazione inerente le operazioni in esame.

C.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE A RISCHIO

E' fatto espresso divieto di:

- utilizzare informazioni privilegiate acquisite in ragione delle proprie funzioni aziendali, per negoziare, direttamente o indirettamente, titoli quotati, comunque per trarne un vantaggio personale, così come per favorire soggetti terzi o la Società o altre società controllanti o controllate;
- rivelare a terzi le informazioni privilegiate, se non nei casi in cui tale rivelazione sia richiesta da leggi, da altre disposizioni regolamentari o da specifici accordi contrattuali con cui le controparti si siano impegnate a utilizzarle esclusivamente per i fini per i quali dette informazioni sono trasmesse e a mantenerne la confidenzialità;
- raccomandare operazioni o indurre un soggetto ad effettuare, sulla base di informazioni privilegiate, acquisti, vendite ed altre operazioni sugli strumenti finanziari;
- diffondere un'informazione privilegiata in violazione della disciplina in materia di comunicazione di informazioni rilevanti soggette ad obblighi di comunicazione;
- diffondere informazioni false o fuorvianti tramite mezzi di comunicazione, compreso Internet, o tramite qualsiasi altro mezzo, al fine di muovere il prezzo dei titoli, contratti derivati, o attività sottostanti verso una direzione che favorisca un'operazione già pianificata dal soggetto che diffonde l'informazione;
- effettuare operazioni di acquisto o di vendita di uno strumento finanziario senza che si determini alcuna variazione negli interessi o nei diritti o nei rischi di mercato del beneficiario delle operazioni o dei beneficiari che agiscono di concerto o in modo collusivo, c.d. *Wash trades* (operazioni fittizie). Le operazioni di riporto o di prestito titoli o le altre operazioni che prevedono il trasferimento di strumenti finanziari in garanzia non costituiscono di per sé manipolazione del mercato;

- inserire ordini, specie nei mercati telematici, a prezzi più alti (bassi) di quelli delle proposte presenti dal lato degli acquisti (vendite), al fine di fornire indicazioni fuorvianti dell'esistenza di una domanda (offerta) sullo strumento finanziario a tali prezzi più elevati (bassi), c.d. *Placing orders with no intention of executing them* (inserimento di ordini nel mercato senza l'intenzione di eseguirli). Una variante di questo comportamento, parimenti vietata, consiste nell'inserimento di un ordine per quantitativi minimi in modo da muovere il prezzo delle migliori proposte in acquisto o in vendita sullo strumento finanziario con l'intenzione di non eseguirlo, ma rimanendo eventualmente disponibili all'esecuzione qualora non si riesca a ritirarlo in tempo;
- al di fuori di ipotesi del tutto legittime e conformi alle regole di mercato come i c.d. *cross order*, agire di concerto con altri soggetti (es. intermediari, soggetti con un elevato numero di partecipazioni sul titolo), immettendo simultaneamente ordini di acquisto e di vendita aventi gli stessi prezzi e gli stessi quantitativi – cd. *Improper matched orders* (ordini abbinati in modo improprio);
- effettuare una o più operazioni che vengono mostrate al pubblico, anche su strutture telematiche o elettroniche, per fornire l'apparenza di un'attività o di un movimento dei prezzi di uno strumento finanziario – cd. *Painting the tape* (artefare il quadro delle operazioni);
- acquistare o vendere intenzionalmente strumenti finanziari o contratti derivati verso la fine delle negoziazioni con lo scopo di alterare il prezzo finale dello strumento finanziario o del contratto derivato c.d. *Marking the close* (segnare il prezzo in chiusura). Questo comportamento, in genere posto in essere in qualsiasi giorno di negoziazione, spesso è associato ai giorni in cui scadono contratti derivati o ai giorni in cui vengono calcolate, annualmente o trimestralmente, le commissioni su portafogli gestiti o su fondi comuni o ai giorni in cui vengono valutati o indicizzati contratti o obbligazioni;
- acquistare o vendere strumenti finanziari alla chiusura del mercato allo scopo di ingannare gli investitori che operano sulla base dei prezzi di chiusura;
- effettuare operazioni sul mercato secondario dopo un collocamento effettuato nell'ambito di un'offerta al pubblico in modo da spingere il prezzo verso livelli artificiali, c.d. *Colluding in the after market of an Initial Public Offer* (colludere sul mercato secondario dopo un collocamento effettuato nell'ambito di un'offerta al pubblico);
- abusare della propria posizione dominante in modo da distorcere significativamente il prezzo al quale altri operatori sono obbligati, per l'assolvimento dei loro impegni, a consegnare o ricevere o rinviare la consegna dello strumento finanziario o del prodotto sottostante;
- concludere operazioni o impartire ordini in modo tale da evitare che i prezzi di mercato degli strumenti finanziari scendano al di sotto di un certo livello, principalmente per sottrarsi alle conseguenze negative derivanti dal connesso peggioramento del rating degli strumenti finanziari emessi, c.d. *Creation of a floor in the price pattern* (costituzione di una soglia minima al corso dei prezzi). Questo comportamento deve essere tenuto distinto dalla conclusione di operazioni rientranti nei programmi di acquisto di azioni proprie o nella stabilizzazione degli strumenti finanziari previsti dalla normativa;

- concludere operazioni in un mercato su uno strumento finanziario con la finalità di influenzare impropriamente il prezzo dello stesso strumento finanziario o di altri strumenti finanziari collegati negoziati sullo stesso o su altri mercati, c.d. *Trading on one market to improperly position the price of a financial instrument on a related market* (operazioni effettuate in un mercato per influenzare impropriamente i prezzi di uno strumento finanziario in un mercato correlato; ad esempio, concludere operazioni su azioni per fissare il prezzo del relativo strumento finanziario derivato negoziato su un altro mercato a livelli anomali, oppure effettuare operazioni sul prodotto sottostante a uno strumento finanziario derivato per alterare il prezzo dei relativi contratti derivati. Le operazioni di arbitraggio non costituiscono di per sé manipolazione del mercato).;
- concludere un'operazione o una serie di operazioni per nascondere quale sia la vera proprietà di uno strumento finanziario, tramite la comunicazione al pubblico - in violazione alle norme che regolano la trasparenza degli assetti proprietari - della proprietà di strumenti finanziari a nome di altri soggetti collusi, c.d. *Concealing ownership* (celare la proprietà). Questo comportamento non riguarda i casi in cui esistono motivi legittimi che consentono l'intestazione degli strumenti finanziari in nome di un soggetto diverso dal proprietario. Inoltre, una scorretta comunicazione di una partecipazione rilevante non implica necessariamente una manipolazione del mercato;
- diffondere una valutazione su uno strumento finanziario (o indirettamente sul suo emittente), dopo aver precedentemente preso posizione sullo strumento finanziario, beneficiando di conseguenza dell'impatto della valutazione diffusa sul prezzo di detto strumento, senza avere allo stesso tempo comunicato al pubblico, in modo corretto ed efficace, l'esistenza di tale conflitto di interesse, c.d. *Dissemination of false or misleading market information through media, including the Internet, or by any other means* (diffusione di informazioni di mercato false o fuorvianti tramite mezzi di comunicazione, compreso Internet, o tramite qualsiasi altro mezzo);
- aprire una posizione lunga su uno strumento finanziario ed effettuare ulteriori acquisti e/o diffondere fuorvianti informazioni positive sullo strumento finanziario in modo da aumentarne il prezzo, ingannando così gli altri operatori del mercato, i quali in virtù del risultante effetto sul prezzo sono indotti ad effettuare ulteriori acquisti; il manipolatore vende così gli strumenti finanziari a prezzi più elevati, c.d. *Pump and dump* (gonfiare e scaricare);
- prendere una posizione ribassista su uno strumento finanziario ed effettuare un'ulteriore attività di vendita e/o diffondere fuorvianti informazioni negative sullo strumento finanziario in modo da ridurre il prezzo, c.d. *Trash and cash* (screditare e incassare);
- agire di concerto per acquisire una posizione dominante sull'offerta o sulla domanda di uno strumento finanziario che abbia l'effetto di fissare, direttamente o indirettamente, i prezzi di acquisto o di vendita o determinare altre condizioni commerciali non corrette, c.d. *Opening a position and closing it immediately after its public disclosure* (aprire una posizione e chiuderla immediatamente dopo che è stata resa nota al pubblico).

C.4 PARTE SPECIALE C - PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO

Con riferimento alla presente Parte Speciale, l'attività della Società si conforma ai seguenti principi generali di controllo:

- osservanza delle leggi, dei regolamenti vigenti e dei principi di riservatezza e confidenzialità nel trattamento delle informazioni riservate, così come disposto dal **Codice Etico**, il quale stabilisce quanto segue: "Tutte le informazioni, conoscenze e dati acquisiti o elaborati dai dipendenti attraverso le proprie mansioni appartengono al Gruppo e non possono essere utilizzate, comunicate o divulgate senza la preventiva e specifica autorizzazione del Responsabile. I dipendenti dovranno:
 - o acquisire e trattare solamente i dati necessari e direttamente connessi alle proprie funzioni;
 - o conservare detti dati in modo tale da impedire a terzi estranei di prenderne conoscenza;
 - o comunicare e divulgare i dati nell'ambito delle procedure prefissate da parte del Gruppo ovvero previa autorizzazione della persona a ciò delegata;
 - o determinare la natura confidenziale e riservata delle informazioni ai sensi di quanto prescritto dalle procedure prefissate da parte del Gruppo;
 - o assicurarsi che non sussistano vincoli di confidenzialità in virtù di rapporti di qualsiasi natura con terzi."

Inoltre, lo stesso **Codice Etico** dispone quanto segue: "I destinatari dovranno rispettare le norme, sia nazionali che internazionali, relative all'insider trading/abusi di mercato. Nessun destinatario potrà quindi trarre vantaggi di alcun genere, diretti o indiretti, personali o patrimoniali, dall'utilizzo di informazioni tutelate ai sensi delle predette normative, ove le stesse non siano di dominio pubblico.

A tal fine assumono particolare rilievo le informazioni c.d. "price sensitive"; la comunicazione a terzi di dette informazioni deve avvenire nel rispetto delle procedure adottate dal Gruppo, esclusivamente da parte di soggetti autorizzati ed in ogni caso in conformità alle vigenti disposizioni e con l'osservanza dei principi della parità e della contestualità dell'informativa";

- rispetto dei ruoli, dei compiti e delle responsabilità definiti nei documenti aziendali, del sistema autorizzativo nella gestione delle informazioni riferibili alla Società, del sistema di deleghe e procure, nonché delle procedure vigenti;
- rispetto della scelta aziendale di riservare i rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di comunicazione ad una specifica Struttura aziendale, facendoli svolgere secondo specifiche procedure, nell'ambito delle quali assume particolare rilievo la previsione di punti di controllo sulla correttezza delle informazioni e delle autorizzazioni necessarie previste per il rilascio delle comunicazioni;
- attuazione di specifiche forme di controllo (c.d. *watch list*) sulle operazioni effettuate. In casi particolari tali forme di controllo possono tradursi in restrizioni (c.d. *restricted list*) sull'attività svolta;
- evidenza delle attività e dei controlli svolti.

Si evidenzia che la Società, al fine di consentire la trasmissione delle segnalazioni di possibili violazioni, comportamenti, pratiche non conformi a quanto stabilito nel **Codice Etico**, ha predisposto, e reso accessibili specifici strumenti di comunicazione con l’Ethic Officer (che rappresenta il canale raccomandato dalla Società per le suddette segnalazioni).

A tal proposito, la **Procedura "Segnalazioni all’Ethic Officer"** (accessibile anche dall'esterno sul sito istituzionale) disciplina la gestione delle segnalazioni pervenute all’Ethic Officer, inoltrate da chiunque sia venuto a conoscenza di violazioni del Codice Etico anche in forma anonima e le modalità di gestione della relativa istruttoria, nel rispetto della normativa in materia di privacy e altra normativa applicabile all’oggetto della segnalazione ed al paese dove si è verificato il fatto segnalato.

C.5 AREE A RISCHIO - PROTOCOLLI DI CONTROLLO

Con riferimento alle Aree a rischio **“Investor relations”** e **“Gestione delle informazioni privilegiate”**, la Società ha implementato procedure interne rispondenti ai criteri imposti dal Decreto, dal sistema di Corporate Governance, dal Codice di Autodisciplina adottato dalla Controllante Atlantia e dalla disciplina di Internal Dealing e dalla normativa regolamentare CONSOB.

Nello specifico, sono state predisposte i seguenti protocolli di controllo:

- **Procedura "Informazione Societaria al Mercato"**, che definisce le modalità di gestione della comunicazione al Mercato delle informazioni privilegiate da parte di Autostrade Meridionali e delle sue controllate e individua le norme di comportamento che devono essere osservate da parte di Amministratori, Sindaci, Dirigenti e Dipendenti della Società e delle sue Controllate, nonché da parte dei Soggetti che prestano la loro attività lavorativa e/o professionale in favore della Società e delle sue controllate, in forza di un rapporto diverso da quello di lavoro subordinato.

Un importante presidio di controllo individuato nella Procedura, così come previsto dalla normativa, è costituito dal Registro (cui sovrintende una specifica Struttura aziendale individuata nell’ambito della Direzione Legale) delle persone che, in ragione dell’attività lavorativa o professionale ovvero in ragione delle funzioni svolte, hanno accesso ad informazioni privilegiate o suscettibili di diventare tali (il Registro è stato istituito in Autostrade Meridionali in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 115-bis del D.Lgs. n. 58/98).

In merito a tale Registro, la Procedura dispone che sia organizzato tramite strumento informatico e che contenga le seguenti informazioni: a) identità di ogni persona, dipendente o collaboratore esterno, che ha accesso su base regolare od occasionale ad informazioni privilegiate; b) la ragione per cui la persona è iscritta nel registro; c) la data in cui la persona è stata iscritta; d) la data di ogni aggiornamento delle informazioni riferite alla persona.

La Procedura definisce, inoltre, quali persone/ruoli vi debbano essere iscritti di diritto e quali sono le responsabilità e le modalità gestionali ed operative funzionali all'aggiornamento di tale Registro.

- **Procedura “Rapporti con gli Organi di Informazione (informazioni media sensitive)”**, che definisce le responsabilità e le modalità della gestione dei rapporti con gli Organi di Informazione in coerenza con i principi contenuti nel **Codice Etico**.
- **Procedura “Codice di comportamento Internal Dealing”**, che, in attuazione delle previsioni di cui all'art. 114, comma 7, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e agli articoli 152-sexies, 152-septies e 152-octies del Regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 s.m.i. (“Regolamento Emittenti”), è diretto a disciplinare gli obblighi informativi nei confronti del mercato, relativi alle operazioni effettuate dai soggetti rilevanti, così come definiti dalla Procedura stessa.

PARTE SPECIALE “D” - REATI IN VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO**D.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO (ART. 25-SEPTIES DEL DECRETO)**

Si riporta di seguito la descrizione dei reati contemplati nell’art. 25-septies del Decreto.

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)Descrizione del reato

Ai fini del Decreto, rileva la condotta di chiunque cagiona per colpa la morte di una persona a seguito della violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)Descrizione del reato

La fattispecie rilevante ai fini del Decreto è quella prevista dal terzo comma dell’art. 590 c.p., che sanziona chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale grave o gravissima a seguito della violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Per quanto concerne la definizione di lesione penalmente rilevante, vengono in particolare considerazione quelle idonee a cagionare qualsiasi malattia consistente in una alterazione – anatomica o funzionale – dell’organismo. In tale definizione, sono comprese anche le modificazioni dannose dell’attività funzionale psichica.

Si definiscono lesioni gravi, quelle che abbiano messo in pericolo la vita delle persone ovvero abbiano cagionato una malattia o l’incapacità di attendere le proprie occupazioni che si siano protratte per oltre 40 giorni, ovvero l’indebolimento permanente di un senso o di un organo; sono invece lesioni gravissime quelle in cui vi è stata la perdita di un senso, ovvero la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella, ovvero la deformazione o lo sfregio permanente del viso, ovvero una malattia certamente o probabilmente insanabile.

Soggetto attivo dei reati può essere chiunque debba osservare o far osservare le norme di prevenzione e protezione e, quindi, il datore di lavoro, i dirigenti, i preposti, i soggetti a cui siano delegate funzioni in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro ed anche gli stessi lavoratori.

Per entrambi i reati, la responsabilità dei soggetti preposti nell’azienda all’adozione ed attuazione delle misure preventive sussiste nell’ipotesi in cui si ravvisi il rapporto di causalità tra l’omessa adozione o rispetto della prescrizione e l’evento lesivo. Di conseguenza, il rapporto di causalità e quindi la colpa dei soggetti preposti viene a mancare nell’ipotesi in cui l’infortunio si verifichi per una condotta colposa del lavoratore che si presenti, però, del tutto atipica e imprevedibile e

presenti i caratteri dell'abnormità, inopinabilità ed esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo ed alle direttive ricevute.

Perché si venga a configurare la responsabilità amministrativa della Società ai sensi del Decreto, è necessario che il reato sia stato commesso nel suo interesse o a suo vantaggio. Nei reati in esame, i requisiti dell'interesse e del vantaggio della Società si potrebbero ravvisare nei casi in cui la violazione delle norme antinfortunistiche sia connessa ad un risparmio dei costi necessari a garantire il rispetto di tali norme, ovvero sia conseguenza del perseguimento (sia pure involontario) di una maggiore celerità dei processi lavorativi o una minore difficoltà nella gestione del lavoro a scapito della relativa sicurezza.

Sanzioni applicabili all'Ente

Per entrambi i reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose gravi o gravissime previsti rispettivamente dagli artt. 589 e 590, comma terzo, del codice penale, la sanzione pecuniaria tra duecentocinquanta a mille quote.

In caso di condanna per uno dei reati sopra indicati, la Società potrebbe essere assoggettata anche ad una delle seguenti sanzioni interdittive per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno:

- interdizione dall'esercizio dell'attività (essa si applica solo qualora l'irrogazione di altre sanzioni interdittive risulti inadeguata);
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla Commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la pubblica amministrazione salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio (il quale può essere limitato a determinati tipi di contratto o a determinate amministrazioni);
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, per tale reato si indicano le seguenti modalità di commissione:

- mancata valutazione di un rischio all'interno del DVR, in conseguenza del quale si verifica un evento infortunistico (mortale o non) ad un lavoratore impegnato nello svolgimento delle sue mansioni.
- mancata formazione/informazione di un lavoratore, rispetto alle mansioni in concreto dallo stesso svolte, in conseguenza della quale si verifica un infortunio (mortale o non) durante lo svolgimento delle dette mansioni.
- mancata vigilanza sulla corretta applicazione da parte del lavoratore delle procedure di sicurezza e sull'uso di DPI.
- mancata prevenzione o mancato svolgimento di attività sui luoghi di lavoro che potrebbero provocare la morte, malattie, alterazioni anatomiche o funzionali dell'organismo del lavoratore (ivi comprese alterazioni dannose dell'attività funzionale psichica del lavoratore).

D.2 AREE A RISCHIO

In relazione ai reati sopra esplicitati, l'attività di analisi dei rischi è stata effettuata sulla base della considerazione che, a differenza delle altre tipologie di reato indicate nel Decreto, ciò che rileva in tale ambito è la mera inosservanza di norme poste a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, da cui discenda l'evento dannoso (morte o lesione) e non l'elemento psicologico del dolo (coscienza e volontà del soggetto agente di cagionare il suddetto evento).

Pertanto, le Aree a rischio per la Società si ricollegano tutte a tale eventuale inosservanza e risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale del Modello, le seguenti:

1. Gestione degli aspetti connessi alla sicurezza e salute dei lavoratori dipendenti di Autostrade Meridionali nei luoghi di lavoro;
2. Gestione degli aspetti connessi alla sicurezza e salute dei lavoratori dipendenti di imprese terze nei luoghi di lavoro di Autostrade Meridionali nell'ambito degli appalti di lavori, servizi e forniture ex art. 26 D.Lgs. 81/08 (es. servizi di manutenzione, pulizie, ecc.);
3. Gestione degli aspetti connessi alla sicurezza e salute dei lavoratori dipendenti di imprese terze nei cantieri nell'ambito degli appalti di lavori ex Titolo IV D.Lgs. 81/08 (es. lavori di manutenzione o realizzazione delle opere infrastrutturali).

Eventuali integrazioni alle suddette aree di attività a rischio potranno essere proposte al Consiglio di Amministrazione della Società dall'OdV.

Con riguardo all'inosservanza delle norme poste a tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, da cui possa discendere l'evento dannoso in una delle Aree a Rischio su indicate, si ritengono particolarmente sensibili le seguenti attività:

- a) determinazione delle politiche di salute e sicurezza sul lavoro volte a definire gli impegni generali assunti dalla Società per la prevenzione dei rischi ed il miglioramento progressivo della salute e sicurezza;
- b) identificazione e corretta applicazione delle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti applicabili in tema di sicurezza sul lavoro;
- c) identificazione e valutazione dei rischi per tutte le categorie di lavoratori, con particolare riferimento a:
 - a. stesura del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
 - b. valutazione dei rischi delle interferenze;
 - c. Piani di Sicurezza e Coordinamento (PSC), Piani Operativi di Sicurezza (POS) e Fascicolo dell'Opera;
- d) fissazione di obiettivi allineati con gli impegni generali definiti nelle politiche di cui al punto a) ed elaborazione di programmi per il raggiungimento di tali obiettivi con relativa definizione di priorità, tempi ed attribuzione delle rispettive responsabilità - con assegnazione delle necessarie risorse - in materia di salute e sicurezza sul lavoro, con particolare riferimento a:
 - a. attribuzioni di compiti e doveri;
 - b. attività del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP), del Medico Competente e della relativa struttura della Società per il Coordinamento;

- c. attività di tutti gli altri soggetti su cui ricade la responsabilità dell'attuazione delle misure per la salute e sicurezza dei lavoratori.
- e) sensibilizzazione della struttura aziendale, a tutti i livelli, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati anche attraverso la programmazione di piani di formazione con particolare riferimento a:
 - c. monitoraggio, periodicità, fruizione e apprendimento;
 - b. formazione continua e differenziata per soggetti esposti a rischi specifici;
- f) monitoraggio dell'evoluzione normativa e dei nuovi obblighi in tema di sicurezza sul lavoro e valutazione dei relativi impatti sull'attività aziendale;
- g) attuazione di adeguate attività di monitoraggio, verifica ed ispezione al fine di assicurare l'efficacia del suddetto sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro, in particolare per ciò che concerne:
 - a. misure di mantenimento e miglioramento;
 - b. gestione, rettifica ed inibizione dei comportamenti posti in violazione delle norme, relativi a provvedimenti disciplinari;
 - c. coerenza tra attività svolta e competenze possedute;
- h) attuazione delle necessarie azioni correttive e preventive in funzione degli esiti del monitoraggio;
- i) effettuazione di un periodico riesame da parte della direzione aziendale al fine di valutare l'efficacia ed efficienza del sistema di gestione per la sicurezza del lavoro e la tutela della salute nel raggiungere gli obiettivi prefissati, nonché l'adeguatezza di questi ultimi rispetto sia alla specifica realtà della Società che a eventuali cambiamenti nell'attività, secondo quanto indicato successivamente.

D.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE A RISCHIO

Autostrade Meridionali ha definito, documentato e comunicato a tutti i livelli organizzativi i ruoli e le responsabilità in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e fornisce con continuità i mezzi necessari all'attuazione ed al mantenimento del Modello di organizzazione, gestione e controllo per la tutela della salute e sicurezza.

I compiti e le responsabilità sono definite attraverso:

- Ordini di Servizio e Istruzioni di Servizio;
- Deleghe e Procure;
- Manuali, Procedure e Norme Operative che individuano, in relazione ai processi che impattano sulla salute e sicurezza, i responsabili delle singole attività;
- l'organigramma aziendale e l'organigramma della sicurezza.

In particolare il modello organizzativo per la gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro di Autostrade Meridionali (agli effetti del D.Lgs. 81/08 s.m.i) – in coerenza con le procedure organizzative, i manuali e le norme operative di sicurezza, il sistema di deleghe e procure e le figure già individuate dalla normativa e organizzativamente formalizzate – è così articolato:

- il **Datore di Lavoro** di Autostrade Meridionali è l'**Amministratore Delegato** cui il Consiglio di Amministrazione ha riconosciuto autonomi poteri organizzativi e di spesa.
- il **Dirigente Delegato** dal Datore di Lavoro è il Responsabile della struttura Risorse il quale, nell'espletamento delle funzioni delegate, con autonomia decisionale e di spesa, ha il potere di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla norma in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, in particolare ha la responsabilità di:
 - ✓ supportare il datore di lavoro nella effettuazione ed aggiornamento della valutazione dei rischi e relativa elaborazione del documento di valutazione dei rischi;
 - ✓ curare il buon funzionamento ed i controlli del modello di organizzazione e di gestione della sicurezza;
 - ✓ verificare il rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi ad attrezzature, impianti ed a luoghi di lavoro, interfacciandosi con gli altri Enti tecnici aziendali competenti;
 - ✓ curare lo svolgimento delle attività di natura organizzativa relativa alla gestione delle emergenze, primo soccorso, riunioni periodiche di sicurezza, consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
 - ✓ curare l'acquisizione e conservazione dei documenti e certificazioni obbligatorie di legge anche tramite gli enti tecnici aziendali competenti per gli impianti, attrezzature ed ambienti;
 - ✓ curare l'informazione e la formazione dei preposti e dei lavoratori, anche tramite le strutture aziendali competenti;
 - ✓ dare istruzioni, in materia di sicurezza sul lavoro, ai dirigenti con responsabilità di strutture organizzative
- i **Dirigenti**, che ai fini ed agli effetti delle disposizioni previste nel D.Lgs. 81/08, sono tutti i Responsabili di struttura organizzativa di Autostrade Meridionali con la qualifica contrattuale di Dirigente; che nelle loro responsabilità e competenze, secondo le istruzioni del Dirigente Delegato, devono, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro:
 - ✓ dare attuazione, anche per il tramite dei loro preposti, nelle strutture di competenza, ai documenti di valutazione dei rischi;
 - ✓ garantire il rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza dei lavoratori relativa ai contratti di appalto e d'opera;
 - ✓ impartire disposizioni ai propri preposti, affinché quest'ultimi vigilino sul rispetto, da parte dei singoli lavoratori di tutte le procedure ed istruzioni di lavoro in sicurezza e sia fatto uso appropriato dei dispositivi di protezione individuale (DPI);
 - ✓ attivare la necessaria formazione, informazione ed addestramento dei propri preposti e dei lavoratori, anche tramite le competenti strutture aziendali;
 - ✓ supportare il datore di lavoro per l'effettuazione ed aggiornamento della valutazione dei rischi e del relativo documento, per quanto di competenza

- i **Preposti**, che ai fini ed agli effetti delle disposizioni previste nel D.Lgs. 81/08, sono tutti i Responsabili di struttura organizzativa di Autostrade Meridionali con qualifica contrattuale di lavoratore subordinato (nei casi in cui non sia previsto un responsabile di struttura organizzativa, il ruolo di preposto è ricondotto al Dirigente) che secondo le proprie attribuzioni e competenze devono:
 - ✓ sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti (come disciplinato anche nelle procedure organizzative citate e nei manuali ed istruzioni in materia di sicurezza di volta in volta emanati);
 - ✓ verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
 - ✓ richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
 - ✓ informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
 - ✓ astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
 - ✓ segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
 - ✓ frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.

- i **Lavoratori** che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di Autostrade Meridionali, con o senza retribuzione; i Lavoratori devono prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle loro azioni o omissioni, conformemente alla loro formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro; in particolare devono:
 - ✓ contribuire, insieme al Datore di Lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (Procedura: Tutela della salute e sicurezza durante il lavoro);
 - ✓ osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale (come disciplinato anche nelle procedure organizzative citate e nei manuali ed istruzioni in materia di sicurezza di volta in volta emanati);

- ✓ utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
 - ✓ utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
 - ✓ segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze di cui ai 2 punti precedenti, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
 - ✓ non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;
 - ✓ non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
 - ✓ partecipare ai programmi di formazione e addestramento organizzati dal Datore di Lavoro;
 - ✓ sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal D.lgs. n.81/2008 e ss.mm.ii.o comunque disposti dal medico competente.
- **il Medico Competente** è un medico di qualificata professionalità e in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, nominato dai Datori di Lavoro, che collabora ai fini della valutazione dei rischi e effettua la sorveglianza sanitaria e gli altri compiti previsti dalla normativa vigente;
 - **il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione** è una risorsa designata all'interno della società dal Datore di Lavoro;

- Il modello organizzativo per la gestione della sicurezza nell'ambito degli appalti di lavori di Autostrade Meridionali ex Titolo IV del D.Lgs. n. 81/08 – in coerenza con le procedure organizzative in materia e le norme operative di sicurezza, il sistema di deleghe e procure e le altre figure già individuate dalla normativa e organizzativamente formalizzate – è così articolato:

- i **Committenti** di Autostrade Meridionali sono i procuratori aziendali con poteri di firma relativi al contratto (es. il Dirigente cui il C.d.A. ha conferito mandato, ecc.) e, come previsto dalla norma, sono i soggetti per conto dei quali l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto (ai sensi dell'art. 89, co. 1, lett. b), ex D.Lgs. 81/08).
- i **Responsabili dei Lavori** di Autostrade Meridionali sono i soggetti che, in possesso di tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate, possono essere incaricati dal Committente, per svolgere i compiti a esso attribuiti dall'art. 90 D.Lgs 81/2008 e s.m.i. e nel caso di appalto pubblico di lavori i compiti assegnati al Responsabile Lavori sono svolti dal Responsabile Unico del Procedimento.
- i **Coordinatori per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP)** sono i tecnici (dipendenti o collaboratori esterni di Autostrade Meridionali) incaricati dal Committente o dal

Responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91, comma 1, lettera a), del D. Lgs. 81/08.

- i **Coordinatori per la Sicurezza in fase d'Esecuzione (CSE)** sono i tecnici (dipendenti o collaboratori esterni di Autostrade Meridionali), incaricati dal Committente o dal Responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92 del D.Lgs. 81/08.

Il modello organizzativo per la gestione della sicurezza nell'ambito degli appalti di Autostrade Meridionali ex art. 26 D.Lgs. 81/08 – in coerenza con le procedure organizzative in materia e le norme operative di sicurezza, il sistema di deleghe e procure e le altre figure già individuate dalla normativa e organizzativamente formalizzate – è così articolato:

- i **Committenti** di Autostrade Meridionali sono i soggetti firmatari del contratto che affida l'appalto di lavori, servizi e forniture ad imprese appaltatrici o a lavoratori autonomi.
- il **Datore di Lavoro** di Autostrade Meridionali, ai fini ed agli effetti delle disposizioni previste dall'art. 26 D.Lgs. 81/08, è il soggetto che ha la disponibilità giuridica dei luoghi di lavoro in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo, che può non coincidere con il Committente.
- i **Responsabili Tecnici del contratto** sono i soggetti di Autostrade Meridionali individuati dal Committente, fuori dai casi di applicazione del D.Lgs. 163/2006, che attuano i compiti del Committente ai fini della gestione degli obblighi ex art. 26 D.Lgs. n. 81/08, nei limiti delle competenze funzionali attribuite.

Nella definizione dei compiti organizzativi ed operativi delle figure sopra elencate, sono esplicitati e resi noti anche quelli relativi alle attività di sicurezza di loro competenza, nonché le responsabilità connesse all'esercizio delle stesse ed i compiti di ispezione, verifica e sorveglianza nell'ambito del Modello di organizzazione, gestione e controllo per la tutela della salute e sicurezza.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto di porre in essere promuovere, collaborare, o dare causa a comportamenti:

- tali da integrare le fattispecie di reati commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, come sopra descritte (art. 25-septies del Decreto);
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- non conformi alla Politica, ai Manuali, alle Procedure e Norme Operative aziendali definite nell'ambito del modello organizzativo per la gestione della sicurezza adottato e ogni altra normativa interna (istruzioni, ordini di servizio, ecc.) adottata dalla Società in relazione al sistema di salute e sicurezza sul lavoro o che possa comunque, anche indirettamente, avere riflessi sul medesimo;
- non conformi alle regole e ai principi contenuti nei Documenti di Valutazione dei Rischi;
- non in linea con i principi espressi dal presente Modello, dal **Codice Etico** e dal CCNL.

Ai collaboratori esterni, ai fornitori e agli appaltatori è resa nota l'adozione del **Codice Etico** e della Parte Generale del Modello, la cui conoscenza e il cui rispetto costituirà obbligo contrattuale per gli stessi.

D.4 PARTE SPECIALE D - PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO

Autostrade Meridionali opera nella convinzione che l'adozione di politiche ambientali sostenibili e di sicurezza responsabili costituisca un investimento strategico per il futuro e considera l'ambiente e il fattore umano elementi determinanti nei processi di sviluppo di lungo periodo.

Il modello organizzativo per la gestione della sicurezza coinvolge l'organizzazione a tutti i livelli e viene diffusa ai diversi interlocutori esterni con cui l'Azienda si relaziona nello svolgimento delle attività, non solo in termini di ottemperanza alle disposizioni legislative ma, più significativamente, quale espressione risultante dalla applicazione dei principi della sostenibilità e della prevenzione.

Tale Modello, che coinvolge tutta l'Azienda in tutte le sue attività e articolazioni organizzative, garantisce che i processi aziendali vengano gestiti correttamente e in linea con le previsioni normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

In particolare, l'attività della Società si conforma ai seguenti principi generali di controllo:

- rispetto di quanto disposto dal **Codice Etico** in materia di salute e sicurezza che prevede quanto segue: "Le attività del Gruppo devono essere condotte in conformità agli standard internazionali, alle leggi, ai regolamenti dei Paesi in cui opera, relative alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, dell'ambiente e delle comunità interessate dalle attività del Gruppo. I dipendenti del Gruppo dovranno, nell'ambito delle proprie funzioni, partecipare attivamente al processo di prevenzione dei rischi, di salvaguardia dell'ambiente e di tutela della salute e della sicurezza, anche attraverso l'uso appropriato dei beni del patrimonio aziendale. La gestione operativa delle attività industriali dovrà fare riferimento, nel rispetto della normativa vigente in tema di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro, ai più adeguati criteri di salvaguardia dell'ambiente e di efficienza energetica, al fine di ridurre il relativo impatto nell'ambiente."
- definizione della Politica Aziendale per la salute e sicurezza sul lavoro volta a esplicitare gli impegni generali assunti dalla Società per la prevenzione dei rischi ed il miglioramento continuo nell'ambito della salute e sicurezza;
- identificazione e corretta applicazione delle prescrizioni delle leggi e dei regolamenti applicabili in tema di sicurezza sul lavoro e monitoraggio dell'evoluzione normativa e dei nuovi obblighi in materia e valutazione dei relativi impatti sull'attività aziendale;
- rispetto degli standard tecnico strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici e acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie per legge;
- rispetto delle prescrizioni normative, dei regolamenti e degli accordi sottoscritti in materia di sicurezza, prevenzione e salute sui luoghi di lavoro;

- tutela della salute e sicurezza dei lavoratori attraverso le più idonee metodologie d'identificazione e valutazione dei rischi e l'adozione delle misure di prevenzione e protezione più appropriate in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, garantendo la disponibilità di idonee risorse umane, tecniche ed economiche;
- cooperazione e coordinamento in materia di sicurezza con fornitori, appaltatori e subappaltatori per allinearne i comportamenti agli standard di sicurezza richiesti da Autostrade Meridionali;
- coinvolgimento sui temi della salute e sicurezza di tutte le persone che partecipano ai processi di Autostrade Meridionali, anche attraverso iniziative di comunicazione, formazione ed addestramento finalizzate a mantenere sempre alta l'attenzione alla sicurezza e alla prevenzione e sostenendo e incoraggiando la crescita di una cultura della sicurezza aziendale attraverso l'adozione di comportamenti virtuosi anche e soprattutto da parte del management;
- pianificazione e adozione delle migliori misure e procedure di gestione delle emergenze, anche con la collaborazione delle Autorità competenti;
- selezione e tenuta sotto controllo di collaboratori esterni, appaltatori, fornitori e altri soggetti aventi rapporti contrattuali con l'azienda che garantisca il pieno rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e che preveda ove opportuno, anche tramite apposite clausole contrattuali, sanzioni con riferimento ai requisiti e comportamenti richiesti, fino alla risoluzione del contratto stesso;
- attuazione di appropriate ed incisive attività di monitoraggio, verifica ed ispezione, per valutare periodicamente l'efficacia e l'efficienza del sistema ed assicurarne l'adeguatezza rispetto ai cambiamenti;
- fissazione di obiettivi allineati con gli impegni generali definiti nella Politica volti al costante miglioramento delle performances in materia di salute e della sicurezza favorendo la condivisione di esperienze e best practices all'interno della rete; elaborazione di programmi per il raggiungimento di tali obiettivi con relativa definizione di priorità, tempi ed attribuzione delle rispettive responsabilità e assegnazione delle necessarie risorse;
- sensibilizzazione a tutti i livelli della struttura aziendale, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati anche attraverso la programmazione di piani di formazione;
- coinvolgimento delle parti sociali, al fine di rendere chiaro e trasparente il percorso aziendale in materia di salute e sicurezza dei Lavoratori;
- attuazione di adeguate attività di monitoraggio, verifica ed ispezione al fine di assicurare l'efficacia del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro, in particolare per ciò che concerne:
 - o vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro;
 - o periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate;
 - o misure di mantenimento e miglioramento;
 - o gestione, rettifica ed inibizione dei comportamenti posti in violazione delle norme, relativi a provvedimenti disciplinari;
 - o coerenza tra attività svolta e competenze possedute.

- attuazione delle necessarie azioni correttive e preventive in funzione degli esiti del monitoraggio;
- effettuazione di periodici Audit Interni, al fine di valutare l'efficacia ed efficienza del sistema di gestione per la sicurezza del lavoro e la tutela della salute nel raggiungere gli obiettivi prefissati, nonché l'adeguatezza di questi ultimi rispetto sia alla specifica realtà della Società che a eventuali cambiamenti nell'attività, secondo quanto indicato successivamente;
- applicazione di un sistema disciplinare idoneo, coerente con i riferimenti legislativi e contrattuali, e atto a sanzionare i comportamenti che contravvengono ai principi e alle misure di prevenzione e protezione indicate nei protocolli definiti per la gestione della salute e sicurezza.

D.5 AREE A RISCHIO - PROTOCOLLI DI CONTROLLO

1. Con specifico riferimento all'Area a rischio **“Gestione degli aspetti connessi alla sicurezza e salute dei lavoratori dipendenti di Autostrade Meridionali nei luoghi di lavoro”**, l'attività della Società si conforma ai protocolli di controllo di seguito esposti:

- **Procedura “Tutela della salute e sicurezza durante il lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)”**, che, recependo la normativa vigente, definisce le responsabilità organizzative interne per garantire le condizioni di salute e sicurezza durante il lavoro, in particolare:
 - o disciplina le modalità di individuazione e valutazione dei rischi connessi all'attività lavorativa e le responsabilità organizzative per l'aggiornamento dei Documenti di Valutazione dei Rischi, in conformità al quadro normativo vigente;
 - o individua le modalità per la definizione delle misure di prevenzione e protezione;
 - o descrive i sistemi di controllo sull'attuazione delle misure di prevenzione e protezione adottate per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
- **Norma Operativa “Criteri di identificazione dei pericoli e valutazione dei rischi”**, che definisce le responsabilità, le modalità attraverso cui per ogni attività e gruppo omogeneo di lavoratori viene assicurata l'identificazione dei fattori di rischio correlati alle attività lavorative e l'applicazione dei criteri di valutazione dei rischi (mediante la quantificazione delle sue componenti: probabilità di accadimento di un evento e l'indice di gravità del danno).
- **Documento di Valutazione dei Rischi**, che rappresenta l'elemento basilare del Sistema di Gestione, essenziale per definire i principi d'azione e gli obiettivi che Autostrade Meridionali vuole perseguire in tema di salute e sicurezza.

In particolare, l'analisi dei rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro in Autostrade Meridionali è effettuata dal Datore di Lavoro con il supporto del RSPP, la collaborazione del Medico Competente e la consultazione degli RLS. Tale analisi è effettuata attraverso sopralluoghi e ispezioni dei luoghi di lavoro condotti anche con il supporto degli enti tecnici aziendali responsabili della gestione degli edifici, degli impianti, delle diverse attività, ed attraverso interviste con i lavoratori e/o i loro preposti.

L'analisi dei rischi e l'individuazione delle conseguenti misure di prevenzione e protezione, riguarda gli elementi strutturali e impiantistici, gli aspetti relativi all'igiene industriale e del lavoro e gli aspetti connessi alla mansione specifica e all'utilizzo di macchine, attrezzature e sostanze, riferita ai diversi gruppi omogenei.

Il DVR indica le misure da adottare (es. eventuali esigenze di sorveglianza sanitaria, informazione/formazione/addestramento, dispositivi di protezione collettiva e individuale, elaborazione di procedure di lavoro in sicurezza, di emergenza e pronto soccorso, programma di miglioramento), nonché i ruoli dell'organizzazione tenuti a provvedere all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione, come indicati nell'organigramma per la salute e sicurezza.

- **Procedura “Adempimenti su informazione, formazione e addestramento per salute e sicurezza dei lavoratori”**, che definisce le modalità e le responsabilità organizzative interne nei processi di formazione, informazione e addestramento, previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza per i lavoratori della società Autostrade Meridionali, al fine di assicurare che questi ricevano una informazione, formazione e addestramento sufficienti e adeguati in materia.

La procedura in particolare individua i soggetti responsabili della progettazione, pianificazione e organizzazione delle iniziative di formazione, informazione e addestramento, dell'archiviazione delle relative registrazioni e della gestione del sistema di monitoraggio interno e di reporting.

- **Norma operativa “Criteri di presidio aspetti legislativi ed altre prescrizioni e verifica della conformità”**, che definisce le responsabilità e le modalità attraverso cui sono reperite le prescrizioni giuridiche e regolamentari riguardanti gli aspetti di salute e sicurezza sul lavoro correlati alle attività di Autostrade Meridionali, si effettua l'aggiornamento normativo, si diffondono gli adempimenti collegati ai vari livelli interessati e si attua il controllo continuo della conformità a leggi e regolamenti.

Sono previsti specifici presidi di controllo della conformità normativa, in base ai quali, a seguito della diffusione di aggiornamenti normativi e comunque periodicamente, è effettuata la verifica della conformità legislativa, anche in occasione degli Audit Interni.

- **Procedura “Misure di prevenzione e protezione per la tutela della salute delle lavoratrici gestanti e madri”**, che definisce gli adempimenti del Datore di lavoro, inerenti la gestione della valutazione dei rischi e l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione da attuare nei confronti delle lavoratrici gestanti e neomamme, sulla base di quanto stabilito dalle leggi vigenti in materia.

- **Norma Operativa “Criteri di gestione delle attività in ambienti sospetti di inquinamento o confinati”**, che definisce ruoli, attività e modalità operative per l'accesso o l'effettuazione di attività in ambienti sospetti di inquinamento (di cui agli articoli 66 e 121 del D.Lgs. 81/08) o confinati (allegato IV, punto 3, del D.Lgs. 81/08), da parte dei dipendenti di Autostrade Meridionali, delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi, in coerenza col D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177. In particolare la norma descrive le responsabilità e modalità per il censimento degli spazi e la predisposizione del registro, la valutazione dei rischi, la formazione, l'informazione e l'addestramento del personale, la

composizione della squadra di lavoro e la predisposizione delle procedure di accesso, di lavoro e di emergenza.

- **Norma Operativa “Linee guida per la sicurezza nei lavori elettrici su impianti”**, che disciplina i ruoli e le relative responsabilità, le misure tecniche da adottare, nonché i dispositivi di protezione individuale da impiegare nel corso degli interventi su impianti, al fine di ottemperare a quanto previsto dal documento di valutazione del rischio relativo ai lavori elettrici.
- **Norma Operativa “Manuale per la sicurezza dell’operatore su strada”**, che riporta le norme di comportamento che devono essere adottate da tutti gli operatori che effettuano attività in autostrada.
- **Norma Operativa “Criteri di gestione macchine, attrezzature, arredi e sostanze pericolose”**, che definisce le responsabilità e le modalità di acquisizione, manutenzione e gestione di macchine, attrezzature, arredi e sostanze pericolose, con particolare riguardo agli aspetti di tutela della salute e sicurezza sul lavoro e dell’ambiente.
- **Norma Operativa “Criteri di gestione dei dispositivi di protezione individuale (DPI)”**, che definisce che le modalità di individuazione, di approvvigionamento, gestione e corretto utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) per i lavoratori, collaboratori, visitatori ed ospiti che operano all’interno di Autostrade Meridionali.
- **Norma Operativa “Criteri di gestione degli immobili e degli impianti annessi”**, che definisce le responsabilità e le modalità di gestione degli immobili e degli impianti annessi ai fini della conformità normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, dalla verifica della documentazione tecnica e autorizzativa di immobili e impianti, alla gestione della pianificazione ed esecuzioni degli interventi manutentivi programmati, straordinari, eccezionali o urgenti.
- **Norma Operativa “Criteri di Gestione delle Emergenze”**, che definisce le modalità per la gestione delle situazioni di emergenza nei luoghi di lavoro con presenza di personale che opera per conto di Autostrade Meridionali (ad es. incendio, emergenza sismica, mancanza energia elettrica e blocco ascensori, allagamento, inondazione, minaccia di esplosione bomba, emergenze terroristiche, ecc.), al fine di attivare tempestivamente le risposte all’emergenza, utilizzare correttamente le risorse tecniche disponibili per le operazioni di primo intervento, chiamare i soccorsi esterni, fornendo loro informazioni dettagliate su materiali, processi e strutture e rendendo disponibili i riferimenti dei responsabili aziendali preposti e delle squadre di emergenza e contribuire efficacemente all’evacuazione degli occupanti della sede di lavoro.
- **Norma Operativa “Centro Radio Informativo - Manuale Operativo”**, che, in tema di gestione delle emergenze che si verificano sulle tratte autostradali, descrive le diverse procedure operative che il Centro Radio Informativo deve mettere in atto per la gestione delle emergenze, anche attraverso i flussi informativi interni ed esterni.
- **Norma Operativa “Criteri di gestione della sorveglianza sanitaria”**, che definisce le modalità per la corretta pianificazione e gestione della sorveglianza sanitaria dei lavoratori di Autostrade Meridionali sottoposti a visite mediche periodiche, visite mediche per ripresa

del lavoro, visite mediche su richiesta del lavoratore, visite mediche per cambio mansione o per cessazione del rapporto di lavoro o fine attività.

- **Norma Operativa “Gestione di notizie di infortunio e mancato infortunio”**, che definisce le modalità attraverso cui in Autostrade Meridionali si attua con tempestività il controllo (registrazione, indagine e analisi) e il monitoraggio di eventuali infortuni e mancati infortuni occorsi, definendo appropriate azioni correttive, preventive e di miglioramento a valle dell’analisi degli eventi.
- **Norma Operativa “Gestione audit interni o ai fornitori, non conformità, azioni correttive o preventive”**, che definisce le modalità di programmazione degli audit interni, le competenze degli auditors, le modalità di conduzione e le attività di registrazione e comunicazione dei risultati degli audit. Gli Audit interni rappresentano lo strumento primario per la verifica dell’adeguatezza del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza, della sua continua e sistematica attuazione e della capacità di raggiungimento degli obiettivi prefissati. I risultati degli audit interni costituiscono elemento di analisi del Riesame.
- **Norma Operativa “Piano Annuale e Riesame dei sistemi di gestione certificati”**, che governa, tra gli altri, i processi di Riesame e di definizione degli obiettivi del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza.

In particolare, il Riesame, insieme agli Audit Interni, è uno dei processi strategici per l’effettività e la conformità del sistema di gestione stesso.

Con frequenza annuale, il Datore di Lavoro procede al Riesame del Sistema, al fine di verificarne l’idoneità, l’adeguatezza e l’efficacia e valutare le opportunità di miglioramento e le eventuali esigenze di aggiornamenti o modifiche del modello organizzativo.

Il miglioramento continuo delle prestazioni del Sistema di Gestione della Sicurezza, nel rispetto degli impegni presi nella Politica, avviene attraverso la definizione periodica degli obiettivi formalizzati dettagliati nel Piano Annuale.

In particolare il Piano Annuale, sviluppato dal Dirigente Delegato ed approvato dal Datore di Lavoro, definisce:

- o gli obiettivi in materia di salute e sicurezza misurabili, le azioni, i tempi e le responsabilità per il conseguimento degli stessi;
- o i piani formativi e informativi relativi alla salute e sicurezza;
- o il programma delle verifiche interne, le simulazioni e le esercitazioni di emergenza.

2. Con specifico riferimento all’Area a rischio **“Aspetti connessi alla sicurezza e salute dei lavoratori dipendenti di imprese terze nei luoghi di lavoro di Autostrade Meridionali nell’ambito degli appalti ex art. 26 D.Lgs. 81/08”**, l’attività della Società si conforma ai protocolli di controllo di seguito esposti:

- **Procedura “Adempimento degli obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera (Art. 26, D. Lgs. 81/08)”**, che indica le modalità di applicazione dei disposti dell’art. 26 del

D.Lgs. 81/08 e s.m.i., per quanto concerne la gestione degli obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera (es. consulenza, formazione, servizi), con esclusione di quelli ricadenti nella procedura inerente l'applicazione del Titolo IV, capo I, del D.Lgs. 81/08 (Cantieri temporanei o mobili). In particolare la procedura definisce responsabilità e modalità per:

- o la verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese;
 - o la determinazione specifica costi della sicurezza;
 - o l'individuazione dei rischi interferenziali e la redazione, ove previsto, del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.);
 - o l'effettuazione delle attività di cooperazione e di coordinamento, in fase preliminare e in corso di attività e la predisposizione dei relativi verbali;
 - o la gestione delle tessere "autorizzazione a manovre" dei lavoratori delle imprese;
 - o la gestione dei lavori di somma urgenza;
 - o la gestione dei lavori commissionati da terzi che hanno svolgimento presso le sedi di lavoro di Autostrade Meridionali;
 - o la vigilanza sulla applicazione delle misure di eliminazione delle interferenze;
 - o la rilevazione di infortuni e mancati infortuni dei lavoratori delle imprese;
 - o il sistema di monitoraggio interno e reportistica.
- **Norma Operativa "Criteri di gestione delle attività in ambienti sospetti di inquinamento o confinati"**, che definisce ruoli, attività e modalità operative per l'accesso o l'effettuazione di attività in ambienti sospetti di inquinamento (di cui agli articoli 66 e 121 del D.Lgs. 81/08) o confinati (allegato IV, punto 3 del D.Lgs. 81/08) da parte delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi, in coerenza col D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177. In particolare la norma descrive i requisiti organizzativi delle imprese, gli obblighi in relazione al divieto di subappalto, le responsabilità e modalità per la valutazione dei rischi da interferenze, l'informazione sui rischi specifici, la composizione della squadra di lavoro e la verifica sulle attività delle imprese.
- **Norma Operativa "Monitoraggio dei cantieri interferenti col traffico"**, che fornisce uno schema standardizzato per il monitoraggio dei cantieri di lavoro sul nastro autostradale e relative pertinenze (stazioni, aree di servizio, aree di parcheggio, etc.), relativamente a eventuali interferenze degli stessi cantieri con la sicurezza.

3. Con specifico riferimento all'Area a rischio "**Gestione degli aspetti connessi alla sicurezza e salute dei lavoratori dipendenti di imprese terze nei cantieri nell'ambito degli appalti ex Titolo IV D.Lgs. 81/08**", l'attività della Società si conforma ai protocolli di controllo di seguito esposti:

- **Procedura "Linee guida per l'applicazione del Titolo IV, capo I, del D. Lgs. 81/2008 (Salute e Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili)"**, che definisce i criteri per l'applicazione del Titolo IV, capo I, del Decreto Legislativo 81/08 e s.m.i., per ciò che concerne i Lavori nel settore dei cantieri edili e di ingegneria civile in Autostrade Meridionali, tra i quali rientrano i contratti, sia pubblici che privati, di lavori, servizi o

forniture che prevedono attività di posa in opera, ove nel loro svolgimento siano previste, ancorché in misura non prevalente, attività di lavoro edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X del D.Lgs. 81/08.

Tale Procedura definisce i principali obblighi del Committente e del Responsabile dei Lavori nella fase di progettazione dell'opera, nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere.

In particolare, il Responsabile Lavori verifica l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare secondo quanto previsto dalla norma operativa "Verifica Idoneità tecnico professionale delle imprese (Art. 90 D.Lgs. 81/2008)".

Il Committente o il Responsabile dei Lavori verifica il rispetto delle disposizioni derivanti dalla legislazione vigente attraverso adeguate modalità di controllo e vigilanza, in particolare:

- o designa il CSP, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione e ne verifica l'adempimento degli obblighi;
 - o designa il CSE dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori e ne verifica l'adempimento degli obblighi secondo quanto previsto dalla norma operativa "Criteri di Vigilanza sull'attività del Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione (CSE) nei cantieri temporanei o mobili(D.Lgs. 81/2008)";
 - o adotta opportune misure di controllo e sanzione nei confronti di appaltatori, subappaltatori e lavoratori autonomi in relazione alle segnalazioni del CSE.
- **Norma Operativa "Criteri di verifica sull'attività del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (CSE) nei cantieri temporanei o mobili (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)**, che descrive le modalità di verifica da parte del Responsabile dei Lavori dell'adempimento degli obblighi del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE), come prescritto dall'art. 93, comma 2, D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
 - **Norma Operativa "Verifica Idoneità Tecnico Professionale delle imprese e dei lavoratori autonomi (Art. 90 D.Lgs. 81/08)"**, che definisce ruoli, responsabilità e modalità operative da attuare in Autostrade Meridionali per la verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese affidatarie, delle imprese esecutrici (appaltatori o subappaltatori) e dei lavoratori autonomi nei cantieri temporanei e mobili ai sensi dell'art. 90 D. Lgs. 81/08 e s.m.i.

Autostrade Meridionali ha definito il sistema di monitoraggio interno e di reporting al fine di verificare le performance e i possibili punti di miglioramento del sistema di gestione della salute e sicurezza.

Il sistema di monitoraggio interno e di reporting è mantenuto attivo attraverso la consuntivazione di opportuni indicatori di prestazione (KPI), definiti anche nelle Procedure e nelle Norme operative.

PARTE SPECIALE “E” - REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO ED IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA’ DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHE’ AUTORICICLAGGIO**E.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI PREVISTI DALL’ART. 25-OCTIES DEL DECRETO**

Si riporta di seguito la descrizione dei reati contemplati nell’art. 25-octies del Decreto.

Premessa

Il D.Lgs. n. 231 del 2007, nel dare attuazione alla Direttiva 2005/60/CE del Parlamento e del Consiglio d’Europa concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio, ha operato un complessivo riordino della normativa antiriciclaggio presente nel nostro ordinamento giuridico.

Il Legislatore, introducendo nel D.Lgs. 231/01 l’art. 25-octies che prevede la responsabilità degli Enti per i reati di riciclaggio, ricettazione e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, ha disposto l’abrogazione dei commi 5 e 6 dell’art. 10 della Legge n. 146 del 2006 in materia di contrasto al crimine organizzato transnazionale.

Tale norma prevedeva a carico degli Enti la responsabilità e le sanzioni ai sensi del Decreto per i medesimi reati soltanto nell’ipotesi in cui ricorressero le peculiari condizioni poste dall’art. 3 della medesima Legge con riguardo alla definizione di reato transnazionale.

Di conseguenza, ai sensi dell’art. 25-octies, l’Ente è punibile per i reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di capitali illeciti commessi nel suo interesse o vantaggio, anche se posti in essere in ambito nazionale.

In seguito, la Legge 15 dicembre 2014, n. 186 recante “*Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni in materia di autoriciclaggio*” ed entrata in vigore il 1 gennaio 2015, ha introdotto nell’ordinamento penale italiano il reato di autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.), prevedendone altresì l’inclusione nel novero dei reati disciplinati dal D.Lgs. 231/01.

Le fattispecie di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**Descrizione dei reati**

La finalità comune delle norme poste dagli artt. 648, 648-bis e 648-ter è quella di prevenire e reprimere l’immissione nel circuito economico lecito di denaro, beni o utilità provenienti dalla commissione di delitti, al fine:

- di evitare la “contaminazione” del mercato con capitali acquisiti con modalità illecite e dunque “al netto” dei costi che gli operatori che agiscono lecitamente si trovano ad affrontare;
- di agevolare l’identificazione di coloro che “maneggiano” tali beni in modo da rendere possibile l’accertamento dei reati posti in essere;
- di scoraggiare la realizzazione di comportamenti criminosi sorretti da finalità di profitto.

Alla luce di tale premessa, si comprende la ragione per cui i reati in esame siano considerati dalla dottrina e dalla giurisprudenza penali come pluri offensivi, in quanto potenzialmente lesivi non

soltanto del patrimonio della persona direttamente offesa dal reato presupposto, che vede ovviamente diminuire le chance di recupero del bene sottratto, ma anche dell'amministrazione della Giustizia, dovuta alla dispersione dei beni di provenienza illecita idonea a creare un ostacolo all'opera dell'Autorità finalizzata ad accertare i reati presupposti, nonché, in termini più generali, dell'ordine economico in ragione dell'evidente lesione che reca al principio della libera concorrenza e del rispetto delle regole economiche.

La principale tra le fattispecie indicate dall'art. 25-octies è quella di **riciclaggio** prevista dall'art. 648-bis del codice penale che sanziona la condotta di chi, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

L'art. 25-octies contempla poi anche il reato di **ricettazione**, che sanziona chi, fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.

Assume inoltre rilievo ai fini del Decreto il delitto di **impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita** che, in via residuale rispetto ai reati sopra menzionati, punisce chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

Quanto all'oggetto materiale, presupposto comune alle tre fattispecie, è la precedente commissione di un delitto che abbia generato un risultato economico illecito, tale dovendosi intendere tutto ciò che si ricollega al fatto criminoso, quindi il profitto, il prezzo, il prodotto del reato.

Con specifico riguardo al reato di riciclaggio, il Legislatore menziona, quale oggetto materiale del reato, denaro, beni e le altre utilità.

Rientrano pertanto in tale nozione, oltre ai mezzi di pagamento, anche beni immobili, aziende, titoli, metalli preziosi, diritti di credito ecc., ossia tutto ciò che, al pari del denaro, può avere un'utilità economica o, comunque, può formare oggetto di diritti.

Il reato sussiste anche quando le cose provengano da una catena di intermediari e dunque non direttamente dal delitto presupposto, a condizione, come si dirà, che il soggetto attivo sia a conoscenza dell'origine delittuosa del bene e può avere ad oggetto anche l'equivalente, ossia quanto ricavato, ad esempio, dalla vendita del bene oggetto del delitto presupposto, ovvero il bene acquistato con il denaro proveniente dalla commissione dello stesso.

Quanto alla tipologia di reato presupposto della ricettazione, il riciclaggio e l'impiego di beni di provenienza illecita, il Legislatore utilizza formule assai vaghe ("qualsiasi delitto" nell'art. 648 c.p., "delitto non colposo" nell'art. 648-bis c.p., "delitto" nell'art. 648-ter c.p.).

Ferma restando, dunque, l'esclusione delle contravvenzioni, ossia dei reati minori puniti con l'ammenda o con l'arresto, possono costituire presupposto dei reati in esame tutti i delitti atti a generare proventi illeciti di denaro: si pensi, in particolare, a quelli di rapina, sequestro, estorsione,

traffico di armi o sostanze stupefacenti, corruzione, reati tributari, usura, reati finanziari, reati societari, frodi comunitarie, truffa, appropriazione indebita, non escludendosi, come detto, anche la possibilità di una ricettazione di beni provenienti, a loro volta, da ricettazione.

Non si richiede, peraltro, che vi sia stato un accertamento in sede giudiziaria della sussistenza del reato presupposto, né l'individuazione dell'autore del medesimo, potendo i delitti in esame configurarsi anche nel caso in cui risultino ignoti gli autori del fatto illecito presupposto.

A norma dell'art. 648, co. 3 - richiamato dagli artt. 648-bis, co. 4, e 648-ter, co. 4 - il reato sussiste anche quando l'autore del delitto presupposto non è imputabile (ad es., perché minore) ovvero non è punibile (ad es., perché intervenuto un condono fiscale rispetto ad un reato tributario) ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale delitto (ad es., la querela per un'ipotesi di appropriazione indebita). Non rilevano nemmeno le eventuali cause di estinzione del reato presupposto (quali, ad es., la prescrizione) intervenute dopo la commissione dei delitti in esame.

La differenza tra le tre fattispecie si delinea, anzitutto, con riferimento all'elemento oggettivo.

Il delitto di ricettazione richiede il compimento di condotte di acquisto, ricezione od occultamento: la prima ipotesi sussiste con riferimento ad ogni attività negoziale, a titolo oneroso o gratuito, che trasferisca il bene all'acquirente; la seconda ricomprende qualsiasi atto che comporti il trasferimento della disponibilità, anche solo temporanea, del bene; la terza, infine, implica il doloso nascondimento della cosa, ancorché temporaneo, dopo averla avuta nella disponibilità. Ai sensi dell'art. 648 c.p., assume rilievo penale anche la condotta di chi si intromette nel far acquistare, ricevere o occultare i beni, ossia l'intermediazione finalizzata al trasferimento del bene, senza peraltro essere necessario che quest'ultimo si concretizzi effettivamente.

Il delitto di riciclaggio consiste nella sostituzione, nel trasferimento dei beni di provenienza illecita ovvero, comunque, nel compimento in relazione ad essi di qualsiasi operazione in modo da ostacolare l'identificazione dell'origine dei beni: si tratta, dunque, in virtù di tale ultimo riferimento, di reato a forma libera, che finisce col sanzionare qualsiasi attività consistente nell'ostacolare o rendere più difficoltosa la ricerca dell'autore del delitto presupposto. La giurisprudenza ammette peraltro, nonostante le perplessità manifestate dalla dottrina, la configurabilità del riciclaggio per omissione, stante l'ampia formula di chiusura utilizzata dal legislatore per descrivere la condotta penalmente rilevante ("altre operazioni").

L'art. 2 del D.Lgs. 231 del 2007 fornisce una articolata elencazione delle condotte che possono essere qualificate come riciclaggio, menzionando, in particolare, *"la conversione o il trasferimento dei beni ... l'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi ... l'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni"*.

Inoltre, il GAFI (Gruppo di Azione Finanziaria), all'esito degli studi condotti, ha rilevato come il processo del riciclaggio possa considerarsi articolato in tre fasi caratterizzanti: collocazione (placement), dissimulazione (layering) ed integrazione (integration).

La prima fase comporta l'introduzione del denaro sporco, di regola in forma frazionata, nei circuiti finanziari legali attraverso istituti finanziari tradizionali (banche e assicurazioni) e non tradizionali

(uffici di cambio, venditori, di metalli preziosi, mediatori di merci, casinò), o altri mezzi (ad esempio, contrabbando).

La seconda fase si realizza di regola attraverso trasferimenti successivi, finalizzati a far perdere la traccia documentale del denaro sporco, tramite, ad esempio, l'utilizzo di falsi documenti di credito o cambi di valuta presso paesi esteri.

L'ultima fase, infine, mira ad attribuire un'apparente legittimità ai beni di provenienza delittuosa, re-immettendoli nel circuito finanziario legale, attraverso, ad esempio, l'emissione di fatture relative ad operazioni inesistenti.

La fattispecie dell'art. 648-ter c.p., infine, riguarda l'impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita. Incerto è, invero, il significato da attribuire al termine impiego, potendosi lo stesso intendere sia in senso restrittivo, ossia come investimento in vista del conseguimento di un'utilità, sia in termini più ampi, ossia come ogni forma di utilizzazione di capitali illeciti in attività economiche e finanziarie, indipendentemente dalla finalità dell'agente.

Venendo all'elemento soggettivo delle tre fattispecie, si evidenzia quanto segue.

Il dolo della ricettazione consiste nella volontarietà del fatto di acquistare, ricevere, occultare o intermediare la cessione del bene, nella consapevolezza della provenienza delittuosa dello stesso, non richiedendosi la precisa contezza delle circostanze di tempo, modo e luogo relative al reato presupposto. Tale consapevolezza può essere desunta da circostanze oggettive relative all'operazione, quali, in particolare, le qualità e caratteristiche del bene ceduto e del relativo prezzo, la condizione o identità dell'offerente. Nel delitto di ricettazione (così come in quello di riciclaggio) è ravvisabile il dolo eventuale nell'ipotesi di consapevole accettazione del rischio della illecita provenienza della cosa acquistata o ricevuta.

Ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo della ricettazione, è poi richiesto il dolo specifico che consiste nel fine di procurare a sé o ad altri un profitto, ossia qualsiasi utilità o vantaggio, anche di natura non economica. Il dolo specifico non è invece richiesto per il reato di riciclaggio, per il quale è sufficiente il dolo generico della consapevolezza della provenienza delittuosa del bene e del compimento delle condotte tipiche o atipiche incriminate. Considerazioni analoghe valgono infine per il delitto di cui all'art. 648-ter c.p., il cui dolo si caratterizza per consistere nella coscienza e volontà di destinare a un impiego economicamente utile i capitali illeciti di cui si conosca – anche in questo caso in termini generici – la provenienza illecita.

Da quanto sopra detto, emerge evidente la difficoltà di individuare le differenze tra le fattispecie in esame ed in particolare tra quelle di ricettazione e riciclaggio: secondo la giurisprudenza, le differenze strutturali tra i due reati debbono essere ricercate oltre che nell'elemento soggettivo (scopo di lucro come dolo specifico nella ricettazione, e dolo generico per il riciclaggio), nell'elemento materiale e in particolare nella idoneità a ostacolare l'identificazione della provenienza del bene, che è elemento caratterizzante le condotte del delitto previsto dall'art. 648-bis c.p.: in altri termini, quando l'acquisto o la ricezione sono accompagnati dal compimento di operazioni o attività atte ad ostacolare l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro, dei beni e delle utilità, non è configurabile il reato di ricettazione, ma si è in presenza del più grave reato dell'art. 648-bis c.p.

Quanto invece alla differenza tra riciclaggio e impiego di beni di provenienza illecita – che pure richiede la specifica idoneità della condotta a far perdere le tracce dell'origine illecita – si è evidenziato che il reato di cui all'art. 648-ter c.p. si caratterizza per il fatto che detta finalizzazione deve essere realizzata attraverso la specifica modalità dell'impiego delle risorse in attività economiche o finanziarie: la norma è, dunque, in rapporto di specialità con l'art. 648-bis c.p. e quest'ultimo lo è, a sua volta, con l'art. 648 c.p.

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a 5 anni, si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.
- sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, per tali fattispecie di reato si indicano le seguenti modalità di commissione:

- Possibile sostituzione da parte dell'esattore di Autostrade Meridionali di parte del contante, che ha incassato dai clienti, con un'attività illecita da lui svolta fuori dall'ambito lavorativo.
- Possibile acquisto di beni di provenienza illecita a prezzi inferiori rispetto alle normali condizioni di mercato

La fattispecie dell'autoriciclaggio

Descrizione del reato

Il reato di autoriciclaggio è stato inserito dalla Legge 15 dicembre 2014, n. 186 quale reato presupposto nell'art. 25-octies, rubricato *“Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio”*, del D. Lgs. 231/01.

La Legge in questione, all'art. 3, così definisce il reato di autoriciclaggio:

“Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

Si applica la pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e successive modificazioni.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto”.

Come già evidenziato in precedenza, sussiste la rilevanza penale ai fini del reato di riciclaggio ex art. 648-bis c.p. dell'attività criminosa posta in essere da un soggetto diverso dall'autore o concorrente del reato base.

Sarà invece punibile ai sensi del nuovo art. 648-ter.1 c.p. chi occulta direttamente i proventi del delitto che egli stesso ha commesso o concorso a commettere (c.d. autoriciclaggio).

La condotta tipica del reato si atteggia secondo tre diversi modelli fattuali: sostituzione, trasferimento e impiego in attività economiche o finanziarie.

La determinazione delle condotte punibili viene circoscritta a quei comportamenti che, seppur non necessariamente artificiosi in sé (integrativi, cioè, di estremi riportabili all'archetipo degli artifici e raggiri), esprimano un contenuto decettivo, capace cioè di rendere obiettivamente difficoltosa la identificazione della provenienza delittuosa del bene.

Pertanto, il reato in esame si realizzerà se sussistono contemporaneamente le tre seguenti circostanze:

- 1) sia creata o si concorra a creare – attraverso un primo reato, il reato presupposto – una provvista consistente in denaro, beni o altre utilità;
- 2) si impieghi la predetta provvista, attraverso un comportamento ulteriore e autonomo, in attività imprenditoriali, economiche e finanziarie;
- 3) si crei un concreto ostacolo alla identificazione della provenienza delittuosa della anzidetta provvista.

In merito infine all'elemento soggettivo, il delitto di autoriciclaggio è punibile a titolo di dolo generico, che consiste nella coscienza e volontà di effettuare la sostituzione, il trasferimento o altre operazioni riguardanti denaro, beni o altre utilità, unitamente alla consapevolezza della idoneità della condotta a creare ostacolo alla identificazione di tale provenienza.

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria: da 200 a 800 quote. Nel caso in cui il denaro, i beni o altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione superiore nel massimo a 5 anni, si applica la sanzione pecuniaria da 400 a 1000 quote.
- sanzioni interdittive: divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio; esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi ed eventuale revoca di quelli già concessi; divieto di pubblicizzare beni o servizi.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, per tale fattispecie di reato si indicano le seguenti modalità di commissione:

- commissione di uno dei reati tributari previsti dal D.Lgs. 10 marzo 2000 n.74 al fine di evadere o corrispondere in misura minore le imposte, con reimpiego dei proventi nelle attività della Società.
- alterazione da parte di un dipendente di Autostrade Meridionali di un sistema informatico o di dati e informazioni in esso contenuti, al fine di:
 - a) corrispondere in misura minore gli oneri (canone concessione, canone subconcessione e canone integrativo) dovuti al MIT ed all’Erario;
 - b) incrementare le tariffe autostradali per una percentuale superiore rispetto a quella autorizzata dal MIT, con reimpiego dei proventi nelle attività della Società.
- alterazione di un sistema informatico o dei dati ed informazioni in esso contenuti al fine di:
 - a) corrispondere in misura minore gli oneri (canone concessione, canone subconcessione e canone integrativo) dovuti al MIT ed all’Erario con reimpiego dei proventi nelle attività della società;
 - b) incrementare le tariffe autostradali per una percentuale superiore rispetto a quella autorizzata dal MIT, con reimpiego dei proventi nelle attività della Società.
- diffusione di notizie false o effettuazione di operazioni simulate o ricorso ad altri artifici, concretamente idonei a provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari di cui all’art. 180 TUF (compresi gli strumenti finanziari propri) e reimpiego del profitto (plusvalenza) ricavato dalla vendita degli strumenti medesimi nelle attività della Società.
- compimento di operazioni sugli strumenti finanziari di cui all’art. 180 TUF (fatta eccezione per quanto previsto dall’art. 183 del TUF), sulla base della conoscenza e dell’utilizzazione di notizie privilegiate con reimpiego del profitto nelle attività aziendali.

E.2 AREE A RISCHIO

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale “E” del Modello, le seguenti:

1. Gestione casse aziendali;
2. Gestione dismissioni di automezzi aziendali e cespiti non reversibili;
3. Gestione degli acquisti di beni;
4. Gestione degli adempimenti fiscali;
5. Gestione operativa dei sistemi informativi (sistemi di rete, applicazioni, postazioni di lavoro e "device" mobili) e gestione delle attività di manutenzione correttiva ed evolutiva della piattaforma tecnologica ed applicativa IT;
6. Investor relations;
7. Finanza operativa;

Eventuali integrazioni alle suddette aree di attività a rischio potranno essere proposte al Consiglio di Amministrazione della Società dall'OdV.

E.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO E DI CONTROLLO NELLE AREE A RISCHIO

Nell'espletamento delle attività considerate a rischio, si dovrà operare in coerenza con quanto prescritto dal **Codice Etico** in tema di antiriciclaggio: "Il Gruppo non dovrà, in alcun modo e in alcuna circostanza, essere implicato in vicende relative al riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite o criminali. Prima di stabilire relazioni o stipulare contratti con i Collaboratori o con i terzi, i dipendenti dovranno assicurarsi circa la reputazione ed il buon nome della controparte.

Il Gruppo si impegna a rispettare tutte le norme e disposizioni, sia nazionali che internazionali, in tema di antiriciclaggio".

Dovranno, inoltre, essere osservati i seguenti principi generali di condotta:

- astenersi dal tenere comportamenti tali da integrare le fattispecie previste dai suddetti reati;
- astenersi dal tenere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure aziendali interne;
- non intrattenere rapporti commerciali e/o di partnership con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, al traffico di droga, all'usura;
- valutare l'attendibilità dei partner commerciali, dei fornitori e dei consulenti, al fine di verificarne l'affidabilità anche sotto il profilo della correttezza e tracciabilità delle transazioni economiche con gli stessi, evitando di instaurare o proseguire rapporti con soggetti che non presentino o mantengano nel tempo adeguati requisiti di trasparenza e correttezza;
- non utilizzare strumenti anonimi per il compimento di operazioni di trasferimento;
- non cambiare assegni bancari se non intestati ad Autostrade Meridionali e sempre con l'apposizione della clausola non trasferibile;
- operare controlli formali e sostanziali sui flussi finanziari aziendali, con riferimento ai pagamenti verso terzi e ai pagamenti/operazioni infragruppo, tenendo in particolare conto la sede legale della società controparte, degli istituti di credito utilizzati e di eventuali schermi societari e strutture fiduciarie utilizzate per transazioni o operazioni straordinarie;
- disciplinare la registrazione e conservazione dei dati relativi alle transazioni, ivi compresi quelli relativi ai rapporti infragruppo;
- assicurare la correttezza e completezza delle informazioni relative all'anagrafica fornitori nazionali ed esteri e definire regole per la loro predisposizione ed aggiornamento;
- stabilire standard contrattuali per l'emissione di ordini/contratti di acquisto;
- segnalare alle autorità competenti le operazioni che presentino profili di sospetto con riguardo alla legittimità della provenienza delle somme oggetto di transazione o all'affidabilità e trasparenza della controparte;

- individuazione ed attuazione di specifici programmi di controllo interno, con particolare riguardo alla gestione dei pagamenti e della tesoreria;
- prevedere presidi di controllo sulle modalità di incasso a fronte di vendite di beni aziendali (es. dismissioni cespiti) o di tessere viacard;
- evidenza delle attività e dei controlli svolti.

E.4 AREE A RISCHIO PER I REATI DI RICETTAZIONE, RICICLAGGIO ED IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITA' DI PROVENIENZA ILLECITA, NONCHE' AUTORICICLAGGIO - PROTOCOLLI DI CONTROLLO

1. Con riferimento all'Area a rischio **"Gestione casse aziendali"**, l'attività della Società si conforma ai protocolli di controllo di seguito esposti:

- **Procedura TUF "Gestione Tesoreria"**, che regola le movimentazioni della Cassa, definendone le modalità e la documentazione giustificativa necessaria per l'autorizzazione dei pagamenti, degli incassi e la contabilizzazione dei movimenti stessi.
Secondo quanto disposto da tale Procedura "possono essere accettati solo assegni riconducibili ad operazioni poste in essere con Autostrade Meridionali. Tali assegni devono essere sempre intestati alla stessa con clausola di non trasferibilità e dovranno dar luogo sempre a scritture contabili, non sono quindi ammessi cambi di assegni per contanti. Gli assegni (di qualunque natura e provenienza) devono essere sempre fotocopiati e versati (e mai cambiati) sul conto corrente bancario entro cinque giorni lavorativi dall'incasso".
- **Procedura TUF "Ricavi da pedaggio"**, che disciplina le attività svolte nell'ambito del processo di formazione dei ricavi da pedaggio, dalla gestione delle tariffe e dei parametri di interconnessione, alla rilevazione dei transiti e conseguente incasso, individuando i controlli in grado di assicurare la completezza e l'accuratezza dei dati elaborati, dei ricavi registrati e dei relativi flussi di cassa.
- **Norma Operativa "Manuale Gestione contabile interna delle Casse Automatiche"**, che regola le attività di caricamento e svuotamento delle casse automatiche con relativa gestione contabile e i controlli effettuati sia a livello periferico che a livello centrale.
- **Procedura TUF "Tesoreria e Finanza"**, che disciplina le attività di gestione della tesoreria e, con riferimento alla gestione di cassa e valori, individua i Soggetti che hanno accesso alla cassa (l'addetto cassa ed il Responsabile di Linea). Giornalmente l'addetto cassa verifica che il saldo cassa rilevato da SAP relativo al giorno precedente corrisponda al saldo effettivo di cassa estratto da SAP e, al termine delle verifiche, sottopone la documentazione alla firma del Responsabile di Linea.

2. Con riferimento all'Area a rischio **"Gestione e dismissioni di automezzi aziendali e cespiti non reversibili"**, l'attività della Società si conforma ai protocolli di controllo di seguito esposti:

- **Procedura “Acquisizione e gestione automezzi”**, che definisce competenze e responsabilità relative alla acquisizione degli automezzi e alla loro gestione a partire dalla formulazione del fabbisogno fino alla dismissione del bene.
- **Procedura “Creazione e dismissione cespiti non reversibili”**, che disciplina competenze e responsabilità aziendali nell’ambito del processo di creazione e dismissione dei cespiti non reversibili di proprietà di Autostrade Meridionali.
- **Procedura TUF “Gestione Tesoreria”**, la quale dispone che, nel caso in cui si debba procedere all’incasso di fatture emesse per l’alienazione a terzi (ditte o privati) di automezzi aziendali usati (es. autovetture e/o mezzi d’opera) e/o beni non reversibili in genere e/o altro materiale, l’incasso di dette fatture non debba mai avvenire per contanti. Analogamente anche gli incassi da Soggetti esterni all’azienda (privati o aziende) devono obbligatoriamente essere effettuati con strumenti diversi dal contante secondo i limiti definiti dalla normativa vigente.

3. Con riferimento all’Area a rischio **“Gestione degli acquisti di beni”**, l’attività della Società si conforma ai protocolli di controllo di seguito esposti:

- **Procedura “Acquisizione di beni prestazioni e servizi”**, che definisce competenze, responsabilità nonché iter approvativi e di formalizzazione del processo privatistico ordinario di acquisizione di beni e servizi, a partire dalla formulazione del piano degli acquisti fino alla gestione dei contratti nel rispetto dei principi di trasparenza, tracciabilità, pubblicità, libera concorrenza, non discriminazione, parità di trattamento e rotazione sulla base di criteri oggettivi legati alla competitività, alla qualità dei prodotti e dei servizi richiesti. La suddetta Procedura recita testualmente quanto segue: “In caso di acquisti superiori a € 20.000 per un nuovo fornitore o di offerta con prezzi manifestamente bassi rispetto a quelle degli altri competitors, provvede ad acquisire la visura camerale ovvero informazioni sulla Società (es. sede, data di costituzione, oggetto sociale, cariche amministrative, organi sociali, informazioni patrimoniali e finanziarie, etc.) ed informazioni sui singoli soci/azionisti (quali poteri, cariche, qualifiche, fallimenti, protesti, etc.) al fine di disporre di tutte le possibili informazioni sull’affidabilità societaria e commerciale del possibile fornitore”.

4. Con riferimento all’Area a rischio **“Gestione degli adempimenti fiscali”**, l’attività della Società si conforma ai protocolli di controllo di seguito esposti:

- **Procedura TUF “Gestione degli adempimenti fiscali”**, che regola le attività finalizzate alla rilevazione, al controllo e alla elaborazione dei dati e delle informazioni che risultano rilevanti ai fini delle liquidazioni periodiche delle imposte.

5. Con riferimento all'Area a rischio **"Gestione operativa dei sistemi informativi (sistemi di rete, applicazioni, postazioni di lavoro e "device" mobili) e gestione delle attività di manutenzione correttiva ed evolutiva della piattaforma tecnologica ed applicativa IT"**, l'attività della Società si conforma ai protocolli di controllo di seguito esposti:

- **Procedura TUF "Rapporti economici, patrimoniali e finanziari con l'Ente Concedente"**, che definisce i soggetti deputati all'esecuzione delle attività relative al calcolo ed al pagamento degli oneri concessori.
- **Procedura TUF "Ricavi da Pedaggio"**, che disciplina le attività svolte nell'ambito del processo di formazione dei ricavi da pedaggio, dalla gestione delle tariffe e dei parametri di interconnessione, alla rilevazione del transito e conseguente incasso, individuando i controlli in grado di assicurare la completezza e l'accuratezza dei dati elaborati, dei ricavi registrati e dei relativi flussi di cassa, definendo le competenze e le responsabilità dei vari enti aziendali coinvolti.
- **Procedura "Norme interne sulla Privacy"**, che regola, tra le altre finalità, la figura dell'Amministratore di sistema con la quale, in ambito informatico, si individuano coloro che effettuano attività di gestione e manutenzione delle infrastrutture di elaborazione o di sue componenti.
- **Procedura "Rapporti con la Pubblica Amministrazione e flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza"**, che prevede quanto segue: "per nessun motivo, i Responsabili interni e i Referenti competenti per la trasmissione alla P.A. di dati di tipo amministrativo-contabile, fiscale, societario, previdenziale o di altra natura possono: alterare in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o di un programma in questo contenuto o a questo pertinente, messo a disposizione dalla P.A. medesima; oppure intervenire, senza averne diritto e con qualsiasi modalità, sui dati o informazioni, ricevuti o da trasferire alla P.A., di cui abbiano la responsabilità di gestione, procurando un ingiusto profitto a sé o ad altri."
- **Procedura "Utilizzo delle dotazioni aziendali messe a disposizione dei dipendenti"**, che regola l'iter per l'attribuzione delle dotazioni (beni e strumenti) al personale dipendente (dirigente e non) per lo svolgimento della propria attività lavorativa e le modalità per il loro utilizzo.
- **Procedura "Gestione utenze informatiche e autorizzazione alle applicazioni software"**, che si applica a tutte le utenze e le applicazioni di Autostrade Meridionali e descrive i criteri di gestione delle utenze informatiche e le richieste di abilitazione alle applicazioni aziendali.

6. Con riferimento all'Area a rischio **"Investor relations"**, l'attività della Società si conforma ai protocolli di controllo di seguito esposti:

- **Procedura "Rapporti con gli Organi di Informazione (informazioni media sensitive)"**, che definisce le modalità e responsabilità della gestione dei rapporti con gli organi di informazione in linea con i principi contenuti nel Codice Etico.

- **Procedura “Informazione Societaria al mercato”**, che definisce le modalità di gestione della comunicazione al mercato delle informazioni privilegiate da parte di Autostrade Meridionali e delle sue Società controllate ove in futuro costituite e individua le norme di comportamento che devono essere osservate da parte di amministratori, sindaci, dirigenti e dipendenti della Società e delle sue Controllate, nonché da parte dei soggetti che prestano la loro attività lavorativa e/o professionale in favore della Società e delle sue Controllate, in forza di un rapporto diverso da quello di lavoro subordinato.
- **Procedura “Codice di comportamento Internal Dealing”**, che, in attuazione delle previsioni di cui all’art. 114, comma 7, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (di seguito “TUF”), e agli articoli 152-sexies, 152-septies e 152-octies del Regolamento CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 s.m.i. (“Regolamento Emittenti”), è diretto a disciplinare gli obblighi informativi nei confronti del mercato, relativi alle operazioni effettuate dai soggetti rilevanti, così come definiti dalla Procedura stessa.

7. Con riferimento all’Area a rischio “**Finanza Operativa**”, l’attività della Società si conforma ai protocolli di controllo di seguito esposti:
- **Procedura “Informazione Societaria al mercato”**, per le cui finalità si veda quanto illustrato al punto precedente.
 - **Procedura “Codice di comportamento Internal Dealing”**, per le cui finalità si veda quanto illustrato al punto precedente.

PARTE SPECIALE “F” - REATI INFORMATICI E TRATTAMENTO ILLECITO DI DATI

F.1 LA TIPOLOGIA DEI DELITTI INFORMATICI E DI TRATTAMENTO ILLECITO DEI DATI (ART. 24-BIS DEL DECRETO)

Descrizione dei reati

La Legge 18 marzo 2008 n. 48 ha ratificato ed eseguito la Convenzione di Budapest del 23 novembre 2001, promossa dal Consiglio d'Europa in tema di criminalità informatica e riguardante, in particolare, i reati commessi avvalendosi in qualsiasi modo di un sistema informatico od in suo danno, ovvero che pongano in qualsiasi modo l'esigenza di raccogliere prove in forma informatica. L'art. 1 della stessa Convenzione definisce sistema informatico “qualsiasi apparecchiatura o gruppo di apparecchiature interconnesse o collegate, una o più delle quali, in base ad un programma, compiono l'elaborazione automatica di dati”.

L'art. 24-bis contempla la responsabilità degli enti con riguardo a tre distinte categorie:

- a) reati che comportano un **accesso abusivo ad un sistema informatico o il suo danneggiamento** (art. 24-bis, co. 1);
- b) reati derivanti dalla **detenzione o diffusione di codici o programmi o apparecchiature atte al danneggiamento informatico** (art. 24-bis, co. 2);
- c) reati relativi al **falso in documento informatico e frode del soggetto che presta servizi di certificazione attraverso la firma digitale** (art. 24-bis, co. 3).

L'art. 24-bis al primo comma prevede la responsabilità degli Enti in relazione a sette distinti reati che hanno come fattore comune l'intrusione in un sistema informatico o il suo danneggiamento, ossia che determinano l'interruzione del funzionamento di un sistema informatico o il danneggiamento del software, sotto forma di programma o dato.

Più in particolare, ricorre il danneggiamento informatico quando, considerando sia la componente hardware che quella software, anche separatamente, si verifica una modifica tale da impedirne, anche temporaneamente, il funzionamento.

Rilevano in particolare i reati di:

- **accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico** (art. 615 ter c.p.), che ricorre quando un soggetto si introduce abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo. Il reato si configura anche per effetto del mero accesso al sistema informatico protetto, senza che vi sia un vero e proprio danneggiamento dei dati. Si pensi, ad esempio, all'ipotesi in cui un soggetto acceda abusivamente ad un sistema informatico di terzi e per prendere cognizione di dati riservati altrui nell'ambito di una negoziazione commerciale, o acceda abusivamente ai sistemi aziendali della società per acquisire informazioni alle quali non avrebbe legittimo accesso in vista del compimento di atti ulteriori nell'interesse della società stessa;
- **intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche** (art. 617-quater c.p.), che ricorre qualora un soggetto intercetti fraudolentemente comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o

intercorrenti fra più sistemi, ovvero impedisca o interrompa le stesse. Il reato è aggravato, tra l'altro, nel caso in cui la condotta rechi danno ad un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro Ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica utilità. Il reato potrebbe configurarsi, ad esempio, con il vantaggio concreto della società, nel caso in cui un dipendente impedisca una determinata comunicazione in via informatica al fine di evitare che un'impresa concorrente trasmetta i dati e/o l'offerta per la partecipazione ad una gara.

- **installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche** (art. 617-quinquies c.p.), che sussiste nel caso di chi – fuori dai casi consentiti dalla legge – installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi. Il reato viene quindi configurato con la mera installazione delle apparecchiature, a prescindere se queste siano poi effettivamente utilizzate per compiere degli illeciti. Il reato si integra, ad esempio, a vantaggio della società, nel caso in cui un dipendente si introduca fraudolentemente presso la sede di una potenziale controparte commerciale, al fine di installare apparecchiature idonee all'intercettazione di comunicazioni informatiche o telematiche rilevanti in relazione ad una futura negoziazione.
- **danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici** (art. 635-bis c.p.) e **danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o comunque di pubblica utilità** (art. 635-ter c.p.); **danneggiamento di sistemi informatici o telematici** (art. 635-quater c.p.) e **danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità** (art. 635-quinquies c.p.). I reati in esame sono caratterizzati dall'elemento comune della condotta di distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione e si differenziano in relazione all'oggetto materiale (informazioni, dati, programmi informatici ovvero sistemi informatici o telematici), aventi o meno rilievo pubblicistico in quanto utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o comunque di pubblica utilità. Esempi di condotte che potrebbero configurare il reato in questione sono il danneggiamento, commesso a vantaggio della società, per l'eliminazione o l'alterazione dei file o di un programma informatico appena acquistato, al fine di far venire meno la prova del credito da parte di un fornitore della società o nell'ipotesi in cui vengano danneggiati dei dati aziendali "compromettenti".

I reati contemplati dall'art. 24-bis, secondo comma, possono considerarsi accessori rispetto a quelli in precedenza presi in esame e riguardano la detenzione o diffusione di codici di accesso o la detenzione o diffusione di programmi (virus o spyware) o dispositivi diretti a danneggiare o interrompere un sistema telematico. In particolare, rilevano i seguenti reati:

- **detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici** (art. 615-quater c.p.), che sanziona chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza o comunque fornisce indicazioni o istruzioni

idonee al predetto scopo. Sono pertanto punite le condotte propedeutiche o funzionali all'accesso abusivo poiché consistenti nel procurare a sé o ad altri la disponibilità di mezzi di accesso necessari per superare i presidi di sicurezza dei sistemi informatici. Il reato si potrebbe configurare, ad esempio, se un dipendente si procuri e diffonda le password di accesso di un sistema o di una banca dati, al fine di consentire alla società di controllare le attività di un altro soggetto, quando ciò possa avere un determinato interesse per la società.

- **diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico** (art. 615-quinquies c.p.), che sanziona il fatto di chi si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o comunque mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento. Tale delitto potrebbe ad esempio configurarsi qualora un dipendente installi un virus idoneo a danneggiare o ad interrompere il funzionamento del sistema informatico aziendale in modo da distruggere documenti "sensibili" in relazione ad un procedimento penale a carico della Società.

L'art. 24-bis, terzo comma, sanziona infine l'utilizzo del mezzo elettronico finalizzato a minare l'affidabilità di mezzi utilizzati per garantire la certezza nei rapporti tra i consociati: il documento informatico e la firma digitale, la cui disciplina è oggi compiutamente delineata dal Codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. n. 82 del 2005 e s.m.i.). In particolare:

- l'art. 491-bis c.p. estende la disciplina posta dal codice penale in materia di falsità documentali anche al documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria. In virtù di tale estensione, dunque, la falsificazione di un documento informatico potrà dar luogo, tra l'altro, ai reati di falso materiale ed ideologico in atto pubblico, certificati, autorizzazioni amministrative, copie autentiche di atti pubblici, attestati del contenuto di atti (artt. 476-479 c.p.), falsità materiale del privato (art. 482 c.p.), falsità ideologica del privato in atto pubblico (art. 483 c.p.), falsità in registri e notificazioni (art. 484 c.p.), uso di atto falso (art. 489 c.p.). A titolo esemplificativo, integra il delitto di falsità in documenti informatici la condotta di chi falsifichi documenti aziendali oggetto di flussi informatizzati con una Pubblica Amministrazione o la condotta di chi alteri informazioni a valenza probatoria presenti sui propri sistemi, allo scopo di eliminare dati considerati "sensibili" in vista di una possibile attività ispettiva.
- **frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica** (art. 640-quinquies c.p.), che sanziona il soggetto che, prestando servizi di certificazione di firma elettronica, viola gli obblighi posti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di recare ad altri danno. Tale reato è dunque un reato c.d. proprio, in quanto può essere commesso solo da parte dei certificatori qualificati, o meglio, dei soggetti che prestano servizi di certificazione di Firma Elettronica qualificata, e quindi non rilevante per la Società.

F.2 AREE A RISCHIO

In relazione ai reati e alle condotte criminose sopra esplicitate, le aree a rischio risultano essere, ai fini della presente Parte Speciale del Modello, le seguenti:

1. Gestione operativa dei sistemi informativi aziendali (sistemi di rete, applicazioni, postazioni di lavoro e “device” mobili);
2. Gestione delle attività di manutenzione correttiva ed evolutiva delle piattaforma tecnologica ed applicativa IT;
3. Gestione dei flussi elettronici con la Pubblica Amministrazione.

Eventuali integrazioni alle suddette aree di attività a rischio potranno essere proposte al Consiglio di Amministrazione della Società dall’OdV.

F.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE A RISCHIO

La presente Parte Speciale prevede l’espresso divieto di porre in essere comportamenti:

- tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 24-bis del Decreto);
- che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo;
- non conformi alle procedure aziendali o, comunque, non in linea con i principi espressi dal presente Modello e dal Codice Etico.

In particolare, è fatto divieto di:

- accedere abusivamente al sistema informatico o telematico di soggetti pubblici o privati;
- accedere abusivamente al sistema informatico o telematico, al fine di alterare o cancellare dati o informazioni;
- detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso a un sistema informatico o telematico di soggetti concorrenti, pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;
- detenere e utilizzare abusivamente codici, parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso ai sistemi informatici o telematici aziendali, al fine di acquisire informazioni riservate;
- utilizzare gli strumenti, i dati ed i sistemi informatici e telematici in modo da recare danno a terzi, in particolare interrompendo il funzionamento di un sistema informatico o l’alterazione di dati o programmi informatici, anche a seguito dell’accesso abusivo, ovvero dell’intercettazione di comunicazioni;
- detenere o diffondere indebitamente codici o programmi atti al danneggiamento informatico;
- svolgere attività di approvvigionamento e/o produzione e/o diffusione di apparecchiature e/o software, allo scopo di danneggiare un sistema informatico o telematico, di soggetti pubblici o privati, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti, ovvero di favorire l’interruzione, totale o parziale, o l’alterazione del suo funzionamento;

- svolgere attività fraudolenta di intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni relative a un sistema informatico o telematico di soggetti pubblici o privati, al fine di acquisire informazioni riservate;
- installare apparecchiature per l'intercettazione, l'impedimento o l'interruzione di comunicazioni di soggetti pubblici o privati;
- installare software e hardware non pertinenti l'attività lavorativa;
- accedere senza autorizzazione ai luoghi in cui sono collocati i sistemi;
- svolgere attività di danneggiamento, modifica e/o cancellazione di dati, informazioni o programmi di soggetti pubblici o privati o comunque di pubblica utilità;
- alterare o falsificare documenti informatici di qualsiasi natura o utilizzare indebitamente la firma elettronica;
- porre in essere comportamenti in contrasto con leggi e regolamenti in materia di protezione e sicurezza di dati personali e sistemi informatici (in particolare, Codice in materia di protezione dei dati personali; provvedimenti del Garante della Privacy; Legge n.48/2008; ecc.);
- diffondere ad altri le proprie credenziali di accesso ai sistemi;
- allontanarsi dalla propria postazione hardware senza attivare il salva-schermo protetto da password;
- utilizzare informazioni, applicazioni e apparecchiature aziendali per motivi personali e non di servizio;
- lasciare incustodite le dotazioni aziendali (es. PC portatile, smartphone o altro dispositivo mobile) e le eventuali periferiche assegnate;
- introdurre e/o conservare in azienda (in forma cartacea, informatica e mediante utilizzo di strumenti aziendali), a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione, documentazione e/o materiale informatico di natura riservata e di proprietà di terzi, salvo che gli stessi siano stati acquisiti con il loro espresso consenso, nonché applicazioni/software che non siano state preventivamente approvati dalla struttura IT e Sviluppo tecnologico;
- trasferire all'esterno dell'Azienda e/o trasmettere file, documenti, o qualsiasi altra documentazione riservata di proprietà dell'Azienda stessa o di altra società del Gruppo, se non per finalità strettamente attinenti allo svolgimento delle proprie mansioni e, comunque, previa autorizzazione del proprio Responsabile;
- utilizzare strumenti software e/o hardware atti a intercettare, falsificare, alterare o sopprimere il contenuto di comunicazioni e/o documenti informatici;
- utilizzare la connessione a Internet per scopi o finalità diversi da quelli lavorativi.

Nello specifico:

- o non è consentito navigare su siti non attinenti allo svolgimento delle attività lavorative;
- o è severamente vietato modificare le impostazioni dei sistemi allo scopo di eludere le protezioni di accesso alla rete Internet;
- o è severamente vietato stabilire, a qualsiasi titolo, senza autorizzazione delle strutture competenti, connessioni di tipo peer-to-peer alla rete Internet;

- o non è consentito lo scarico di software anche gratuiti (freeware e shareware) prelevato dai siti Internet se non espressamente autorizzato dalle strutture competenti al fine di evitare il grave pericolo di introdurre virus informatici nonché di alterare la stabilità delle applicazioni;
- utilizzare i pacchetti software che non siano stati forniti dalle strutture competenti come dotazione standard (per esigenze specifiche possono essere installati software aggiuntivi al PC, smartphone o dispositivo mobile, non ricompresi nel pacchetto standard, previa verifica degli stessi da parte Strutture competenti);
- impiegare sulle apparecchiature dell'Azienda prodotti non acquisiti ufficialmente dall'Azienda stessa;
- effettuare copie non specificamente autorizzate di dati e di software;
- utilizzare gli strumenti informatici a disposizione al di fuori delle prescritte autorizzazioni;
- disattendere quanto previsto dalle politiche di sicurezza aziendali per la protezione e il controllo dei sistemi informatici.

F.4 PARTE SPECIALE F – PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO

Per i software gestionali a presidio delle aree di business di maggiore rilevanza la Società si avvale di un service di elaborazione dati di Autostrade per l'Italia.

Quest'ultima al fine di garantire la Sicurezza delle informazioni trattate ha adottato, per i processi in service, un Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni.

Il Sistema di Gestione della Sicurezza delle Informazioni (d'ora in poi SGSI) di Autostrade per l'Italia⁹ ha ottenuto la certificazione ISO/IEC 27001 e prevede aspetti relativi alla sicurezza logica, fisica ed organizzativa con l'obiettivo di una maggiore protezione di dati e informazioni aziendali da minacce di ogni tipo, al fine di assicurarne l'integrità, la riservatezza e la disponibilità.

Il SGSI viene costantemente monitorato al fine di migliorarne l'efficacia; in particolare, vengono misurati e analizzati tutti i processi per pianificare ed attuare le azioni per il miglioramento continuo ritenute necessarie a seguito dell'analisi delle performance.

Nello specifico, con riguardo all'utilizzo e gestione dei sistemi, strumenti, documenti o dati informatici, tutti coloro che operano per conto della società debbono conformarsi ai seguenti principi generali di controllo:

- rispetto delle procedure per la gestione della sicurezza informatica, delle procedure e policy nell'utilizzo degli strumenti informatici e telematici, delle reti aziendali nella gestione delle password, della posta elettronica, ecc.;

⁹ Il perimetro di certificazione comprende i Sistemi Informativi di Autostrade per l'Italia relativamente ai Data Center di Firenze.

- applicazione delle procedure atte a prevenire e/o impedire la realizzazione di illeciti informatici da parte degli esponenti aziendali;
- predisposizione e attuazione di una politica aziendale di gestione e controllo della sicurezza fisica degli ambienti e delle risorse che vi operano che contempli una puntuale conoscenza dei beni (materiali e immateriali) che costituiscono il patrimonio dell'azienda oggetto di protezione (risorse tecnologiche e informazioni);
- adozione di specifiche misure atte a garantire la separazione dei ruoli nell'ambito del processo di *change management* (nuovi sviluppi, manutenzione evolutiva, manutenzione correttiva e manutenzione ordinaria) dei sistemi IT (software applicativo o di base, hardware e impianti);
- previsione dell'analisi e documentazione degli impatti che il change potrebbe determinare in termini di attendibilità ed integrità dei dati *ex ante* ed *ex post* (a seguito cioè della implementazione della modifica);
- previsione del *roll-back* alla versione precedente del sistema, nel caso in cui il collaudo operativo del *change* abbia esito negativo;
- previsione e attuazione di processi e meccanismi di *disaster recovery* che garantiscono il ripristino di determinati sistemi e dati in caso di indisponibilità dei supporti;
- adozione di specifiche misure a garanzia che l'utilizzo di beni eventualmente coperti da diritti di proprietà intellettuale, avvenga in conformità a disposizioni di legge o contrattuali;
- utilizzo degli applicativi relativi ai dati della clientela sottoposto a LOG informatico, al fine di controllare eventuali comportamenti, messi in atto dagli utenti abilitati, non in linea o addirittura in contrasto con le normative interne/esterne;
- attuazione di un sistema di protezione idoneo a identificare e autenticare univocamente gli utenti preventivamente autorizzati che intendono ottenere l'accesso a un sistema elaborativo o trasmissivo;
- predisposizione di strumenti tecnologici e livelli di protezione contro spam, virus spyware e malware atti a prevenire e/o impedire la realizzazione di illeciti informatici;
- attivazione di filtri idonei ad impedire l'accesso a siti non correlati all'attività lavorativa ovvero non visitabili;
- revoca dell'autorizzazione all'utilizzo di un sistema/applicazione IT a conclusione del rapporto di lavoro, al mutamento di ruolo aziendale oppure in conseguenza del mancato utilizzo per un periodo prolungato;
- predisposizione ed aggiornamento del Manuale adeguamento privacy.

F.5 AREE A RISCHIO - PROTOCOLLI DI CONTROLLO

1. Con riferimento all'Area a rischio **“Gestione operativa dei sistemi informativi aziendali (sistemi di rete, applicazioni, postazioni di lavoro e “device” mobili)”**, l'attività della Società si conforma ai protocolli di controllo di seguito esposti, che prevedono una struttura a tre livelli:
 - **Livello 1) Manuale SGSI**, che ha lo scopo di presentare e formalizzare la Politica di Autostrade per l'Italia in conformità alla norma UNI CEI ISO/IEC27001, identificare, analizzare e descrivere adeguatamente i processi e le politiche di controllo che incidono sul

SGSI, descrivere la struttura organizzativa del SGSI, fornire i requisiti del SGSI di Autostrade per l'Italia, in relazione alle tematiche previste dalla norma tecnica.

- **Livello 2) Procedure e Norme operative aziendali**, che regolamentano aspetti IT.

Le principali norme aziendali in questione sono:

- o **“Norme Interne sulla Privacy”**, che, in linea con la normativa vigente ed il Codice Etico, definisce responsabilità e doveri degli Enti aziendali per poter procedere al trattamento di dati personali (intendendo per dati personali le informazioni relative a persone fisiche, persone giuridiche o enti o associazioni, ai sensi dell'art. 4, lett. b), D.Lgs. 196/03).

In particolare, la procedura in questione disciplina gli adempimenti che devono essere svolti dai Responsabili, dagli Incaricati dei trattamenti e dagli Amministratori di Sistema nonché le misure che devono essere adottate nello svolgimento delle varie attività all'interno o all'esterno dell'Azienda dai nominati Responsabili o incaricati al trattamento dei dati personali di cui Autostrade Meridionali sia Titolare per garantire la protezione dei dati personali e per evitare la comunicazione e/o diffusione di tali dati personali fuori dei casi previsti ed autorizzati dalla legge.

- o **“Utilizzo delle Dotazioni Aziendali messe a Disposizione dei Dipendenti”**, che regola le responsabilità interne e l'iter per l'attribuzione delle dotazioni (beni e strumenti) al personale dipendente (dirigente e non) per lo svolgimento della propria attività lavorativa e le modalità per il loro utilizzo.
 - o **“Gestione Utenze Informatiche e autorizzazione alle Applicazioni Software”**, che descrive i criteri di gestione delle utenze informatiche e le richieste di abilitazione alle applicazioni aziendali.
 - o **“Gestione dei Cambiamenti dei Sistemi IT”**, che disciplina ruoli e responsabilità del processo di definizione e gestione dei cambiamenti dei sistemi IT (software applicativo odi base, hardware e infrastruttura), dalla fase di pianificazione annuale alla fase di gestione e implementazione delle richieste di cambiamento.
- Tale Procedura prevede, inoltre, un flusso di emergenza (semplificato rispetto allo standard) per gestire i cambiamenti nei sistemi IT che devono essere effettuati urgentemente a causa della natura bloccante del problema che si è presentato e/o dell'esigenza espressa (sia per gli applicativi che per gli aspetti infrastrutturali).

- **Liv. 3) Istruzioni tecniche**, che sono rivolte prevalentemente al personale interno della struttura aziendale IT e Sviluppo Tecnologico, ed hanno il fine di definire le modalità operative standard da adottare.

2. Con riferimento all'Area a rischio **“Gestione delle attività di manutenzione correttiva ed evolutiva delle piattaforma tecnologica ed applicativa IT”**, l'attività della Società si conforma ai protocolli di controllo di seguito esposti:

- **Procedura "Gestione dei cambiamenti dei sistemi IT"**, per la quale si veda quanto esposto al punto 1 della presente Parte Speciale.

3. Con riferimento all'Area a rischio **"Gestione dei flussi elettronici con la Pubblica Amministrazione"**, l'attività della Società si conforma ai protocolli di controllo di seguito esposti:

- **Procedura "Rapporti con la Pubblica Amministrazione e flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza"**, che stabilisce quanto segue: "per nessun motivo, i Responsabili interni e i Referenti competenti per la trasmissione alla P.A. di dati di tipo amministrativo-contabile, fiscale, societario, previdenziale o di altra natura possono: alterare in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o di un programma in questo contenuto o a questo pertinente, messo a disposizione dalla P.A. medesima; oppure intervenire, senza averne diritto e con qualsiasi modalità, sui dati o informazioni, ricevuti o da trasferire alla P.A., di cui abbiano la responsabilità di gestione, procurando un ingiusto profitto a sé o ad altri".

Per quanto riguarda l'accesso ai sistemi informativi della P.A. e la trasmissione di dati alla stessa, la Procedura prevede che il trasferimento di dati/informazioni alla P.A. attraverso l'accesso ai sistemi informativi della stessa possa avvenire: previa installazione di un apposito applicativo informatico o telematico fornito dalla suddetta P.A.; via web, attraverso ID Utente e Password messi a disposizione dalla P.A. medesima.

Relativamente alle finalità ed ai controlli inseriti nelle Procedure di seguito riportate, si fa riferimento a quanto riportato al punto 1 della presente Parte Speciale:

- o **"Norme Interne sulla Privacy"**
- o **"Utilizzo delle Dotazioni Aziendali messe a Disposizione dei Dipendenti"**
- o **"Gestione Utenze Informatiche e autorizzazione alle Applicazioni Software"**.
- o **"Gestione dei Cambiamenti dei Sistemi IT"**.
- **Procedura "Utilizzo delle Dotazioni Aziendali messe a Disposizione dei Dipendenti"**, che disciplina l'utilizzo della posta elettronica certificata (PEC), rinviando altresì **alla Disposizione di Servizio "Gestione corrispondenza a mezzo Posta Elettronica Certificata aziendale"**.

Tale Istruzione recepisce l'obbligo di legge circa l'utilizzo della posta elettronica certificata (PEC) nei confronti della Pubblica Amministrazione a far data dal 1° luglio 2013, data nella quale è entrato in vigore il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 luglio 2011, che stabilisce che la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati, scambio di informazioni tra le imprese e le Amministrazioni pubbliche debba avvenire esclusivamente in via telematica e che, ove non siano previste diverse modalità di comunicazioni telematiche, le stesse debbano avvenire mediante l'utilizzo della PEC).

L'utilizzo della PEC fornisce agli utenti la certezza legale dell'invio e della consegna dei messaggi al destinatario ed ha lo stesso valore legale della raccomandata con avviso di ricevimento. Pertanto, l'Istruzione Procedurale dispone che le comunicazioni ricevute

mediante PEC debbano essere gestite con le stesse modalità con cui vengono gestite le comunicazioni ricevute mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

PARTE SPECIALE “G” - REATI AMBIENTALI

G.1 LA TIPOLOGIA DEI REATI COMMESSI IN VIOLAZIONE DELLE NORME AMBIENTALI (ART. 25-UNDECIES DEL DECRETO)

Si riporta di seguito la descrizione dei reati contemplati nell’art. 25-undecies del Decreto.

Premessa

La Legge n. 68 del 22 maggio 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2015 ed entrata in vigore il 29 maggio 2015, dal titolo "*Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente*", ha introdotto nell’ordinamento nuove fattispecie di reati ambientali sotto forma di delitto.

La novella si collega a quanto richiesto dalla Direttiva dell’Unione Europea 2008/99/CE del 19 novembre 2008 sulla protezione dell’ambiente mediante il diritto penale, il cui Preambolo (art. 5) precisa che "*attività che danneggiano l'ambiente, le quali generalmente provocano o possono provocare un deterioramento significativo della qualità dell'aria, compresa la stratosfera, del suolo, dell'acqua, della fauna e della flora, compresa la conservazione delle specie esigono sanzioni penali dotate di maggiore dissuasività*".

In particolare, la suddetta Legge ha introdotto nel codice penale il Titolo VI-bis, dedicato ai delitti contro l’ambiente, prevedendo nuovi delitti e ha modificato (cfr. art. 8, Legge n. 68/2015) l'articolo 25-undecies del Decreto Legislativo n. 231/2001, al fine di recepire nuove fattispecie tra i reati presupposto, ossia:

- art. 452-bis, c.p., "*Inquinamento ambientale*";
- art. 452-quater, c.p., "*Disastro ambientale*";
- art. 452-quinquies, c.p., "*Delitti colposi contro l'ambiente*";
- art. 452-sexies, c.p., "*Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività*";
- art. 452-octies, c.p., "*Circostanze aggravanti*"

ed ha apportato modifiche ad alcuni reati presupposto già previsti dall’art. 25-undecies del D.Lgs. 231/01:

- art. 257, D.Lgs. 152/2006, "*Bonifica dei siti*";
- art. 260, D.Lgs. 152/2006, "*Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti*".

Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)

Descrizione del reato

Il reato punisce chiunque, in violazione di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative, specificamente poste a tutela dell’ambiente e la cui inosservanza costituisce di per sé illecito amministrativo o penale, cagiona una compromissione o un deterioramento rilevante:

- delle acque o dell’aria o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Il reato prevede un’aggravante nel caso in cui l’inquinamento sia prodotto in un’area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote e, in caso di condanna, sanzioni interdittive per una durata non superiore ad un anno.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, per tali reati si indica la seguente modalità di commissione: eventuale concorso di Autostrade Meridionali con le imprese appaltatrici nel danneggiamento di una matrice ambientale.

Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)

Descrizione del reato

Il reato si configura qualora abusivamente:

- si alteri irreversibilmente l'equilibrio di un ecosistema;
- si alteri l'equilibrio di un ecosistema in maniera reversibile ma particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
- si offenda la pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- sanzione pecuniaria da quattrocento a ottocento quote e, in caso di condanna, le sanzioni interdittive per una durata non superiore ad un anno.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, per tale reato si indica la seguente modalità di commissione: eventuale concorso di Autostrade Meridionali con le imprese appaltatrici nella contaminazione imponente di un sito attraverso l'accumulo sul terreno e/o lo sversamento nelle acque di ingenti quantitativi di rifiuti speciali pericolosi.

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)

Descrizione del reato

Il reato in esame si configura qualora le fattispecie di cui artt. 452-bis e 452-quater c.p. siano punibili a titolo di colpa.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- sanzione pecuniaria da duecento a cinquecento quote.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, per tali reati si indicano le seguenti modalità di commissione: eventuale concorso di Autostrade Meridionali con le imprese appaltatrici nel cagionare colposamente un inquinamento e/o un disastro ambientale.

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)

Descrizione del reato

Il reato si configura quando chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illecitamente di materiale ad alta radioattività.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- sanzione pecuniaria da duecentocinquanta a seicento quote.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, per tale reato si indica la seguente modalità di commissione: la gestione/manipolazione di materiali radioattivi senza autorizzazione.

In relazione all'attività di Autostrade Meridionali il reato in questione non è astrattamente ipotizzabile per la Società.

Circostanze aggravanti riferite alle fattispecie associative (art. 452-octies c.p.)

Descrizione del reato

L'aggravante si configura allorquando:

- una associazione per delinquere ex art. 416 c.p. sia diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei reati ambientali di cui sopra (artt. 452-bis, 452-quater, 452-quinquies, 452-sexies c.p.);
- una associazione di tipo mafioso ex art. 416-bis c.p. sia finalizzata a commettere taluno dei reati ambientali di cui sopra (artt. 452-bis, 452-quater, 452-quinquies, 452-sexies c.p.) ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale;
- dell'associazione ex art. 416 o 416-bis c.p. facciano parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- sanzione pecuniaria da trecento a mille quote.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, per tali reati si indicano le seguenti modalità di commissione: promuovere, costituire, organizzare, partecipare ad una associazione per delinquere diretta, in via esclusiva o concorrente, alla commissione di uno dei delitti contro l'ambiente, ovvero promuovere, dirigere, organizzare, partecipare ad una associazione per delinquere di tipo mafioso finalizzata all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, autorizzazioni, di appalti o servizi pubblici in materia ambientale.

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)

Descrizione del reato

Il reato si configura qualora chiunque, salvo che il fatto costituisca più grave reato, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Parimenti, il reato si configura qualora chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta. Per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, per tali reati si indicano le seguenti modalità di commissione: nella fase di realizzazione di una infrastruttura, uccisione di quantità non trascurabili di specie animali o vegetali protette, tale da avere un impatto sullo stato di conservazione della specie.

Distruzione o deterioramento di un habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.).

Descrizione del reato

Il reato si configura qualora chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un *habitat* all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione.

Per *habitat* all'interno di un sito protetto si intende qualsiasi *habitat* di specie per cui un sito sia designato come zona a tutela speciale a norma dell'art. 4 paragrafi 1 o 2 della direttiva 2009/147/CE ovvero qualsiasi *habitat* naturale o un *habitat* di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, per tali reati si indica la seguente modalità di commissione: nel corso dello sviluppo di una infrastruttura, uccisione di una quantità non trascurabile di specie animali o vegetali protette, tale da incidere sullo stato di conservazione della specie, ovvero danneggiamento di un *habitat* protetto.

Reati in materia di scarichi di acque reflue industriali (art. 137 D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.)

Descrizione del reato

Il reato si configura qualora:

- si apra o comunque si effettuino nuovi scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5, senza autorizzazione, oppure si continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata (articolo 137, comma 2).
- si effettui lo scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla Parte Terza, senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4 (articolo 137, comma 3).
- nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali si superino, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5, alla Parte Terza, i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla Parte Terza, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1 ovvero se sono superati i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A (articolo 137, comma 5).
- non si osservino i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e 104 del decreto sul suolo o negli strati superficiali, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (articolo 137, comma 11).
- si effettui lo scarico in mare da parte di navi ed aeromobili di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento, ai sensi delle disposizioni contenute nelle

convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia (articolo 137, comma 13).

Sanzioni applicabili all'Ente:

- per la violazione dei commi 3, 5, primo periodo, e 13, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- per la violazione dei commi 2, 5, secondo periodo, e 11, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, per i reati previsti in materia di acque si indicano le seguenti modalità di commissione:

Nell'ambito della struttura Operations, Tecnica e Impianti:

- apertura di uno scarico industriale, che contiene sostanze pericolose o con concentrazioni oltre i limiti di legge, presso siti di proprietà di Autostrade Meridionali in assenza di preventiva autorizzazione da parte degli Enti competenti;
- applicazione non sistematica di modalità operative atte alla prevenzione della contaminazione delle acque meteoriche (coperture parziali dei cumuli di cloruri, stoccaggio di rifiuti in area non coperta), che potrebbero far classificare i reflui derivanti dalle acque meteoriche come scarichi industriali non autorizzati;
- concorso con le imprese appaltatrici nell'illecito trattamento e/o gestione degli scarichi delle acque reflue industriali.

Reati in materia di gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256 D.Lgs 152/2006)

Descrizione del reato

Il reato si configura qualora:

- si compiano attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti (pericolosi e non pericolosi), in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (articolo 256, comma 1, lettere a), b) ovvero in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni (articolo 256, comma 4).
- si realizzi o gestisca una discarica non autorizzata di rifiuti (articolo 256, comma 3) ovvero in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti e delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni (articolo 256, comma 4). La condotta illecita di realizzazione e gestione di discarica non autorizzata sussiste nel caso in cui la condotta di accumulo di una quantità consistente di rifiuti in un'area sia ripetuta nel tempo e determini il degrado dell'area stessa.
- si effettuino attività non consentite di miscelazione di rifiuti, ad esempio rifiuti aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi (articolo 256, comma 5).
- si violino le norme sul deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi ex D.P.R. 254/2003 (articolo 256, comma 6, I periodo).

Sanzioni applicabili all'Ente:

- per la violazione dei commi 1, lettera a), e 6, primo periodo, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- per la violazione dei commi 1, lettera b), 3, primo periodo, e 5, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- per la violazione del comma 3, secondo periodo, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote.

Le predette sanzioni sono ridotte della metà nel caso di commissione del reato previsto dall'articolo 256, comma 4.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, per tali reati si indicano le seguenti modalità di commissione:

Nell'ambito della struttura Operations, Tecnica e Impianti:

- condotta negligente prolungata nel tempo nell'accatastare rifiuti con sistematicità senza avviarli a recupero/smaltimento;
- deposito incontrollato/discarica non autorizzata all'interno del DTR;
- mancato monitoraggio dei reliquati in gestione diretta o affidati a terzi finalizzato ad individuare l'utilizzo improprio degli stessi (es. discarica abusiva);
- mancata rimozione di rifiuti abbandonati sulle pertinenze autostradali.
- concorso con le imprese appaltatrici nell'illecita gestione dei rifiuti;
- concorso con le imprese appaltatrici nel mancato rispetto del divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi ovvero di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi nei depositi temporanei;
- concorso nella realizzazione e/o gestione di una discarica abusiva.

Reati in materia di bonifica dei siti inquinati (articolo 257, comma 1 e 2 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.)

Descrizione del reato

Il reato si configura qualora:

- si cagioni un inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, non provvedendo alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli artt. 242 e seguenti del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.
- non si effettui la comunicazione di cui all'art. 242 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- per la violazione del comma 1, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- per la violazione del comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;

A titolo esemplificativo e non esaustivo, per il reato previsto in materia di siti inquinati si indicano le seguenti modalità di commissione:

Nell'ambito della struttura Operations, Tecnica e Impianti:

- mancata esecuzione di un progetto di bonifica approvato, indipendentemente dalla responsabilità sulla contaminazione del sito, a seguito di sversamento, anche accidentale, di

- sostanze pericolose (sull'asse autostradale) generato da terzi non individuati, che abbia provocato l'inquinamento di suolo/sottosuolo/falde acquifere.
- mancata manutenzione dei serbatoi interrati a servizio delle centrali termiche e dei gruppi elettrogeni di emergenza, che abbia provocato inquinamento di suolo/sottosuolo/falde acquifere.
 - applicazione non sistematica di modalità operative atte alla prevenzione della contaminazione delle acque meteoriche (coperture parziali dei cumuli di cloruri, stoccaggio di rifiuti in area non coperta) che provochi inquinamento di suolo/sottosuolo/falde acquifere.
 - mancata comunicazione alle autorità da parte del responsabile della contaminazione, entro le 24 ore successive alla realizzazione dell'evento, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 304, comma 2.¹⁰
 - concorso con le imprese appaltatrici per la mancata esecuzione di un progetto di bonifica approvato o per la mancata comunicazione alle autorità, entro le 24 ore successive alla realizzazione di una potenziale contaminazione.

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4, II periodo, D.lgs 152/2006)

Descrizione del reato

Il reato si configura qualora si predisponga un certificato di analisi di rifiuti, che fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e si faccia uso di un certificato falso durante il trasporto.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, per tali reati si indicano le seguenti modalità di commissione: utilizzo di un certificato di analisi di rifiuti che fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti.

Traffico illecito di rifiuti (art. 259 comma 1 D.Lgs. 152/2006)

Descrizione del reato

Il reato si configura qualora si effettui una spedizione transfrontaliera di rifiuti costituente traffico illecito in violazione dei Regolamenti CE vigenti.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, per tali reati si indicano le seguenti modalità di commissione: ricezione ovvero effettuazione di spedizioni di rifiuti da e per uno o più Stati Membri ovvero da e per l'area comunitaria in mancanza della notifica alle Autorità competenti ovvero della

¹⁰ «La segnalazione che il responsabile dell'inquinamento è obbligato a effettuare alle autorità indicate in base all'art. 242 è dovuta a prescindere dal superamento delle soglie di contaminazione e la sua omissione è sanzionata dall'art. 257» (Cassazione penale, sez. III, 29 aprile 2011 (ud. 12 gennaio 2011), n. 16702).

autorizzazione delle stesse ovvero in caso di autorizzazioni ottenute fraudolentemente, e in tutti gli altri casi costituenti traffico illecito.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D.Lgs 152/2006)

Descrizione del reato

Il reato si configura qualora:

- al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, si ceda, riceva, trasporti, esporti, importi, o comunque gestisca abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti (art. 260, comma 1, D.Lgs. 152/2006)
- le condotte precedenti riguardino rifiuti ad alta radioattività (art. 260, comma 2, D.Lgs. 152/2006)
- l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui sopra.

Sanzioni applicabili all'Ente

- sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, nel caso previsto dal comma 1 e da quattrocento a ottocento quote nel caso previsto dal comma 2;
- interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività nel caso in cui l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui sopra.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, per tali reati si indicano le seguenti modalità di commissione: concorso con le imprese appaltatrici/imprese terze fornitrici nella sistematica ed organizzata gestione illecita di ingenti quantità di rifiuti.

Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis D.Lgs. 152/2006)

Descrizione del reato

Il reato si configura qualora:

- nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) si predisponga un certificato di analisi di rifiuti recante false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti oppure si inserisca un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (articolo 260-bis, comma 6).
- il trasporto di rifiuti pericolosi non sia accompagnato dalla copia cartacea della scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE e, ove necessario sulla base della normativa vigente, dalla copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti (articolo 260-bis, comma 7 II periodo).
- il trasporto di rifiuti soggetto al SISTRI, sia accompagnato da un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati (articolo 260-bis, comma 7, III periodo).
- il trasporto di rifiuti non pericolosi e pericolosi sia accompagnato da una copia cartacea della scheda SISTRI – AREA MOVIMENTAZIONE fraudolentemente alterata (articolo 260-bis, comma 8).

Il D.L. 31/12/2014 n. 192 prevede l'applicazione delle sanzioni esclusivamente per la omessa iscrizione al SISTRI o per il mancato pagamento del relativo contributo (Autostrade Meridionali è iscritta al SISTRI e paga regolarmente i contributi dal 2011), mentre decreto-legge contenente "Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini previsti da disposizioni legislative" (cd "Decreto Milleproroghe - decreto legge n. 244 del 30 dicembre 2016 pubblicato nella GU n. 304 del 30 dicembre 2016) ha prorogato ulteriormente fino al 31 dicembre 2017 il periodo del c.d. "doppio binario" in base al quale i soggetti obbligati al SISTRI devono continuare ad effettuare il tradizionale tracciamento dei rifiuti cartaceo (registri di carico e scarico e formulari) e informatico. Fino alla suddetta data sono sospese le sanzioni per le violazioni del tracciamento SISTRI.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- per la violazione dell'articolo 260-bis, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote nel caso previsto dai commi 6, 7, secondo e terzo periodo, e 8, primo periodo, e la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote nel caso previsto dal comma 8, secondo periodo

A titolo esemplificativo e non esaustivo, per i reati previsti si indicano le seguenti modalità di commissione: inosservanza delle prescrizioni in materia di tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)

Considerato che le sanzioni per le violazioni del tracciamento SISTRI sono sospese, il reato non risulta concretamente attuabile.

Reati in materia di emissioni in atmosfera (articolo 279 D.Lgs. 152/2006)

Descrizione del reato

Il reato si configura qualora nell'esercizio di uno stabilimento si violino i valori limite di emissione o delle prescrizioni stabilite dall'autorizzazione, dagli allegati I, II, III o V alla Parte Quinta del D. Lgs. 152/2006, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'art. 271 del decreto o dalle prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente, superando i valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, per il reato previsto in materia di emissioni in atmosfera si indica la seguente modalità di commissione: svolgimento di un'attività che comporti la violazione dei valori limite di emissione nell'atmosfera.

In relazione all'attività di Autostrade Meridionali il reato non è astrattamente ipotizzabile per la Società.

Reati in materia di tutela di specie animali e vegetali in via di estinzione (Legge n. 150/1992)

Descrizione del reato

Il reato si configura qualora:

- chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento:
 - a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi;
 - b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 e del Regolamento (CE) n. 939/97;
 - c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi;
 - d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 e del Regolamento (CE) n. 939/97;
 - e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 e del Regolamento (CE) n. 939/97;
 - f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.
 - chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento:
 - a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza;
 - b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 e del Regolamento (CE) n. 939/97;
 - c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;
 - d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti;
 - e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 e del Regolamento (CE) n. 939/97;
 - f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.
- (art. 2, co. 1)
- in caso di recidiva nei comportamenti suddetti;
 - chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 6 (*“fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti*

da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (art. 6 ,co. 4 L 150/92”);

- chiunque introduca esemplari nella Comunità ovvero esporti o riesporti dalla stessa con certificato o licenza falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza l'autorizzazione dell'organo che li ha rilasciati (art. 16, par. 1, Regolamento CE 338/97, lett. a);
- chiunque rilasci falsa dichiarazione oppure comunicazione di informazioni scientemente false al fine di conseguire una licenza o un certificato (art 16, par. 1, Regolamento CE 338/97, lett. c);
- chiunque faccia uso di una licenza o certificato falsi, falsificati o non validi, ovvero alterati senza autorizzazione, come mezzo per conseguire una licenza o un certificato comunitario ovvero per qualsiasi altro scopo rilevante ai sensi del presente regolamento (art. 16, par. 1, Regolamento CE 338/97 lett. d);
- chiunque ometta o falsifichi notifica all'importazione (art. 16, par. 1, Regolamento CE 338/97 lett. e);
- falsifichi o alteri qualsiasi licenza o certificato rilasciati in conformità del regolamento (art. 16, par. 1, Regolamento CE 338/97 lett. l).

Sanzioni applicabili all'Ente:

- per la violazione degli articoli 1, comma 1, 2, commi 1 e 2, e 6, comma 4, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote;
- per la violazione dell'articolo 1, comma 2, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote;
- per i reati del codice penale richiamati dall'articolo 3-bis, comma 1, della medesima Legge n. 150 del 1992 (art. 16, par. 1, Regolamento CE 338/97), rispettivamente:
 - 1) la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo ad un anno di reclusione;
 - 2) la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a due anni di reclusione;
 - 3) la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena non superiore nel massimo a tre anni di reclusione;
 - 4) la sanzione pecuniaria da trecento a cinquecento quote, in caso di commissione di reati per cui è prevista la pena superiore nel massimo a tre anni di reclusione.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, per il reato previsto in materia di tutela di specie animali e vegetali in via di estinzione si indica la seguente modalità di commissione: commercio di animali e specie vegetali protette o detenzione di rettili o mammiferi che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica o falsificazione o alterazione di certificazioni e licenze ed uso di tali certificazioni e licenze per l'importazione di animali o detenzione di rettili pericolosi a scopo pubblicitario.

In relazione all'attività di Autostrade Meridionali il reato non è astrattamente ipotizzabile per la Società.

Reati in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (Legge 28 dicembre 1993 n. 549)

Descrizione del reato

Il reato si configura qualora siano violate le disposizioni su produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione delle sostanze lesive di cui ai regolamenti (CE) vigenti.

Sanzioni applicabili all'Ente:

- per il reato di violazione delle disposizioni in materia di cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive dell'ozono previsto dall'art. 3, comma 6 della Legge 549/1993, la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, per il reato previsto in materia di cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive dell'ozono si indica la seguente modalità di commissione: importazione delle sostanze di cui alla tabella B allegata alla Legge 549/1993 in data successiva a quella consentita dalla legge.

In relazione all'attività di Autostrade Meridionali il reato in questione non è astrattamente ipotizzabile per la Società.

Inquinamento provocato dalle navi (Artt. 8 e 9 D.Lgs. n. 202/2007)

Descrizione del reato

Il reato si configura nel caso di:

- versamento doloso in mare di sostanze inquinanti o cagionato sversamento delle stesse (art. 8 comma 1).
- versamento colposo in mare di sostanze inquinanti o cagionato sversamento delle stesse (art. 9 comma 1).
- versamento doloso in mare di sostanze inquinanti o cagionato sversamento delle stesse che abbia causato danni permanenti o comunque di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste (art. 8 comma 2).
- versamento colposo in mare di sostanze inquinanti o cagionato sversamento delle stesse che abbia causato danni permanenti o comunque di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste (art. 9 comma 2).

Sanzioni applicabili all'Ente:

- per i reati di sversamento colposo o doloso di sostanze inquinanti in mare previsti dagli artt. 9, comma 1 e 8, comma 1 del D.Lgs. n. 202/2007 e di sversamento colposo di tali sostanze che abbiano provocato danni gravi o permanenti alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, previsto dall'art. 9, comma 2 del D.Lgs. n. 202/2007, la sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote, per il reato di sversamento doloso di sostanze inquinanti in mare che abbiano provocato danni gravi o permanenti alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, previsto dall'art. 8, comma 2 del D.Lgs. n. 202/2007, la sanzione pecuniaria da duecento a trecento quote. Qualora l'Ente o una sua unità organizzativa vengano stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione del reato di cui all'art. 8, comma 2 del D. Lgs.

202/2007 si applica la sanzione della interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'art. 16, comma 3 del D. Lgs. 231/2001.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, per i reati di sversamento doloso o colposo di sostanze inquinanti in mare si indica la seguente modalità di commissione: versamento in mare di sostanze nocive per l'ecosistema marino.

In relazione all'attività di Autostrade Meridionali il reato non è astrattamente ipotizzabile per la Società.

G.2 AREE A RISCHIO

Con riferimento al rischio di commissione dei reati ambientali previsti dall'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/01, Autostrade Meridionali ha individuato le seguenti Aree a rischio:

Struttura Operations, Tecnica e Impianti

- 1 a. Gestione dei lavori all'interno di siti protetti
- 1 b. Gestione delle acque reflue industriali
- 1 c. Gestione dei rifiuti
- 1 d. Bonifica dei siti

Fabbricato Centro Direzionale Sedi di Napoli, Via Galileo Ferraris e Scafati

- 2 a. Gestione delle acque reflue industriali
- 2 b. Gestione dei rifiuti
- 2 c. Bonifica dei siti

Eventuali integrazioni alle suddette aree di attività a rischio potranno essere proposte al Consiglio di Amministrazione della Società dall'OdV.

G.3 PRINCIPI GENERALI DI COMPORTAMENTO NELLE AREE A RISCHIO

Il modello organizzativo di Autostrade Meridionali ha previsto, in relazione alle dimensioni dell'organizzazione e al tipo di attività svolta, un presidio che assicura le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, la valutazione, la gestione e il controllo del rischio ambientale nelle diverse Aree.

In particolare per quanto riguarda la tutela ambientale, le responsabilità sono state attribuite direttamente dall'Amministratore Delegato, con procura speciale al Responsabile della struttura Operations, Tecnica e Impianti, affinché, in nome e per conto della Società, compia *“tutti gli atti ed espleti tutti i compiti connessi all'adempimento di obblighi derivanti dalla normativa in materia ambientale nei diversi settori di tutela delle acque, dell'aria, del suolo, della gestione dei rifiuti, tutela dell'inquinamento elettromagnetico ed acustico ed in generale di salvaguardia del territorio,*

anche ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i, in un'ottica di costante rispetto ed adeguamento alle evoluzioni della stessa e alle regole di buona tecnica nelle materie sopra indicate, ponendo in essere tutte le misure atte a garantirne l'applicazione, vigilare sulla loro osservanza, provvedere a tutti i prescritti adempimenti ed in generale adottare tutti i provvedimenti anche di carattere economico e compiere tutti gli atti necessari per l'applicazione delle predette norme con ogni e più ampia facoltà e per tutte le conseguenze di legge, con autonomia decisionale e di spesa, nel rispetto delle procedure aziendali, rappresentando in ogni singolo intervento di competenza la Società nei confronti dei terzi, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non limitativo, gli Uffici del Lavoro, l'Ispettorato del lavoro, i Ministeri competenti, le ASL ed in genere ogni ufficio pubblico".

L'Amministratore Delegato ha attribuito, al Responsabile della struttura Tecnica e Manutenzioni, la responsabilità di:

- effettuare le attività nel rispetto assoluto delle norme vigenti in materia ambientale, ottenendo le necessarie autorizzazioni o permessi e monitorando le prescrizioni ed i vincoli stabiliti dalla normativa;
- verificare che le Strutture aziendali adottino condotte trasparenti nei confronti della Pubblica Amministrazione per quanto attiene alla gestione degli adempimenti di natura tecnico-normativa relativamente all'ottenimento di autorizzazioni, licenze, concessioni o permessi ovvero alla gestione di verifiche e ispezioni inerenti attività e processi di natura ambientale;
- verificare che le Strutture aziendali non adottino condotte ingannevoli che possano indurre la Pubblica Amministrazione in errore di valutazione tecnico-amministrativa sulle autorizzazioni, licenze, concessioni o permessi richiesti ovvero che possano impattare sull'esito di eventuali ispezioni e verifiche svolte da parte delle Autorità competenti in materia ambientale.
- contribuire alla diffusione e all'efficace adozione, all'interno dell'azienda, della normativa nazionale e regionale relativa in materia ambientale, proponendo la predisposizione di procedure e norme operative in accordo con le strutture competenti;
- suggerire, al Focal Point del Risk Manager, eventuali rischi, in materia ambientale connessi all'attività aziendale e individuare i più opportuni presidi, procedurali ed operativi, per la corretta la gestione degli stessi;
- predisporre adeguato reporting semestrale per il Vertice aziendale sullo stato attuale, le azioni di miglioramento in atto e quelle concluse e le nuove proposte di politica ambientale;

- fornire indicazioni sulle sensibilità percepite dai lavoratori sulle tematiche ambientali, al fine di attivare iniziative per diffondere le conoscenze in merito agli aspetti di tutela ambientale connessi alle loro attività, mantenendo alta l'attenzione in ottica di prevenzione;
- perseguire la piena conformità a tutte le normative in materia ambientale riguardanti i propri ambiti di competenza, gestire le attività nel rispetto delle prescrizioni amministrative e studiare soluzioni tecniche e tecnologiche atte a fornire prestazioni ottimali anche andando oltre, ove possibile, agli standard prefissati dalle normative vigenti.
- promuovere, ove rilevato necessario, adozione di adeguati strumenti procedurali, gestionali e organizzativi per la tutela dell'ambiente atti a ridurre gli impatti sull'ambiente e i rischi in tutte le fasi dell'attività aziendale;
- monitorare la sensibilità in materia ambientale dei fornitori e coinvolgere fornitori, appaltatori e subappaltatori al fine di allinearne i comportamenti agli standard aziendali richiesti da Autostrade Meridionali S.p.A.

Relativamente all'attività sopra riportata è tenuto ad informare la scrivente nella persona dell'Amministratore Delegato e del Responsabile OTI, con adeguata reportistica semestrale o, ove occorrente ed opportuno, con tempestiva informativa ad hoc su ogni problematica che si presenti relativa alla tutela ambientale e che possa comportare rischi per la salute e per l'ecosistema.

Obiettivo della presente Parte Speciale è far sì che, ci si attenga a regole di condotta conformi a quanto prescritto nella stessa al fine di prevenire e impedire il verificarsi dei reati ambientali.

In particolare, la presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto di:

- adottare comportamenti che possano integrare un reato compreso fra quelli considerati dal Decreto o che possano concorrere alla sua integrazione;
- porre in essere o dare causa a violazioni dei protocolli specifici di controllo contenuti nella presente Parte Speciale, nonché della regolamentazione aziendale in materia di gestione ambientale;
- in sede di realizzazione delle prescritte misure di controllo, perseguire l'obiettivo di risparmio dei costi e dei tempi a scapito della tutela dell'ambiente;
- in sede di ispezioni e verifiche, adottare comportamenti finalizzati ad influenzare indebitamente, nell'interesse della Società, il giudizio/parere degli Organismi di controllo;
- porre in essere condotte finalizzate a violare le prescrizioni in materia di scarichi di acque reflue industriali, di gestione dei rifiuti e di gestione delle bonifiche;
- abbandonare o depositare in modo incontrollato i rifiuti ed immetterli nelle acque superficiali e sotterranee;
- effettuare attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione ovvero in violazione di alcuni dei requisiti normativamente previsti per lo svolgimento di dette attività;

- violare gli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari per la gestione dei rifiuti;
- falsificare/alterare e/o compilare i certificati di analisi dei rifiuti riportando informazioni non corrette e/o veritiere sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti stessi;
- violare l'obbligo di prevedere, al verificarsi di un evento potenziale in grado di contaminare il sito, la messa in opera di misure di prevenzione e bonifica necessarie, fornendo tempestiva comunicazione alle autorità competenti;
- violare le disposizioni inerenti il progetto di bonifica approvato dall'autorità competente nel caso di eventi inquinanti del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio;
- omettere la comunicazione di un potenziale evento inquinante alle Autorità competenti;
- predisporre ovvero utilizzare un certificato di analisi di rifiuti contenenti false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti;
- cedere, ricevere, trasportare, esportare, importare, o comunque gestire abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti, effettuando più operazioni ovvero ricorrendo a mezzi e attività continuative organizzate, al fine di conseguire un ingiusto profitto;
- predisporre un certificato di analisi dei rifiuti fornendo false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti ovvero inserire un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti;
- utilizzare durante il trasporto un certificato di analisi contenente false indicazioni su natura, composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati ovvero di una copia cartacea della scheda SISTRI fraudolentemente alterata.

Infine, nei confronti di terze parti contraenti (es.: collaboratori, consulenti, partners, appaltatori, fornitori, ecc.), coinvolte nello svolgimento di attività a rischio rispetto ai reati ambientali e che operano per conto o nell'interesse di Autostrade Meridionali, i relativi contratti devono contenere clausole al fine del rispetto della normativa ambientale.

La presente Parte Speciale comporta conseguentemente l'obbligo di rispettare scrupolosamente tutte le leggi vigenti ed in particolare di:

- effettuare le attività nel rispetto assoluto delle norme vigenti in materia ambientale, ottenendo le necessarie autorizzazioni o permessi e monitorando le prescrizioni ed i vincoli stabiliti dalla normativa;
- applicare costantemente le regole della presente Parte Speciale, del Codice Etico e delle procedure e norme aziendali, mantenendosi aggiornati sull'evoluzione normativa;
- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo conformemente ai principi stabiliti dalle norme di legge, dalle procedure aziendali e dagli standard di controllo aziendali previsti;
- garantire una condotta trasparente nei confronti della Pubblica Amministrazione per quanto attiene alla gestione degli adempimenti di natura tecnico-normativa relativamente

all'ottenimento di autorizzazioni, licenze, concessioni o permessi ovvero alla gestione di verifiche e ispezioni inerenti attività e processi di natura ambientale;

- evitare condotte ingannevoli che possano indurre la Pubblica Amministrazione in errore di valutazione tecnico-amministrativa sulle autorizzazioni, licenze, concessioni o permessi richiesti ovvero che possano impattare sull'esito di eventuali ispezioni e verifiche svolte da parte delle Autorità competenti.

E' altresì fatto espresso divieto di collaborare o dare causa alla realizzazione dei medesimi comportamenti.

G.4 PARTE SPECIALE G - PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO

Relativamente alle tematiche di carattere ambientale, la gestione operativa delle attività di Autostrade Meridionali, come previsto dal **Codice Etico**, si attiene al seguente principio: "Le attività del Gruppo devono essere condotte in conformità agli standard internazionali, alle leggi, ai regolamenti dei Paesi in cui opera, relative alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, dell'ambiente e delle comunità interessate dalle attività del Gruppo.

I dipendenti del Gruppo dovranno, nell'ambito delle proprie funzioni, partecipare attivamente al processo di prevenzione dei rischi, di salvaguardia dell'ambiente e di tutela della salute e della sicurezza, anche attraverso l'uso appropriato dei beni del patrimonio aziendale.

La gestione operativa delle attività industriali dovrà fare riferimento, nel rispetto della normativa vigente in tema di prevenzione e protezione nei luoghi di lavoro, ai più adeguati criteri di salvaguardia dell'ambiente e di efficienza energetica, al fine di ridurre il relativo impatto nell'ambiente."

La Società, al fine di consentire la trasmissione delle segnalazioni di possibili violazioni, comportamenti, pratiche non conformi a quanto stabilito nel **Codice Etico di Gruppo**, ha predisposto, e reso accessibili specifici strumenti di comunicazione con l'Ethic Officer. A tal proposito, la **Procedura "Segnalazioni all'Ethic Officer"** di Atlantia disciplina la gestione delle segnalazioni pervenute all'Ethic Officer, inoltrate da chiunque sia venuto a conoscenza di violazioni del Codice Etico, anche in forma anonima, e le modalità di gestione della relativa istruttoria.

La Politica aziendale adottata in materia ambientale costituisce un riferimento fondamentale e definisce gli obiettivi strategici e i principi di azione a tutela dell'ambiente che l'azienda intende seguire, come:

- perseguire la piena conformità a tutte le normative in materia ambientale riguardanti i propri ambiti di competenza, gestire le attività nel rispetto delle prescrizioni amministrative e studiare soluzioni tecniche e tecnologiche atte a fornire prestazioni ottimali anche andando oltre, ove possibile, agli standard prefissati dalle normative vigenti.
- promuovere, attraverso adeguati strumenti procedurali, gestionali e organizzativi, la tutela dell'ambiente, adottando criteri e regole atti a ridurre gli impatti sull'ambiente e i rischi per la salute e sicurezza in tutte le fasi della propria attività in relazione alle conoscenze acquisite in

base al progresso tecnico, garantendo la disponibilità di idonee risorse umane, tecniche ed economiche;

- formare e sensibilizzare i lavoratori sulle tematiche ambientali, attivando iniziative per diffondere le conoscenze e rafforzando l'attività di comunicazione interna finalizzata a rendere le persone consapevoli in merito agli aspetti di tutela ambientale connessi alle loro attività, mantenendo alta l'attenzione in ottica di prevenzione;
- sensibilizzare e coinvolgere fornitori, appaltatori e subappaltatori al fine di allinearne i comportamenti agli standard ambientali richiesti da Autostrade Meridionali;
- comunicare in modo trasparente agli stakeholders la politica, gli obiettivi e i risultati ambientali;
- rafforzare l'attività di controllo delle prestazioni ambientali, individuando efficaci indicatori ed incisive attività di monitoraggio, verifica ed ispezione, per valutare periodicamente l'efficacia e dei sistemi ed assicurarne l'adeguatezza rispetto ai cambiamenti;
- definire obiettivi e traguardi volti al costante miglioramento delle prestazioni in materia di ambiente, da integrare con la gestione operativa, favorendo la condivisione di esperienze e best practices all'interno della rete.

G.5 AREE A RISCHIO - PROTOCOLLI DI CONTROLLO

I protocolli di controllo definiti da Autostrade Meridionali sono di seguito descritti per ciascuna delle Aree a rischio.

1. Struttura Operations, Tecnica e Impianti

1 a. Con riferimento alla “Gestione dei lavori all'interno dei siti protetti”, la Società ha individuato i seguenti presidi di controllo:

- **Per ogni progetto¹¹ seguito dalla Struttura Operations, Tecnica e Impianti**, sono garantite le seguenti condizioni:
 - o il progetto è previsto nella Convenzione tra Autostrade Meridionali e Concedente;
 - o il progetto è sottoposto alla autorizzazione VIA ed in questa sede ottiene una autorizzazione ai fini ambientali;
 - o il progetto è approvato dalla Conferenza di Servizi (cui partecipano gli enti territoriali) ed in questa sede ottiene una autorizzazione ai fini localizzativi e urbanistici;
 - o il progetto è autorizzato dal MIT;

¹¹ Per ciascun progetto approvato in Conferenza dei Servizi, viene istituito, come previsto nel decreto VIA, uno specifico Osservatorio Ambientale. Il Decreto VIA definisce i componenti di tale organismo, che in genere sono rappresentanti di: Ministero dell'Ambiente, Ministero dei Beni Culturali, ANAS, Regione, Provincia, Comune, Autostrade Meridionali. Ruolo di tale Organo è la supervisione del Piano di Monitoraggio Ambientale (approvato in Conferenza dei Servizi e gestito dall'Ufficio Monitoraggio Ambientale di Spea), l'analisi delle criticità e l'individuazione dei responsabili degli interventi correttivi.

- o il progetto è affidato ad un Appaltatore tramite gara o affidamento in house e nel contratto viene attribuita all'Appaltatore la responsabilità in termini di rispetto della normativa ambientale;
- o l'opera può essere oggetto di ispezione da parte di diversi enti, tra cui il MIT, le ARPA e l'Osservatorio Ambientale;
- o l'opera è sempre oggetto di un collaudo finale da parte della Commissione di collaudo nominata dal Concedente.
- **Definizione delle responsabilità del Responsabile del Procedimento (RUP)**
 - o In linea con le previsioni del Codice Appalti (D.Lgs. 163/06 e 50/16), che all'art. 10 inquadra le attribuzioni e le competenze del RUP, Autostrade Meridionali relativamente agli aspetti di carattere ambientale, in coerenza con l'allegato 4 della **Procedura "Affidamento dei contratti pubblici di lavori"**, prevede che lo stesso provveda a promuovere e sovrintendere agli accertamenti ed alle indagini preliminari idonei a consentire la verifica della fattibilità tecnica, economica ed amministrativa degli interventi ed a verificare in via generale la conformità ambientale, paesistica, territoriale ed urbanistica degli interventi e promuovere l'avvio delle procedure di variante urbanistica.
 - o **Procedura "Affidamento dei contratti pubblici di lavori"**: durante l'espletamento dell'incarico, il RUP, , è responsabile della supervisione, dell'emanazione di direttive al progettista, della redazione di apposite istruttorie, del rilasciare dei benestare, delle acquisizioni e accettazioni in SAP.
Durante la fase autorizzativa, il RUP verifica che i lavori siano ricompresi nel programma/ budget autorizzati, che sia rispettata la priorità di intervento (fatti salvi gli interventi per somma urgenza, i lavori già iniziati etc.), al fine altresì di promuovere la verifica della fattibilità economica, tecnica ed amministrativa degli interventi nonché della conformità ambientale, paesistica, urbanistica e territoriale. La procedura in questione indica le funzioni e i compiti del RUP previsti dal Codice Appalti e dal relativo Regolamento.
- **Definizione delle Responsabilità del Progettista**
In linea con le previsioni del Codice Appalti (D.Lgs. 163/06 s.m.i. e 50/16), che descrive all'art. 93 "Livelli della progettazione per gli appalti e per le concessioni di lavori", la progettazione in Autostrade Meridionali si articola, nel rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente accertati, laddove possibile fin dal documento preliminare, e dei limiti di spesa prestabiliti, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in preliminare, definitiva ed esecutiva, in modo da assicurare:
 - a) la qualità dell'opera e la rispondenza alle finalità relative;
 - b) la conformità alle norme ambientali e urbanistiche;
 - c) il soddisfacimento dei requisiti essenziali, definiti dal quadro normativo nazionale e comunitario. (comma 1).
- o La Convenzione Novativa Autostrade Meridionali – Spea Engineering (d'ora in poi Spea), nei casi di progettazione affidata a Spea, prevede, all'art. 6.3 "**Progettazione**", comma 1, "**Modalità di esecuzione**", che il progetto dovrà essere redatto secondo la

buona regola dell'arte, con un grado di precisione e di accuratezza tale da consentire l'affidamento dei lavori anche a corpo e sviluppato secondo le prescrizioni di cui all'articolo 93 del D.Lgs. 163/2006, del D.P.R. 554/1999 e del D. Lgs. 50/2016, regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici n. 109/94, e del D.Lgs. 03-04-2006, n. 152 Norme in materia ambientale e s.m.i.

- o **Procedura "Verifica dei progetti inferiori a 20 milioni di euro"**: il progettista ha la responsabilità: a) delle scelte progettuali e del procedimento di calcolo adottato; b) di trasmettere e fornire la documentazione di progetto al RUP, in formato controllato cartaceo ed elettronico; c) di dare un riscontro al RUP, evidenziando l'avvenuto o mancato recepimento delle eccezioni segnalate dallo stesso nell'istruttoria di verifica svolta; d) di partecipare alle riunioni tecniche, convocate dal RUP, in contraddittorio col Verificatore (struttura tecnica alle dipendenze del RUP) a conclusione del ciclo di verifica.
- o **Il contratto con il Progettista** (sia interno al Gruppo che esterno) prevede che il progetto dovrà prevedere misure atte ad evitare effetti negativi sull'ambiente, sul paesaggio e sul patrimonio storico, artistico ed archeologico. Inoltre il contratto prevede sempre la presenza di una specifica clausola di accettazione del **Codice Etico di Gruppo**.
- o Durante le fasi di predisposizione di ogni progetto, Autostrade Meridionali si occupa di verificare se lo stesso insiste o è prossimo ad "*habitat all'interno di un sito protetto*" quali, ad esempio, Siti di Importanza Comunitaria (SIC), *habitat* ambientali, ecc. In caso affermativo, Autostrade Meridionali provvede a redigere una "Verifica di Incidenza" dell'opera sui siti protetti nella quale sono descritti in dettaglio gli eventuali effetti del progetto sui siti identificati, così come previsto dalla normativa di riferimento (DPR 357/97 e s.i.).
Il suddetto documento, insieme alla restante documentazione di progetto, viene presentato al Ministero dell'Ambiente per la Valutazione di Impatto Ambientale e ricompreso nell'ambito della procedura di VIA al fine di appurare la compatibilità del progetto con le finalità conservative e gli indirizzi fissati dalla soprarichiamata normativa.

1 b. Con riferimento alla "**Gestione delle acque reflue industriali**", la Società ha individuato i seguenti presidi di controllo:

- Le modalità di smaltimento delle acque reflue sono generalmente descritte all'interno del progetto, che segue l'iter approvativo e i protocolli già descritti al punto 1 a.
- **Definizione delle responsabilità del Direttore Lavori**

Nella fase di esecuzione dei lavori, il Direttore Lavori (DL) vigila anche sulla corretta gestione delle acque reflue da parte dell'Appaltatore, il quale è tenuto da contratto a rispettare ed a far rispettare ai suoi subappaltatori la normativa a tutela dell'ambiente come previsto nello standard contrattuale, sia dalla clausola "*Obblighi ed oneri a carico dell'appaltatore in materia di prevenzione dell'inquinamento ambientale*", dove in particolare si richiede per quanto riguarda le acque reflue dei cantieri e delle aeree di

lavorazione l'applicazione di quanto previsto dalla Parte III del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i., sia da quella, più in generale, di accettazione del Codice Etico.

Nel caso in cui il DL riscontri che i lavori non stiano procedendo a regola d'arte, lo stesso ha la facoltà di sospenderli, dopo avere informato il RUP. Quest'ultimo, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. e in coerenza alla **Procedura "Affidamento dei contratti pubblici di lavori"**, relativamente agli aspetti di carattere ambientale, provvede ad espletare le seguenti attività:

- o vigilanza sulla realizzazione dei lavori nella concessione di lavori pubblici, verificando il rispetto delle prescrizioni contrattuali;
- o applicazione di penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, anche sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori;
- o risoluzione del contratto ogni qual volta se ne realizzino i presupposti.

In generale, i compiti e le responsabilità del DL sono disciplinati dal Regolamento d'attuazione (DPR 207/2010) del Codice Appalti (D.Lgs. 163/06 e 50/16).

Quando il DL è di Spea, questi viene nominato tramite lettera di incarico in cui si prevede che, tra l'altro, lo stesso debba operare sulla base delle prescrizioni della Convenzione tra Autostrade Meridionali e Spea secondo la diligenza professionale, pertanto lo stesso deve assicurare la corretta esecuzione del contratto da parte dell'Appaltatore, vigilando sul rispetto degli articoli in esso contenuti.

Anche quando il DL non è di Spea, è sempre previsto che detto soggetto debba verificare il corretto adempimento da parte dell'Esecutore di tutti gli obblighi derivanti dalla normativa in materia ambientale nei diversi settori di tutela delle acque, del suolo, della gestione dei rifiuti, tutela dall'inquinamento elettromagnetico ed acustico ed in generale di salvaguardia del territorio anche ai sensi del D.Lgs n. 152/06 s.m.i. in un'ottica di costante rispetto ed adeguamento alle evoluzioni della stessa e alle regole di buona tecnica nelle materie atte a garantire l'applicazione, verificare la loro osservanza, provvedere a tutti gli adempimenti previsti dal progetto e dal contratto di appalto e prescritti dalla normativa e dalle Autorità competenti. In caso si renda necessario effettuare interventi urgenti in materia ambientale nei diversi settori di tutela delle acque, del suolo, della gestione dei rifiuti, tutela dall'inquinamento elettromagnetico ed acustico ed in generale di salvaguardia del territorio, ne darà immediata informativa al Responsabile del Procedimento.

Con la sottoscrizione della lettera di incarico, il DL si obbliga inoltre ad *"osservare, oltre alle norme di legge ed ai regolamenti vigenti, le regole comportamentali contenute nel Codice Etico, predisposto in attuazione del D.lgs. 231/2001 e ss. mm.ii."*

1 c. Con riferimento alla **"Gestione dei rifiuti"**, la Società ha implementato i seguenti presidi di controllo:

- **Clausole contrattuali:** il format contrattuale utilizzato da Autostrade Meridionali per l'affidamento in appalto dei lavori prevede una specifica clausola relativa alla *"Gestione dei residui di lavorazione – rifiuti"*, con la quale si assegna all'Appaltatore la responsabilità di *"provvedere a sua cura e spese a mettere in atto quanto necessario per la corretta applicazione della parte IV del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., fra cui a titolo esemplificativo*

ma non esaustivo tutte le attività tecniche, le analisi chimiche e fisiche, i campionamenti e le caratterizzazioni, l'accertamento dei requisiti del trasportatore, del recuperatore e della discarica, i registri di carico e scarico, i formulari standard per il trasporto, la verifica dell'iscrizione all'Albo gestori, l'individuazione dell'esatto codice CER, nonché le ulteriori verifiche previste dalla normativa, o prescritte dagli Enti competenti o di controllo".

La stessa clausola prevede che l'Appaltatore fornisca agli organi competenti prospetti e resoconti che soddisfino sia le condizioni previste dalla Legge, sia le prescrizioni degli Enti competenti e/o degli organi di controllo, dandone conto a semplice richiesta anche alla Direzione dei Lavori. Inoltre, l'Appaltatore, preliminarmente all'avvio dei Lavori, produce per ogni cantiere un Piano di gestione dei rifiuti ove sono individuati quantità e qualità dei rifiuti stessi che saranno successivamente prodotti e le loro modalità di gestione. In casi di inosservanza della normativa o di una sua non diligente applicazione, lo stesso deve immediatamente assumere ogni iniziativa per ristabilire la corretta osservanza della legge e nel caso che sia stato provocato o vi sia la probabilità che si provocherà un danno all'ambiente, agire immediatamente con atti urgenti per contenere i danni e procedere, previo avviso agli Enti competenti ed alla Direzione dei Lavori, al compimento delle operazioni per eliminare la fonte di inquinamento ed il danno provocato facendosi carico delle relative procedure previste dalla legge, dei relativi oneri nonché del risarcimento dei danni a chiunque spetti per legge.

Ulteriore clausola significativa prevista nel contratto per l'affidamento dei lavori in appalto, risulta essere quella relativa agli *"Obblighi ed oneri a carico dell'Appaltatore in materia di prevenzione dell'inquinamento ambientale"*. L'Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, si impegna a rispettare ovvero a far rispettare ai suoi subappaltatori, subcontraenti o lavoratori autonomi:

- o la normativa posta a tutela dell'ambiente;
- o le ulteriori prescrizioni che verranno disposte in corso d'opera da parte degli Enti preposti alla salvaguardia ambientale, dalla Direzione Lavori e dalla Committente.

- **Attività del Direttore Lavori**

Fermo restando l'obbligo per il DL di verificare il corretto adempimento da parte dell'Esecutore di tutti gli obblighi derivanti dalla normativa in materia ambientale, in coerenza con la propria lettera di incarico, laddove sia previsto contrattualmente un prezzo per lo smaltimento dei residui di lavorazione, il DL monitora la corretta esecuzione degli adempimenti amministrativi verificando la corretta gestione documentale di tutte le attività, acquisendo dall'Appaltatore copia di tutta la documentazione attestante la corretta classificazione con codice CER, l'avvenuto trasporto e successivo smaltimento. Per i rifiuti per i quali, invece, non sia previsto un compenso a livello contrattuale, lo smaltimento avviene ad opera dell'Appaltatore ed il DL provvede ad acquisire la documentazione attestante l'avvenuto smaltimento oppure l'esecuzione della procedura di recupero.

- Gestione Terre e Rocce da scavo¹²

Con riferimento alle terre e rocce da scavo, al fine di escluderne la gestione dalla disciplina dei rifiuti, si attuano i seguenti presidi di controllo:

- o le attività di scavo devono essere svolte in conformità alla vigente normativa sui sottoprodotti;
- o per ogni nuovo lavoro che prevede la produzione di terre da scavo, deve essere redatto un piano di utilizzo che l'Appaltatore deve rispettare in fase esecutiva producendo la documentazione di dettaglio (piano di campionamento ed analisi, documenti per la tracciabilità, registri di movimentazione, ecc.). La Direzione Lavori monitora la corretta esecuzione delle attività di gestione delle terre e verifica la conformità della documentazione predisposta dall'Appaltatore;
- o i contratti con l'Appaltatore, in merito alla gestione della terre e rocce da scavo, prevedono specifiche clausole integrative rispetto a quanto indicato dalla normativa in materia, allo scopo di prevenire comportamenti illeciti. Il mancato rispetto della normativa sui sottoprodotti determina la qualificazione dei materiali da scavo come rifiuti, del cui recupero e smaltimento si fa interamente carico l'Appaltatore.

Nel dettaglio, nel caso in cui la gestione dei materiali sia esclusa dalla disciplina dei rifiuti, le terre e rocce da scavo possono essere gestite:

- o al di fuori della parte IV del D.Lgs. 152/06 s.m.i., se ricorrono le condizioni dell'art. 185, c. 1, lett. c) *“il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato”*;
- o come sottoprodotti, se ricorrono le condizioni dei cui all'art. 184-bis del D.Lgs. 152/06 s.m.i. e nello specifico secondo il DM 161/2012, per interventi soggetti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) o autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e volumi maggiori di 6.000 mc o secondo l'art. 41-bis del D.L. 69/2013 convertito con L. 98/2013, negli altri casi.

Autostrade Meridionali, tramite Spea, predispone per tutti i propri progetti la documentazione relativa al Piano di Utilizzo dei materiali da scavo ai sensi dell'art. 5 e dell'allegato 5 del DM 161/2012 e la invia, insieme alla restante documentazione progettuale, al Ministero dell'Ambiente che lo verifica ai sensi della procedura di approvazione di cui all'art. 5 del suddetto DM e nell'ambito della Valutazione di Impatto Ambientale.

Le modalità operative, le quantità e la documentazione previste in tale documento debbono essere rispettate da parte dell'Appaltatore, che, come indicato nel Capitolato Speciale d'Appalto, provvede a redigere la reportistica in favore delle Direzione Lavori (es. Piano di

¹² I riferimenti normativi per la gestione delle terre e rocce da scavo sono:

- D.Lgs. 152/2006 Testo Unico Ambiente (TU), art. 184-bis “sottoprodotto” e art. 185, comma 1, lettera c) “riutilizzo in sito”.
- D.M. 10 agosto 2012, n. 161 “Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo”.
- D.L. 21 giugno 2013, n. 69 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia” (Decreto del Fare), convertito con legge 9 agosto 2013, n. 98, articoli 41 “Disposizioni in materia ambientale” e 41-bis “Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo”

campionamento ed analisi, Documento per la tracciabilità, Registro per la movimentazione, Bilancio delle terre e rocce da scavo, ecc.).

La DL effettua le opportune verifiche per appurare la conformità al piano approvato.

Tale documentazione viene aggiornata da parte dell'Appaltatore nel corso della gestione operativa e viene successivamente trasmessa secondo una tempistica prestabilita alla DL (contemporaneamente all'invio all'ARPA) che provvede ad effettuare un controllo ex post sulla base della documentazione ricevuta rispetto a quanto preventivato in fase di progettazione.

In particolare, il DL verifica, secondo scadenze predefinite: a) attraverso i documenti trasmessi dall'Appaltatore (es. risultati delle caratterizzazioni, documento per la tracciabilità del materiale, registro movimentazione delle terre e rocce, consuntivo movimentazione terre e rocce, ecc.), se le quantità dichiarate corrispondono a quelle effettivamente movimentate; b) lo Stato di Avanzamento rispetto a quanto preventivato; c) se la destinazione dei materiali prevista nel Piano è stata rispettata dall'Appaltatore.

Qualora prescritto in fase di approvazione del Piano di Utilizzo, l'Appaltatore dovrà provvedere all'elaborazione del Piano di Monitoraggio delle attività di gestione dei materiali da scavo nel rispetto di quanto indicato nel Piano di Utilizzo. Nell'ambito del suddetto Piano di Monitoraggio, l'Appaltatore dovrà produrre la documentazione da trasmettere agli Osservatori/Comitati di Controllo.

- **Clausole contrattuali per la gestione delle terre e rocce da scavo**

La formula contrattuale tra la stazione appaltante Autostrade Meridionali e gli appaltatori prevede uno specifico articolo inerente la gestione delle **“Terre e rocce da scavo”** da parte dell'Appaltatore.

In particolare l'Appaltatore è responsabile della corretta applicazione della Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i., di tutto quanto previsto dal DM 161/2012, dagli artt. 41 e 41-bis del D.L. n. 69/2013 convertito con Legge n. 98/2013 nonché dalle leggi speciali vigenti, nel pieno rispetto delle eventuali disposizioni del Capitolato speciale d'Appalto, dell'intera documentazione progettuale e delle prescrizioni degli Enti competenti e/o degli organi di controllo, gravandosi degli oneri anche economici che eventualmente ne derivino.

L'Appaltatore si impegna ad ottemperare a qualsiasi ulteriore obbligo o onere che dovesse derivargli in materia per l'effetto della sopravvenienza in corso di rapporto di norme di qualsivoglia rango adeguando, laddove necessario, la propria organizzazione aziendale al corretto adempimento senza che alcun ulteriore onere possa cedere a carico della Committente.

L'Appaltatore dovrà fornire, oltre che al Direttore dei Lavori, agli organi competenti prospetti e resoconti che soddisfino le condizioni previste da tutta la normativa vigente, dalle prescrizioni degli Enti competenti e/o degli organi di controllo dandone conto a semplice richiesta.

L'articolo specifica inoltre che le rocce e terre di scavo che non potessero o non dovessero essere riutilizzate nelle opere oggetto dei Lavori di appalto o in altri siti, per qualunque ragione tecnica o giuridica, anche per successiva determinazione dell'autorità competente

e/o di controllo, dovranno essere smaltite o inviate al recupero a cura dell'Appaltatore con ogni onere a suo carico compreso il trasporto e la movimentazione.

In ultimo, in casi di inosservanza di tutta la normativa vigente al riguardo o di una sua non diligente applicazione, l'Appaltatore dovrà immediatamente assumere ogni iniziativa per ristabilire la corretta osservanza della legge e, nel caso che sia stato provocato o vi sia la probabilità che si provochi un danno all'ambiente, agire immediatamente con atti urgenti e tempestivi per contenere i danni e procedere, previo avviso agli Enti competenti ed alla Direzione dei Lavori, al compimento delle operazioni per eliminare la fonte di inquinamento ed il danno provocato, facendosi carico delle relative procedure previste dalla legge, dei relativi oneri nonché del risarcimento dei danni a chiunque spetti per legge.

- **Responsabilità della "Direzione Lavori"** si veda punto 1.b.

1 d. Con riferimento alla **"Bonifica dei siti"**, la Società ha implementato i seguenti presidi di controllo:

- secondo le procedure di legge, qualora l'Appaltatore nei lavori di realizzazione di una nuova opera causi un inquinamento, il Direttore Lavori provvede ad inviare una segnalazione all'ARPA ed alla Provincia, informando il RUP di Autostrade Meridionali. In seguito alla definizione da parte degli Enti pubblici competenti delle eventuali procedure di bonifica che l'Appaltatore deve rispettare per il ripristino dell'area inquinata, il DL verifica che le stesse siano tempestivamente attuate e rispettate dall'Appaltatore;
- nel contratto per l'affidamento dei lavori in appalto, è stabilita l'esclusiva responsabilità dell'Appaltatore in caso di inquinamento ambientale e di illeciti di qualsiasi tipo ai sensi della normativa ambientale vigente.

2. Struttura Operations, Tecnica e Impianti – Attività manutenzione investimenti esercizio

Nelle attività di progettazione, realizzazione, installazione e manutenzione delle opere relative alla rete in esercizio (stazioni, fabbricati, pavimentazioni, barriere antirumore e di sicurezza, aree di servizio, opere civili, ecc.) i protocolli specifici di controllo attuati sono i seguenti:

2 a. Con riferimento alla **"Gestione delle acque reflue industriali"**, la Società ha implementato i seguenti presidi di controllo:

- le modalità di smaltimento delle acque reflue sono generalmente descritte all'interno del progetto, che segue l'iter approvativo e i protocolli già descritti al punto 1.a.
- in via generale, per tutte le strutture Operations, Tecnica e Impianti nel contratto con l'Appaltatore è attribuita allo stesso la responsabilità di eseguire i lavori nel pieno rispetto della normativa ambientale. A tal proposito, l'Appaltatore, dopo aver ricevuto la consegna delle aree, realizza tutte le opere di cantierizzazione, tra cui anche l'eventuale installazione

di sistemi di trattamento delle acque (se richiesti dalla tipologia di opera da realizzare). Il monitoraggio sulla corretta e completa cantierizzazione dei lavori, nonché del rispetto delle normative ambientali nel prosieguo di tutti i lavori, è ad opera del Direttore Lavori, le cui responsabilità sono già descritte al punto 1.b.

- il RUP è periodicamente informato dal DL sui risultati delle sue attività.

2 b. Con riferimento alla “**Gestione dei rifiuti**”, la Società ha implementato i seguenti presidi di controllo:

- come per le nuove opere, nei contratti per l'affidamento dei lavori in appalto, è sempre stabilita l'esclusiva responsabilità dell'Appaltatore per la gestione dei rifiuti – residui di lavorazione (per le Clausole contrattuali vedi punto 1.d)

- **Gestione Terre e Rocce da scavo**

In generale, per tutte le strutture Operations, Tecnica e Impianti, le terre derivanti dalle fasi di scavo del terreno possono essere reimpiegate, secondo la disciplina delle terre e rocce da scavo, oppure smaltite come rifiuto. In entrambi i casi, la ditta appaltatrice effettua una caratterizzazione delle stesse. A tal riguardo il DL richiede alle ditte, conserva accuratamente e fornisce al RUP la seguente documentazione:

- o qualora si tratti di materiali da riutilizzare e riconducibili a terre e rocce da scavo: la documentazione prevista dalla normativa vigente (es piano di riutilizzo delle terre e rocce da scavo, documento per la tracciabilità del materiale, registro movimentazione delle terre e rocce, consuntivo movimentazione terre e rocce, ecc.) ed i risultati delle analisi di laboratorio relative alla caratterizzazione;
- o qualora si tratti di rifiuti: tutta la documentazione attestante l'avvenuta caratterizzazione, la rimozione, il trasporto e lo smaltimento.

2 c. Con riferimento alla “**Bonifica dei siti**”, la Società ha implementato i seguenti presidi di controllo

- nel contratto per l'affidamento dei lavori in appalto, è stabilita l'esclusiva responsabilità dell'Appaltatore in caso di inquinamento ambientale e di illeciti di qualsiasi tipo ai sensi della normativa ambientale vigente.
- qualora l'Appaltatore nei lavori di realizzazione di una nuova opera causi un inquinamento, il Direttore Lavori provvede ad inviare una segnalazione all'ARPA ed alla Provincia, secondo le procedure di legge, informando il RUP di Autostrade Meridionali. In seguito alla definizione da parte degli Enti pubblici competenti delle eventuali procedure di bonifica che l'Appaltatore deve rispettare per il ripristino dell'area inquinata, il DL verifica che le stesse siano tempestivamente attuate e rispettate dall'Appaltatore.

3. Struttura Operations, Tecnica e Impianti

Con riferimento alla “**Gestione delle acque reflue industriali**”, la Società ha implementato i seguenti presidi di controllo:

- la gestione degli scarichi idrici è disciplinata dalla **Norma Operativa “Criteri di gestione degli scarichi idrici”**, che regola le modalità e le responsabilità per la corretta gestione degli scarichi idrici derivanti dalle attività che si svolgono nei fabbricati e dalle acque meteoriche provenienti dal dilavamento di aree esterne. La norma indica modalità e responsabilità per ottemperare agli adempimenti amministrativi e autorizzativi connessi agli scarichi, per le attività di controllo e monitoraggio e per la gestione e manutenzione degli impianti di trattamento.

- **Norma Operativa “Criteri di gestione dei rifiuti”**, che descrive, tra le altre, le modalità di gestione dei Depositi Temporanei di rifiuti. In particolare, il deposito dei rifiuti è effettuato per categorie omogenee, evitando ogni miscelazione tra rifiuti di natura diversa.

I cassoni recano le etichette informative sulla tipologia di rifiuto che vi può essere depositata. In caso di rifiuti speciali pericolosi (Olii esausti, batterie al piombo, etc.), il deposito viene effettuato rispettando le norme che disciplinano il deposito di sostanze pericolose. Relativamente alla copertura dei rifiuti stoccati, vengono utilizzati cassoni a tenuta stagna coperti con apertura idraulica o attraverso un dispositivo di protezione dagli agenti atmosferici (ad es. telo impermeabile dotato di dispositivo di tipo “copri scopri” con carrucola manuale).

Il Coordinatore delle struttura Tecnica e Manutenzioni è responsabile della gestione e della vigilanza del deposito temporaneo.

3 a. Con riferimento alla “**Gestione dei Rifiuti**”, la Società ha implementato i seguenti presidi di controllo:

- **Norma Operativa “Criteri di Gestione dei Rifiuti”**, che disciplina le modalità di gestione dei rifiuti prodotti da Autostrade Meridionali nell'area Operations (e gestiti direttamente da personale di Autostrade Meridionali e/o da personale esterno), che possono derivare dalle seguenti attività / eventi:
 - o manutenzione del tratto autostradale;
 - o pulizia dell'infrastruttura autostradale
 - o incidenti / sversamenti accidentali lungo la rete;
 - o fabbricati;
 - o gestione di fosse settiche, pozzi neri, vasche Imhoff, disoleatori, sistemi di trattamento di acque meteoriche.

Tale norma prevede anche le attività relative alla gestione del sistema SISTRI.

In particolare la norma dettaglia le seguenti attività:

- **Classificazione dei rifiuti**

I rifiuti prodotti dalle attività di Autostrade Meridionali sono tipicamente rifiuti solidi urbani e rifiuti speciali prodotti da attività di servizio (tra cui, ad es.: spazzamento stradale, pneumatici, imballaggi misti, fresato, rottami ferrosi, rifiuti plastici, potature, RAEE, cioè rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, batterie alcaline, imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose, lampade fluorescenti, accumulatori al piombo, oli esausti, carta e cartone, sostanze chimiche da laboratori, ecc.).

La classificazione dei rifiuti è sempre effettuata da Autostrade Meridionali, in quanto produttore, assegnando ad essi il codice CER¹³, prima che il rifiuto sia allontanato dal luogo di produzione.

Tre sono i casi possibili:

1. Il primo riguarda i rifiuti pericolosi assoluti, caratterizzati da un codice CER con asterisco, senza riferimento al contenuto di sostanze pericolose e senza che esista un corrispondente analogo codice (“a specchio”) privo di asterisco. Questi rifiuti vanno considerati sempre come pericolosi. Le proprietà di pericolo, definite da HP1 ad HP151, possedute dal rifiuto, devono tuttavia spesso essere determinate tramite laboratorio di analisi al fine di procedere alla sua gestione.
2. Il secondo caso riguarda i rifiuti non pericolosi assoluti, caratterizzati da un codice CER privo di asterisco, senza che esista un corrispondente analogo codice (“a specchio”) con asterisco. Questi rifiuti non necessitano di analisi.
3. Il terzo caso riguarda i rifiuti caratterizzati da codici CER speculari (“a specchio”), uno pericoloso ed uno non pericoloso. In questo caso, per stabilire se il rifiuto è pericoloso o non pericoloso debbono essere determinate le proprietà di pericolo che esso possiede, individuando i composti presenti nel rifiuto, determinando i pericoli ad essi connessi e stabilendo quindi la pericolosità o meno del rifiuto con uno dei due seguenti criteri: comparazione delle concentrazioni o effettuazione di specifici test da effettuare presso laboratori accreditati.

Nel caso di produzione/detenzione di un nuovo rifiuto (ad esempio nel caso di nuove attività o in caso di rifiuti abbandonati da terzi non immediatamente identificabili o rifiuti prodotti a seguito di incidenti con dispersione di materiali presi in carico da Autostrade Meridionali) sono previste, avvalendosi di laboratori esterni qualificati preventivamente, le analisi di caratterizzazione per chiarire la natura del rifiuto o le sue eventuali caratteristiche di pericolosità.

- **Scelta dei fornitori per la gestione dei rifiuti**

Per la gestione dei rifiuti la struttura Operations, Tecnica e Impianti si avvale di fornitori esterni. Ai fini dell'accertamento del rispetto delle prescrizioni legislative da parte dei trasportatori e degli impianti di recupero o di smaltimento esterni per lo svolgimento dell'attività, prima della stipula dei contratti con i fornitori, viene richiesta, acquisita e verificata la documentazione comprovante l'autorizzazione all'esercizio dell'attività del fornitore e viene predisposto e aggiornato periodicamente il “*Registro trasportatori/destinatari finali*”. Il Registro è l'elenco dettagliato delle ditte autorizzate indicante: nominativo, n° autorizzazione, data di scadenza, tipologie di rifiuti per i quali è autorizzato, targa degli automezzi autorizzati al trasporto, relativa operazione di recupero o di smaltimento. Al momento del ritiro dei rifiuti da parte del trasportatore presso il Deposito

¹³ Codice a sei cifre identificativo della tipologia di rifiuto, così come indicato dal Catalogo Europeo dei Rifiuti (ultimo aggiornamento decisione UE 2014/955).

Temporaneo è sempre verificata la valenza dei titoli abilitativi dei trasportatori inseriti nel “Registro trasportatori/destinatari finali”.

- **Rifiuti provenienti dalla manutenzione dell'infrastruttura autostradale**

In applicazione dell'art. 230 del D.Lgs 152/06 s.m.i., rubricato “*Rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture*”¹⁴, Autostrade Meridionali può trasportare i propri rifiuti sulla propria rete sino al Deposito Temporaneo sito in un'area di stoccaggio di Autostrade Meridionali, ubicata presso lo svincolo di Barra Ponticelli (sede locale del gestore della infrastruttura nelle cui competenze rientra il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione), senza obbligo di compilazione del formulario o di autorizzazione al trasporto.

- **Deposito Temporaneo**

Per i rifiuti derivanti dall'attività di manutenzione dell'infrastruttura autostradale, e degli impianti annessi, svolta direttamente dalla struttura Operations, Tecnica e Impianti, è stata individuata un'area per il deposito temporaneo degli stessi. Il Deposito Temporaneo è delimitato, identificabile e mantenuto in ordine. Ogni struttura, in relazione all'attività lavorativa cui è preposta, è responsabile dei rifiuti prodotti e stoccati temporaneamente nel Deposito temporaneo sino al conferimento degli stessi ai terzi autorizzati.

In particolare, il deposito dei rifiuti è effettuato per categorie omogenee, evitando ogni miscelazione tra rifiuti di natura diversa e soprattutto tra rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

Ogni cassone/contenitore è:

- o chiaramente identificabile, per favorire il corretto conferimento delle diverse categorie di rifiuti attraverso cartelli informativi sulla tipologia di rifiuto che può essere depositata e sul relativo codice CER¹⁵ di riferimento; nel caso di deposito di rifiuti pericolosi all'esterno del cassone/contenitore sono indicate le caratteristiche di pericolosità;
- o mantenuto chiuso attraverso idonei dispositivi di protezione dagli agenti atmosferici;
- o svuotato una volta raggiunti i limiti di capacità e/o di tempo.

¹⁴ L'art. 230 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. recita quanto segue “il luogo di produzione dei rifiuti derivanti da attività di manutenzione alle infrastrutture, effettuata direttamente dal gestore dell'infrastruttura a rete e degli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o tramite terzi, può coincidere con la sede del cantiere che gestisce l'attività manutentiva o con la sede locale del gestore della infrastruttura nelle cui competenze rientra il tratto di infrastruttura interessata dai lavori di manutenzione ovvero con il luogo di concentramento dove il materiale tolto d'opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica, finalizzata all'individuazione del materiale effettivamente, direttamente ed oggettivamente riutilizzabile, senza essere sottoposto ad alcun trattamento (comma 1).

I rifiuti derivanti dall'attività di raccolta e pulizia delle infrastrutture autostradali, con esclusione di quelli prodotti dagli impianti per l'erogazione di forniture e servizi di interesse pubblico o da altre attività economiche, sono raccolti direttamente dal gestore della infrastruttura a rete che provvede alla consegna a gestori del servizio dei rifiuti solidi urbani (comma 1-bis)”.

¹⁵ Codice a sei cifre identificativo della tipologia di rifiuto, così come indicato dal Catalogo Europeo dei Rifiuti (ultimo aggiornamento decisione UE 2014/955)

Per i rifiuti aventi la capacità di rilascio di sostanze pericolose/inquinanti o solidi sospesi a seguito di dilavamento dovuto a precipitazioni meteoriche, sono predisposte aree o contenitori adeguatamente coperti.

Il tempo massimo di deposito tiene conto dei limiti imposti dalla legislazione vigente, in modo tale da prevenire possibili accumuli di rifiuti per ritardi/indisponibilità del ritiro da parte del trasportatore e delle capacità di ritiro del fornitore da parte dei soggetti autorizzati, o da periodicità precedentemente stabilita. In ogni caso, i rifiuti sono avviati al recupero/smaltimento:

- o con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
- o quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi.
- o qualora il quantitativo di rifiuti in deposito non superi i 30 metri cubi il tempo di deposito non può comunque essere superiore ad un anno.

- **Monitoraggio delle tratte autostradali**

Le strutture competenti di Autostrade Meridionali effettuano un periodico monitoraggio delle tratte autostradali teso ad identificare eventuali rifiuti abbandonati nelle pertinenze autostradali. La Polizia Stradale assicura un pattugliamento h 24 delle tratte autostradali ed è in stretto collegamento con il Centro Radio Informativo - CRI anche al fine di segnalare eventuali anomalie del manto autostradale e/o carcasse/oggetti sulla carreggiata che possano arrecare danno alla clientela autostradale. Gli Operatori Esercizio/Ausiliari alla Viabilità, secondo turni prestabiliti pattugliano le tratte autostradali e tra l'altro individuano e rimuovono qualsiasi ostacolo che possa impattare negativamente sulla viabilità.

Nel caso di ritrovamento di rifiuti pericolosi abbandonati da ignoti la struttura Operations, Tecnica e Impianti valuta, ove necessario, l'esigenza di intraprendere opportune azioni legali e procedure di legge a tutela del patrimonio, in particolare provvederà a sporgere denuncia contro ignoti alle autorità di Polizia e al Comune di competenza, indicando il luogo, la tipologia, la quantità presunta espressa in volume.

- **Gestione dei rifiuti prodotti dagli appaltatori nelle attività dell'Esercizio**

Nei contratti con le imprese di manutenzione, sono previste specifiche clausole contrattuali relative alla *“Gestione dei residui da lavorazione – rifiuti”* generati dalle attività manutentive svolte dalle imprese affidatarie, che impongono all'Appaltatore, in quanto produttore del rifiuto, la responsabilità di gestione dei rifiuti che derivano dalle attività affidate in appalto e della corretta applicazione della parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 s.m.i. In particolare *“tutti i rifiuti le sostanze e i materiali in genere derivanti da attività svolte dalla Contraente e di cui la stessa intende, vuole o deve disfarsi, siano gestiti come tali, secondo le regole della parte IV del D.lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii, e/o conferiti a soggetti terzi autorizzati affinché siano smaltiti o recuperati. Tali attività sono svolte nel rispetto della normativa vigente a cura e spese della Contraente, ivi compresi gli oneri di trasporto a qualunque distanza e quelli di discarica/recupero aventi sia natura economica che amministrativa.”*

La ditta di manutenzione risulta produttrice/detentrica dei rifiuti stoccati nel deposito temporaneo, anche se lo stesso insiste su un'area concessa in comodato dalla Società, con tutti gli obblighi che tale connotazione comporta.

Il responsabile della struttura Operations, Tecnica e Impianti, per il tramite delle strutture Traffico, Tecnica e Manutenzione e Ambiente e Patrimonio, avvalendosi eventualmente del supporto del Responsabile Monitoraggio Ambientale, verifica periodicamente le corrette modalità di gestione delle aree concesse in comodato d'uso, richiamando l'impresa qualora queste non risultino in buono stato di conservazione.

Nei casi in cui Autostrade Meridionali proceda alla raccolta dei rifiuti tramite ditte terze autorizzate che trasportano direttamente presso gli impianti di destinazione non trova applicazione il regime di favore previsto dall'art. 230, di conseguenza, la ditta incaricata deve essere autorizzata al trasporto ed è tenuta alla compilazione del formulario (o la scheda di movimentazione SISTRI). In tali casi Autostrade Meridionali verifica come già descritto la correttezza della documentazione fornita dalla Ditta Esterna e i necessari titoli abilitativi della stessa.

3 b. Con riferimento alla “**Bonifica dei siti**”, la Società ha implementato i seguenti presidi di controllo:

- la **Norma Operativa “Bonifiche dei siti inquinati”** disciplina le modalità di gestione degli eventi di potenziale o effettiva contaminazione sulla sede autostradale e relative pertinenze, dove sia rinvenuta presenza di inquinamenti effettivi e/o potenziali del suolo, sottosuolo o delle falde acquifere dovuti principalmente a sversamento di sostanze pericolose, qualora tali inquinamenti presentino condizioni di pericolosità per superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) previste dalla normativa vigente.

Tali condizioni possono verificarsi ad esempio:

- o rinvenimento di contaminazioni storiche con rischio di aggravamento;
- o scarica e/o sversamento abusivo di sostanze inquinanti, anche provenienti da aree limitrofe non di pertinenza di Autostrade Meridionali;
- o cause accidentali (perdite da serbatoi, cattivo funzionamento di impianti, incidenti di vario tipo, sversamenti per perdite di carico puntuali o diffusi, ecc.);
- o sversamenti a seguito di incidenti stradali lungo la rete.

La norma operativa descrive le modalità di gestione dell'evento, in procedura ordinaria o semplificata, e in relazione alle possibili posizioni soggettive cui viene a configurarsi Autostrade Meridionali:

- o responsabile dell'inquinamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 242 del D.Lgs 152/06, per cui ricadono su di essa tutti gli obblighi di notifica, attuazione delle misure di prevenzione e realizzazione delle attività di monitoraggio, bonifica e ripristino ambientale;
- o interessato non responsabile dell'inquinamento ai sensi e per gli effetti del comma 1, dell'art. 245 del D.Lgs 152/06 che ha facoltà di attivare interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale;

- o proprietario del sito in cui è stato rilevato il superamento o il pericolo concreto di superamento per cui ricadono su di essa gli obblighi di notifica e di attuazione delle misure di prevenzione. L'identificazione del soggetto responsabile è in capo alla Provincia, sentito il Comune, su istanza dell'interessato non responsabile. E' riconosciuta al proprietario la facoltà di intervenire in qualunque momento volontariamente per la realizzazione di tutti gli interventi di bonifica del sito in proprietà.
- **Gestione dei Serbatoi Interrati:** al fine di prevenire il verificarsi di perdite dai serbatoi interrati a servizio delle centrali termiche e dei gruppi elettrogeni di emergenza (in uso e dismessi) , è stata definita la **Norma Operativa “Criteri di Gestione dei Serbatoi Interrati”** che definisce le modalità di:
 - o gestione ed esercizio dei serbatoi interrati destinati allo stoccaggio di carburanti liquidi che alimentano impianti termici civili o gruppi elettrogeni;
 - o gestione della documentazione relativa ai serbatoi interrati;
 - o modalità di risanamento, messa in sicurezza e dismissione;
 - o modalità di intervento in caso di contaminazione del sito.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

EX DECRETO LEGISLATIVO

8 GIUGNO 2001 n. 231

ALLEGATO

I REATI PRESUPPOSTO E L'EVOLUZIONE NORMATIVA**2001**

Il Decreto, nel suo testo originario (artt. 24 e 25), contemplava esclusivamente i seguenti reati contro la Pubblica Amministrazione:

- malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.);
- indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte di un ente pubblico (art. 316-ter c.p.);
- truffa in danno dello Stato o di un altro ente pubblico (art. 640. co. 2, n. 1 c.p.);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.);
- frode informatica in danno dello Stato o altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- corruzione di persone incaricate di pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.).

In seguito, l'art. 6 della Legge 23 novembre 2001 n. 409, recante "*Disposizioni urgenti in vista dell'introduzione dell'euro*", ha introdotto l'art. 25-bis del Decreto, che include i seguenti reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo:

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);

- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.).

Successivamente, la Legge 23 luglio 2009 n. 99, recante “*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*”, ha modificato l'art. 25-bis, inserendo anche i seguenti reati:

- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli o disegni (art. 473 c.p.);
- introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

2002

L'art. 3 del D.Lgs. 11 aprile 2002 n. 61 ha introdotto l'art. 25-ter del Decreto, estendendo il regime della responsabilità amministrativa degli enti anche ai seguenti reati societari, successivamente modificati dalla Legge 28 dicembre 2005, n. 262:

- false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- false comunicazioni sociali in danno della società, dei soci o dei creditori (art. 2622 c.c., nella nuova formulazione disposta dalla L. n. 262/2005);
- falso in prospetto (art. 2623 c.c., abrogato dall'art. 34 della L. n. 262/2005, che ha contestualmente introdotto l'art. 173-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58);
- falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni dei responsabili della revisione legale (art. 2624 c.c., abrogato, con decorrenza 7 aprile 2010, dall'art. 37, comma 34, del D.Lgs. n. 39/2010 e contestualmente inserito nell'art. 27 del D.Lgs. 39/2010);
- impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.);
- formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggio (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 cod. civ., modificato dalla L. n. 262/2005).

2003

La Legge 14 gennaio 2003, n. 7, rubricata “*Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, fatta a New York il 9 dicembre 1999, e norme di adeguamento dell’ordinamento interno*” ha introdotto l’art. 25-*quater*, con il quale la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti è stata estesa anche alla commissione dei seguenti delitti aventi finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico:

- associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico (art. 270-*bis* c.p.);
- assistenza agli associati (art. 270-*ter* c.p.);
- arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quater* c.p.);
- organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270-*quater*1 c.p.);
- addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quinquies* c.p.);
- condotte con finalità di terrorismo (art. 270-*sexies* c.p.);
- attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-*bis* c.p.);
- sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-*bis* c.p.);
- istigazione a commettere alcuno dei delitti previsti dai capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
- misure urgenti per la tutela dell’ordine democratico e della sicurezza pubblica (art. 1 D.L. 15 dicembre 1979, n. 625, convertita con modificazioni nella Legge 6 febbraio 1980, n. 15);
- articolo 2 Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo. New York 9 dicembre 1999.

La Legge 11 agosto 2003 n. 228 ha introdotto l’art. 25-*quinquies*, che ha esteso la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti alla commissione dei seguenti delitti contro la personalità individuale, in tema di riduzione o mantenimento in schiavitù e di pornografia minorile:

- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600-*bis* c.p.);
- pornografia minorile (art. 600-*ter* c.p.);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600-*quater* c.p.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinquies* c.p.);
- tratta di persone (art. 601 c.p.);
- acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.).

Il Legislatore ha successivamente apportato con la Legge 6 febbraio 2006 n. 38, recante “*Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia*”

anche a mezzo Internet”, modifiche ai reati *ex artt. 600-bis, 600-ter e 600-quater c.p.* ed ha introdotto, con l’art. 4, l’art. 600-quater.1 c.p., in tema di pornografia virtuale.

Infine, la Legge 1 ottobre 2012, n. 172 ha modificato gli artt. 600-bis e 600-ter c.p., mentre la Legge 4 marzo 2014, n. 39, con decorrenza 22 marzo 2014, ha introdotto la fattispecie incriminatrice di adescamento dei minori, prevista e punita dall’art. 609-undecies c.p.

2005

La Legge n. 62 del 2005, c.d. Legge Comunitaria 2004, e la Legge n. 262 del 2005, meglio conosciuta come “Legge sul risparmio”, hanno ulteriormente incrementato il novero dei reati rilevanti ai sensi del Decreto. Nello specifico, la prima ha introdotto l’art. 25-sexies, che prevede la punibilità dell’ente per i seguenti reati di “market abuse”:

- abuso di informazioni privilegiate (art. 184 Testo Unico della Finanza);
- manipolazione del mercato (art. 185 Testo Unico della Finanza).

La Legge n. 262 del 2005, invece, oltre a modificare alcune delle norme previste dall’art. 25-ter in tema di reati societari e a raddoppiare l’importo delle sanzioni pecuniarie previste dal medesimo art. 25-ter, ha altresì previsto la responsabilità amministrativa degli enti in relazione al reato di omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.).

2006

Con la L. 9 gennaio 2006, n. 7, recante “*Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile*”, è stata introdotta nell’art. 25-quater¹ la nuova fattispecie incriminatrice di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.).

La Legge n. 146 del 2006, che ha ratificato la Convenzione ed i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale adottati dall’Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001, ha previsto la responsabilità degli enti per i seguenti reati transnazionali:

- associazione a delinquere (art. 416 c.p.);
- associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- favoreggiamento personale (art. 378 c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973 n. 43);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del D.P.R. del 9 ottobre 1990, n. 309);
- traffico di migranti (artt. 12, co. 3, 3-bis, 3-ter e 5, del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286).

La fattispecie criminosa si considera “reato transnazionale” quando:

1. nella realizzazione della stessa sia coinvolto un gruppo criminale organizzato e sia per essa prevista l’applicazione di una pena non inferiore nel massimo a 4 anni di reclusione; e
2. con riferimento alla territorialità:

- o sia commesso in più di uno Stato;
- o ovvero sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione e controllo avvenga in un altro Stato;
- o ovvero sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- o ovvero sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

2007

La Legge 3 agosto 2007 n. 123, rubricata “*Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia*”, successivamente attuata dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, ha introdotto l’art. 25-septies, che prevede i seguenti reati commessi con violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro:

- omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

Il D.Lgs. 21 novembre 2007 n. 231, recante disposizioni in materia di “*Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione*”, ha inserito nel corpus del Decreto 231 l’art. 25-octies, che prevede i seguenti reati:

- ricettazione (art. 648 c.p.);
- riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
- impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.).

2008

Con la Legge 18 marzo 2008, n. 48, recante disposizioni in tema di “*Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla criminalità informatica, fatta a Budapest il 23 novembre 2001, e norme di adeguamento dell’ordinamento interno*”, il Legislatore ha esteso la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti ai delitti informatici e al trattamento illecito dei dati. In particolare, la citata Legge ha introdotto nel D.Lgs. 231/01 l’art. 24-bis, che prevede i seguenti reati:

- falsità in un documento informatico pubblico o privato (art. 491-bis c.p.);
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.);
- diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.);
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.);

- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinqüies* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.);
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* c. p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-*quater* c.p.);
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinqüies* c.p.);
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-*quinqüies* c.p.).

2009

L'art. 2 della Legge 15 Luglio 2009 n. 94 ha introdotto nel Decreto l'art. 24-*ter*, estendendo la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti ai seguenti delitti di criminalità organizzata:

- associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-*bis* c.p.);
- scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-*ter* c.p.);
- sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- associazione per delinquere diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quater*.1, 600-*quinqüies*, 601, 602, 609-*bis*, 609-*quater*, 609-*quinqüies*, 609-*octies*, 609-*undecies* c.p. (art. 416, co. 6 e 7, c.p.);
- illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine, nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma 3, della Legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, let. a), n. 5, c.p.p.).

Quanto al reato di associazione per delinquere, esso si realizza quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti.

I tratti caratteristici di questa fattispecie di reato sono:

- la stabilità dell'accordo, ossia l'esistenza di un vincolo associativo destinato a perdurare nel tempo, anche dopo la commissione dei singoli reati specifici che costituiscono l'attuazione del programma dell'associazione;
- la stabilità del vincolo associativo, che fa assumere al delitto in esame il carattere di reato permanente;
- l'esistenza di un programma criminoso volto alla commissione di una pluralità indeterminata di delitti e la presenza di una struttura organizzata sia pure rudimentale.

Il reato di associazione per delinquere che, in sé considerato, non comporterebbe particolari rischi per la Società, potrebbe assumere un diverso rilievo se contestato in via strumentale, allo scopo di perseguire reati non previsti dal Decreto Legislativo n. 231/2001 (ad esempio, la turbativa d'asta, i reati tributari), ma che, in via indiretta, vi potrebbero rientrare se considerati esplicazione delle finalità di un ipotizzato sodalizio criminoso.

L'art 15 della Legge 23 luglio 2009 n. 99, recante “*Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia*”, ha inserito l'art 25-bis.1, rubricato “*Delitti contro l'industria e il commercio*” e l'art 25-novies, rubricato “*Delitti in materia di violazioni del diritto d'autore*”, introducendo, rispettivamente, i seguenti delitti:

- turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.);
- messa a disposizione del pubblico, tramite immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa (art. 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma Legge 22 aprile 1941, n. 633);
- duplicazione abusiva di programmi per elaboratore o distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) per trarne profitto; riproduzione, trasferimento su supporti non contrassegnati SIAE, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-*quinquies* e 64-*sexies*, ovvero esecuzione, estrazione o reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-*bis* e 102-*ter*, ovvero distribuzione, vendita o concessione in locazione di una banca di dati al fine di trarne profitto (art. 171-*bis* Legge 22 aprile 1941, n. 633);
- duplicazione abusiva di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, di dischi, nastri o supporti analoghi ovvero di ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento o distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o noleggio di opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati od altro supporto per il quale è prescritta l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (SIAE), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; riproduzione,

diffusione con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, fabbricazione, importazione, o installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto; rimozione o alterazione delle informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-*quinquies*, ovvero opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse (art. 171-*ter* Legge 22 aprile 1941, n. 633);

- produzione o importazione di supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-*bis*, senza comunicazione alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione dei dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi (art. 171-*septies* Legge 22 aprile 1941, n. 633);
- produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica, sia digitale a fini fraudolenti (art. 171-*octies* Legge 22 aprile 1941, n. 633).

L'art. 4 della Legge 3 agosto 2009, n. 116, recante disposizioni in tema di “*Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall’Assemblea Generale dell’ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale e al codice di procedura penale*”, ha introdotto l'art. 25-*novies* (numerazione dell’articolo poi corretta con “*decies*” a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121) del Decreto, che prevede il seguente reato:

- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.).

2011

L'art. 1, comma 1, del D.Lgs. 7 luglio 2011 n. 121, rubricato “*Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell’ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all’inquinamento provocato dalle navi e all’introduzione di sanzioni per violazioni*”, ha introdotto l'art. 25-*undecies*, che prevede i seguenti reati ambientali:

- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-*bis* c.p.);
- distruzione o deterioramento di *habitat* all’interno di un sito protetto (art. 733-*bis* c.p.);
- reati in materia di scarichi di acque reflue industriali (art. 137 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.);
- reati in materia di gestione non autorizzata di rifiuti (art. 256 D.Lgs. 152/2006);
- reati in materia di bonifica dei siti inquinati (articolo 257, comma 1 e 2, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.);

- violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4, II periodo, D.lgs 152/2006);
- traffico illecito di rifiuti (art. 259, comma 1, D.Lgs. 152/2006);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 D.Lgs 152/2006); Sistema informatico di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 260-bis D.Lgs. 152/2006);
- reati in materia di emissioni in atmosfera (art. 279 D.Lgs. 152/2006);
- reati in materia di tutela di specie animali e vegetali in via di estinzione (Legge n. 150/1992);
- reati in materia di tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (Legge 28 dicembre 1993 n. 549);
- inquinamento provocato dalle navi (Artt. 8 e 9 D.Lgs. n. 202/2007).

2012

L'art. 2 del D.Lgs. 16 luglio 2012 n. 109, rubricato "*Attuazione della Direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e provvedimenti nei confronti dei datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare*", ha introdotto nel Decreto l'art. 25-duodecies, che prevede il seguente reato:

- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis, del D.Lgs. n. 286/1998, Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero).

La Legge 6 novembre 2012 n. 190 (c.d. "Legge Anticorruzione"), rubricata "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" ha previsto le seguenti modifiche:

- la ridefinizione del reato di concussione (art. 317 c.p.), previsto per il solo pubblico ufficiale, quando costringa taluno a dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità;
- l'introduzione del reato di induzione indebita a dare o promettere utilità previsto per il pubblico ufficiale e l'incaricato di pubblico servizio, qualora inducano taluno a dare o promettere indebitamente denaro o altra utilità (art. 319-quater c.p.);
- la modifica del reato di corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p.), ricorrente quando il pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio riceva indebitamente la dazione di un'utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

L'art. 1, comma 76, della suddetta Legge ha modificato l'art. 2635 c.c. introducendo il reato di corruzione tra privati. Nello specifico il Legislatore ha aggiunto la lettera *s-bis* all'art. 25-ter del Decreto, richiamando la sola condotta attiva del corruttore (art. 2635, comma 3, c.c.). Pertanto, la responsabilità amministrativa dell'Ente si configura solo nelle ipotesi di "corruzione attiva" di altre Società.

2014

La Legge 15 dicembre 2014, n. 186, rubricata "*Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale. Disposizioni*"

in materia di autoriciclaggio”, ha inasprito il trattamento sanzionatorio previsto per gli artt. 648-bis e 648-ter c.p. ed introdotto il reato di autoriciclaggio ex art. 648-ter.1 c.p.

2015

La Legge n. 68 del 22 maggio 2015, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 28 maggio 2015 ed entrata in vigore il 29 maggio 2015, dal titolo "*Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente*", ha introdotto nell'ordinamento nuove fattispecie di reati ambientali sotto forma di delitto. La novella si collega a quanto richiesto dalla Direttiva dell'Unione Europea 2008/99/CE del 19 novembre 2008 sulla protezione dell'ambiente mediante il diritto penale, il cui Preambolo (art. 5) precisa che "*attività che danneggiano l'ambiente, le quali generalmente provocano o possono provocare un deterioramento significativo della qualità dell'aria, compresa la stratosfera, del suolo, dell'acqua, della fauna e della flora, compresa la conservazione delle specie esigono sanzioni penali dotate di maggiore dissuasività*".

In particolare, la suddetta Legge ha introdotto nel codice penale il Titolo VI-bis, dedicato ai delitti contro l'ambiente, prevedendo nuovi delitti e ha modificato (art. 8, Legge n. 68/2015) l'articolo 25-undecies del Decreto Legislativo n. 231/2001, al fine di recepire nuove fattispecie tra i reati presupposto, ossia:

- inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
- delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
- traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
- circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)

ed ha apportato modifiche ad alcuni reati presupposto già previsti dall'art. 25-undecies del D.Lgs. 231/01:

- bonifica dei siti (art. 257, D.Lgs. 152/2006);
- attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 260, D.Lgs. 152/2006).

La Legge 27 maggio 2015, n. 69, rubricata "*Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio*" ed entrata successivamente in vigore il 14 giugno 2015, ha modificato la disciplina prevista dagli artt. 317 e seguenti del codice penale, inasprendo sostanzialmente il regime sanzionatorio associato alle singole fattispecie incriminatrici e reintroducendo la figura dell'incaricato di un pubblico servizio nella fattispecie incriminatrice della concussione.

La suddetta Legge ha altresì introdotto una nuova disciplina del delitto di falso in bilancio, trasformandolo da reato contravvenzionale a delitto, e prevedendo, oltre all'aumento del massimo della pena edittale per le persone fisiche ad 8 anni di reclusione, l'eliminazione delle soglie quantitative (5% del risultato economico; 1% del patrimonio; 10% delle stime) in precedenza previste come sbarramento per la sua effettiva commissione/integrazione. Tale novella ha pertanto comportato la modifica dell'art. 25-ter del Decreto.

2016

Il Regolamento 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, (meglio noto come Market Abuse Regulation ovvero Regolamento MAR), relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione. Tale

Regolamento a decorrere dal 3 luglio 2016 ha trovato applicazione su tutto il territorio dell'Unione Europea, inclusa l'Italia, ed ha quale oggetto l'istituzione di "un quadro normativo comune in materia di abuso di informazioni privilegiate, comunicazione illecita di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato (abusi di mercato), nonché misure per prevenire gli abusi di mercato, onde garantire l'integrità dei mercati finanziari dell'Unione e accrescere la tutela degli investitori e la fiducia in tali mercati" (art. 1).

Altre fattispecie di reato potranno in futuro essere inserite dal legislatore nel Decreto, estendendo la responsabilità dell'Ente a nuove tipologie, delle quali sarà cura della Società valutare il potenziale impatto sotto il profilo ex D.Lgs. 231/01.